

MASSIMARIO

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA



Periodo:

01/07/2013 - 31/12/2013



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LOMBARDIA
- MILANO

Presidente della Commissione tributaria regionale:

dott. Domenico Chindemi

Presidente dell'Ufficio del Massimario:

dott. Massimo Scuffi

Dirigente della Commissione tributaria regionale:

dott. Salvatore Labruna



Dipartimento
delle Finanze

Direzione della Giustizia Tributaria



Massimario

delle commissioni tributarie della Lombardia

2° semestre 2013

**Presidente della Commissione tributaria regionale:
dott. Domenico Chindemi**

**Presidente dell'Ufficio del Massimario:
dott. Massimo Scuffi**

**Dirigente della Commissione tributaria regionale:
dott. Salvatore Labruna**

© Copyright **Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia**

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfilm, film, e fotocopie) nonché la memorizzazione digitale, sono riservati per tutti i Paesi.

Segreteria di redazione, formazione degli indici, grafica ed editing
Mauro GLIATTA

Edizioni IPZS — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Libreria dello Stato

PRESENTAZIONE DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA

Il Massimario regionale costituisce il punto d'arrivo di un progetto organizzativo importante; in formato cartaceo, digitale¹ e telematico, raccoglie ed ordina le massime della giurisprudenza di merito delle Commissioni tributarie estratte dalle loro decisioni più significative ed innovative.

E' con grande soddisfazione ed orgoglio, quindi, che presento questo lavoro corale che offre a tutti gli operatori tributari della Lombardia: categorie produttive, professionali e semplici cittadini, una raccolta giurisprudenziale aggiornata e ricca di numerose sentenze nella speranza che possa essere loro utile.

Questa nuova edizione è il frutto del lodevole ed importante lavoro di tanti accademici, magistrati, avvocati, dottori commercialisti, direttori amministrativi e funzionari che hanno provveduto a selezionare e massimare questa imponente e significativa produzione giurisprudenziale in quasi 1.500 massime, consegnando a giudici e difensori un formidabile strumento di conoscenza ed approfondimento, volto a promuovere un'uniformità ermeneutica della giurisprudenza regionale come valorizzazione della "certezza del diritto", e certamente non come "conformismo giurisprudenziale".

D'altronde, la conoscenza della giurisprudenza tributaria di merito ha assunto un rilievo sempre più incisivo, anche extragiudiziario, come nella mediazione delle controversie di minore entità, ove la conoscenza degli indirizzi interpretativi delle Commissioni tributarie del proprio distretto, può essere risolutiva per il contribuente nel decidere se adire le vie giudiziarie o meno.

Il contenuto di questo volume è altresì pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati di giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria Ce.R.D.E.F. (www.def.finanze.it) del Dipartimento delle Finanze (D.F.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime sia per le relative sentenze, assistito da un efficace indice telematico per una semplice e rapida ricerca degli oggetti e delle sezioni tematiche.

¹ Il DVD contiene anche copia anastatica di tutte le sentenze qui proposte.

La consultazione dell'opera si avvale di una sistematica editoriale chiara e dettagliata, con indici tradizionali integrati da motori di ricerca per una più efficace navigazione tra gli argomenti di interesse, e costituisce un'efficace strumento di ricerca giurisprudenziale che funziona con semplicità, attraverso l'indicazione di una o più parole-chiave.

Grazie, dunque, al Comitato scientifico, presieduto dal prof. Francesco TESAURO, al presidente dell'Ufficio del Massimario dott. Massimo SCUFFI, al dirigente regionale M.E.F. dott. Salvatore LABRUNA, ed a tutti i collaboratori: accademici, magistrati, avvocati, dottori commercialisti, direttori amministrativi e funzionari per l'impegno profuso.

Con l'augurio che ogni operatore del diritto tributario possa attingere utili elementi di studio e riflessione, ringrazio cordialmente tutti gli ordini professionali lombardi che hanno voluto sostenere finanziariamente quest'opera.



(Domenico Chindemi)

Presidente della CTR Lombardia

PREFAZIONE

L'iniziativa editoriale del Massimario, giunta alla sua IV edizione, anche quest'anno mette a disposizione degli operatori del diritto una ricchissima raccolta di circa 1500 massime redatte su altrettante pronunzie delle Commissioni tributarie lombarde nel II semestre del 2013 e nella I metà del 2014.

Va rimarcata la grande utilità che questo volume, corredato da un DVD contenente copia delle sentenze in versione integrale, fornirà agli utenti per la soluzione delle numerose e complesse problematiche tributarie che transitano per la nostra Regione il cui livello economico-industriale, nel panorama nazionale ed europeo, è destinato a riflettersi anche sulla qualità e rilevanza delle questioni fiscali coinvolte nel contenzioso.

L'opera costituisce un ausilio indispensabile per valutare l'evoluzione dei temi più significativi della giustizia tributaria sul piano del merito che spesso non trova immediati riscontri in sede di legittimità.

Inoltre, consentendo di attingere ad un considerevole patrimonio di selezione giurisprudenziale, rappresenta - anche grazie a note di richiamo - una guida preziosa per il difensore e, al contempo, un significativo veicolo per sviluppare l'uniformità degli indirizzi ermeneutici espandendone la conoscenza a favore delle Commissioni degli altri distretti.

Il volume è poi arricchito da un dettagliatissimo indice per una più facile individuazione degli oggetti e delle sezioni tematiche dove sono riportate analiticamente le singole massime dalle quali l'utente potrà risalire ai relativi provvedimenti e così disporre di un ventaglio esauriente e funzionale anche per la più diffusa applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso.

Il mio sincero ringraziamento, dunque, ai massimatori ricordati in calce al volume ed ai collaboratori tutti che auspico continuino ad offrire il loro indispensabile apporto per consentire, anche negli anni a venire, la realizzazione e l'aggiornamento di questa importante opera scientifica.



(Massimo Scuffi)

Presidente dell'Ufficio del Massimario



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Ufficio del Massimario

Presidente della Commissione tributaria regionale per la Lombardia
dott. Domenico CHINDEMI

Presidente dell'Ufficio del Massimario
dott. Massimo SCUFFI

Dirigente della Commissione tributaria regionale per la Lombardia
dott. Salvatore LABRUNA

Segreteria di Redazione

Responsabile: *sig. Mauro GLIATTA*

Addetto: *sig. Andrea NIERO*

Addetto: *dott.ssa Stefania Nicoletta AMOIA*

Comitato Scientifico

Presidente: *prof. Francesco TESAURO*

Segretario: *dott. Salvatore LABRUNA*

Componenti:

prof. Andrea AMATUCCI

prof. Massimo BASILAVECCHIA

prof. Franco BATISTONI FERRARA

prof.ssa Silvia CIPOLLINA

prof. Enrico DE MITA

prof. Adriano DI PIETRO

prof. Gaspare FALSITTA

prof. Augusto FANTOZZI

prof. Andrea FEDELE

prof. Gianfranco GAFFURI

prof. Franco GALLO

prof. Alessandro GIOVANNINI

prof. Cesare GLENDI

prof. Salvatore LA ROSA

prof. Maurizio LOGOZZO

prof. Gianni MARONGIU

prof. Marco MICCINESI

prof. Francesco MOSCHETTI

prof. Salvatore MUSCARÀ

prof. Andrea PARLATO

prof. Leonardo PERRONE

prof. Pasquale RUSSO

prof. Claudio SACCHETTO

prof.ssa Livia SALVINI

prof. Salvatore SAMMARTINO

prof. Roberto SCHIAVOLIN

prof. Giuliano TABET

prof. Francesco TESAURO

prof. Victor UCKMAR

prof. Giuseppe ZIZZO

Legenda delle abbreviazioni:

c.c.	<i>Codice Civile</i>
c.d.	<i>Codice Doganale</i>
c.d.c.	<i>Codice Doganale Comunitario</i>
C.E.	<i>Comunità Europea</i>
c.p.	<i>Codice Penale</i>
c.p.c.	<i>Codice di Procedura Civile</i>
c.p.p.	<i>Codice di Procedura Penale</i>
Cass.	<i>Corte di Cassazione</i>
Conf.	<i>Conforme</i>
Cost.	<i>Costituzione</i>
Ctp	<i>Commissione Tributaria Provinciale</i>
Ctr	<i>Commissione Tributaria Regionale</i>
d.l.	<i>Decreto Legge</i>
d.lgs.	<i>Decreto Legislativo</i>
d.m.	<i>Decreto Ministeriale</i>
d.P.C.M.	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</i>
d.P.R.	<i>Decreto del Presidente della Repubblica</i>
l.	<i>Legge</i>
l.f.	<i>Legge Fallimentare</i>
l.r.	<i>Legge Regionale</i>
r.d.	<i>Regio Decreto</i>
r.d.l.	<i>Regio Decreto Legge</i>
reg.	<i>Regolamento</i>
Sez.	<i>Sezione</i>
Sez. stacc. o Sez. st.	<i>Sezione staccata</i>
TUIR	<i>Testo Unico delle Imposte sui Redditi</i>

INDICE DELLE MATERIE

ACCERTAMENTO	pag. 039
ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI	pag. 248
BOLLO	pag. 267
CATASTO	pag. 269
CONDONO E SANATORIA	pag. 282
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO	pag. 289
FINANZA LOCALE	
<i>CONTIBUTI CONSORTILI</i>	pag. 293
<i>IMU – ICI</i>	pag. 296
<i>IRAP</i>	pag. 313
<i>PUBBLICITÀ</i>	pag. 332
<i>TARSU – TIA – TARI – TARES</i>	pag. 338
<i>TASSE AUTOMOBILISTICHE</i>	pag. 345
<i>TOSAP</i>	pag. 351
IRES – IRPEG	pag. 354
IRPEF	pag. 400
IVA	pag. 417
PROCESSO TRIBUTARIO	pag. 474
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE	pag. 567
RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA	pag. 646
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI	pag. 665
SUCCESSIONE E DONAZIONE	pag. 718
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI	pag. 724
VARIA	pag. 733

INDICE ANALITICO

ACCERTAMENTO

1. Natura del termine di cui all'art. 36bis d.P.R. 600/1973 Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 93 dell'1 luglio 2013	pag. 040
2. Contraddittorio preventivo Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 109 dell'1 luglio 2013	pag. 041
3. Studi di settore Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 189 del 2 luglio 2013	pag. 042
4. Questionari ed inviti dell'ufficio Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 101 del 4 luglio 2013	pag. 043
5. Studi di settore Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 84 del 9 luglio 2013	pag. 044
6. Termini per l'emissione dell'avviso Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 86 del 9 luglio 2013	pag. 045
7. Cessione di azienda Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 86 del 9 luglio 2013	pag. 046
8. Invito a comparire Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 94 del 9 luglio 2013	pag. 047
9. Studi di settore Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 122 dell'11 luglio 2013	pag. 048
10. Studi di settore Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 112 del 12 luglio 2013	pag. 049
11. Valori OMI Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 151 del 16 luglio 2013	pag. 050
12. Cessione d'azienda Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 89 del 19 luglio 2013	pag. 051
13. Valori OMI Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 97 del 23 luglio 2013	pag. 052
14. Sottoscrizione Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 130 del 24 luglio 2013	pag. 053
15. Notifica a società estinta Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 114 del 25 luglio 2013	pag. 054
16. Movimentazioni bancarie Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 131 del 29 luglio 2013	pag. 055
17. Raddoppio dei termini Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 94 del 30 luglio 2013	pag. 056
18. Società a ristretta base sociale Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 106 del 30 luglio 2013	pag. 057
19. Termine ex art. 12, comma 7, l. 212/2000 Ctr Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 113 del 30 luglio 2013	pag. 058
20. Studi di settore Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 119 dell'1 agosto 2013	pag. 059
21. Elusione Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 130 dell'1 agosto 2013	pag. 060
22. Ristretta base sociale Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 92 del 2 agosto 2013	pag. 061
23. Verifica fiscale Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 84 dell'8 agosto 2013	pag. 062

24. Motivazione e contraddittorio Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 131 del 19 agosto 2013	pag. 063
25. Mancata presentazione al contraddittorio Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 137 del 19 agosto 2013	pag. 064
26. Redditometro Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 141 del 19 agosto 2013	pag. 065
27. Raddoppio dei termini Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 137 del 20 agosto 2013	pag. 066
28. Valori OMI Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 197 del 21 agosto 2013	pag. 067
29. Presunto utilizzo di fatture fittizie Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 203 del 21 agosto 2013	pag. 068
30. Costituzione di disponibilità finanziarie all'estero Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 127 del 4 settembre 2013	pag. 069
31. Ufficio territorialmente competente Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 102 del 12 settembre 2013	pag. 070
32. Irregolare compilazione prospetto informatico Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 144 del 16 settembre 2013	pag. 071
33. Determinazione del reddito Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 178 del 17 settembre 2013	pag. 072
34. Contraddittorio preventivo Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 133 del 18 settembre 2013	pag. 073
35. Redditometro Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 103 del 19 settembre 2013	pag. 074
36. Società di comodo Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 120 del 25 settembre 2013	pag. 075
37. Raddoppio dei termini Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 151 del 25 settembre 2013	pag. 076
38. Processo verbale di constatazione Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 154 del 25 settembre 2013	pag. 077
39. Valori OMI Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 110 del 26 settembre 2013	pag. 078
40. Abuso del diritto Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 157 dell'1 ottobre 2013	pag. 079
41. Indagini bancarie Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 179 del 7 ottobre 2013	pag. 080
42. Spese per casa coniugale e autovettura Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 200 dell'8 ottobre 2013	pag. 081
43. Operazione soggettivamente inesistente Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 131 del 9 ottobre 2013	pag. 082
44. Raddoppio dei termini Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 125 del 17 ottobre 2013	pag. 083
45. Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 136 del 22 ottobre 2013	pag. 084
46. Valori OMI Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 145 del 23 ottobre 2013	pag. 085
47. Reddito di partecipazione Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 122 del 28 ottobre 2013	pag. 086
48. Redditometro e spese di mantenimento degli immobili Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 131 del 28 ottobre 2013	pag. 087

49. Circolo culturale Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 242 del 28 ottobre 2013	pag. 088
50. Società di costruzioni Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 244 del 28 ottobre 2013	pag. 089
51. Fondo pensione Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 249 del 28 ottobre 2013	pag. 090
52. Valore accertato ai fini del Registro Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 140 del 30 ottobre 2013	pag. 091
53. Studi di settore Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 125 del 5 novembre 2013	pag. 092
54. Termine per l'accertamento Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 162 dell'11 novembre 2013	pag. 093
55. Notifica al domicilio del liquidatore Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 131 del 12 novembre 2013	pag. 094
56. Percentuale incidenza media dei costi Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 144 del 12 novembre 2013	pag. 095
57. Reddito da plusvalenza Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 173 del 13 novembre 2013	pag. 096
58. Plusvalenza da compravendita immobiliare Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 135 del 15 novembre 2013	pag. 097
59. Adesione all'accertamento Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 296 del 18 novembre 2013	pag. 098
60. Transfer pricing Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 148 del 19 novembre 2013	pag. 099
61. Liquidazione automatica Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 153 del 19 novembre 2013	pag. 100
62. Accertamento standardizzato Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 154 del 20 novembre 2013	pag. 101
63. Accertamento sintetico Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 177 del 20 novembre 2013	pag. 102
64. Consolidato Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 135 del 21 novembre 2013	pag. 103
65. Accertamento analitico-induttivo Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 129 del 28 novembre 2013	pag. 104
66. Studi di settore Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 157 del 28 novembre 2013	pag. 105
67. Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti Ctr Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 137 del 3 dicembre 2013	pag. 106
68. Motivazione Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 181 del 5 dicembre 2013	pag. 107
69. Determinazione valore normale Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 136 del 10 dicembre 2013	pag. 108
70. Quadro RW Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 168 dell'11 dicembre 2013	pag. 109
71. Imposte dirette e registro Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 129 del 12 dicembre 2013	pag. 110
72. Accertamento sintetico Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 175 del 16 dicembre 2013	pag. 111
73. Accertamento con adesione Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 197 del 17 dicembre 2013	pag. 112

74. Redditometro Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 189 del 18 dicembre 2013	pag. 113
75. Generico richiamo a inidoneità della documentazione Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 191 del 18 dicembre 2013	pag. 114
76. Mancata risposta all'istanza di autotutela Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 192 del 18 dicembre 2013	pag. 115
77. Valori OMI Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 166 del 19 dicembre 2013	pag. 116
78. Studi di settore Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 205 del 19 dicembre 2013	pag. 117
79. Attività ispettiva Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 126 del 30 dicembre 2013	pag. 118
80. Discrezionalità metodo accertativo Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 229 del 31 dicembre 2013	pag. 119
81. Mezzi di pagamento Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 177 del 23 ottobre 2013	pag. 120
82. Contraddittorio preventivo Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 188 del 12 novembre 2013	pag. 121
83. Accertamento sintetico Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 179 del 18 novembre 2013	pag. 122
84. Test di vitalità Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 200 del 9 dicembre 2013	pag. 123
85. Indagini bancarie Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 192 del 16 dicembre 2013	pag. 124
86. Associazioni sportive dilettantistiche Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 200 del 18 dicembre 2013	pag. 125
87. Socio unico di società di capitali Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 75 del 31 luglio 2013	pag. 126
88. Valori OMI Ctp di Brescia, Sez. 15, sentenza n. 73 del 20 agosto 2013	pag. 127
89. Esterovestizione Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 91 del 3 luglio 2013	pag. 128
90. Produzione documentale Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 111 del 3 luglio 2013	pag. 129
91. Scudo fiscale Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 64 del 15 luglio 2013	pag. 130
92. Raddoppio dei termini Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 67 del 30 luglio 2013	pag. 131
93. Dichiarazioni di terzi Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 112 del 16 ottobre 2013	pag. 132
94. Società cancellata Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 74 del 22 ottobre 2013	pag. 133
95. Redditi diversi Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 84 dell'11 novembre 2013	pag. 134
96. Elusione, onere della prova Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 100 del 12 novembre 2013	pag. 135
97. Termini Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 120 del 13 novembre 2013	pag. 136
98. Termini accertamento agevolazione "prima casa" Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 104 del 4 dicembre 2013	pag. 137

99. Accertamento anticipato Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 106 del 4 dicembre 2013	pag. 138
100. Operazioni inesistenti Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 136 del 4 dicembre 2013	pag. 139
101. Controlli automatici, obbligo di comunicazione Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 79 del 12 agosto 2013	pag. 140
102. Contabilità parallela Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 80 del 12 agosto 2013	pag. 141
103. Studi di settore Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 81 del 14 agosto 2013	pag. 142
104. False fatturazioni Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 87 del 19 settembre 2013	pag. 143
105. Agevolazioni associazioni sportive dilettantistiche Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 73 del 25 settembre 2013	pag. 144
106. Lista "Falciani" tp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 92 del 7 ottobre 2013	pag. 145
107. Indagini finanziarie Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 90 del 17 ottobre 2013	pag. 146
108. Indagini bancarie Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 108 del 6 novembre 2013	pag. 147
109. Termini notifica Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 113 del 26 novembre 2013	pag. 148
110. Estinzione della società Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 87 del 17 dicembre 2013	pag. 149
111. Indagini bancarie Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 88 del 17 dicembre 2013	pag. 150
112. Lista Falciani Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 93 del 28 agosto 2013	pag. 151
113. Fusione societaria Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 100 del 24 settembre 2013	pag. 152
114. Lista Falciani Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 105 del 3 ottobre 2013	pag. 153
115. Accertamento d'ufficio Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 116 del 5 novembre 2013	pag. 154
116. Art. 12 comma 7 legge 212/2000 Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 135 del 5 novembre 2013	pag. 155
117. Fatture per operazioni inesistenti Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 151 del 3 dicembre 2013	pag. 156
118. Cessioni intracomunitarie Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 111 dell'8 luglio 2013	pag. 157
119. Fatture soggettivamente inesistenti Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 112 dell'8 luglio 2013	pag. 158
120. Determinazione induttiva dei ricavi Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 106 del 2 agosto 2013	pag. 159
121. Raddoppio dei termini Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 124 del 19 settembre 2013	pag. 160
122. Versamenti su conti correnti Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 118 del 16 ottobre 2013	pag. 161
123. Accertamento anticipato Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 145 del 18 novembre 2013	pag. 162

124. Dichiarazione omessa e raddoppio dei termini Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 148 del 25 novembre 2013	pag. 163
125. Omesso versamento ritenute IRPEF Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 156 del 10 luglio 2013	pag. 164
126. Residenza in Italia Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 150 del 25 luglio 2013	pag. 165
127. Rettifica valore immobili Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 155 del 26 luglio 2013	pag. 166
128. Mancata indicazione costo della manodopera Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 169 del 12 agosto 2013	pag. 167
129. Mancata conoscenza atti Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 177 del 26 settembre 2013	pag. 168
130. Autorizzazione alle indagini bancarie Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 177 del 25 ottobre 2013	pag. 169
131. Studi di settore Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 196 del 6 dicembre 2013	pag. 170
132. Società estinta Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 212 del 3 luglio 2013	pag. 171
133. Ristrutturazione aziendale Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 266 del 3 luglio 2013	pag. 172
134. Termini per le osservazioni Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 288 del 5 luglio 2013	pag. 173
135. Prezzi di trasferimento Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 262 dell'8 luglio 2013	pag. 174
136. Studi di settore Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 267 dell'8 luglio 2013	pag. 175
137. Estinzione della società Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 135 del 9 luglio 2013	pag. 176
138. Estinzione della società Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 151 del 9 luglio 2013	pag. 177
139. Elementi indiziari Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 256 del 9 luglio 2013	pag. 178
140. Contabilità formalmente corretta Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 155 dell'11 luglio 2013	pag. 179
141. Studi di settore Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 232 dell'11 luglio 2013	pag. 180
142. Motivazione Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 195 del 12 luglio 2013	pag. 181
143. Spese relative a beni strumentali Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 294 del 12 luglio 2013	pag. 182
144. Processo verbale di constatazione Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 269 del 16 luglio 2013	pag. 183
145. Abuso del diritto Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 238 del 23 luglio 2013	pag. 184
146. Redditometro Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 287 del 26 agosto 2013	pag. 185
147. Permanenza degli operatori per la verifica fiscale Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 303 del 27 agosto 2013	pag. 186
148. Produzione documentale in giudizio Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 271 del 9 settembre 2013	pag. 187

149. Rettifica valore immobile Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 326 del 12 settembre 2013	pag. 188
150. Abuso del diritto Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 288 del 13 settembre 2013	pag. 189
151. Leverage buy-out Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 305 del 16 settembre 2013	pag. 190
152. Studi di settore Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 205 del 17 settembre 2013	pag. 191
153. Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 258 del 18 settembre 2013	pag. 192
154. Studi di settore Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 248 del 19 settembre 2013	pag. 193
155. Studi di settore Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 240 del 24 settembre 2013	pag. 194
156. Termini per l'accertamento Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 293 del 25 settembre 2013	pag. 195
157. Termini per l'accertamento Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 295 del 25 settembre 2013	pag. 196
158. Studi di settore Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 298 del 30 settembre 2013	pag. 197
159. Metodo analitico induttivo Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 299 del 30 settembre 2013	pag. 198
160. Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 346 del 30 settembre 2013	pag. 199
161. Studi di settore Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 349 del 30 settembre 2013	pag. 200
162. Rifiuto di esibizione documenti Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 349 del 3 ottobre 2013	pag. 201
163. Libertà di stabilimento Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 356 del 7 ottobre 2013	pag. 202
164. Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 378 del 7 ottobre 2013	pag. 203
165. Diritto al contraddittorio preventivo Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 340 dell'8 ottobre 2013	pag. 204
166. Elusione Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 313 del 15 ottobre 2013	pag. 205
167. Risparmio d'imposta Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 394 del 15 ottobre 2013	pag. 206
168. Rettifica di valore Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 311 del 17 ottobre 2013	pag. 207
169. Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 333 del 17 ottobre 2013	pag. 208
170. Edilizia convenzionata Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 283 del 22 ottobre 2013	pag. 209
171. Delega alla sottoscrizione Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 333 del 24 ottobre 2013	pag. 210
172. Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 312 del 24 ottobre 2013	pag. 211
173. Contraddittorio Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 345 del 28 ottobre 2013	pag. 212

174. Movimenti bancari Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 302 del 29 ottobre 2013	pag. 213
175. Lista Falciani Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 353 del 29 ottobre 2013	pag. 214
176. Accertamento ante tempus Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 383 del 30 ottobre 2013	pag. 215
177. Lista Falciani Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 326 del 7 novembre 2013	pag. 216
178. Redditometro Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 369 dell'8 novembre 2013	pag. 217
179. Notifica ante tempus Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 425 dell'8 novembre 2013	pag. 218
180. Notifica a mezzo posta Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 621 del 13 novembre 2013	pag. 219
181. Capacità reddituale, contratto di locazione Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 637 del 14 novembre 2013	pag. 220
182. Contraddittorio Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 341 del 18 novembre 2013	pag. 221
183. Termine 60 giorni Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 329 del 19 novembre 2013	pag. 222
184. Garanzia di difesa del contribuente Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 392 del 20 novembre 2013	pag. 223
185. Società cessata Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 396 del 21 novembre 2013	pag. 224
186. Sottoscrizione dell'avviso di accertamento Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 311 del 3 dicembre 2013	pag. 225
187. Reddito da plusvalenza patrimoniale Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 361 del 3 dicembre 2013	pag. 226
188. Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 454 del 5 dicembre 2013	pag. 227
189. Fatture per prestazioni (asseritamente) inesistenti Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 676 del 5 dicembre 2013	pag. 228
190. Accertamento da Studi di Settore Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 677 del 5 dicembre 2013	pag. 229
191. Lista "Falciani" Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 364 del 13 dicembre 2013	pag. 230
192. Processo verbale di constatazione Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 371 del 17 dicembre 2013	pag. 231
193. Redditometro Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 297 del 18 dicembre 2013	pag. 232
194. Operatività del raddoppio ai fini Irap Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 369 del 18 dicembre 2013	pag. 233
195. Termine di sessanta giorni per l'avviso di accertamento Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 385 del 18 dicembre 2013	pag. 234
196. Transfer pricing e metodo TNMM Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 374 del 19 dicembre 2013	pag. 235
197. Accertamento induttivo Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 152 del 3 luglio 2013	pag. 236
198. Criteri per determinazione valore avviamento Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 173 del 9 luglio 2013	pag. 237

199. Carenza di delega Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 240 del 14 agosto 2013	pag. 238
200. Cooperativa di consumo a mutualità prevalente Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 252 del 30 settembre 2013	pag. 239
201. Termine di 60 gg. Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 315 del 30 ottobre 2013	pag. 240
202. Studi di settore Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 330 del 12 novembre 2013	pag. 241
203. Studi di settore Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 334 del 14 novembre 2013	pag. 242
204. Omessa dichiarazione dei redditi Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 346 del 3 dicembre 2013	pag. 243
205. Mancata instaurazione contraddittorio Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 84 del 24 luglio 2013	pag. 244
206. Presunzioni gravi, precise e concordanti Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 110 del 28 agosto 2013	pag. 245
207. Esterovestizione Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 125 del 3 ottobre 2013	pag. 246
208. Indagini bancarie Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 163 del 22 ottobre 2013	pag. 247

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI

209. Royalties Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 98 del 16 luglio 2013	pag. 249
210. Dogana competente Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 173 del 19 novembre 2013	pag. 250
211. Valore delle royalties Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 174 del 19 novembre 2013	pag. 251
212. Accise sul consumo di carburante per autotrazione Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 133 del 18 settembre 2013	pag. 252
213. Accertamento doganale Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 100 del 19 novembre 2013	pag. 253
214. Esenzione accise su energia elettrica Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 123 del 27 novembre 2013	pag. 254
215. Diritti di licenza Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 173 dell'11 dicembre 2013	pag. 255
216. Sanzioni Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 153 del 3 luglio 2013	pag. 256
217. Controllo della destinazione particolare Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 186 del 25 luglio 2013	pag. 257
218. Classificazione tariffaria Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 187 del 25 luglio 2013	pag. 258
219. Sanzioni, spedizioniere e royalties Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 252 del 21 ottobre 2013	pag. 259
220. Acconto e sanzioni Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 262 del 22 ottobre 2013	pag. 260
221. Domiciliazione doganale, Reverse charge, Sanzioni Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 272 del 12 novembre 2013	pag. 261
222. Credito di imposta Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 279 del 14 novembre 2013	pag. 262

223. Depositi olii minerali Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 281 del 15 novembre 2013	pag. 263
224. Rimborso accise Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 290 del 18 novembre 2013	pag. 264
225. Giudicato, Rappresentante indiretto in dogana e Iva all'importazione Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 300 del 20 novembre 2013	pag. 265
226. Responsabilità solidale Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 301 del 20 novembre 2013	pag. 266

BOLLO

227. Soggetto passivo dell'imposta Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 547 dell'11 novembre 2013	pag. 268
---	----------

CATASTO

228. Stima diretta Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 190 del 21 agosto 2013	pag. 270
229. Imposte ipotecarie e catastali Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 105 del 7 ottobre 2013	pag. 271
230. Valutazione seggiovia Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 130 del 19 novembre 2013	pag. 272
231. Classamento e rendita catastale Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 229 del 3 dicembre 2013	pag. 273
232. Opere manutentive Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 240 del 20 dicembre 2013	pag. 274
233. Imposte ipotecaria e catastale Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 110 del 15 luglio 2013	pag. 275
234. Classamento e rendita castale Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 171 del 10 dicembre 2013	pag. 276
235. Rendita catastale definita in conciliazione Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 70 del 9 settembre 2013	pag. 277
236. Rendita proposta Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 145 del 9 ottobre 2013	pag. 278
237. Accertamento rendita catastale Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 86 del 25 luglio 2013	pag. 279
238. Centrale termoelettrica Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 200 del 25 ottobre 2013	pag. 280
239. Operazione "Case sconosciute" Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 305 del 14 novembre 2013	pag. 281

CONDONO E SANATORIA

240. Pagamento dell'importo agevolato Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 120 del 29 luglio 2013	pag. 283
241. Cartella di pagamento Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 129 del 14 ottobre 2013	pag. 284
242. Efficacia della sanatoria Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 129 dell'11 novembre 2013	pag. 285

243. Ruolo esecutivo Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 96 del 7 ottobre 2013	pag. 286
244. Definizione liti fiscali Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 638 del 14 novembre 2013	pag. 287
245. Definizione delle liti fiscali pendenti Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 287 del 19 novembre 2013	pag. 288

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

246. Invito al pagamento Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 103, dell'8 ottobre 2013	pag. 290
247. Debenza Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 278 del 14 novembre 2013	pag. 291
248. Termine di decadenza e sottoscrizione Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 137 del 27 novembre 2013	pag. 292

FINANZA LOCALE

CONTRIBUTI CONSORTILI

249. Presenza di rete fognaria Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 124 del 24 luglio 2013	pag. 294
250. Impugnazioni Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 328 del 31 dicembre 2013	pag. 295

IMU - ICI

251. Immobili di interesse storico o artistico Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 73 dell'8 luglio 2013	pag. 297
252. Proprietà area residenziale Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 78 del 5 agosto 2013	pag. 298
253. Contratto di lease-back Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 215 del 21 agosto 2013	pag. 299
254. Imprenditore agricolo Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 105 del 19 settembre 2013	pag. 300
255. Criteri per la determinazione dell'imposta Ctp di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 80 del 24 luglio 2013	pag. 301
256. Accertamento Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 89 del 3 luglio 2013	pag. 302
257. Applicazione dell'imposta alle pertinenze Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 69 del 30 luglio 2013	pag. 303
258. Usufrutto giuridico Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 58 del 19 luglio 2013	pag. 304
259. Presupposto impositivo Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 75 del 18 ottobre 2013	pag. 305
260. Esenzione abitazione principale Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 109 del 24 settembre 2013	pag. 306
261. Modello Unico Informativo (MUI) Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 234 del 6 dicembre 2013	pag. 307
262. Edilizia residenziale pubblica Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 306 del 12 novembre 2013	pag. 308

263. Giardino pertinenziale Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 378 del 2 dicembre 2013	pag. 309
264. Riduzione dell'imposta per terreni uso agricolo Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 204 del 18 luglio 2013	pag. 310
265. Esenzione per attività assistenziali e sanitarie Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 253 del 30 settembre 2013	pag. 311
266. Manufatti non censiti Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 131 del 17 settembre 2013	pag. 312

IRAP

267. Esercizio attività in forma associata Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 101 del 4 luglio 2013	pag. 314
268. Presupposti Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 123 dell'11 luglio 2013	pag. 315
269. Ingegnere Ctr Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 104 del 24 luglio 2013	pag. 316
270. Acquiescenza a cartella di pagamento Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 103 del 29 luglio 2013	pag. 317
271. Trasmissione istanza di rimborso ad ufficio incompetente Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 214 del 21 agosto 2013	pag. 318
272. Doppiatore radio/televisivo Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 113 del 23 settembre 2013	pag. 319
273. Inesistente responsabilità nell'organizzazione Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 90 dell'1 ottobre 2013	pag. 320
274. Irap e costi da reato Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 107 del 10 ottobre 2013	pag. 321
275. Presupposti Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 108 del 10 ottobre 2013	pag. 322
276. Ravvedimento operoso Irap Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 190 del 18 dicembre 2013	pag. 323
277. Presupposto Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 105 del 25 giugno 2013	pag. 324
278. Diniego rimborso Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 129 del 3 ottobre 2013	pag. 325
279. Autonoma organizzazione Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 127 del 27 novembre 2013	pag. 326
280. Compensazione Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 263 dell'8 luglio 2013	pag. 327
281. Medico specialista Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 273 del 22 luglio 2013	pag. 328
282. Autonoma organizzazione Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 347 del 25 settembre 2013	pag. 329
283. Assoggettabilità al tributo Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 620 del 13 novembre 2013	pag. 330
284. Medico odontoiatra Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 302 del 27 dicembre 2013	pag. 331

PUBBLICITÀ

285. Cabine Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 117 del 7 ottobre 2013	pag. 333
--	----------

286. Determinazione dell'imposta Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 58 del 18 luglio 2013	pag. 334
287. Camion Vela Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 367 del 4 ottobre 2013	pag. 335
288. Impianto sportivo Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 307 del 24 ottobre 2013	pag. 336
289. Cabine foto tessera Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenze n. 341 del 31 dicembre 2013	pag. 337

TARSU – TIA – TARI – TARES

290. Presupposto impositivo Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 89 del 27 settembre 2013	pag. 339
291. Prescrizione Ctr Lombardia, Sez.46, sentenza n. 143 del 18 dicembre 2013	pag. 340
292. Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 128 del 12 luglio 2013	pag. 341
293. Potestà regolamentare enti locali Ctp di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 79 del 17 luglio 2013	pag. 342
294. Omessa denuncia di occupazione Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 153 del 23 ottobre 2013	pag. 343
295. Sanzione omessa denuncia occupazione locale Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 123 del 26 luglio 2013	pag. 344

TASSE AUTOMOBILISTICHE

296. Prescrizione Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 82 del 26 luglio 2013	pag. 346
297. Soggettività passiva Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 343 del 25 ottobre 2013	pag. 347
298. Soggettività passiva Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 379 del 28 ottobre 2013	pag. 348
299. Soggettività passiva Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 615 del 13 novembre 2013	pag. 349
300. Notifiche degli atti Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 113, del 7 agosto 2013	pag. 350

TOSAP

301. Debenza tassa Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 112 del 29 ottobre 2013	pag. 352
302. Presupposti Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 240 del 17 luglio 2013	pag. 353

IRES – IRPEG

303. Prezzi di trasferimento Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 83 del 10 luglio 2013	pag. 355
304. Deducibilità dei costi Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 100 del 15 luglio 2013	pag. 356
305. Costi black list Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 98 del 19 luglio 2013	pag. 357
306. Stock lending fee Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 102 del 22 luglio 2013	pag. 358

307. Ricapitalizzazione di società in perdita gestionale Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 104 del 29 luglio 2013	pag. 359
308. Leveraged buy out Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 138 del 6 agosto 2013	pag. 360
309. Imputazione costi smaltimento rifiuti Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 142 del 19 agosto 2013	pag. 361
310. Plusvalenza Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 97 del 12 settembre 2013	pag. 362
311. Perdite su crediti Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 172 del 12 settembre 2013	pag. 363
312. Deducibilità costi black-list Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 265 del 7 ottobre 2013	pag. 364
313. Valide ragioni economiche Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 134 del 15 novembre 2013	pag. 365
314. Deducibilità compensi amministratori Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 182 del 19 novembre 2013	pag. 366
315. Società estera Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 144 del 22 novembre 2013	pag. 367
316. Prezzi di trasferimento Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 127 del 26 novembre 2013	pag. 368
317. Determinazione reddito d'impresa Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 135 del 26 novembre 2013	pag. 369
318. Credito d'imposta Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 130 del 28 novembre 2013	pag. 370
319. Perdite su crediti Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 165 del 28 novembre 2013	pag. 371
320. Credito d'imposta ex articolo 1, comma 280, legge 296/2006 Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 157 del 12 dicembre 2013	pag. 372
321. Beni in concessione Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 172 del 16 dicembre 2013	pag. 373
322. Riqualficazione energetica Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 140 del 9 luglio 2013	pag. 374
323. Royalties Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 143 del 22 luglio 2013	pag. 375
324. Fatture soggettivamente false Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 143 del 29 luglio 2013	pag. 376
325. Ritenuta su royalties Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 119 del 10 settembre 2013	pag. 377
326. Costi per sponsorizzazioni Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 180 del 23 ottobre 2013	pag. 378
327. Participation Exemption Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 182 del 29 ottobre 2013	pag. 379
328. Perdite su crediti Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 99 dell'11 settembre 2013	pag. 380
329. Transfer-pricing Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 77 dell' 11 settembre 2013	pag. 381
330. Management fees Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 100 del 24 settembre 2013	pag. 382
331. Sponsorizzazione sportiva Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 170 del 12 agosto 2013	pag. 383

332. Omessa presentazione del CNM Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 168 del 4 ottobre 2013	pag. 384
333. Dividend washing Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 213 del 22 novembre 2013	pag. 385
334. Interpello disapplicativo Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 266 dell'1 luglio 2013	pag. 386
335. Imputazione "per trasparenza" Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 303 del 27 agosto 2013	pag. 387
336. Interessi attivi e passivi Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 341 del 18 settembre 2013	pag. 388
337. Violazione del principio di competenza Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 388 del 10 ottobre 2013	pag. 389
338. Spese di rappresentanza e spese di pubblicità Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 416 del 25 ottobre 2013	pag. 390
339. Service Agreement Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 240 del 6 novembre 2013	pag. 391
340. Deducibilità dei costi Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 323 dell'8 novembre 2013	pag. 392
341. Indennità suppletiva di clientela Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 273 del 13 novembre 2013	pag. 393
342. Leveraged buy-out Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 334 del 18 novembre 2013	pag. 394
343. Deducibilità costi Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 274 del 20 novembre 2013	pag. 395
344. Abuso del diritto Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 436 del 23 dicembre 2013	pag. 396
345. Costo carburanti lubrificanti Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 273 del 30 luglio 2013	pag. 397
346. Spese per risparmio energetico Ctp di Varese, Sez. 12, sentenza n. 77 del 10 luglio 2013	pag. 398
347. Società dilettantistica sportiva Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 109 del 2 agosto 2013	pag. 399

IRPEF

348. Assegno mantenimento coniuge Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 6 del 29 luglio 2013	pag. 401
349. Trattamento di previdenza integrativa aziendale Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 99 del 30 agosto 2013	pag. 402
350. Redditi diversi Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 140 del 30 ottobre 2013	pag. 403
351. Imposta sostitutiva Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 168 del 19 dicembre 2013	pag. 404
352. Incentivo all'esodo Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 128 del 20 dicembre 2013	pag. 405
353. Credito prima casa Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 171 dell'1 ottobre 2013	pag. 406
354. Opzione regime tassazione plusvalenze Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 143 del 9 dicembre 2013	pag. 407
355. Spese miglioramento energetico Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 175 dell'11 dicembre 2013	pag. 408

356. Presunzione percezione affitti Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 147 del 9 luglio 2013	pag. 409
357. Ritenuta d'acconto Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 257 del 9 luglio 2013	pag. 410
358. Valori definiti ai fini dell'imposta di registro Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 411 del 25 ottobre 2013	pag. 411
359. Detrazioni per ristrutturazioni edilizie Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 266 dell'11 novembre 2013	pag. 412
360. Ritenute alla fonte Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 311 del 4 dicembre 2013	pag. 413
361. Deducibilità spese di assistenza Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 329 dell'11 dicembre 2013	pag. 414
362. Recupero patrimonio edilizio Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 332 dell'11 dicembre 2013	pag. 415
363. Ritenute alla fonte Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 360 del 13 dicembre 2013	pag. 416

IVA

364. Operazioni inesistenti Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 96 del 2 luglio 2013	pag. 418
365. Nota di credito Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 188 del 2 luglio 2013	pag. 419
366. Iva di gruppo Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 129 del 24 luglio 2013	pag. 420
367. Trasferimento plafond Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 216 del 26 luglio 2013	pag. 421
368. Non imponibilità Iva ex art. 41 del d.l. 331/1993 Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 105 del 29 luglio 2013	pag. 422
369. Dichiarazione Iva integrativa Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 107 del 30 luglio 2013	pag. 423
370. Caparra confirmatoria e acconto Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 118 dell'8 agosto 2013	pag. 424
371. Rimborso Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 192 del 21 agosto 2013	pag. 425
372. Modello VR Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 104 del 26 agosto 2013	pag. 426
373. Fatture oggettivamente inesistenti Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 168 del 12 settembre 2013	pag. 427
374. Operazioni inesistenti Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 145 del 16 settembre 2013	pag. 428
375. Operazioni inesistenti Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 169 del 18 settembre 2013	pag. 429
376. Credito Iva Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 173 del 18 settembre 2013	pag. 430
377. Operazioni esenti, indebito versamento Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 218 del 24 settembre 2013	pag. 431
378. Credito Iva Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 138 del 30 settembre 2013	pag. 432
379. Dichiarazione a credito Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 170 del 2 ottobre 2013	pag. 433

380. Operazioni fittizie Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 184 del 21 ottobre 2013	pag. 434
381. Credito Iva e omessa dichiarazione Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 122 del 22 ottobre 2013	pag. 435
382. Leasing immobiliare Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 145 del 22 ottobre 2013	pag. 436
383. Vendita prima casa Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 129 del 28 ottobre 2013	pag. 437
384. Prestazione principale e accessoria Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 129 del 28 ottobre 2013	pag. 438
385. Scambi commerciali con San Marino Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 132 del 30 ottobre 2013	pag. 439
386. Credito Iva Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 159 del 6 novembre 2013	pag. 440
387. Contratto di co-assicurazione Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 163 dell'8 novembre 2013	pag. 441
388. Eccedenza di imposta Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 158 del 19 novembre 2013	pag. 442
389. Regime esenzione acquisti Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 175 del 19 novembre 2013	pag. 443
390. Cessioni all'esportazione Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 166 del 10 dicembre 2013	pag. 444
391. Contratto di co-assicurazione Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 126 del 16 dicembre 2013	pag. 445
392. Limiti utilizzo compensazioni Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 144 del 29 luglio 2013	pag. 446
393. Reverse Charge Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 121 del 10 settembre 2013	pag. 447
394. Fatture soggettivamente inesistenti Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 127 del 3 ottobre 2013	pag. 448
395. Cessioni intracomunitarie Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 66 del 15 luglio 2013	pag. 449
396. Omessa dichiarazione, credito Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 80 del 12 settembre 2013	pag. 450
397. Detrazione Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 96 del 5 novembre 2013	pag. 451
398. Frode carosello Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 73 del 26 giugno 2013	pag. 452
399. Operazioni soggettivamente inesistenti Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 129 del 17 settembre 2013	pag. 453
400. Cessione immobiliare Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 102 del 30 settembre 2013	pag. 454
401. Eccedenza detraibile Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 103 del 17 ottobre 2013	pag. 455
402. Fornitura di gas naturale Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 265 del 9 luglio 2013	pag. 456
403. Rimborso eccedenza a credito Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 285 del 12 luglio 2013	pag. 457
404. Enti di tipo associativo Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 195 del 18 luglio 2013	pag. 458

405. Cessioni Intracomunitarie Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 205 del 2 agosto 2013	pag. 459
406. Credito Iva Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 255 del 5 settembre 2013	pag. 460
407. Cessione di azienda Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 286 del 9 settembre 2013	pag. 461
408. Prestazioni esenti Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 309 del 16 settembre 2013	pag. 462
409. Rimborso Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 254 del 24 settembre 2013	pag. 463
410. Impianti fotovoltaici Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 308 del 17 ottobre 2013	pag. 464
411. Apparecchi di intrattenimento Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 274 del 22 ottobre 2013	pag. 465
412. Credito Iva Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 337 del 24 ottobre 2013	pag. 466
413. Base imponibile Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 331 dell'11 novembre 2013	pag. 467
414. Overrides Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 372 del 12 novembre 2013	pag. 468
415. Premi c.d. impegnativa Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 274 del 13 novembre 2013	pag. 469
416. Base imponibile Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 342 del 18 novembre 2013	pag. 470
417. Prezzi inferiori al valore normale Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 433 del 20 novembre 2013	pag. 471
418. Convenzione e clausola di delega Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 379 del 20 dicembre 2013	pag. 472
419. Clausola di delega Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 386 del 23 dicembre 2013	pag. 473

PROCESSO TRIBUTARIO

420. Diniego di autotutela Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 98 del 2 luglio 2013	pag. 475
421. Produzione documentale nella fase contenziosa Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 187 del 2 luglio 2013	pag. 476
422. Atti impugnabili Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 77 del 4 luglio 2013	pag. 477
423. Notifica dell'appello Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 90 del 4 luglio 2013	pag. 478
424. Natura Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 95 dell'8 luglio 2013	pag. 479
425. Legittimazione attiva Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 110 dell'11 luglio 2013	pag. 480
426. Litisconsorzio necessario Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 112 dell'11 luglio 2013	pag. 481
427. Motivi specifici di ricorso Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 125 del 12 luglio 2013	pag. 482
428. Diniego di annullamento in autotutela Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 94 del 17 luglio 2013	pag. 483

429. Giudizio di rinvio Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n.109 del 19 luglio 2013	pag. 484
430. Motivazione della sentenza Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 216 del 26 luglio 2013	pag. 485
431. Revocazione Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 222 del 26 luglio 2013	pag. 486
432. Ricevuta di spedizione dell'appello Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 199 del 21 agosto 2013	pag. 487
433. Giudizio di rinvio Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 97 del 30 agosto 2013	pag. 488
434. Iscrizione ipotecaria Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 111 del 13 settembre 2013	pag. 489
435. Rapporto tra processo tributario e penale Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 168 del 18 settembre 2013	pag. 490
436. Dichiarazione di conformità del ricorso Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 174 del 18 settembre 2013	pag. 491
437. Preclusioni processuali Ctr Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 94 del 19 settembre 2013	pag. 492
438. Impugnazione Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 104 del 19 settembre 2013	pag. 493
439. Mancata riassunzione nei termini Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 118 del 23 settembre 2013	pag. 494
440. Sottoscrizione dell'appello Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 223 del 24 settembre 2013	pag. 495
441. Revocazione Ctr Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 143 del 25 settembre 2013	pag. 496
442. Notifica appello Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 159 dell'1 ottobre 2013	pag. 497
443. Motivazione sentenza Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 107 del 3 ottobre 2013	pag. 498
444. Società cancellata Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 178 del 16 ottobre 2013	pag. 499
445. Rapporto pregiudizialità Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 163 del 17 ottobre 2013	pag. 500
446. Atti impugnabili e estensione effetti giudicato Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 144 del 22 ottobre 2013	pag. 501
447. Giudicato esterno Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 127 del 29 ottobre 2013	pag. 502
448. Mancata trattazione in pubblica udienza Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 127 del 5 novembre 2013	pag. 503
449. Motivi specifici dell'appello Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 153 del 7 novembre 2013	pag. 504
450. Estratto di ruolo Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 145 del 12 novembre 2013	pag. 505
451. Notificazione degli atti Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 146 del 12 novembre 2013	pag. 506
452. Forma dell'atto d'appello Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 134 del 15 novembre 2013	pag. 507
453. Notifica dell'appello a mezzo posta Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 147 del 19 novembre 2013	pag. 508

454. Legittimazione attiva dell'Ufficio Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 135 del 26 novembre 2013	pag. 509
455. Rideterminazione pretesa fiscale Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 152 del 27 novembre 2013	pag. 510
456. Ricorso per revocazione Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 154 del 27 novembre 2013	pag. 511
457. Motivazione apparente della sentenza Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 136 del 29 novembre 2013	pag. 512
458. Inammissibilità dell'appello Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 227 del 3 dicembre 2013	pag. 513
459. Atti impugnabili Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 158 del 4 dicembre 2013	pag. 514
460. Prova testimoniale Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 135 del 5 dicembre 2013	pag. 515
461. Ius novorum Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 177 del 5 dicembre 2013	pag. 516
462. Legittimazione dell'agente della riscossione Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 157 del 6 dicembre 2013	pag. 517
463. Capacità di stare in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 166 del 9 dicembre 2013	pag. 518
464. Appello proposto da società estinta Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 168 del 9 dicembre 2013	pag. 519
465. Forma dell'appello Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 200 del 16 dicembre 2013	pag. 520
466. Mancata sottoscrizione della sentenza Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 313 del 16 dicembre 2013	pag. 521
467. Motivi specifici di impugnazione Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 196 del 17 dicembre 2013	pag. 522
468. Motivazione insufficiente della sentenza Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 144 del 19 dicembre 2013	pag. 523
469. Proposizione dell'appello Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 170 del 19 dicembre 2013	pag. 524
470. Motivazione della sentenza Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 171 del 19 dicembre 2013	pag. 525
471. Rilevanza del giudicato penale Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 209 del 19 dicembre 2013	pag. 526
472. Poteri istruttori del giudice tributario Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 172 del 30 dicembre 2013	pag. 527
473. Atti impugnabili Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 139 del 17 luglio 2013	pag. 528
474. Atti impugnabili Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 112 del 28 agosto 2013	pag. 529
475. Assenza della procura Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 160 dell'1 ottobre 2013	pag. 530
476. Interpello antielusivo Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 205 del 29 novembre 2013	pag. 531
477. Reclamo e mediazione Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 148 del 2 dicembre 2013	pag. 532
478. Legittimazione passiva Ctp di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 80 del 24 luglio 2013	pag. 533

479. Ne bis in idem Ctp di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 78 del 18 settembre 2013	pag. 534
480. Costituzione in giudizio prima dell'esito della mediazione Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 104 del 9 ottobre 2013	pag. 535
481. Cartella di pagamento Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 93 del 5 novembre 2013	pag. 536
482. Tardiva costituzione in giudizio Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 130 del 27 novembre 2013	pag. 537
483. Notifica del ricorso Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 97 del 16 dicembre 2013	pag. 538
484. Soccombenza virtuale Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 107 del 29 ottobre 2013	pag. 539
485. Atti impugnabili Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 115 del 3 luglio 2013	pag. 540
486. Conciliazione giudiziale Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 108 del 29 ottobre 2013	pag. 541
487. Litispendenza Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 107 del 24 settembre 2013	pag. 542
488. Giurisdizione Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 148 del 9 luglio 2013	pag. 543
489. Spese di lite Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 263 del 9 luglio 2013	pag. 544
490. Legittimazione processuale Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 219 dell'11 luglio 2013	pag. 545
491. Giudicato riflesso Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 288 del 12 luglio 2013	pag. 546
492. Interpello disapplicativo in materia di società di comodo Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 258 del 16 luglio 2013	pag. 547
493. Pignoramento presso terzi, giurisdizione Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 194 del 17 luglio 2013	pag. 548
494. Estinzione del giudizio Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 229 del 18 settembre 2013	pag. 549
495. Diniego di cancellazione di ipoteca Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 239 del 19 settembre 2013	pag. 550
496. Legittimazione attiva Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 251 del 20 settembre 2013	pag. 551
497. Prova testimoniale Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 324 del 23 settembre 2013	pag. 552
498. Interpello disapplicativo Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 318 del 30 settembre 2013	pag. 553
499. Legittimazione passiva Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 306 del 4 ottobre 2013	pag. 554
500. Vizio di notifica dell'atto presupposto Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 280 del 17 ottobre 2013	pag. 555
501. Sottoscrizione del ricorso da parte del difensore Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 337 del 28 ottobre 2013	pag. 556
502. Inammissibilità del ricorso Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 345 del 28 ottobre 2013	pag. 557
503. Atti impugnabili Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 346 del 6 novembre 2013	pag. 558

504. Potestà autonoma del giudice tributario Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 618 del 13 novembre 2013	pag. 559
505. Valutazioni del giudice tributario Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 391 del 25 novembre 2013	pag. 560
506. Atti impugnabili Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 421 del 13 dicembre 2013	pag. 561
507. Giurisdizione Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 162 del 3 luglio 2013	pag. 562
508. Iscrizione ipoteca e fondo patrimoniale Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 331 del 13 novembre 2013	pag. 563
509. Diniego interpello società di comodo Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 342 del 27 novembre 2013	pag. 564
510. Mediazione Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 98 del 17 settembre 2013	pag. 565
511. Società fallita Ctp di Varese, Sez. 11, sentenza n. 113 del 29 ottobre 2013	pag. 566

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE

512. Abuso del diritto Ctr Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 91 del 5 luglio 2013	pag. 568
513. Revocatoria fallimentare Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 99 del 5 luglio 2013	pag. 569
514. Elusione Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 86 del 9 luglio 2013	pag. 570
515. Merger leveraged buyout Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 96 dell'11 luglio 2013	pag. 571
516. Agevolazioni prima casa Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 114 del 12 luglio 2013	pag. 572
517. Cessione di azienda Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 89 del 19 luglio 2013	pag. 573
518. Conferimento di ramo d'azienda e cessione di partecipazioni Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 131 del 25 luglio 2013	pag. 574
519. Agevolazione piano urbanistico particolareggiato Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 223 del 26 luglio 2013	pag. 575
520. Riqualficazione degli atti Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 105 del 29 luglio 2013	pag. 576
521. Abuso del diritto Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 106 del 30 luglio 2013	pag. 577
522. Piccola proprietà contadina Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 116 dell'1 agosto 2013	pag. 578
523. Riqualficazione atto Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 81 del 2 agosto 2013	pag. 579
524. Atti formati per corrispondenza Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 105 del 26 agosto 2013	pag. 580
525. Agevolazioni "prima casa" Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 162 del 2 settembre 2013	pag. 581
526. Elusione Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 146 del 9 settembre 2013	pag. 582
527. Preliminare di compravendita Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 94 dell'11 settembre 2013	pag. 583

528. Base imponibile Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 112 dell'11 settembre 2013	pag.	584
529. Trust Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 114 del 13 settembre 2013	pag.	585
530. Valore dell'avviamento Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 105 del 19 settembre 2013	pag.	586
531. Cessione ramo d'azienda Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 151 del 19 settembre 2013	pag.	587
532. Atti giudiziari Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 135 del 20 settembre 2013	pag.	588
533. Interpretazione degli atti Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 140 del 25 settembre 2013	pag.	589
534. Riscossione dell'imposta e soggetti obbligati Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 117 del 27 settembre 2013	pag.	590
535. Omologa di concordato preventivo con cessione dei beni al terzo assuntore Ctr Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 129 del 9 ottobre 2013	pag.	591
536. Alternatività Iva-Registro Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 118 del 17 ottobre 2013	pag.	592
537. Cessione di ramo aziendale Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 117 del 18 ottobre 2013	pag.	593
538. Interpretazione degli atti Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 145 del 18 ottobre 2013	pag.	594
539. Conferimento in Trust Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 151 del 30 ottobre 2013	pag.	595
540. Valore immobile Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 128 del 6 novembre 2013	pag.	596
541. Valore dell'avviamento Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 182 del 13 novembre 2013	pag.	597
542. Cessione di immobile e cessione ramo di azienda Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 149 del 14 novembre 2013	pag.	598
543. Art. 20 d.P.R. 131/1986 Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 142 del 19 novembre 2013	pag.	599
544. Art. 20 d.P.R. 131/1986 Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 150 del 2 dicembre 2013	pag.	600
545. Riqualificazione dell'atto Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 277 del 3 dicembre 2013	pag.	601
546. Avviamento Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 282 del 3 dicembre 2013	pag.	602
547. Agevolazione fiscale Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 118 del 9 dicembre 2013	pag.	603
548. Valore venale Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 123 del 12 luglio 2013	pag.	604
549. Decreto di omologazione Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 148 del 19 agosto 2013	pag.	605
550. Decreto di omologazione Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 151 del 4 settembre 2013	pag.	606
551. Piccola proprietà contadina Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 170 del 10 dicembre 2013	pag.	607
552. Cessione immobile in costruzione Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 178 del 16 dicembre 2013	pag.	608

553. Valori OMI Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 61 del 23 agosto 2013	pag. 609
554. Conferimento ramo d'azienda Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 74 del 9 settembre 2013	pag. 610
555. Immobile di lusso Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 62 del 19 luglio 2013	pag. 611
556. Trust Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 100 del 25 luglio 2013	pag. 612
557. Dotazione partecipazioni S.r.l. Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 101 del 2 agosto 2013	pag. 613
558. Atto di proroga di un trust Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 102 del 2 agosto 2013	pag. 614
559. Avviamento Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 122 del 31 ottobre 2013	pag. 615
560. Conferimento di bene immobile in Trust Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 139 del 15 novembre 2013	pag. 616
561. Vendita terreno agricolo Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 155 del 26 luglio 2013	pag. 617
562. Trasferimento area edificabile, agevolazioni Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 164 del 12 agosto 2013	pag. 618
563. Agevolazioni prima casa Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 166 del 12 agosto 2013	pag. 619
564. Avviamento Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 267 del 3 luglio 2013	pag. 620
565. Valutazione immobile Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 136 del 9 luglio 2013	pag. 621
566. Interpretazione degli atti negoziali Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 231 del 18 luglio 2013	pag. 622
567. Obbligazione solidale Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 346 del 24 luglio 2013	pag. 623
568. Riqualificazione ex art. 20 d.P.R. 131/1986 Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 230 dell'8 agosto 2013	pag. 624
569. Valutazione dell'avviamento Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 202 del 9 settembre 2013	pag. 625
570. Riqualificazione degli atti Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 286 del 13 settembre 2013	pag. 626
571. Immobile in leasing Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 299 del 16 settembre 2013	pag. 627
572. Pertinenza Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 332 del 16 settembre 2013	pag. 628
573. Agevolazioni prima casa Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 236 del 19 settembre 2013	pag. 629
574. Conferimento aziendale ex art. 58 Testo Unico Bancario Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 363 del 19 settembre 2013	pag. 630
575. Riqualificazione degli atti Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 241 del 24 settembre 2013	pag. 631
576. Acquisto prima casa Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 287 del 25 settembre 2013	pag. 632
577. Eventi successivi alla registrazione Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 296 del 30 settembre 2013	pag. 633

578. Valore dell'avviamento Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 297 del 30 settembre 2013	pag. 634
579. Valore di avviamento Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 264 dell'1 ottobre 2013	pag. 635
580. Contratto preliminare Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 258 del 7 ottobre 2013	pag. 636
581. Valore dell'avviamento dichiarato in atti Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 321 del 7 ottobre 2013	pag. 637
582. Imposta catastale Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 360 del 21 novembre 2013	pag. 638
583. Rettifica valore vendita fallimentare Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 404 del 22 novembre 2013	pag. 639
584. Rideterminazione valore compravendita Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 352 del 2 dicembre 2013	pag. 640
585. Valore dell'avviamento Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 381 del 4 dicembre 2013	pag. 641
586. Cessione di quote di società Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 343 dell'11 dicembre 2013	pag. 642
587. Agevolazioni prima casa Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 273 del 10 ottobre 2013	pag. 643
588. Solidarietà Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 292 del 24 dicembre 2013	pag. 644
589. Accollo ingente debito Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 107 del 28 agosto 2013	pag. 645

RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

590. Incentivo all'esodo Ctr Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 108 dell'11 luglio 2013	pag. 647
591. Termine per la domanda Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 116 dell'11 luglio 2013	pag. 648
592. Incentivo all'esodo Ctr Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 114 dell'11 settembre 2013	pag. 649
593. Cristallizzazione credito Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 114 del 25 settembre 2013	pag. 650
594. Giudizio di ottemperanza Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 123 del 17 ottobre 2013	pag. 651
595. Credito Iva Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 131 del 12 novembre 2013	pag. 652
596. Cassetto fiscale Ctr Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 141 del 15 novembre 2013	pag. 653
597. Credito Iva Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 237 del 2 dicembre 2013	pag. 654
598. Termine Ctr Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 147 del 18 dicembre 2013	pag. 655
599. Termini Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 143 del 19 dicembre 2013	pag. 656
600. Rimborso del costo delle fidejussioni Ctr Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 163 del 19 dicembre 2013	pag. 657
601. Rinuncia alla rivalutazione Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 166 del 19 dicembre 2013	pag. 658

602. Termini di decadenza Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 126 del 27 novembre 2013	pag. 659
603. Rimborso maggiori imposte pagate Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 66 del 31 luglio 2013	pag. 660
604. Rimborso maggiori interessi Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 151 del 25 luglio 2013	pag. 661
605. Incentivo all'esodo Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 291 del 12 luglio 2013	pag. 662
606. Termine di decadenza Ctp di Milano, Sez. 44, sentenza n. 200 del 29 luglio 2013	pag. 663
607. Decadenza rimborso IRPEF Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 156 del 3 luglio 2013	pag. 664

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI

608. Fermo amministrativo su automezzi aziendali Ctr Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 131 del 4 luglio 2013	pag. 666
609. Notifica cartella Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 84 del 10 luglio 2013	pag. 667
610. Iscrizione ipotecaria Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 100 dell'11 luglio 2013	pag. 668
611. Notifica a mezzo raccomandata Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 110 del 15 luglio 2013	pag. 669
612. Sentenza di Cassazione con rinvio Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n.109 del 19 luglio 2013	pag. 670
613. Variazione indirizzo Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 73 del 24 luglio 2013	pag. 671
614. Omissione avviso bonario Ctr Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 108 del 29 luglio 2013	pag. 672
615. Notifica cartella pagamento Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 152 del 30 luglio 2013	pag. 673
616. Iscrizione ipotecaria Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 111 del 13 settembre 2013	pag. 674
617. Estratti di ruolo e notifica della cartella Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 113 del 13 settembre 2013	pag. 675
618. Cancellazione dal Registro delle imprese società cedente Ctr Lombardia, Sez. 38. Sentenza n. 152 del 25 settembre 2013	pag. 676
619. Iscrizione ipotecaria Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 118 dell'1 ottobre 2013	pag. 677
620. Iscrizione ipotecaria Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 239 del 28 ottobre 2013	pag. 678
621. Notifica della cartella di pagamento Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 141 del 12 novembre 2013	pag. 679
622. Credito di imposta da dichiarazione omessa Ctr Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 157 del 19 novembre 2013	pag. 680
623. Rateizzazione Ctr Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 137 del 5 dicembre 2013	pag. 681
624. Debito di imposta estero Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 225 del 31 dicembre 2013	pag. 682
625. Crediti tributari insorti in Stati esteri Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 226 del 31 dicembre 2013	pag. 683

626. Sequestro conservativo Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 143 del 31 luglio 2013	pag. 684
627. Iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 144 del 19 agosto 2013	pag. 685
628. Cartella di pagamento e iscrizione a ruolo Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 124 del 24 settembre 2013	pag. 686
629. Credito d'imposta Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 171 del 1 ottobre 2013	pag. 687
630. Dichiarazione "in bianco" Ctp di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 71 del 12 agosto 2013	pag. 688
631. Credito Iva disconosciuto Ctp di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 80 del 7 ottobre 2013	pag. 689
632. Società estinta Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 74 del 22 ottobre 2013	pag. 690
633. Termine di decadenza Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 129 del 27 novembre 2013	pag. 691
634. Causale generica Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 103 del 3 dicembre 2013	pag. 692
635. Destinatario irreperibile Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 79 del 12 agosto 2013	pag. 693
636. Controllo automatizzato Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 118 del 13 dicembre 2013	pag. 694
637. Fondo patrimoniale Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 89 del 25 luglio 2013	pag. 695
638. Notificazioni Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 273 dell'1 luglio 2013	pag. 696
639. Sospensione giudiziale Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 215 del 3 luglio 2013	pag. 697
640. Iscrizione ipotecaria Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 170 del 4 luglio 2013	pag. 698
641. Notifica per mezzo del servizio postale Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 302 del 9 luglio 2013	pag. 699
642. Domicilio del contribuente Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 237 del 23 luglio 2013	pag. 700
643. Motivazione della cartella Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 272 del 9 settembre 2013	pag. 701
644. Istanza di rimborso Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 260 del 18 settembre 2013	pag. 702
645. Notificazione della cartella di pagamento Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 267 dell'1 ottobre 2013	pag. 703
646. Responsabilità del liquidatore Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 379 del 7 ottobre 2013	pag. 704
647. Notifica a mezzo posta Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 278 del 17 ottobre 2013	pag. 705
648. Termine per la notifica della cartella Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 351 del 6 novembre 2013	pag. 706
649. Notifica della cartella di pagamento Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 370 dell'8 novembre 2013	pag. 707
650. Notifica cartella Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 374 del 12 novembre 2013	pag. 708

651. Mancata notifica avviso bonario Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 642 del 14 novembre 2013	pag. 709
652. Art. 36bis del d.P.R. 600/1973 Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 385 del 18 novembre 2013	pag. 710
653. Mancata comunicazione di irregolarità Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 648 del 20 novembre 2013	pag. 711
654. Notifica a mezzo posta Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 351 del 26 novembre 2013	pag. 712
655. Notifica della cartella Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 418 del 13 dicembre 2013	pag. 713
656. Nullità del ruolo Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 274 del 30 luglio 2013	pag. 714
657. Iscrizione a ruolo parziale Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 275 del 14 ottobre 2013	pag. 715
658. Fermo amministrativo Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 108 del 28 agosto 2013	pag. 716
659. Notifica della cartella Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 119 del 6 settembre 2013	pag. 717

SUCCESSIONE E DONAZIONE

660. Cessione di beni culturali Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 214 del 26 luglio 2013	pag. 719
661. Atto di dotazione trust Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 186 del 18 dicembre 2013	pag. 720
662. Attivo ereditario Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 259 del 16 luglio 2013	pag. 721
663. Accettazione con beneficio d'inventario Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 245 del 24 settembre 2013	pag. 722
664. Trust Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 392 del 6 novembre 2013	pag. 723

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

665. Riferibilità delle sanzioni Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 81 dell'8 luglio 2013	pag. 725
666. Operazioni elusive Ctr Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 150 del 18 novembre 2013	pag. 726
667. Amministrazione controllata Ctr Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 162 del 20 novembre 2013	pag. 727
668. Cumulo giuridico Ctr Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 141 del 22 novembre 2013	pag. 728
669. Principio di legalità Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 207 dell'11 dicembre 2013	pag. 729
670. Calcolo delle sanzioni Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 342 del 24 ottobre 2013	pag. 730
671. Consulente infedele Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 379 del 19 dicembre 2013	pag. 731
672. Paesi black list Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 155 dell'11 ottobre 2013	pag. 732

VARIA

673. Emendabilità della dichiarazione Ctr Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 110 del 4 luglio 2013	pag. 734
674. Diritti camerali Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 88 del 24 luglio 2013	pag. 735
675. Emendabilità, ritrattabilità Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 159 del 30 luglio 2013	pag. 736
676. Area fabbricabile Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 105 del 19 settembre 2013	pag. 737
677. Emendabilità della dichiarazione Ctr Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 121 del 24 settembre 2013	pag. 738
678. Fondi di investimento immobiliari Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 125 del 27 settembre 2013	pag. 739
679. Dichiarazione integrativa Ctr Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 195 dell'1 ottobre 2013	pag. 740
680. Dichiarazione integrativa Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 160 del 2 ottobre 2013	pag. 741
681. Residenza Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 221 del 27 dicembre 2013	pag. 742
682. Motivazione degli atti tributari Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 226 del 31 dicembre 2013	pag. 743
683. Imposta unica sui giochi Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 166 del 24 settembre 2013	pag. 744
684. Attività gestione scommesse Ctp di Brescia, Sez. 15, sentenza n. 75 del 20 settembre 2013	pag. 745
685. Aiuti di Stato Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 151 del 25 luglio 2013	pag. 746
686. Società fiduciaria Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 381 del 7 ottobre 2013	pag. 747
687. Ispezione documentazione Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 207 del 9 ottobre 2013	pag. 748
688. Scudo Fiscale Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 465 del 28 novembre 2013	pag. 749
689. Diritto annuale (Camera di commercio) Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 380 del 18 dicembre 2013	pag. 750
690. Diritti camerali Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 31 del 25 settembre 2013	pag. 751

ACCERTAMENTO



Torna all'indice

Natura del termine di cui all'art. 36bis d.P.R. 600/1973

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 93/2013 dell'1 luglio 2013

Presidente: Fenizia, Estensore: Ocello

Intitolazione:

ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - Liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni, ex art. 36bis d.P.R. 600/1973 - Termine - Natura ordinatoria - Scadenza del termine - Decadenza dell'Amministrazione - Esclusione.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla procedura di liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni, sia in base al dettato letterale dell'art. 36bis primo comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sia per effetto dell'art. 28 legge 27 dicembre 1997, n. 449, il termine di cui all'art. 36 citato ha carattere ordinatorio e pertanto alla sua scadenza non è collegata nessuna decadenza a danno dell'Amministrazione finanziaria e, di conseguenza, il suo inutile decorso non genera alcun corrispondente diritto in capo al contribuente.
(M.F.)



Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 109/2013 dell'1 luglio 2013

Presidente: Evangelista, Estensore: Zuccarotto

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO PRESUNTIVO – STUDI DI SETTORE – ONERE DELLA PROVA – Insufficienza dell'onere probatorio – Contraddittorio preventivo – Occorre.

Massima:

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore rappresenta un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento. (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 189/2013 del 2 luglio 2013

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Studi di settore – Obbligo dell'Amministrazione di dimostrare l'applicabilità degli standard al caso concreto - Sussiste.

Massima:

Gli studi di settore rappresentano strumenti idonei a giustificare l'azione accertativa da parte dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono fattori idonei a fondare semplici presunzioni ma al tempo stesso inidonei a provare ex se la fondatezza dell'accertamento se non venga data prova dall'ufficio della applicabilità degli standard al caso concreto (Conf. Cass. 2368/2013). (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 38.



Questionari ed inviti dell'ufficio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 101/2013 del 4 luglio 2013

Presidente: Centurelli, Estensore: Fasano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – UTILIZZO DI QUESTIONARI ED INVITI – Omessa risposta - Inutilizzabilità in sede contenziosa della documentazione non adottata – Non sussiste - Limiti.

Massima:

L'inutilizzabilità in sede contenziosa della documentazione non presentata dal contribuente a seguito dell'invito dell'ufficio deve essere contenuta entro limiti rigorosi che garantiscano il rispetto del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, trovando applicazione solo quando si sia in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte dell'Amministrazione e di un rifiuto o di un occultamento da parte del contribuente (Conf. Cass. 4605/2008 e 21768/2009). (N.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 84/2013 del 9 luglio 2013

Presidente e Estensore: Ceccherini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Studi di Settore – Contraddittorio preventivo – Necessità – Sussiste.

Massima:

L'accertamento eseguito con il ricorso agli studi di settore è subordinato alla previa attivazione di un contraddittorio con il contribuente. La mancata prova da parte dell'Ufficio dell'invio dell'obbligatorio "Invito a comparire" per l'insaturazione del contraddittorio determina la nullità dell'atto di accertamento. (C.Be.)



Termini per l'emissione dell'avviso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 86/2013 del 9 luglio 2013

Presidente: Ceccherini, Estensore: Bonavolontà

Intitolazione:

ACCERTAMENTO ANTE TEMPUS – Conclusione attività istruttoria svolta dall'Ufficio a tavolino - Emissione avviso di accertamento - Termine di sessanta giorni per l'emissione dell'avviso – Sussiste.

Massima:

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 l'avviso di accertamento può essere emesso unicamente decorso il termine minimo di 60 giorni dalla comunicazione al contribuente del processo verbale di constatazione, salvo il ricorrere di casi di particolare e motivata urgenza. La norma è applicabile ad ogni tipo di accertamento, ivi compresi i cosiddetti "accertamenti a tavolino". E' pertanto illegittimo l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo a seguito risposta a questionario, se non vengono motivati i casi di eccezionale urgenza a giustificazione del mancato rispetto del termine. (C.Be.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Cessione di azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 86/2013 del 9 luglio 2013

Presidente: Pezza, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – CESSIONE DI AZIENDA – ELUSIONE – IMPOSTA DI REGISTRO.

Massima:

Le scelte economiche devono essere lasciate alla libertà dell'imprenditore e pertanto i fatti aziendali che ne derivano non possono subire un'analisi critica da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'imprenditore deve essere libero di fare le scelte che meglio gli si addicono nel contesto sociale in cui si trova, senza elementi di criticità e di censura che portano ad interpretare in modo diverso il negozio giuridico compiuto dall'impresa. Gli atti economici sfociati in atti notarili autonomi (aumento di capitale, conferimento ramo di azienda, cessione di quote) devono essere considerati indipendenti l'uno dall'altro e non possono essere caratterizzati da collegamento negoziale, in quanto intervenuti fra soggetti terzi. Il contenuto giuridico deve essere infatti riqualificato sulla base del singolo atto con specifica finalità economica, e non come complessiva serie di atti, disconoscendo i singoli effetti fiscali. Ogni atto è autonomo e come tale va trattato; in mancanza di una specifica norma è infatti illegittimo pretendere di interpretare unitariamente, attraverso la configurazione di un'unica presunta causa negoziale, quelli che sono in realtà distinti atti giuridici, assoggettati nel sistema di imposta di registro, che è un'imposta di atto a distinta ed autonoma imposizione. (V.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Invito a comparire

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 94/2013 del 9 luglio 2013

Presidente e Estensore: Pizzo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Invito a comparire – Violazione del principio del contraddittorio - Onere della prova gravante sull'Ufficio – Nullità dell'accertamento.

Massima:

L'avviso di accertamento è nullo per difetto di motivazione se l'Ufficio non prova in sede giudiziale che ha notificato al contribuente l'invito a comparire. Infatti, l'Ufficio, in sede di accertamento, ha l'obbligo di esaminare e valutare, con regolare contraddittorio, tutte le deduzioni formulate dal contribuente atteso che l'atto di imposizione deve portare in sé un'adeguata replica in grado di disattendere le deduzioni formulate. L'unico documento attestante la consegna al destinatario dell'invito a comparire e la sua data, è l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante e alla cui mancanza non è dato supplire con atti equipollenti, quali il semplice stampato dal sito delle Poste italiane. (R.d'A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 63; c.p.c., art. 383; Cost. art. 111.



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 122/2013 dell'11 luglio 2013
Presidente: Brigoni, Estensore: Vicini

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE –
Presunzioni semplici – Applicabilità in concreto – Dimostrazione – Mera
applicazione dello strumento – Inidoneità.**

Massima:

Gli studi di settore rappresentano strumenti idonei a giustificare l'azione accertativa da parte dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono fattori idonei a fondare semplici presunzioni, ma al tempo stesso inidonei a provare ex se la fondatezza dell'accertamento se non viene data prova dall'ufficio dell'applicabilità degli standard al caso concreto. La motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'incongruenza e la non coerenza dei ricavi reiterata nel tempo, se fondati sulla mera applicazione dello studio di settore, non sono idonei ad assumere valenza probatoria, né valido apporto può derivare da un generico richiamo all'antieconomicità. (E.M.)



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 112/2013 del 12 luglio 2013

Presidente: Chiaro, Estensore: Crespi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – metodo analitico-induttivo – studi di settore – Valore probatorio – Necessità di ulteriori elementi - Contraddittorio – Obbligatorietà.

Massima:

Gli studi di settore non sono strumenti di valutazione reddituale dotati di capacità dimostrativa idonea a legittimare autonomamente una rettifica in aumento dell'imponibile dichiarato, ma è necessario che l'ufficio avvalori le sue asserzioni adducendo ulteriori elementi argomentativi, reperiti con l'esercizio dei poteri istruttori e, vagliati attraverso il filtro del contraddittorio con il contribuente. (F.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54; d.P.R. 600/1973, art. 39; d.l. 331/1993, art. 62bis.



Valori OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 151/2013 del 16 luglio 2013

Presidente: Di Blasi, Estensore: Bonavolontà

Intitolazione:

CESSIONE IMMOBILI – VALORI OMI – MUTUO SUPERIORE AL PREZZO – Giustificazioni – Valori statistici per immobili ed annualità diverse – Mutuo utilizzato per ulteriori spese – Legittimità accertamento – Non sussiste.

Massima:

I valori OMI e la circostanza che l'importo del mutuo è superiore al corrispettivo non possono da soli giustificare l'accertamento, ai fini dell'imposta di registro, sulle cessioni di immobili laddove i valori statistici adottati si riferiscano ad annualità diverse da quelle contestate, riguardino altre località, si riferiscano ad altre tipologie di beni e siano stati indebitamente maggiorati del 30% nonostante corrispondessero a valori massimi per uno stato conservativo ottimo (circostanza che ha determinato la non congruità dei prezzi e l'asserita antieconomicità delle vendite) e, rispettivamente, laddove gli acquirenti abbiano dichiarato che le maggiori somme ricevute a titolo di mutuo siano state richieste per far fronte ad ulteriori spese per acquistare gli arredi e gli elettrodomestici e pagare la provvigione agli agenti immobiliari.
(M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.



Cessione d'azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 89/2013 del 19 luglio 2013

Presidente: Pizzo, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

CESSIONE D'AZIONI - CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. - ELUSIONE - Comportamento concludente del contribuente.

Massima:

E' illegittimo l'atto di accertamento, con cui l'Amministrazione finanziaria riqualifica come cessione d'azienda la cessione dell'intero capitale sociale di una società alla holding e la successiva deliberazione di incorporazione per fusione. Ciò in quanto trattasi di atti notarili autonomi e diversi, ricondotti ad un *unicum negoziale* dall'amministrazione finanziaria al fine di richiedere l'applicazione dell'imposta di registro. Parimenti, non si ritiene essere in presenza di "abuso di diritto", in quanto non è vietato al contribuente ricercare legittimamente il risparmio d'imposta, con la scelta di atti che glielo consentano, in quanto la finalità elusiva non è stata posta come elemento predominante ed assorbente nei medesimi atti. L'Amministrazione finanziaria non può pertanto interpretare unitariamente atti giuridici distinti attraverso la configurazione di un'unica presunta causa negoziale. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 20 e 51.



Valori OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 97/2013 del 23 luglio 2013

Presidente: Craveia, Estensore: Panzeri

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – AUMENTO DI VALORE - MOTIVAZIONE – VALORI O.M.I. – Rettifica – Elementi – Presupposti – Scostamento di valore – Evasione – Indizio – Onere di accertamento del maggior valore.

Massima:

Appare del tutto immotivato l'aumento di valore di un immobile compravenduto, che si basa esclusivamente sui valori OMI, senza indicare nel relativo avviso gli elementi in base ai quali si è proceduto alla rettifica, nonché i presupposti di fatto e di diritto che lo hanno determinato. Peraltro, lo scostamento del valore dichiarato in atti, dai valori O.M.I., non costituisce una presunzione relativa di evasione, bensì un semplice indizio che pone a carico dell'Ufficio l'onere di provare con ulteriori elementi il maggior valore accertato. (M.C.G.)



Sottoscrizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 130/2013 del 24 luglio 2013

Presidente: Servetti, Estensore: Fucci

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SOTTOSCRIZIONE – DELEGA DEL CAPO DELL'UFFICIO.

Massima:

L'avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'Ufficio emittente sprovvisto di una valida delega è nullo. Incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell'Ufficio. (E.L.C.)



Notifica a società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 114/2013 del 25 luglio 2013

Presidente: Centurelli, Estensore: Ceruti

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA A SOCIETA' ESTINTA – Inesistenza dell'atto impositivo – Sussiste.

Massima:

È inesistente ed inefficace l'atto impositivo notificato a società dichiarata estinta e cancellata dal Registro delle Imprese. I crediti dell'Amministrazione finanziaria nei riguardi della società cancellata dal Registro delle Imprese possono essere fatti valere nei riguardi dei soci e a condizione che costoro abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. (N.C.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2945; c.p.c., art. 145.



Movimentazioni bancarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 131/2013 del 29 luglio 2013

Presidente: Vitiello, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO INDUTTIVO – INDAGINI BANCARIE –
Movimentazioni – Presunzione di natura reddituale – Onere della prova.**

Massima:

Per escludere l'assimilazione degli introiti emergenti dai conti correnti bancari ai ricavi, il contribuente deve provare o di averli considerati ai fini della determinazione del reddito o la loro natura non reddituale. Per i prelevamenti, invece, la presunzione è superata con la sola indicazione del beneficiario in quanto tale indicazione consente all'ufficio di procedere nei suoi confronti. (E.L.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 94/2013 del 30 luglio 2013

Presidente e Estensore: Izzi

Intitolazione:

I - Accertamento – raddoppio dei termini – requisiti – Obbligo comunicazione di reato – Legittimità accertamento.

II - Accertamento – raddoppio dei termini – ruolo del giudice – Prognosi postuma – Legittimità accertamento.

Massima:

I - Il raddoppio dei termini dell'accertamento non opera in forza di una valutazione discrezionale e meramente soggettiva degli uffici tributari, ma soltanto nel caso in cui siano obiettivamente riscontrabili, da parte del pubblico ufficiale, gli elementi richiesti dall'art. 331 c.p.p. per l'insorgenza dell'obbligo di denuncia. Tale obbligo sussiste quando il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi del reato da denunciare, non essendo sufficiente il generico sospetto di una eventuale attività illecita.

II - In caso di raddoppio dei termini dell'accertamento, il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di usufruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento. (L.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; c.p.p., art. 331.



Società a ristretta base sociale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 106/2013 del 30 luglio 2013

Presidente e Estensore: Luglio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RICAVI EXTRACONTABILI – SOCIETÀ DI CAPITALE – Socio della società di capitale – Percettore degli utili – S.r.l. – Organismo a base ristretta – Utili non contabilizzati - Presunzione di distribuzione - Accertamento nei confronti della società – Presupposto logico-giuridico.

Massima:

In materia di rapporto fra l'accertamento dei ricavi extracontabili nei confronti di una società di capitale e l'accertamento nei confronti di un socio della stessa, quale percettore degli utili, allorquando si tratti di organismo a base ristretta, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli asseriti utili non contabilizzati dalla società, fatta salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti, ma sono stati invece accantonati dalla Società. Il procedimento logico-giuridico muove dalla premessa secondo cui il reddito nei confronti della Società risulti accertato in maniera definitiva, ragion per cui, il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene alla esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla Società, risulta pregiudicato dall'esito dell'accertamento effettuato nei confronti della Società stessa. L'accertamento nei confronti della Società costituisce dunque un presupposto dell'accertamento nei confronti dei soci, in quanto antecedente logico giuridico dello stesso, in forza dell'unico atto amministrativo dal quale entrambe le rettifiche promanano (Conf. Cass. 6197/2007). (M.C.G.)



Termine ex art. 12, comma 7, l. 212/2000

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 113/2013 del 30 luglio 2013

Presidente: Bertolè Viale, Estensore: Falaguerra

Intitolazione:

ATTIVITA' DI VERIFICA – Mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo - Situazione di particolare urgenza – Mancata indicazione - Nullità dell'accertamento- Consegue.

Massima:

Il mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo o verifica senza indicazione della “particolare e motivata urgenza” comporta la nullità dell'avviso di accertamento ex art. 12, comma 7 della legge 212/2000. A nulla rileva la distinzione tra accessi, ispezioni o verifiche, ai fini dell'applicazione della norma citata. La violazione dei termini temporali da parte dell'Ufficio nel notificare l'accertamento prima della decorrenza dei termini di 60 giorni prevista per la difesa al contribuente e in assenza di un processo verbale sottoscritto dal contribuente e contenente i rilievi ai quali poter formulare osservazioni, evidenzia un arbitrio e un sopruso a danno del contribuente, una lesione dei suoi diritti che comporta la nullità dell'accertamento. (K.S.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art.12 comma 7.



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 119/2013 dell'1 agosto 2013

Presidente e Estensore: Evangelista

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – ONERE DELLA PROVA – Contraddittorio preventivo – Motivazione dell'atto impositivo – Spetta.

Massima:

In tema di accertamenti scaturenti da attività basata su studi di settore, la motivazione dell'atto impositivo non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento dal medesimo studio di settore, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (*nella specie la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio per avere questo svolto in sede pre-contenziosa il confronto tra lo scostamento risultante dallo studio di settore e quello risultante da un esame concreto della situazione contabile del contribuente*). (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Elusione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 130/2013 dell'1 agosto 2013

Presidente: Evangelista, Estensore: Moliterni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ELUSIONE – FRODE – Onere della prova – Prova di operazioni elusive.

Massima:

In tema di accertamenti delle imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dei negozi privi di valide ragioni economiche non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d'imposta. La prova della natura elusiva delle operazioni poste in essere può scaturire da presunzioni quali, ad esempio, l'antieconomicità dell'operazione. (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Ristretta base sociale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 92/2013 del 2 agosto 2013

Presidente: Punzo, Estensore: Filippone

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Società capitali - Ristretta base sociale – Indagini bancarie società – Indagini bancarie soci – Assenza correlazione conti società soci - Utilizzo risultati bancari soci – Esclusione.

Massima:

Le movimentazioni relative ai conti correnti dei soci di una società di capitali a ristretta base sociale non possono essere attribuite automaticamente alla società in assenza di un'evidente e dimostrata correlazione tra le posizioni bancarie dei soggetti oggetto di accertamento (*nel caso di specie, l'amministrazione rettificava maggiori ricavi in capo ad una srl a ristretta compagine sociale sulla base dei versamenti eseguiti dai soci sui propri conti correnti personali senza provare la riferibilità alla società delle operazioni risultanti dai rapporti intestati ai soci*). (F.B.)



Verifica fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 84/2013 dell'8 agosto 2013

Presidente e Estensore: Pignonica

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Verifica fiscale – Permanenza organo ispettivo – Conteggio consecutivo giornate – Rileva - Termine trenta giorni – Perentorietà – Rileva - Compiuta decorrenza – Concessione proroga – Esclusione – Illegittimità atto impositivo – Consegue.

Massima:

E' illegittimo l'avviso di accertamento conseguente ad attività di verifica protrattasi oltre i trenta giorni qualora, pur conteggiandosi le giornate di consecutiva effettiva presenza, la concessione della proroga sia avvenuta successivamente alla compiuta decorrenza del predetto termine da considerarsi come perentorio (*nel caso di specie, la contribuente, società di capitali, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2004 di un avviso di accertamento conseguente ad attività di verifica. L'ente impositore, nell'emettere l'atto impositivo, non aveva considerato che la verifica fiscale della Guardia di Finanza si era protratta per cinquantadue giornate consecutive, dal 23 aprile 2008 al 28 ottobre 2008 e che ai militari della stessa Guardia di Finanza risultava accordata in data 9 giugno 2008 la proroga dell'attività di verifica, allorquando il termine perentorio di trenta giorni risultava già superato*). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 commi 5 e 7.



Motivazione e contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 131/2013 del 19 agosto 2013

Presidente: Brigoni, Estensore: Alberti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE - Presunzioni semplici – Applicabilità in concreto – Contraddittorio con il contribuente – Necessità.

Massima:

La procedura di accertamento standardizzato mediante applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza nasce proceduralmente in esito al contraddittorio obbligatorio con il contribuente, del quale deve essere dato conto nella motivazione dell'accertamento. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62bis.



Mancata presentazione al contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 137/2013 del 19 agosto 2013

Presidente: Brigoni, Estensore: Alberti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE – PRESUNZIONI SEMPLICI – APPLICABILITÀ IN CONCRETO - CONTRADDITTORIO – Mancata presentazione al contraddittorio - Prova contraria – Onere del contribuente – Inadempimento – Legittimità accertamento – Sussiste.

Massima:

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. L'esito di tale momento deve far parte della motivazione dell'accertamento ove vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese. La mancata presentazione del contribuente all'invito al contraddittorio (e la mancata formulazione di giustificazioni a riguardo) corrobora le presunzioni parametrali elevandole al rango di piena prova con conseguente esclusivo onere della prova contraria in capo al contribuente, onere il cui mancato assolvimento legittima l'operato dell'ufficio. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62bis.



Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 141/2013 del 19 agosto 2013

Presidente: Brigoni, Estensore: Vicini

Intitolazione:

DETERMINAZIONE DEL REDDITO – REDDITOMETRO – Presunzioni semplici – Applicabilità in concreto – Onere della prova – Amministrazione finanziaria.

Massima:

Il redditometro costituisce accertamento di natura statistica tendente a determinare il reddito presunto attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici. La motivazione dell'atto di accertamento, perciò, non può esaurirsi nel mero scostamento dai parametri di legge, ma deve essere integrata con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni del contribuente in sede di contraddittorio. È l'Amministrazione, dunque, a dover dimostrare l'applicabilità in concreto dei parametri utilizzati, rimanendo in ogni caso ferma la possibilità per il contribuente di dimostrarne, a contrario, l'inapplicabilità. (E.M.)



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 137/2013 del 20 agosto 2013

Presidente: Sacchi, Estensore: Moliterni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – NOTITIA CRIMINIS – Onere di dimostrare l'effettiva trasmissione della denuncia alla Procura della Repubblica – Non sussiste.

Massima:

Affinché operi la disciplina sul raddoppio del termine decadenziale per l'azione amministrativa di accertamento è necessario che l'Ufficio ravvisi una violazione per la quale sussiste l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. Di talché, non è necessaria l'effettiva presentazione della denuncia di reato tributario presso la Procura della Repubblica né l'esercizio dell'azione penale ex art. 445 c.p.p. mediante la formulazione dell'imputazione, e neppure la successiva emanazione di una sentenza penale di condanna o di assoluzione. (L.D.N.)



Valori OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 197/2013 del 21 agosto 2013

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Valori OMI quale semplice elemento indiziario – Necessità di ulteriori elementi a supporto - Sussiste.

Massima:

Ai fini della rideterminazione del reddito di impresa dichiarato e conseguente recupero a tassazione di ricavi non contabilizzati in sede di cessione di immobili, il valore normale desumibile dalla banca dati OMI assume il valore di mero elemento indiziario di evasione che necessita, per poter essere validamente sostenuto in giudizio, di ulteriori elementi di supporto in grado di rafforzare la sua valenza presuntiva. Ad integrare detta prova non è comunque sufficiente la circostanza che gli acquirenti abbiano usufruito di un mutuo di importo superiore al prezzo di vendita. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.l. 233/1996, art. 35; l. 88/2009, art 24 commi 4 lett. f) e 5.



Presunto utilizzo di fatture fittizie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 203/2013 del 21 agosto 2013

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Fatture fittizie – Presunto utilizzo – Determinazione pretesa - Presupposti di fatto – Omessa enunciazione – Ragioni giuridiche – Omessa enunciazione – Atto presupposto – Motivazione “per relationem” – Omessa allegazione – Tribunale penale – Intervenuta assoluzione - Diritto difesa – Oggettiva violazione – Rileva.

Massima:

E' nullo per difetto di motivazione l'avviso di accertamento qualora, a motivo del presunto utilizzo di fatture fittizie, non vengano enunciati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno formato ed inoltre sussiste la violazione del diritto alla difesa qualora non siano stati allegati, neppure “per relationem”, gli atti presupposti e/o non sia stata segnalata la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale penale *(nel caso di specie, il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per il presunto utilizzo per l'anno d'imposta 2003 di fatture fittizie. L'ente impositore, nel formare l'atto impositivo, non aveva enunciato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo avevano originato e non aveva né allegato, neppure “per relationem” gli atti presupposti e né citato la sentenza del Tribunale penale che disponeva l'assoluzione).* (F.B.)

Riferimenti normativi: Cost., art. 24; l. 212/2000, art. 7 comma 1.



Costituzione di disponibilità finanziarie all'estero

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 127/2013 del 4 settembre 2013

Presidente e Estensore: Targetti

Intitolazione:

COSTITUZIONE DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO - Presunzione di redditi non dichiarati in Italia fondata su documenti illegalmente acquisiti - cd. " lista Falciani" - Inutilizzabilità - Non sussiste.

Massima:

Per l'ordinamento italiano non rileva la dichiarazione di altra Autorità Estera in ordine alla inutilizzabilità di documenti su cui l'Amministrazione finanziaria fonda la prova della costituzione di disponibilità finanziarie all'estero (così come nel caso della c.d. "Lista Falciani" dichiarata inutilizzabile dalla Corte di Appello di Parigi). D'altra parte, neppure rileva la disposizione di cui all'art. 191 c.p.p. trattandosi nella fattispecie di processo tributario e non penale. In ogni caso, la condotta materiale posta in essere all'estero non rientra nell'elenco di cui all'art. 7 c.p. e di conseguenza non essendo procedibile in Italia impedisce l'operatività dell'art. 191 c.p.p.. (K.S.)



Ufficio territorialmente competente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 102/2013 del 12 settembre 2013

Presidente e Estensore: D'Isa

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Ufficio territorialmente competente – Domicilio fiscale del contribuente – Variazione - Indicazione, in dichiarazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate, di un domicilio diverso da residenza anagrafica – Rileva.

Massima:

Alla luce di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, il contribuente, una volta indicato in una propria comunicazione o dichiarazione il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare tale difformità, eccependo a suo vantaggio, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio finanziario competente in relazione all'indirizzo da lui stesso dichiarato. Più in generale, va affermato il principio di unicità del domicilio fiscale, in forza del quale tale dato prevale sulla residenza anagrafica anche se è dichiarato, ai fini di un'imposta diversa (IVA) da quella oggetto di accertamento (Irpef), in altro luogo rispetto a quello anagrafico. Pertanto, a seguito di una comunicazione effettuata dallo stesso contribuente, nessun obbligo di ulteriore controllo può essere posto a carico dell'Amministrazione finanziaria. (B.I.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 31 comma 2.



Irregolare compilazione prospetto informatico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 144/2013 del 16 settembre 2013

Presidente: Sacchi, Estensore: Moliterni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Società finanziaria – Mercato telematico – Operazioni compiute – Prospetto informativo - Obbligo retroattivo predisposizione – Non sussiste – Pregressa irregolare compilazione – Abuso di diritto – Non sussiste – Esiguità somme – Rileva - Indeducibilità minusvalenze conseguite – Esclusione – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento emesso per il recupero ai fini IRES delle minusvalenze dedotte da una società finanziaria a motivo dell'irregolare compilazione del prospetto informativo delle operazioni finanziarie compiute sul mercato telematico non potendosi invocare l'abuso di diritto con riferimento ad una norma che non ha applicazione retroattiva (nel caso di specie, la contribuente, svolgente attività finanziaria, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2005 di un avviso di accertamento che ricuperava a tassazione ai fini IRES le minusvalenze dedotte sulle operazioni finanziarie di acquisto/vendita effettuate sul mercato telematico. L'ente impositore invocava l'applicazione retroattiva di una norma avente applicazione dall'anno d'imposta successivo a quello oggetto dell'accertamento facendo riferimento al presunto abuso di diritto posto in essere dal contribuente). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 commi 3bis, 3ter e 3 quater.



Determinazione del reddito

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 178/2013 del 17 settembre 2013

Presidente e Estensore: Oldi

Intitolazione:

**REDDITO D'IMPRESA - ACCERTAMENTO INDUTTIVO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO -
Componenti negativi di reddito – Necessaria considerazione.**

Massima:

L'applicazione del metodo induttivo nell'accertamento dei redditi d'impresa comporta che l'Amministrazione finanziaria debba procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti. Qualora per alcuni proventi non sia possibile accertare i costi, questi possono essere determinati induttivamente. Diversamente, si assoggetterebbe ad imposizione un profitto lordo, in contrasto con l'art. 53 Cost.. Se l'ufficio nella determinazione dei ricavi attinge alla comunicazione dei dati IVA, coerentemente deve ricorrere allo stesso dato per la quantificazione dei componenti negativi del reddito. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2.



Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 133/2013 del 18 settembre 2013

Presidente: Sacchi, Estensore: Guida

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE - Obbligo del contraddittorio preventivo - Sussiste - Obbligo di partecipazione del contribuente invitato - Non sussiste - Motivazione dell'Ufficio sulle giustificazioni offerte dal contribuente - Necessità.

Massima:

L'accertamento basato sugli studi di settore impone l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio con il contribuente ma non impone il fatto che lo stesso contribuente vi partecipi e/o che l'Ufficio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento sia costretto ad invitare il contribuente per una successiva analisi della documentazione depositata. Il mancato invito alla fase successiva del contraddittorio regolarmente instaurato non determina l'annullamento dell'atto, ma impone che l'Amministrazione finanziaria motivi l'accertamento. Spetta, poi, al Giudice valutare il quadro probatorio anche tenendo conto del mancato prosieguo della fase del contraddittorio. (K.S.)



Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 103/2013 del 19 settembre 2013
Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Redditometro – Natura statistica strumento – Mero scostamento parametri – Inversione onere probatorio – Esclusione – Canoni leasing beni lusso – Considerazione retroattiva – Esclusione - Applicabilità caso concreto – Risultanza contraddittorio – Rileva – Idoneità dati – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Illegittimità pretesa – Conseguenze - Mancata integrazione – Rileva.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento basato sul redditometro in quanto, attesa la natura statistica dello strumento, il mero scostamento non è in grado di determinare l'inversione dell'onere probatorio e pertanto, anche in caso di canoni di leasing riguardanti beni di lusso, è da escludersi l'applicazione retroattiva valendo piuttosto l'idoneità dei dati e degli elementi rilevati dal contraddittorio (nel caso di specie, il contribuente risultava destinatario per gli anni d'imposta 2007 e 2008 di distinti avvisi di accertamento basati sul redditometro. L'ente impositore, che aveva erroneamente basato la propria pretesa sulla considerazione retroattiva quali beni indice dei canoni di leasing riguardanti beni di lusso, non aveva neppure considerato che il mero scostamento non poteva determinare l'inversione dell'onere probatorio e pertanto i dati raccolti in sede di contraddittorio dovevano quantomeno risultare idonei per legittimare la pretesa). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Società di comodo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 120/2013 del 25 settembre 2013

Presidente e Estensore: Alparone

Intitolazione:

IRES IVA IRAP - Società di comodo – Charter nautico - Legittimità accertamento – Sussiste.

Massima:

Non è solo l'anti economicità in sé dell'operazione quanto invece l'insieme degli elementi in cui l'operazione di leasing si innesta, tra cui il vantaggio fiscale, a fare fondatamente ritenere che la natura della società e della sua apparente attività commerciale siano del tutto fittizie.

(F.Ins.)



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 151/2013 del 25 settembre 2013

Presidente: Lamanna, Estensore: Strati

Intitolazione:

TERMINE PER L'ACCERTAMENTO – Violazioni che comportano obbligo di denuncia di reato tributario – Prescrizione del reato – Non rileva ai fini della esclusione dell'obbligo di denuncia.

Massima:

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247/2011, ha precisato, da un lato, che il cd. raddoppio dei termini deriva dall'insorgenza dell'obbligo della denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione di tale denuncia o da un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato, e, dall'altro, ha specificato che l'oggetto della valutazione del giudice tributario è circoscritto al riscontro dei presupposti dell'obbligo della denuncia penale e non riguarda l'accertamento del reato. E' evidente, dunque, che l'obbligo di denuncia sorge anche ove sussistano cause di non punibilità derivanti dalla prescrizione del reato, il cui accertamento resta riservato all'autorità giudiziaria penale. (B.I.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 633/1972, art. 57; c.p.p. art. 331.



Processo verbale di constatazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 154/2013 del 25 settembre 2013

Presidente: Lamanna, Estensore: Bonomi

Intitolazione:

RICHIESTA DI DOCUMENTI E CHIARIMENTI – PROCESSO VERBALE DI CHIUSURA DELLE OPERAZIONI – Necessità – Termine ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 - Applicabile.

Massima:

Quando l’Agenzia, agendo secondo quanto stabilito dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, invita il contribuente a fornire chiarimenti e notizie in merito alle operazioni finanziarie acquisite dalla Amministrazione finanziaria presso banche, uffici postali o altri enti di intermediazione finanziaria e creditizia, l’Agenzia instaura automaticamente un contraddittorio endoprocedimentale, caratterizzato dalla partecipazione del contribuente al procedimento tributario in veste collaborativa e difensiva. Conseguentemente, la richiesta inoltrata al contribuente - dato il suo carattere recettizio e una volta giunta nella sfera di conoscenza del soggetto sottoposto a verifica – fa sì che debbano essere osservate tutte le garanzie e facoltà procedurali previste a favore del contribuente, ed in particolare il diritto di giustificare i versamenti e di indicare i destinatari dei prelievi, nonché la loro irrilevanza tributaria. Pertanto, se l’Agenzia ha invitato il contribuente a produrre, presentare e depositare documentazione attinente all’attività di verifica che si sta svolgendo nei suoi confronti, la chiusura delle operazioni amministrative di controllo non può non concludersi che con la sottoscrizione del processo verbale (finale) di chiusura delle operazioni e nel rispetto del termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000. (B.I.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7; d.P.R. 600/1973, art. 32.



Torna all'indice

Valori OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 110/2013 del 26 settembre 2013

Presidente: Izzi, Estensore: Crespi

Intitolazione:

Avviso di accertamento - Valori OMI - Determinazione del maggior valore attribuito agli immobili – Illegittimità.

Massima:

Le rilevazioni statistiche OMI, rappresentando valori solo di larga massima attribuibili ad una determinata tipologia di fabbricato in una determinata macro-zona, devono essere necessariamente calate nella realtà della fattispecie concreta e ad essa adattate. Pertanto, nell'ambito di un accertamento di valore di un immobile, le risultanze delle stime OMI non possono costituire l'unico ed il solo elemento posto dall'Ufficio alla base dell'accertamento, ma potranno avere, al più, un significato meramente indiziario. (I.Br.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51.



Abuso del diritto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 157/2013 dell'1 ottobre 2013

Presidente: Arbasino, Estensore: Crespi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ABUSO DEL DIRITTO – Onere di prova Amministrazione – Sussiste.

Massima:

Nel caso di contestazione di abuso del diritto, il contribuente è tenuto a dare prova della sussistenza di ragioni economiche dell'operazione contestata nonché della loro prevalenza sullo scopo fiscale, mentre l'Amministrazione deve dimostrare l'assenza di una ratio economica o comunque la netta rilevanza dell'intenzione di conseguire un vantaggio fiscale.
(C.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Indagini bancarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 179/2013 del 7 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Evangelista

Intitolazione:

ACCERTAMENTO BASATO SUI CONTI CORRENTI DEI SOCI – ONERE DELLA PROVA – PRESUNZIONE – Onere della prova contraria sul contribuente.

Massima:

In tema di imposte sui redditi di società di capitali ai sensi degli artt. 32 e 37, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32 e 37.



Spese per casa coniugale e autovettura

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 200/2013 dell'8 ottobre 2013

Presidente: Brigoni, Estensore: Picasso

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO - REDDITOMETRO – Spese per casa coniugale e autovettura – Sostenimento da parte del coniuge – Prova – Illegittimità accertamento.

Massima:

È illegittimo l'accertamento sintetico del reddito, basato sulle spese sostenute per la casa coniugale e l'autovettura, qualora il contribuente riesca a dimostrare di non averle sostenute personalmente (nella fattispecie, la contribuente riusciva a dimostrare che le dette spese furono sostenute dal marito a mezzo degli assegni emessi sul suo conto corrente). È, altresì, credibile che il marito abbia sostenuto le spese di gestione della casa coniugale e dell'autovettura, anche per la moglie che non svolge alcuna attività. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62bis.



Operazione soggettivamente inesistente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 131/2013 del 9 ottobre 2013

Presidente: Malaspina, Estensore: Ingino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ACQUISTO DI IMBARCAZIONE - CONTESTUALE CONCESSIONE IN LEASING – Pagamento dell'intero prezzo dall'utilizzatore al costruttore – Operazione soggettivamente inesistente – Disconoscimento del costo – Consegue.

Massima:

Il pagamento dall'utilizzatore al costruttore del 93% del costo di un'imbarcazione legittima la presunzione di cessione tra le parti. La successiva stipula di un contratto di leasing, intervenuto in una operazione in realtà già perfezionata, costituisce interposizione fittizia, con conseguente disconoscimento del costo ex art. 109 comma 5 del d.P.R. 917/1986 per operazione soggettivamente inesistente. Concorre a confermare la presunzione l'accertata inesistenza di un finanziamento atteso che per il pagamento del residuo prezzo, nel caso in esame, la società di leasing si era procurata la provvista con il pagamento da parte dell'utilizzatore del premio di una polizza vita stipulata dalla società di leasing e intestata a nome dell'utilizzatore stesso. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 125/2013 del 17 ottobre 2013

Presidente: Tucci, Estensore: Moliterni

Intitolazione:

RADDOPPIO DEI TERMINI – PRESUPPOSTI – Trasmissione della denuncia penale – Sufficiente.

Massima:

Per fruire del raddoppio dei termini dell'attività accertatrice ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio è tenuto, esclusivamente, a trasmettere all'autorità giudiziaria competente la denuncia penale diretta ad accertare la condotta criminosa del contribuente, senza dover dimostrare, altresì, la legittimità della stessa e l'effettivo inizio del procedimento penale. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3.



Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 136/2013 del 22 ottobre 2013

Presidente: Liguoro, Estensore: Menegatti

Intitolazione:

Accertamento – Verifiche fiscali - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

Massima:

La normativa di cui all' articolo 12, comma 7 della legge 212/2000 è riferibile ai “diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali” senza alcuna distinzione fra normative tributarie relative a imposizione diretta, indiretta o doganale. Infatti, la verifica fiscale non si identifica solo con quella effettuabile con accessi ed ispezioni nei locali aziendali, ma più in generale con ogni procedura propedeutica ad eventuali avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica di valori dichiarati, ai fini del puntuale adempimento dell'obbligazione tributaria, sia essa di natura diretta, indiretta o doganale. (F.C.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Valori OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 145/2013 del 23 ottobre 2013

Presidente: Targetti, Estensore: Strati

Intitolazione:

VALORI OMI - Meri indizi - Presunzioni gravi, precise e concordanti solo se accompagnate da ulteriori elementi indiziari – Onere dell'Ufficio di adeguarsi alle istruzioni dell'Agenzia del Territorio - Sussiste - Illegittimità - Consegue.

Massima:

Le quotazioni OMI vanno considerate meri indizi del valore di un immobile e possono assurgere a presunzioni dotate di gravità, precisione e concordanza, solo se accompagnate ad altri elementi indiziari convergenti verso il medesimo risultato. Peraltro, compete all'Amministrazione finanziaria dimostrare l'effettivo valore OMI, senza discostarsi dalle istruzioni impartite agli Uffici periferici dall'Agenzia del Territorio che li elabora e ne chiarisce il significato, il contenuto ed il modo dell'utilizzo corretto dei parametri onde pervenire alle valutazioni degli immobili secondo i valori espressi dal mercato di riferimento. (K.S.)



Reddito di partecipazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 122/2013 del 28 ottobre 2013

Presidente: Cusumano, Estensore: Ramondetta

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SUI SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO SOCIETARIO – Definizione liti fiscali pendenti d.l. 98/2011 – Effetti sul reddito dei soci – Rilevanza della definizione del reddito della società.

Massima:

In tema di imposta sui redditi, la natura unitaria dell'accertamento delle società di persone e dei soci delle stesse implica che, una volta definito il reddito nei confronti della società, anche se mediante la procedura di definizione delle lite pendenti di cui all'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, esso vada imputato pro quota ai soci, anche quando i medesimi non abbiano utilizzato detta procedura di definizione, con la conseguenza che debbono essere modificati in tal senso gli atti impositivi emessi nei loro confronti. (S.C.)



Redditometro e spese di mantenimento degli immobili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 131/2013 del 28 ottobre 2013

Presidente: Secchi, Estensore: Di Gaetano

Intitolazione:

REDDITOMETRO – Onere della prova – Disponibilità di immobili – Effettiva capacità contributiva – Spese per mantenimento di immobili.

Massima:

In sede di accertamento sintetico basato su redditometro, nell'ipotesi in cui l'accertamento di maggior reddito sia basato sulla disponibilità di immobili, l'effettiva capacità contributiva va individuata non in base alla mera proprietà degli stessi, ma valutando le spese per il loro mantenimento nel senso che il contribuente può provare che i suoi redditi complessivi, provenienti anche da altre fonti e non soltanto dalla sua attività, siano sufficienti a sostenere le spese effettive e concretamente necessarie per la disponibilità degli immobili stessi. (s.c.)



Circolo culturale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 242/2013 del 28 ottobre 2013

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Zangrossi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Circolo culturale – Somministrazione bevande – Congiunta prestazione servizi – Intrattenimento/accompagnamento/compagnia ragazze – Soggetti avventori – Obbligo consumazione periodica – Pagamento corrispettivi specifici – Costi diretta imputazione – Eccedenza proventi servizi prestati – Versamento incassi - Conto personale legale rappresentante – Non rileva - Rapporti lavoro subordinato - Mancata sussistenza – Non rileva – Legittimità determinazione reddito impresa – Consegue.

Massima:

E' legittima la determinazione del reddito d'impresa in capo al circolo culturale nel quale, congiuntamente alla somministrazione di bevande, venga effettuata prestazione di servizi di accompagnamento/intrattenimento con ragazze che obblighino poi il cliente avventore alla consumazione periodica laddove i corrispettivi specifici conseguiti dalla prestazioni predette risultino superiori ai proventi prestati, non rilevando il fatto che gli incassi siano versati sul conto del legale rappresentante e/o non risultino instaurati rapporti di lavoro subordinato (*nel caso di specie la contribuente, esercente l'attività di circolo culturale, risultava destinatario per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007 di distinti avvisi di accertamento che riquilficavano il reddito quale reddito d'impresa. L'ente impositore, che aveva verificato lo svolgimento congiunto di attività di somministrazione bevande e intrattenimento con ragazze, aveva riscontrato il conseguimento di compensi in misura superiore rispetto ai costi sostenuti per l'effettuazione dei predetti servizi. A nulla valeva infine, ai fini dell'inquadramento quale reddito d'impresa dell'utile conteggiato, il fatto che gli incassi venissero versati sul conto del legale rappresentante pro tempore e/o che non fossero stati instaurati rapporti di lavoro subordinato*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148 comma 3.



Torna all'indice

Società di costruzioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 244/2013 del 28 ottobre 2013

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Zangrossi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Società costruzioni – Cessione unità immobiliari – Ente impositore - Rideterminazione valori compravendita – Valore normale – Listini camera commercio – Mancata considerazione - Soggetti acquirenti - Scostamento valori mutui sottoscritti – Comportamento terzo – Non rileva - Scostamento valori OMI – Elementi oggettivi – Mancata disamina - Oggettiva inapplicabilità – Rileva - Presunzioni gravi, precise concordanti – Mancata integrazione - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la pretesa ai fini IRES, IRAP e IVA riferita alla rideterminazione dei valori di cessioni di unità immobiliari effettuate da una società di costruzioni sulla base della sottoscrizione da parte dei soggetti acquirenti di mutui di importi superiori al prezzo pagato e/o dello scostamento dai valori OMI, in quanto il comportamento del terzo e/o la mancata disamina degli elementi oggettivi del bene ceduto non permettono di integrare regolarmente le presunzioni gravi, precise e concordanti in grado di disattendere la considerazione del valore normale risultante dai listini della camera di commercio (nel caso di specie la contribuente, quale società di costruzioni, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2005 di un avviso di accertamento conseguente alla rideterminazione del valore di cessione delle proprie unità immobiliari. Nonostante la mancata considerazione del valore normale ai fini del ricupero dell'eventuale differenza di componenti positivi, l'ente impositore non aveva neppure integrato le presunzioni gravi, precise e concordanti previste dalla norma in quanto aveva sostenuto la congruità dei corrispettivi recuperati a tassazione unicamente sulla base degli importi dei mutui sottoscritti dagli acquirenti e sulla base dei valori OMI, per i quali non aveva però neppure provveduto a cercare conferma circa gli elementi oggettivi dell'immobile). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697; d.P.R. 917/1986, art. 9 comma 3.



Torna all'indice

Fondo pensione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 249/2013 del 28 ottobre 2013

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Zangrossi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Fondo pensione – Riscatto capitale – Sostituto imposta – Liquidazione imposte dovute - Parziale omesso versamento – Ente impositore - Attività liquidatoria – Riliquidazione imposta dovuta – Atto impositivo – Mancata formazione – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la rideterminazione dell'imposta dovuta effettuata dall'ente impositore, successivamente a quella precedentemente effettuata dal sostituto d'imposta per il riscatto di un fondo pensione, qualora intervenga unicamente attraverso all'attività liquidatoria senza la preventiva formazione di un avviso di accertamento (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario per l'anno d'imposta 2006 di un ruolo formato dall'ente impositore per la riliquidazione dell'imposta dovuta a seguito del riscatto di un fondo pensione, per il quale all'atto del pagamento il sostituto d'imposta aveva già provveduto ad effettuare la liquidazione delle imposte da versare. Tuttavia l'ente impositore non aveva considerato che, non trattandosi di attività di controllo meramente formale, avrebbe dovuto eseguire un'istruttoria e poi emettere il relativo avviso di accertamento). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 20 comma 1; d.P.R. 600/1973, art. 36bis; d.lgs 252/2005, art. 23 comma 5.



Valore accertato ai fini del Registro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 140/2013 del 30 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Sacchi

Intitolazione:

Plusvalenze – Imposta registro – Valore accertato – Imposte dirette – Non vincolante.

Massima:

Il valore delle plusvalenze, così come disciplinate dall'art. 68, comma primo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, accertato ai fini dell'imposta di registro, non rileva ai fini dell'accertamento delle imposte dirette. Ne consegue che qualora l'Amministrazione abbia determinato un maggior valore nei confronti della parte acquirente, in sede di imposta di registro, non può utilizzare lo stesso per l'accertamento delle imposte dirette nei confronti della parte venditrice. Tale valore, infatti, in quanto valore del bene, non è vincolante per le imposte sui redditi che hanno come presupposto il corrispettivo, inteso come il prezzo effettivamente percepito dal venditore. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 68.



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 125/2013 del 5 novembre 2013

Presidente: Sacchi, Estensore: Taddei

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Risultato reddituale negativo – Convocazione contribuente contraddittorio – Mancata presentazione – Non rileva – Ingente esposizione bancaria – Rileva – Numerosi decreti ingiuntivi ricevuti – Rileva – Rateizzazioni Equitalia sottoscritte – Rileva – Soci imprenditori – Realizzo patrimonio personale – Antieconomicità gestione – Situazione crisi – Sussiste – Studi settore - Applicazione unilaterale – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la pretesa conseguente all'applicazione unilaterale dei risultati degli studi di settore laddove, ancorché il contribuente non si sia presentato al contraddittorio, constino un'ingente esposizione bancaria, la presenza di numerosi decreti ingiuntivi, le rateizzazioni sottoscritte con Equitalia e il realizzo del patrimonio personale dell'imprenditore individuale, circostanze in grado di avvalorare la presenza di una situazione di crisi e l'antieconomicità della gestione (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno di imposta 2006 di un avviso di accertamento basato sulla ricostruzione del reddito basata sui risultati degli studi di settore. L'ente impositore, che invocava a proprio favore la mancata partecipazione della contribuente al contraddittorio, si era limitato ad eccepire l'antieconomicità della gestione facendola discendere dal risultato reddituale negativo senza considerare invece che l'ingente indebitamento bancario, la presenza di numerosi decreti ingiuntivi, le rateizzazioni sottoscritte con Equitalia e l'avvenuto realizzo del patrimonio personale dei soci imprenditori provavano ampiamente la presenza di un perdurante stato di crisi del settore). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62sexies.



Torna all'indice

Termine per l'accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 162/2013 dell'11 novembre 2013

Presidente: Valenti, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

TERMINE PER L'ACCERTAMENTO – ART. 12, COMMA 7, L. N. 212/2000 – Motivata urgenza - Imminente scadenza del termine di decadenza per l'esercizio dell'attività accertativa – Non rileva.

Massima:

L'imminente spirare dei termini di decadenza dall'azione accertatrice non può essere addotto come motivo di urgenza, atteso che la tempistica e le modalità per mezzo delle quali sono eseguite le verifiche fiscali, rientranti nella sfera di discrezionalità e responsabilità dei soggetti ad esse deputati, non possono limitare e/o precludere il diritto alla difesa del contribuente. In altri termini, il fatto che la verifica sia iniziata a ridosso del termine di decadenza dal potere di accertamento non può risolversi in danno del contribuente che deve essere messo in condizione di partecipare al procedimento in base al quale l'Amministrazione si proponga di adottare nei suoi confronti un atto di natura lesiva e di far valere quindi, in contraddittorio, le proprie osservazioni. (B.I.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art.12 comma 7.



Notifica al domicilio del liquidatore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 131/2013 del 12 novembre 2013

Presidente: Izzi, Estensore: Crespi

Intitolazione:

Avviso di accertamento ai fini Ires – Notifica al domicilio del liquidatore - Legittimità – Condizioni.

Massima:

La messa in liquidazione della società non comporta la perdita della capacità processuale della medesima, bensì il passaggio della rappresentanza dagli amministratori al liquidatore (artt 2449, 2451 e 2452 c.c.), con la conseguenza che la notifica degli atti processuali va effettuata nella sede di tale società e non nella residenza o nel domicilio del rappresentante. Sicché l'Amministrazione è tenuta a tentare, innanzi tutto, la notifica dell'atto tributario presso la sede sociale. Senza questo passaggio obbligato, la consegna dell'avviso di accertamento direttamente nell'abitazione del liquidatore è da ritenersi nulla, giacché gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa e solo qualora tale modalità risulti impossibile la notifica potrà essere eseguita alla persona fisica che rappresenta l'ente. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60.



Percentuale incidenza media dei costi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 144/2013 del 12 novembre 2013

Presidente: Venditti, Estensore: Monaldo

Intitolazione:

Accertamento – Percentuale incidenza media dei costi – Presunzioni semplici – Campione di comodo – Media semplice - Legittimità – Non sussiste.

Massima:

Sono fondati i dubbi sulla correttezza della metodologia statistica utilizzata dall'Ufficio, in quanto il campione di riferimento dell'Agenzia delle Entrate, composto di soli 7 elementi, risulta essere inadeguato ovvero configura il c.d. campione di comodo. Ed anche l'utilizzo della media semplice in luogo della media ponderata appare metodologicamente non corretto, essendogli statisticamente preferibile la tecnica di costruzione della retta di regressione (metodo dei minimi quadrati) (Conf. Cass. 21953/2007, 123/2008, 1423/2008 e 19395/2008).
(F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 e 41 bis, d.P.R. 633/1972, art. 21.



Reddito da plusvalenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 173/2013 del 13 novembre 2013

Presidente e Estensore: Siniscalchi

Intitolazione:

**CESSIONE IMMOBILIARE – REDDITO DA PLUSVALENZA – ACCERTAMENTO INDUTTIVO
– Presunzione valore accertato in via definitiva ai fini dell’imposta di registro –
Prova contraria a carico del contribuente.**

Massima:

In materia di accertamento dell’imposta sui redditi, l’amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale, realizzato a seguito della cessione immobiliare, sulla base del valore dell’immobile accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro. E’ poi onere del contribuente superare tale presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato, dimostrando di avere in realtà venduto ad un prezzo inferiore. (E.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67.



Plusvalenza da compravendita immobiliare

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 135/2013 del 15 novembre 2013

Presidente: Cusumano, Estensore: Ramondetta

Intitolazione:

IRPEF PLUSVALENZA DA TERRENO – VALORE INFERIORE A QUELLO DI PERIZIA – Redditi diversi – Plusvalenza – Rivalutazione terreno edificabile – Art. 7 della legge n. 448/2001 – Valore di perizia – Vendita a prezzo inferiore – Illegittimo disconoscimento della rivalutazione.

Massima:

La cessione di un terreno edificabile effettuata ad un prezzo inferiore rispetto a quello determinato dalla perizia presentata in sede di rivalutazione operata ex L. 288/2001 è pienamente legittima se le parti contrattuali hanno indicato nell'atto di compravendita le ragioni che hanno determinato la cessione del suolo ad un valore inferiore a quello della perizia. Ne discende l'illegittimità dell'accertamento della maggiore plusvalenza derivante dallo disconoscimento della rivalutazione. (N.P.)



Adesione all'accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 296/2013 del 18 novembre 2013
Presidente e Estensore: Palestra

Intitolazione:

ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO – Mancato pagamento – Inammissibilità del ricorso.

Massima:

Una volta raggiunto l'accordo attraverso il procedimento d'adesione, esso genera a carico del contribuente l'obbligo di eseguirlo con il versamento di quanto previsto essendo esclusa ogni possibilità d'impugnazione. Il mancato perfezionamento del pagamento da parte del contribuente opera esclusivamente a beneficio dell'amministrazione che è legittimata ad avvalersi a pieno titolo del verbale d'accertamento originario. (A.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997.



Transfer pricing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 148/2013 del 19 novembre 2013

Presidente: Cusumano, Estensore: Ramondetta

Intitolazione:

TRANSFER PRICING – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – Accertamento – Violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo – Nullità dell’avviso di accertamento.

Massima:

L’art. 110, comma 10 del d.P.R. 917/1986 stabilisce che, alle condizioni ivi previste, non sono ammessi in deduzione i costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Tuttavia, il comma 11 stabilisce che dette disposizioni non si applicano quando è fornita prova che le imprese estere svolgono attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico. In tale contesto l’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento deve notificare all’interessato un apposito invito al contribuente a fornire gli elementi a dimostrazione della sussistenza delle suddette cause esimenti. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove suddette, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. La violazione di tale obbligo comporta la nullità insanabile dell’atto accertativo. (G.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 commi 10 e 11.



Liquidazione automatica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 153/2013 del 19 novembre 2013

Presidente: Pizzo, Estensore: Preda

Intitolazione:

LIQUIDAZIONE AUTOMATICA EX ART. 36BIS DEL D.P.R. 600/1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE – Mancato adeguamento del contribuente alla disciplina delle società non operative – Rientra – Necessità di preventivo contraddittorio con il contribuente – Non sussiste.

Massima:

In caso di mancato adeguamento del contribuente alla disciplina delle società non operative ex art. 30 della l. n. 724/1994 (successivamente al rigetto, da parte dell'Ufficio, dell'istanza di disapplicazione della predetta normativa), l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere all'attività di liquidazione automatica ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973, quale norma che consente al Fisco di correggere gli errori e/o omissioni in cui è incorso il contribuente in sede di compilazione della dichiarazione, senza dover attivare un preventivo contraddittorio endoprocedimentale con quest'ultimo; tale disposizione è, difatti, inserita al di fuori delle regole relative alla disciplina dell'accertamento in quanto non verte, come nel caso di specie, sulla determinazione di un maggior reddito imponibile o sull'esistenza di un reddito non dichiarato, e pertanto non necessita di una manifestazione, da parte dell'Ufficio, delle ragioni di fatto e di diritto che legittimino la pretesa erariale. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; l. 724/1994, art. 30.



Accertamento standardizzato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 154/2013 del 20 novembre 2013

Presidente: Paganini, Estensore: Ramondetta

Intitolazione:

ACCERTAMENTO STANDARDIZZATO – GRAVI INCONGRUENZE TRA COSTI DICHIARATI E RICAVI DICHIARATI - Legittimità – Sussiste.

Massima:

Il destinatario dell'attività accertativa ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standard" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame. Spetta al giudice di valutare la gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base dell'accertamento presuntivo, il quale può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente. (F.Ins.)



Accertamento sintetico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 177/2013 del 20 novembre 2013

Presidente: Targetti, Estensore: Guida

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO - Contraddittorio obbligatorio - Onere della prova a carico del contribuente - Ampio diritto di difesa processuale anche in assenza di partecipazione al contraddittorio.

Massima:

La procedura di accertamento sintetico, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 nasce in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto le condizioni che giustificano il reddito dichiarato. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento potendo il giudice tributario liberamente valutare la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso però egli assume le conseguenze di questo suo comportamento in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dei dati acquisiti e/o in suo possesso. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.38.

Consolidato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 135/2013 del 21 novembre 2013

Presidente e Estensore: Ceccherini

Intitolazione:

IRES – Tassazione di gruppo – Liquidazione concorsuale – Procedimento di rettifica con unico atto – Esclusione.

Massima:

La procedura di accertamento unico nei confronti della società consolidante e della consolidata, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento giudiziale autorizzatorio della procedura di liquidazione, è inammissibile giacché con la liquidazione concorsuale cessa l'opzione per la tassazione di gruppo. Ne consegue l'inapplicabilità per l'Ufficio dell'art. 40 bis del d.P.R. n. 600/1973 dovendosi, al contrario, procedersi secondo le forme ordinarie nei confronti di ciascuna società. (N.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 40bis.



Accertamento analitico-induttivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 129/2013 del 28 novembre 2013

Presidente e Estensore: Izzi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – METODO ANALITICO-INDUTTIVO – UTILIZZABILITÀ PRESUNZIONI –
Rapporto prezzo vendita e valore venale del terreno – Scostamento –
Irrilevanza.**

Massima:

Sebbene il valore venale di un bene calcolato ai fini ICI possa avvicinarsi – quand’anche non coincidere nel *quantum* – con il c.d. valore di mercato, elemento rilevante ai fini Iva ed Ires qualora espressamente richiamato, in presenza di un contratto di compravendita di un terreno, la prova che incombe sull’Ufficio per gli accertamenti delle imposte non consta nella mera dimostrazione di un prezzo inferiore a quello ragionevolmente prevedibile per operazioni omogenee, ma occorre che detto prezzo sia stato in concreto occultato, *i.e.* non corrisponda alle reali operazioni posta in essere dai contraenti, così che questi ultimi siano incisi in minor misura dall’obbligazione tributaria. (D.R.)



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 157/2013 del 28 novembre 2013

Presidente: Pizzo, Estensore: Stella

Intitolazione:

**STUDI DI SETTORE – Onere della prova – Elementi gravi precisi e concordanti –
Necessari.**

Massima:

È illegittimo l'avviso di accertamento derivante dall'applicazione degli studi di settore non accompagnato e suffragato da elementi non solo indiziari, ma dotati di caratteristiche di gravità, precisione e concordanza. La rimodulazione da parte dell'Ufficio dell'entità del reddito, durante i contraddittori con il contribuente sino a renderla pressoché minima, non assume maggiore rilevanza probatoria. (R.Ca.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62bis e ss..



Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 137/2013 del 3 dicembre 2013

Presidente: Bertolè Viale, Estensore: Trinca Colonel

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – FATTURE PER OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI - ONERE DELLA PROVA - È A CARICO DEL CONTRIBUENTE.

Massima:

Se l'Amministrazione finanziaria contesta al contribuente la deduzione indebita di costi per operazioni inesistenti, la prova della legittimità e correttezza delle detrazioni deve essere fornita dal contribuente. Tale prova non può però, essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento, che normalmente vengono utilizzati fittiziamente e che rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza (o assenza) deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze. (K.S.)



Motivazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 181/2013 del 5 dicembre 2013

Presidente: Venditti, Estensore: Monaldo

Intitolazione:

Accertamento sintetico – Motivazione.

Massima:

In relazione all'avviso di accertamento sintetico Irpef ex art. 38 d.P.R. 600/1973 in base agli indici di spesa - c.d. redditometro - possono valere le medesime considerazioni e criteri che la intercorsa e prevalente giurisprudenza ha espresso in ordine a parametri e studi di settore, rilevando che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero scostamento dai parametri di legge (*nel caso in esame, la sposa ventunenne e casalinga in accertamento redditometrico per l'acquisto della propria abitazione coniugale, aveva prodotto in atti inopposta copia del relativo verbale di deposito prezzo al Tribunale di Lodi eseguito dal marito con fotocopia dei relativi assegni circolari, per il più consistente dei quali - € 200.000,00, limite massimo per l'emissione dei circolari - aveva data altrettanto inopposta dimostrazione della provenienza da parte del proprio padre*). (G.Mo.)



Determinazione valore normale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 136/2013 del 10 dicembre 2013

Presidente: Pezza, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – PREZZI DI TRASFERIMENTO – Determinazione valore normale – Metodo di calcolo – Pluralità di prodotti - Volumi di vendita differenti – Applicazione di percentuali di ricarico.

Massima:

In tema di transfer pricing, la determinazione dei ricavi d'impresa eseguita dall'Ufficio sulla base delle c.d. "percentuali di ricarico" deve avvenire, secondo una prima impostazione, mediante l'utilizzo della media aritmetica ponderata ovvero rapportando le percentuali di ricarico relative alle singole tipologie di beni al corrispondente volume di vendita degli stessi e non della media semplice (Conf. Cass. n. 17379/2009 e 2890/2013). (P.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7.



Quadro RW

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 168/2013 dell'11 dicembre 2013

Presidente: Sacchi, Estensore: Ingino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – QUADRO RW – REDDITO DI CAPITALI ALL'ESTERO - Lista “Falciani” – Illegittimità dell’acquisizione – Sentenza della Magistratura straniera – Rileva.

Massima:

Nel caso di accertamento di redditi derivanti da capitali trasferiti all'estero e fondato su documenti sottratti a banca estera, l'illegittima acquisizione delle informazioni, accertata con sentenza della Magistratura estera, costituisce elemento presuntivo sul quale può fondarsi la decisione di inutilizzabilità delle prove (*Il caso trattato riguardava la c.d. “lista Falciani” sottratta da un dipendente ad una banca svizzera, lista sequestrata dalle autorità francesi e trasmessa alle autorità fiscali dei Paesi europei in ottemperanza alla direttiva 77/799/CEE sullo scambio di informazioni, la cui modalità di acquisizione era stata dichiarata illegittima dalla Cour d’Appel de Paris con conseguente inutilizzabilità sul piano probatorio*). (G.Ta.)



Imposte dirette e registro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 129/2013 del 12 dicembre 2013

Presidente: Leotta, Estensore: Insinga

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE - REGISTRO - BASI IMPONIBILI - Base imponibile registro - Estensione alle imposte dirette - Presunzione semplice - Insufficienza.

Massima:

Il presupposto dell'imposta di registro è il valore di mercato del bene mentre ai fini delle imposte dirette rileva la differenza tra corrispettivo di cessione e costo di acquisto. Il valore di cessione del terreno ai fini dell'imposta di registro accettato dalla parte acquirente costituisce una presunzione semplice nell'ambito delle imposte dirette e per assurgere a prova deve essere supportato da altri elementi gravi precisi e concordanti come richiesto dall'art. 2729 c.c.. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 86; d.P.R. 131/1986, art. 43; c.c., art. 2729.



Accertamento sintetico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 175/2013 del 16 dicembre 2013

Presidente: Vitiello, Estensore: Fucci

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – Mancata instaurazione contraddittorio – Nullità dell'accertamento.

Massima:

In tema di determinazione sintetica del reddito, l'omessa preventiva instaurazione del contraddittorio determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio (Conf. Cass. 26635/2009). (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4 e ss.



Accertamento con adesione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 197/2013 del 17 dicembre 2013

Presidente: Pizzo, Estensore: Noschese

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CON ADESIONE - IRRETRATTABILITA' DELL'ATTO DEFINITO IN ADESIONE.

Massima:

L'atto di adesione è irretrattabile e, avendo natura di atto impositivo *ex se*, in difetto di pagamento, l'Ufficio può coattivamente esigere quanto stabilito con il predetto atto impositivo. In particolare, l'articolo 2, comma 3, d.lgs. 218/1997 stabilisce espressamente che l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile. Ne consegue che, l'istanza di rimborso di imposta, già definita con l'accertamento con adesione, in assenza di eventi od elementi nuovi, rappresenta una palese violazione della disposizione di legge sopracitata. (v.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 2.



Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 189/2013 del 18 dicembre 2013

Presidente: Servetti, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REDDITOMETRO – Spesa per incrementi patrimoniali – Utilizzo proventi non reddituali – Prova.

Massima:

Salvo casi particolari, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo in relazione alle spese per incrementi patrimoniali, la prova a carico del contribuente può consistere in mere presunzioni e non include la puntuale dimostrazione che gli introiti non aventi natura reddituale siano quelli utilizzati per effettuare gli incrementi patrimoniali. (G.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 30 comma 6.



Generico richiamo a inidoneità della documentazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 191/2013 del 18 dicembre 2013

Presidente: Vitiello, Estensore: Grigillo

Intitolazione:

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Contraddittorio – Generico richiamo a inidoneità della documentazione – Motivazione carente – Violazione principio di collaborazione e buona fede.

Massima:

L'omessa considerazione delle deduzioni avanzate dopo il rilascio verbale di contestazione comporta nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Tale norma costituisce primaria espressione del principio di collaborazione e buona fede tra Amministrazione finanziaria e contribuente; principio di derivazione costituzionale che non può considerarsi rispettato con il semplice richiamo alla inidoneità della documentazione prodotta poiché l'Ufficio deve dare conto di aver adeguatamente considerato le osservazioni formulate e i documenti forniti dalla contribuente. (G.P.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Mancata risposta all'istanza di autotutela

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 192/2013 del 18 dicembre 2013

Presidente: Vitiello; Estensore: Grigillo

Intitolazione:

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Istanza di autotutela – Mancata risposta dell'Ufficio – Violazione principio di leale collaborazione.

Massima:

Pur riconoscendo che nessuna norma sancisca la nullità dell'atto né lo slittamento dei termini fissati per il pagamento della cartella, in caso di mancata risposta dell'Ufficio all'istanza di autotutela da parte del contribuente non può essere negato che una siffatta condotta dell'Amministrazione finanziaria, accertato il requisito della buona fede e di correttezza di comportamento del contribuente, violi il principio di leale collaborazione stabilito dall'art.10 della legge n. 212/2000. (G.P.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10.



Valori OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 166/2013 del 19 dicembre 2013
Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – VALORI OMI – Valore indiziario – Sussiste.

Massima:

I valori OMI hanno mero valore indiziario. Sono insufficienti, per comprovare l'esistenza di ricavi non dichiarati, l'assunto (meramente presuntivo) che le somme ritratte dalla precedente alienazione di immobili da parte degli acquirenti siano state interamente impiegate per l'acquisto di altri appartamenti. Né può rilevare che non siano stati documentati costi ulteriori per i lavori di ultimazione delle unità immobiliari acquistate in quanto gli acquirenti hanno dichiarato di averli effettuati "in proprio". (R.S.)



Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 205/2013 del 19 dicembre 2013

Presidente: Arbasino, Estensore: Crespi

Intitolazione:

RISPOSTE A QUESTIONARIO – DIRITTO DEL CONTRIBUENTE DI PRESENTARE OSSERVAZIONI ENTRO 60 GIORNI – Sussiste – Illegittimità dell'accertamento emanato prima della scadenza dei 60 giorni - Sussiste.

Massima:

Il “processo verbale di chiusura delle operazioni” comprende sia il “verbale finale conclusivo del contraddittorio amministrativo” che il processo verbale di constatazione redatto, come è noto, al termine dell’attività di controllo e comprendente gli eventuali processi verbali redatti al termine di ciascuna operazione ispettiva. Sia il verbale finale del contraddittorio che il processo verbale di constatazione costituiscono atti amministrativi che segnano la conclusione dell’attività di verifica ma non la fine del contraddittorio endoprocedimentale. Qualunque sia l’atto adottato dall’Amministrazione, terminata l’attività di verifica, il contribuente potrà legittimamente argomentare nei sessanta giorni successivi al rilascio del predetto documento. L’avviso di accertamento che, in difetto di motivata urgenza, fosse emesso ante tempus, ossia prima dei prescritti sessanta giorni, si rivelerebbe lesivo del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio e, come tale, censurabile ed insanabile in sede contenziosa. (R.C.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



Attività ispettiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 126/2013 del 30 dicembre 2013

Presidente: Piglionica, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Anno imposta X - Attività ispettiva – Emissione PVC - Anno imposta X-2 – Verifica effettuata - Utilizzo medesime risultanze – Atto impositivo – Emissione anticipata – Termine sessanta giorni – Mancato rispetto - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la pretesa riferita ad un avviso di accertamento emesso anticipatamente prima del decorso dei sessanta giorni dalla data di formazione del P.V.C., non rilevando in alcun modo che l'attività ispettiva sia stata condotta con riferimento ad un anno d'imposta diverso rispetto a quello oggetto dell'atto emanato qualora ai fini impositivi siano state utilizzate le risultanze della stessa verifica (*nel caso di specie la contribuente era destinataria per l'anno d'imposta 2005 di un avviso di accertamento basato sulle risultanze di un'attività di verifica condotta con riferimento all'anno d'imposta 2007. L'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 era stato poi emesso dall'ente impositore senza il rispetto del termine dei sessanta giorni dalla data di formazione del P.V.C., nonostante constasse l'utilizzo delle stesse risultanze emerse durante l'attività di verifica*). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Discrezionalità metodo accertativo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 229/2013 del 31 dicembre 2013

Presidente: Celletti, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

IVA – Indagini bancarie – Movimentazioni uscita – Omessa giustificazione – Rileva – Efficacia metodologia – Sussiste - Discrezionalità metodo accertativo - Rileva - Violazione capacità contributiva – Non sussiste – Violazione diritto difesa – Non sussiste – Legittimità ripresa tassazione – Consegue.

Massima:

E' legittima, qualora non adeguatamente giustificate, la ripresa a tassazione delle movimentazioni in uscita riscontrate attraverso le indagini bancarie rilevando l'efficacia e la discrezionalità della metodologia accertativa, che comunque non integra alcuna violazione del principio della capacità contributiva e/o del diritto alla difesa (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario per l'anno d'imposta 2006 di un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie. Nonostante l'avvenuta giustificazione delle movimentazioni in entrata egli proponeva motivo di gravame incidentale per presunta incostituzionalità per violazione del principio di capacità contributiva e diritto di difesa riguardante la metodologia accertativa utilizzata per determinare le riprese in aumento relative alle movimentazioni bancarie in uscita non adeguatamente giustificate. Egli non aveva tuttavia considerato la discrezionalità dell'attività accertativa nell'utilizzo di metodi e criteri di controllo che possano risultare efficaci). (F.B.)

Riferimenti normativi: cost., artt. 24 e 53; c.c., art. 2697; d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 1.



Mezzi di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 177/2013 del 23 ottobre 2013

Presidente: De Petris, Estensore: Monardo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IN GENERE – EFFETTIVITÀ COSTI - MEZZI DI PAGAMENTO – Mero elemento indiziario.

Massima:

L'esibizione dei mezzi di pagamento, in questo caso di assegni bancari, poiché spesso utilizzati in maniera fittizia, rappresenta un mero elemento indiziario, il quale deve essere valutato nel contesto di tutte le altre risultanze processuali, al fine di valutare l'effettiva esecuzione delle prestazioni a cui i suddetti pagamenti si riferiscono. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 1.



Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 188/2013 del 12 novembre 2013

Presidente e Estensore: Ferraro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO IMPOSTE – REDDITOMETRO – Contraddittorio preventivo.

Massima:

Il contraddittorio preventivo costituisce una condizione inalienabile per gli accertamenti standardizzati che, proprio attraverso il confronto inter partes, adeguano il risultato standard di partenza, conseguito con il software, alla realtà economica rappresentata dal contribuente. Di conseguenza, proprio per questa ragione, in caso di accertamento da redditometro deve essere sempre attivato un effettivo contraddittorio preventivo, in assenza del quale l'avviso di accertamento non potrà che essere considerato nullo, anche se al caso di specie risulti applicabile la normativa in vigore prima delle modifiche apportate dal d.l. 78/2010. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38; d.l. 78/2010, art. 22 comma 1.



Accertamento sintetico

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 179/2013 del 18 novembre 2013

Presidente: Buonanno, Estensore: Bersotti

Intitolazione:

DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO – REDDITOMETRO E ONERE DELLA PROVA – Disponibilità di provvista finanziaria e prova del suo utilizzo per le spese sostenute – Mancanza della prova – Atto legittimo.

Massima:

La determinazione sintetica del reddito effettuata in base al redditometro dispensa l'Amministrazione finanziaria da ulteriori prove rispetto agli indici di capacità contributiva posti a fondamento della pretesa tributaria. È pertanto onere del contribuente fornire, anche in sede giudiziaria la prova contraria rispetto ai valori contestati attraverso il "redditometro". Il contribuente è tenuto a fornire tale prova contraria a maggior ragione quando è di particolare entità lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello desunto mediante il redditometro. Inoltre, non è sufficiente la prova della sola disponibilità di risorse ma è necessaria anche la prova che le suddette spese siano state sostenute grazie alle risorse medesime (*nel caso in esame il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione bancaria attestante la movimentazione di titoli e di fondi d'investimento; manca però la dimostrazione che tali operazioni bancarie e i loro proventi siano state utilizzate per il mantenimento dei beni che hanno dato origine all'accertamento*). (I.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 commi 4, 5 e 6.



Test di vitalità

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 200/2013 del 9 dicembre 2013

Presidente: Ferraro, Estensore: Di Vita

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO IMPOSTE - FUSIONI – Riporto Perdite - Test di vitalità.

Massima:

Ai fini dell'applicazione del test di vitalità ex art. 172 , comma 7, d.P.R. 917/1986, al fine di determinare se le perdite delle società che partecipano alla fusione possono essere utilizzate dalla società emergente dalla fusione, deve essere preso in considerazione l'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, senza possibilità alcuna di estendere il test alla frazione del periodo che va dall'inizio dell'anno al momento in cui si perfeziona giuridicamente l'operazione di fusione, in quanto le società interessate, in suddetto frangente, non assicurano un'ordinaria funzionalità. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 172 comma 7.



Indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 192/2013 del 16 dicembre 2013

Presidente: Galizzi, Estensore: Cappelluzzo

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO – REDDITO DI LAVORO AUTONOMO – Indagini bancarie
– Presunzioni - Onere probatorio.**

Massima:

I prelevamenti e gli importi riscossi nell'ambito di rapporti con gli intermediari finanziari sono posti come ricavi e compensi a base di rettifiche e accertamenti, se il contribuente non indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili. Le mere dichiarazioni del contribuente, non suffragate da riscontri documentali, non sono sufficienti a superare le presunzioni normative (*nella fattispecie, il contribuente, soggetto al regime di contabilità semplificata, non era stato in grado di fornire riscontri documentali, oltre a mere dichiarazioni, sufficienti a superare la richiamata presunzione normativa*). (E.M.)



Associazioni sportive dilettantistiche

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 200/2013 del 18 dicembre 2013

Presidente: Buonanno Estensore: Saia

Intitolazione:

DETERMINAZIONE DELLA NATURA DEI COMPENSI – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI DALL'IMPOSTA SUL REDDITO – Requisiti formali e sostanziali – Onere della prova – Atto illegittimo.

Massima:

Con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, la mancata affiliazione al Coni o a Federazioni nazionali e l'omessa iscrizione non possono da sole produrre l'effetto di trasformare l'associazione sportiva in una "società di fatto" avente carattere commerciale e quindi a fine di lucro, né possono modificare la natura dei rapporti (con gli sportivi, i dirigenti, i collaboratori) come definiti dalla volontà delle parti e dalle concrete modalità delle prestazioni. L'esenzione d'imposta prevista dal TUIR in virtù della riforma introdotta dal d.lgs. n. 344/2003 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta dall'associazione ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. Solo la dimostrazione di una attività lucrativa da parte dell'associazione avrebbe potuto far negare il particolare regime fiscale e contributivo dei compensi. (L.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148; d.lgs. 344/2003; l. 289/2002.



Socio unico di società di capitali

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 75/2013 del 31 luglio 2013

Presidente: Mariuzzo, Estensore: Donina

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Occultamento ricavi - Società cessata – Annullamento autotutela atto società – Non rileva - Notifica pretesa socio unico – Rileva – Necessità atto distinto – Esclusione - Ente impositore – Qualifica creditore non soddisfatto – Sussiste – Riduzione imponibile – Tassazione parziale dividendo – Esclusione - Legittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' legittima la pretesa nei confronti del socio unico di società di capitali cessata, ancorché sia intervenuto l'annullamento dell'atto della società, in quanto non necessita di emissione di atto impositivo distinto essendo sufficiente la qualifica in capo all'ente impositore di creditore insoddisfatto e qualora sia stato accertato un occultamento di ricavi, non spetta neppure il parziale abbattimento dell'imponibile quale dividendo (nel caso di specie, il contribuente, quale socio unico di società di capitali cessata, risultava destinatario per gli anni 2006 e 2007 degli stessi avvisi di accertamento già notificati alla società e successivamente annullati dall'ente impositore in via di autotutela. Tuttavia l'ente impositore, risultante in base alla vigente normativa quale creditore non soddisfatto, invocava la validità della pretesa nei confronti del socio unico contribuente, non necessitando di un atto impositivo distinto e trattandosi di ricavi occultati, non poteva neppure sussistere l'abbattimento parziale dell'imponibile da tassare, come nel caso di dividendi distribuiti). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.P.R. 917/1986, art. 47 comma 1.



Valori OMI

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 15, sentenza n. 73/2013 del 20 agosto 2013

Presidente e Estensore: Bitonte

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Compravendita immobili - Contabilizzazione incassi - Contestazione - Onere prova - Amministrazione Finanziaria - Valori OMI - Non sufficienti - Prova effettività divergenza incasso - Sussiste - Illegittimità accertamento - Consegue.

Massima:

La contestazione di un maggior corrispettivo in una compravendita immobiliare richiede la prova da parte dell'Amministrazione Finanziaria del pagamento di una somma diversa da quella denunciata dalle parti, non bastando a tal proposito il maggior valore astratto del bene in base ai valori OMI (*nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria di avviso di accertamento con cui l'Ufficio, ritenendo che gli importi contabilizzati come incassi per le vendite fossero stati esposti in misura inferiore rispetto alla loro effettiva consistenza, contestava un maggior reddito d'impresa per euro 635.051,00 relativo alla vendita di un complesso immobiliare*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.l. 233/2006, art. 35 comma 3; c.c., art. 2697.



Esterovestizione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 91/2013 del 3 luglio 2013

Presidente: Febbraro, Estensore: Gori

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Esterovestizione – Direzione effettiva in Italia – Onere probatorio – Mancato assolvimento – Controllo societario italiano – Onere probatorio – Mancato assolvimento – Analisi complessiva – Attività istruttoria – Mancata effettuazione – Effettiva attività sovranazionale – Omessa considerazione – Artificiosa presenza estera – Onere probatorio – Omesso assolvimento - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento fondato sulla presunzione di esterovestizione qualora, in presenza di un'attività effettivamente svolta a livello sovranazionale, non vengano adeguatamente provate la direzione e il controllo in Italia e comunque quando la mancanza di attività istruttoria non abbia consentito poi all'ente impositore di provare che la presenza estera sia artificiosa (nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2006 di un avviso di accertamento basato su maggiori imposte rideterminate sulla base di una presunta esterovestizione di società estere esercenti attività anche in Italia. Tuttavia l'ente impositore, nella determinazione della propria pretesa, aveva omesso l'assolvimento dell'onere probatorio con riferimento all'artificiosa presenza estera delle società verificate. Delle medesime non aveva neppure provato la direzione operativa e/o il controllo societario in Italia risultando esse come facenti parte di un gruppo internazionale). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697; d.P.R. 917/1986, art. 73 commi 5-bis, 5-ter e 5-quater.



Produzione documentale

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 111/2013 del 3 luglio 2013

Presidente: Abate, Estensore: Perrotti

Intitolazione:

TARDIVITÀ NELLA PRODUZIONE DOCUMENTALE - Oggettiva difficoltà - Utilizzabilità in sede processuale - Sussiste.

Massima:

Nel caso in cui il ritardo nella produzione documentale non possa farsi dipendere da una inerzia del contribuente ma ad una difficoltà oggettiva dallo stesso riscontrata nel reperire la copiosa documentazione richiesta dall'Ufficio, la predetta documentazione deve necessariamente essere presa in considerazione in sede processuale. *(nello specifico l'Ufficio aveva chiesto al contribuente, in sede di verifica, di giustificare le movimentazioni bancarie relative a diverse annualità e a diversi conti correnti bancari. Il contribuente aveva esplicitato all'Agenzie delle Entrate la propria difficoltà a reperire la documentazione nel termine assegnatogli, chiedendo un congruo rinvio che, tuttavia, non gli era stato accordato. L'Ufficio, in sede contenziosa, aveva eccepito l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 32, quarto comma, d.P.R. 600/1973 della documentazione prodotta dal contribuente).* (U.I.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 4.



Scudo fiscale

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 64/2013 del 15 luglio 2013

Presidente Spera, Estensore: Fadda

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Scudo fiscale – Periodo imposta – Rileva - Attività non dichiarate - Non sanzionabilità – Rileva - Eventuali reati – Non punibilità – Rileva – Limite attività estere rimpatriate – Rileva – Contribuente – Quantificazione importo scudato – Onere probatorio – Mancato assolvimento – Anno accertato – Ricavi non dichiarati – Riferimento provvista scudata – Onere probatorio – Mancato assolvimento - Presunzione preesistenza somme – Sussiste – Effetto preclusivo accertamento – Esclusione – Legittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' legittimo l'assoggettamento a tassazione di ricavi non dichiarati relativamente ad un anno d'imposta per il quale è stato effettuato il rimpatrio di attività estere non dichiarate attraverso lo scudo fiscale, qualora non risulti provato né l'ammontare complessivo dell'importo scudato e neppure la riferibilità all'anno oggetto di imposizione, venendo meno, in difetto di tale prova contraria, l'effetto preclusivo all'accertamento per conseguente logica presunzione di preesistenza delle somme accertate *(nel caso di specie il contribuente risultava destinatario, successivamente a verifica fiscale disposta con riferimento all'anno d'imposta 2007, di un avviso di accertamento che accertava maggiori imposte e sanzioni per oltre € 250.000,00 per ricavi non dichiarati. Il contribuente invocava però l'effetto preclusivo per l'anno oggetto di accertamento derivante, a suo dire, dal rimpatrio di attività estere non dichiarate attraverso lo scudo fiscale. Tuttavia, nonostante ciò, non provava né l'ammontare complessivo dell'importo scudato e neppure l'effettivo conseguimento della predetta provvista rimpatriata nell'anno oggetto dell'accertamento. Per tale ragione si esponeva inevitabilmente alla presunzione di preesistenza delle somme scudate, valendo l'effetto preclusivo dell'accertamento nei limiti dell'importo scudato (non provato) e per i periodi di imposta ancora potenzialmente oggetto di accertamento - trattandosi del 2007 non aveva provato la riferibilità dell'importo scudato al predetto anno).* (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697; d.l. 78/2009, art. 13-bis; d.l. 350/2001, art. 14.



Torna all'indice

Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 67/2013 del 30 luglio 2013

Presidente: Masi, Estensore: Avagliano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – Obbligo di denuncia penale – Ipotesi di reato fiscale – Operatività del raddoppio – Sussiste – Esibizione della denuncia penale in corso di giudizio – Legittima.

Massima:

La disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento, di cui all'art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, opera nel caso in cui si possa ravvisare, anche solo astrattamente, un'ipotesi di reato fiscale che comporta l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.. Ai fini dell'operatività del raddoppio è sufficiente che l'ufficio accertatore esibisca in corso di giudizio la denuncia penale, quale allegato alle proprie controdeduzioni. (R.Car.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Dichiarazioni di terzi

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 112/2013 del 16 ottobre 2013

Presidente: Febbraro, Estensore: Ortore

Intitolazione:

VERIFICHE FISCALI - POTERI DELL'UFFICIO - Dichiarazioni raccolte da terzi - Elementi indiziari - Utilizzabilità - Sussiste.

Massima:

Le dichiarazioni raccolte da terzi nel corso della verifica sono utilizzabili ai fini dell'accertamento, anche se come semplici indizi. Il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio tributario, sancito dall'art. 4, quarto comma, del d.lgs. 546/1992, si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo e non implica, pertanto, l'inutilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione finanziaria da "terzi" (cioè da soggetti estranei al rapporto contribuente – Erario). Tali informazioni hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e devono pertanto essere necessariamente supportate da riscontri oggettivi. (U.I.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Società cancellata

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 74/2013 del 22 ottobre 2013

Presidente: Chiaro, Estensore: Vitali

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Società capitali cancellata – Debiti erariali pregressi – Trasferimento successione ex soci – Rileva - Ex soci illimitatamente responsabili – Assenza limite - Ex soci limitatamente responsabili – Limite somme liquidatorie riscosse – Bilancio finale liquidazione – Avvenuta distribuzione – Colpa liquidatore – Rileva - Illimitata responsabilità liquidatore – Sussiste - Legittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' legittima la pretesa riguardante l'avviso di accertamento notificato alla società cessata, per il quale rileva il trasferimento per successione nei confronti degli ex soci dei debiti erariali pregressi, che opera senza limite alcuno nei confronti degli ex soci già illimitatamente responsabili e nel limite di quanto percepito attraverso il bilancio finale di liquidazione nei confronti degli ex soci già limitatamente responsabili, con la sussistenza della connessa responsabilità solidale illimitata dell'ex liquidatore qualora il comportamento negligente, consistente nell'indebita distribuzione delle somme predette, sia dipeso da colpa di questi (*nel caso di specie la contribuente, società di capitali cessata in data 25 gennaio 2011, risultava destinataria unitamente ai soci (responsabili in solido) di un avviso di accertamento riguardante l'anno d'imposta 2007. La contribuente, che invocava il proprio difetto di legittimazione passiva, in base al bilancio finale di liquidazione risultava avere però distribuito, per mano del proprio ex liquidatore, agli ex soci complessivi € 31.240,00 (€ 17.000,00 di capitale e riserve ed € 14.240,00 di utili accantonati) senza avere previamente soddisfatto il debito sociale nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per l'anno d'imposta 2007).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 36; c.c., art. 2495.



Torna all'indice

Redditi diversi

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 84/2013 dell'11 novembre 2013

Presidente: Spera, Estensore: Fadda

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO — DETERMINAZIONE DEL REDDITO — REDDITI DIVERSI — REDDITI
PROVENIENTI DA ILLECITO PENALE.**

Massima:

La pretesa erariale incentrata sulla provenienza di redditi da un illecito penale non può ritenersi fondata in assenza di un definitivo accertamento della sussistenza di quell'illecito nella sede competente. Gli avvisi di accertamento emessi a seguito di un procedimento penale ancora pendente devono ritenersi intempestivi e perciò illegittimi. (v.c.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67 comma1; d.l. 233/2006, art. 34bis.



Elusione, onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 100/2013 del 12 novembre 2013

Presidente e Estensore: Febbraro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IRES – IRAP – Elusione – Onere della prova dell’Ufficio – Sussiste

Massima:

Nell’ambito di un’operazione di riorganizzazione aziendale complessa, la mera deduzione dell’indeducibilità dei costi di consulenza aziendale prestata da una società collegata alla promotrice della riorganizzazione, non è elemento sufficiente per comprovare la natura elusiva dell’operazione stessa. E’ onere dell’Ufficio provarlo con ulteriori elementi che vadano oltre la mera confutazione della strategia adottata dalla società e le scelte imprenditoriali, tanto più se si considera che il costo di consulenza aziendale non ha avuto incidenza negativa alcuna nel contesto produttivo della società. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Termini

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 120/2013 del 13 novembre 2013

Presidente: Febbraro, Estensore: Ortore

Intitolazione:

ACCERTAMENTO — IMPOSTE DIRETTE - DICHIARAZIONE - ESONERO — TERMINE DI ACCERTAMENTO.

Massima:

Nel caso di soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi non si applica il termine di accertamento ordinario ex art. 43 comma 1 del d.P.R. 600/1973, bensì il termine previsto dall'art. 43 comma 2 stesso decreto per i casi di omessa dichiarazione. La norma non distingue infatti tra dichiarazione non presentata, seppur dovuta, e dichiarazione non presentata in quanto facoltativa, ma solo tra dichiarazione effettivamente presentata o meno. (M.LaM.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Termini accertamento agevolazione “prima casa”

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 104/2013 del 4 dicembre 2013

Presidente e Estensore: Masi

Intitolazione:

Agevolazione fiscale “prima casa” – Termini di decadenza dal potere di accertamento.

Massima:

I termini di decadenza dal potere di accertamento concernente la sussistenza dell’agevolazione fiscale sulla prima casa sono previsti dall’art. 76 del d.P.R. 131/1986 e decorrono non dalla data di stipula dell’atto ma da quella maggiorata del termine utile per trasferire la residenza.

(V.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 76.



Accertamento anticipato

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 106/2013 del 4 dicembre 2013

Presidente: Masi, Estensore: Amore

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO - Avviso di accertamento emesso prima del decorrere di 60 giorni – Reperimento di documenti fiscali e contabili – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Il divieto di emanare avvisi di accertamento prima del decorrere dei 60 giorni, senza che l'Ufficio abbia motivato l'urgenza che giustificasse l'adozione degli atti impositivi *ante tempus*, trova applicazione anche nel caso in cui vi sia stato un mero reperimento di documenti fiscali e contabili presso il contribuente. (v.M.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



Operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 136/2013 del 4 dicembre 2013

Presidente e Estensore: Febbraro

Intitolazione:

Accertamento - Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Regime della detrazione – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere probatorio - Condizioni - Imposte dirette - Acquisti soggettivamente fittizi - Acquisti fisici effettivi - Inerenza attività esercitata - Deducibilità costi illeciti – Non sussiste.

Massima:

Qualora l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca validi elementi di prova sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni ovvero la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti. L'esercizio del diritto alla detrazione Iva non può essere negato al committente/cessionario in buona fede e tale buona fede va provata dimostrando di aver adottato tutte le ragionevoli precauzioni cioè, di non aver avuto consapevolezza di partecipare, con il proprio acquisto, ad un illecito fiscale. L'art. 14, comma 4bis legge 24 dicembre 1993, n. 537 ha portata generale comprendendo nella sua ratio penalizzante l'illecito utilizzo di fatture oggettivamente e soggettivamente inesistenti; essa prevede che i costi siano deducibili se oltre che inerenti e di competenza dell'esercizio siano leciti. (E.L.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 17, 19 e 21; l. 537/1993, art. 14 comma 4bis.



Controlli automatici, obbligo di comunicazione

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 79/2013 del 12 agosto 2013

Presidente: Vacchiano, Estensore: Bottoni

Intitolazione:

CONTROLLI AUTOMATICI – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE – Risultati diversi dalla dichiarazione – Non sussiste.

Massima:

L'art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973 prevede l'obbligo, in capo all'Ufficio, di comunicare l'esito della liquidazione solo quando dai controlli automatici eseguiti emergano risultati diversi da quelli indicati nella dichiarazione. Tale obbligo non può nemmeno ritenersi sussistente in caso di iscrizione a ruolo di imposta per omessi versamenti; in questa ipotesi, infatti, la legittimità va affermata anche in assenza comunicazione (Conf. Cass. 22035/2010). (R.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis.



Contabilità parallela

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 80/2013 del 12 agosto 2013

Presidente: Vacchiano, Estensore: Bottoni

Intitolazione:

DICHIARAZIONI DI TERZI ACQUISITE AL P.V.C. – CONTABILITÀ PARALLELA – Utilizzabilità – Valore probatorio – Presunzioni.

Massima:

Il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta in qualsiasi modo (brogliaccio, agenda, calendario, etc.) costituisce indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l'Ufficio a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi dell'articolo 39 d.P.R. n. 600/1973. Il ritrovamento di contabilità alternativa a quella ufficiale rappresenta valido elemento indiziario per l'accertamento induttivo del reddito d'impresa. Anche gli appunti personali e le informazioni dell'imprenditore che costituiscono una "contabilità in nero" sono validi elementi indiziari, dotati di gravità, precisione e concordanza. Le dichiarazioni dei terzi raccolte dai verificatori, quand'anche nell'ambito di un procedimento penale e inserite nel Processo Verbale di Costatazione hanno natura di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili quali elementi di prova anche a favore del contribuente (Conf. Cass. 17627/2008 e 20264/2008). (N.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 81/2013 del 14 agosto 2013

Presidente: Vacchiano, Estensore: Galli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Studi di settore - Plurima attività impresa – Mancato esercizio – Esimente studi settore – Non sussiste – Omessa presentazione modello – Non rileva – Scostamenti riscontrati – Scarsa significatività – Redditi dichiarati - Scarsa veridicità – Non sussiste - Dichiarazione infedele – Non rileva – Irrogabilità sanzioni – Esclusione – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la pretesa riferita ad un accertamento avviato a seguito del riscontro dell'omessa presentazione alla dichiarazione reddituale del modello degli studi di settore qualora sia poi stati accertati scostamenti poco significativi rispetto ai dati non allegati che non hanno determinato la carenza di veridicità dei redditi dichiarati (Nel caso di specie il contribuente, svolgente attività di progettazione lavori, direzione lavori e accatastamento, ritenendo di potere validamente invocare la causa di esclusione dagli studi di settore, non presentava il modello riepilogativo degli studi per l'anno d'imposta 2005. L'ente impositore, che al contrario sosteneva l'omissione dichiarativa e la sussistenza, anche ai fini sanzionatori della fattispecie relativa alla dichiarazione infedele, non aveva tenuto conto che gli scostamenti poi riscontrati erano risultati scarsamente significativi e pertanto non poteva essere ipotizzata la non veridicità del reddito dichiarato). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).



False fatturazioni

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 87/2013 del 19 settembre 2013

Presidente e Estensore: Vacchiano

Intitolazione:

FATTURE OGGETTIVAMENTE E SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Detraibilità IVA – Operazione in frode al fisco - Incolpevole ignoranza.

Massima:

L'Ufficio può contestare cumulativamente sia l'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate sia la loro inesistenza soggettiva ben potendo, in ipotesi, coesistere sia l'interposizione di un soggetto emittente la fattura diverso da quello che ebbe ad eseguire la prestazione, sia l'emissione della fattura per importo superiore a quello reale. Con riferimento alla contestazione di inesistenza soggettiva delle prestazioni fatturate, la cessionaria ha diritto a detrarre l'IVA, ove dimostri di aver ignorato, senza colpa, che l'operazione si iscriveva in una frode fiscale. A tal fine rilevano, a mero titolo esemplificativo, la conclusione di contratti perfezionati solo a mezzo posta, tali da non consentire una immediata verifica della struttura aziendale del cedente e l'intrattenimento di rapporti commerciali con il soggetto che appariva essere l'amministratore di fatto della società cedente. In altri termini la cessionaria deve dimostrare di essere stata nella impossibilità di rendersi conto che le prestazioni fatturate fossero in realtà eseguite da un'altra impresa commerciale. (v.g.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Agevolazioni associazioni sportive dilettantistiche

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 73/2013 del 25 settembre 2013

Presidente: Nocerino, Estensore: Bossi

Intitolazione:

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Agevolazioni – Requisiti – Presunzione di commercialità.

Massima:

Il regime agevolativo di cui beneficiano le associazioni sportive dilettantistiche si applica in presenza di alcuni presupposti, ossia: che le attività agevolate siano effettuate solo dall'associazione, che la cessione di beni e prestazioni di servizio devono essere rese agli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni e, infine, che le stesse attività siano effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali. La mancanza o la perdita di uno dei requisiti comporta l'insussistenza o la perdita di tale qualifica. In mancanza di tali criteri, normativamente richiesti, opererà la presunzione di commercialità dell'attività determinata, ai fini fiscali, sulla base di parametri oggettivi che prescindono dalla motivazione del soggetto che le pone in essere e della sua finalità. (E.A.)

Riferimenti normativi: l. 289/2002 art. 90; c.c., artt. 2082 e 2115.



Lista “Falciani”

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 92/2013 del 7 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Deantoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Paese fiscalità privilegiata – Detenzione disponibilità finanziarie - Lista “Falciani” – Autorità fiscale inquirente – Illegittima acquisizione dati – Non rileva – Valore indiziario – Sussiste – Conto corrente estero – Deposito firma contribuente - Ente impositore - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Rileva – Disponibilità fondi depositati – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Rileva – Contitolarità conto corrente estero – Mancata integrazione – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittimo l'avviso di accertamento formato nei confronti del contribuente che, in base alle risultanze della lista “Falciani”, si presuma possa avere omesso la dichiarazione fiscale per le disponibilità finanziarie detenute presso un paese a fiscalità privilegiata qualora, non rilevando neppure la possibile pregressa illegittima acquisizione dei dati da parte degli organi inquirenti, non risultino provati da parte dell'ente impositore né l'avvenuto deposito della firma sul conto corrente estero, né la disponibilità materiale dei fondi ivi depositati, non risultando in tal modo integrata la possibile contitolarità (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2005 di un avviso di accertamento riguardante il ricupero a tassazione del maggior reddito di capitale di fonte estera con assoggettamento contestuale ad imposta sostitutiva del 27%. L'ente impositore, tralasciando le possibili contestazioni di illegittima acquisizione dei dati in suo possesso (acquisiti dalla lista “Falciani”), non aveva provato la contitolarità della contribuente insieme al marito del conto corrente estero poiché agli atti non risultava depositata la sua firma e neppure risultava la disponibilità a suo favore dei fondi depositati). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 18; c.c., art. 2697.



Torna all'indice

Indagini finanziarie

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 90/2013 del 17 ottobre 2013

Presidente: Vacchiano, Estensore: Bottoni

Intitolazione:

INDAGINI FINANZIARIE – Movimentazione conti correnti bancari – Onere della prova – Movimentazioni aggregate.

Massima:

In caso di verifiche dell'Ufficio basate su conti correnti bancari, l'onere della prova dell'Amministrazione finanziaria è soddisfatto dalla produzione delle movimentazioni aggregate fornite dalla banca. Spetta dunque al contribuente la prova contraria, attraverso giustificazione analitica delle singole movimentazioni. L'esibizione di prove relative di costi "a campione" non è idonea a destituire di fondamento lo strumento accertativo nel suo complesso. Non sono inoltre rilevanti, come causa di giustificazione per la mancata produzione, i costi di produzione richiesti dalla banca, stante la loro conoscibilità a priori.
(R.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 108/2013 del 6 novembre 2013

Presidente e Estensore: Deantoni

Intitolazione:

INDAGINI BANCARIE – Presunzioni - Onere della prova a carico del contribuente.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che questi ultimi sono registrati in contabilità e che i primi sono serviti per pagare determinati beneficiari. Con evidente parallelismo, in tema di accertamento per l'imposta sul valore aggiunto, la presunzione fissata dall'art. 51 del d.P.R. 633/1972, secondo la quale il contribuente si avvale di tutti i propri conti bancari per le rimesse e i prelevamenti inerenti l'esercizio dell'attività imponibile, può essere superata unicamente con la prova specifica della non imponibilità dei movimenti finanziari, prova che va fornita dal contribuente. (Conf. Cass. 13035/2012 e 1418/2013). (N.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32; d.P.R. 633/1972, art. 51.



Termini notifica

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 113/2013 del 26 novembre 2013

Presidente: Deantoni, Estensore: Lazzari

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Notifica – Termini.

Massima:

Ai sensi dell'art. 12 comma 7 della legge 212/2000 è nullo l'avviso di accertamento emesso prima del termine dilatorio di 60 giorni dalla notifica del PVC, salvo che non ricorrano qualificate ragioni di urgenza. Non è ascrivibile tra dette ragioni l'imminente decadenza dal potere di accertamento da parte dell'Ufficio (Conf. Cass. 18124/2013). (N.B.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Estinzione della società

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 87/2013 del 17 dicembre 2013

Presidente: Nocerino, Estensore: Bottoni

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE –
Estinzione della società – Illegittimità – Sussiste.**

Massima:

La formale cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società.

La volontà del legislatore opera nel senso che la cancellazione produca l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti. (Conf. Cass. 18618/2006). (E.A.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.



Indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 88/2013 del 17 dicembre 2013

Presidente: Nocerino, Estensore: Bottoni

Intitolazione:

INDAGINI BANCARIE – PRESUNZIONE – ONERE DELLA PROVA – Prova contraria del contribuente – Illegittimità della pretesa – Non sussiste.

Massima:

Qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. La presunzione stabilita dall'art. 51 secondo comma, n. 2 del d.P.R. n. 633/1972 consente di riferire i movimenti bancari all'attività svolta dal soggetto d'imposta e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti. La prova che il contribuente è tenuto a dare della non riferibilità ad operazioni imponibili deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari. (Conf. Cass. 22636/2010 e 25502/2011). (E.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.32; d.P.R. 633/1972 art. 51.



Lista Falciani

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 93/2013 del 28 agosto 2013

Presidente: De Giorgio, Estensore: Secchi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Atto contestazione – Presunta omissione – Somme estere – Quadro RW – Omessa compilazione – Lista FALCIANI – Illegittima acquisizione dati – Rileva – Difetto utilizzabilità – Rileva – Attività verifica – Ulteriori elementi probatori – Mancata acquisizione.

Massima:

E' illegittima la pretesa circa le sanzioni irrogate per una presunta mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione reddituale contestata a seguito dell'utilizzo della lista FALCIANI, risultando illegittima l'acquisizione dei dati predetti e non essendo stati rinvenuti ulteriori elementi probatori neppure attraverso l'attività di verifica (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2007 di un atto di contestazione sanzioni per € 20.991,15 emesso a seguito di una presunta omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione reddituale. L'ente impositore aveva però utilizzato i dati della lista FALCIANI, che a nome del contribuente riportavano un importo di somme depositate all'estero pari ad € 129.795,09 senza però che alcun elemento probatorio venisse riscontrato durante l'attività di verifica. Inoltre, per giurisprudenza costante, è stata sancita l'inutilizzabilità probatoria dei dati della lista FALCIANI in quanto illegittimamente acquisiti). (F.B.)



Fusione societaria

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 100/2013 del 24 settembre 2013

Presidente e Estensore: De Giorgio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ELUSIONE FISCALE – FUSIONE SOCIETARIA – Richiesta di chiarimenti – Nullità – Requisiti operazione elusiva – Assenza– Illegittimità – Sussiste.

Massima:

La disciplina di cui all'art. 37bis, comma 3, lett. a), del d.P.R. 600/1973 prevede un'espressa disposizione in ordine all'elusione fiscale nell'ambito delle operazioni di fusione societaria. In tale fattispecie il potere di accertamento deve essere esercitato secondo la citata disposizione e non sulla base di un generale principio antielusivo. Dalla definizione ivi indicata emergono, altresì, i tre requisiti in costanza dei quali l'operazione ha natura elusiva: la mancanza di valide ragioni economiche a sostegno dell'operazione, la direzione della stessa ad aggirare obblighi o divieti tributari ed il carattere indebito del risparmio fiscale così ottenuto. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Lista Falciani

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 105/2013 del 3 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Nese

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Lista “Falciani” – Illegittimità acquisizione - Inutilizzabilità probatoria – Rileva – Banca estera – Conferma informazioni – Mancato ottenimento – Onere probatorio – Inversione danno contribuente – Non sussiste - Utilizzabilità processuale – Esclusione – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la pretesa fondata sulle risultanze della lista “Falciani” in quanto, sussistendo l'illegittimità dell'acquisizione dei dati, il mancato ottenimento da parte dell'ente impositore della conferma delle informazioni da parte della banca estera ne determina l'inutilizzabilità processuale senza integrare l'inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2006 di un avviso di accertamento basato sulle informazione contenute nella lista “Falciani”. L'ente impositore, che pure invocava l'inversione dell'onere probatorio in capo alla contribuente, non aveva però considerato che oltre all'inutilizzabilità per illegittimità dell'acquisizione dei dati, sussisteva pure l'inutilizzabilità processuale in quanto nessuna conferma dei dati era pervenuta all'ente impositore da parte della banca estera*). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697.



Torna all'indice

Accertamento d'ufficio

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 116/2013 del 5 novembre 2013

Presidente e Estensore: Furlani

Intitolazione:

ACCERTAMENTO D'UFFICIO – OMESSA DICHIARAZIONE – Determinazione del reddito – Elementi presuntivi di reddito – Media degli anni precedenti – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'imposta dovuta ed il reddito complessivo devono essere *ex lege* determinati “*sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza*” dell'Ente accertatore ai sensi degli artt. 39 e 41 D.P.R. 600/1973 e 55 D.P.R. 633/1972. E' illegittimo l'avviso di accertamento col quale l'Ufficio determina il reddito operando una media dei costi e dei ricavi degli anni precedenti e limitandosi a rielaborare dati relativi agli anni precedenti senza che alcuna prova di connessione con il periodo di imposta esaminato. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 55; d.P.R. 600/1973, artt. 39 e 41.



Art. 12 comma 7 legge 212/2000

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 135/2013 del 5 novembre 2013

Presidente e Estensore: Catalano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI – Controlli che non comportano accessi, ispezioni e verifiche nei locali di esercizio dell'impresa – Applicabilità art. 12, comma 7, legge 212/2000 – Non sussiste.

Massima:

Le garanzie di cui all'art. 12 Legge 212/2000 operano, per espressa previsione normativa, soltanto nell'ipotesi di “*accessi, ispezioni e verifiche fiscali*” eseguiti “*nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche, professionali*” che debbono essere giustificati da “*esigenze effettive di indagini e controlli sul luogo*”. Nel caso di verifica operata dall'Ufficio in base all'esame della dichiarazione fiscale ovvero nell'ipotesi di accertamenti riguardanti documenti ed elementi acquisiti a seguito di richieste, questionari o inviti disposti ai sensi di legge, le citate garanzie non trovano applicazione in quanto la pretesa tributaria si fonda su elementi acquisiti “*aliunde*”. (M.D.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Fatture per operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 151 del 3 dicembre 2013

Presidente: Catalano, Estensore: Maffei

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – Onere della prova.

Massima:

Qualora l'Ufficio, sulla base di validi elementi di prova, contesti al contribuente l'indebita detrazione dei costi in quanto relativi a fatture emesse per operazioni inesistenti è onere del contribuente, che voglia far valere il diritto di detrazione, fornire la prova della legittimità del proprio operato e dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. **(M.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 54 comma 2.



Cessioni intracomunitarie

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 111/2013 dell'8 luglio 2013

Presidente: Alioto, Estensore: Preda

Intitolazione:

CESSIONI INTRACOMUNITARIE - Regime di non imponibilità - Richiesta conferma validità numero partita iva - Adempimento sostanziale.

Massima:

L'applicazione del regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie risulta subordinato all'adempimento previsto dall'art. 50, secondo comma, d.l. 331/1993, ossia dall'obbligo del cessionario di comunicare all'Amministrazione finanziaria il numero identificativo attribuito dallo Stato membro di appartenenza, mentre il cedente deve chiedere conferma della validità del suddetto numero all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, che rilascia una attestazione di validità. Nell'ipotesi che il suddetto numero dovesse risultare invalido, perché cessato o inesistente, il cedente è tenuto a dimostrare di aver chiesto conferma del codice identificativo dell'acquirente UE, tale adempimento ha natura sostanziale per cui la relativa omissione determina l'imponibilità dell'operazione di cessione con il normale assoggettamento dell'imposta. (U.I.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 50 comma 2.



Fatture soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 112/2013 dell'8 luglio 2013

Presidente: Alioto, Estensore: Preda

Intitolazione:

FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Operazione Fraudolenta - Effettività costo - Deducibilità - Sussiste - Onere delle prova.

Massima:

In tema di imposte sui redditi sono deducibili per il cessionario i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell'ipotesi in cui lo stesso sia consapevole del carattere fraudolento dell'operazione, purché si tratti di costi inerenti all'attività dell'impresa, sostenuti per operazioni oggettivamente realizzate, correttamente contabilizzati, imputati al conto economico dell'esercizio di competenza e correlati ai ricavi dichiarati. È onere del contribuente dimostrare l'effettività dei costi sostenuti, non assumendo rilievo l'asserita buona fede da parte dello stesso. (U.I.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5; d.P.R. 633/1972, art. 21 comma 7.



Determinazione induttiva dei ricavi

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 106/2013 del 2 agosto 2013

Presidente e Estensore: Nocerino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Attività ristorante pizzeria – Determinazione induttiva ricavi – Determinazione prezzi – Applicazione anno verificato – Necessità – Destinazione carne – Considerazione diverso utilizzo – Necessità – Vendita birra spina – Considerazione sfrido cambio fusto - Necessità – Illegittimità ricostruzione induttiva – Consegue.

Massima:

La determinazione induttiva del volume d'affari di un'attività di somministrazione ed alimenti deve tener conto del diverso utilizzo che un alimento ha nell'attività, negli sfridi delle bevande nonché nei prezzi effettivamente applicati all'epoca (*nel caso di specie, la contribuente, esercente l'attività di ristorante pizzeria, subiva una verifica fiscale per l'anno 2006, con il quale venivano determinati maggiori ricavi per 296.262,00 euro. Per la contribuente il prezzo medio delle pizze era 6,44 anziché 8,00 euro, un diverso uso culinario delle carni da non considerare tutte vendute e con lo stesso sfrido – non applicabile ad esempio alla fiorentina – nonché lo sfrido del 10 per cento per la dispersione della birra alla spina*). (F.B.)



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 124/2013 del 19 settembre 2013

Presidente: Alioto, Estensore: Schiavini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Attività accertativa – Compiuta decadenza – Somme detenute paradisi fiscali – Successivo rinvenimento – Rileva – Procura Repubblica - Comunicazione notizia reato - Raddoppio termini accertamento – Esclusione – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la pretesa invocata a seguito del rinvenimento di somme detenute presso un paradiso fiscale, quand'anche sia stata regolarmente comunicata la notizia di reato alla Procura della Repubblica, non potendo operare il raddoppio dei termini per l'accertamento qualora l'ente impositore sia precedentemente già incorso nella decadenza dalla propria potestà accertativa (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario per l'anno d'imposta 2004 di un avviso di accertamento notificatogli in data 27 giugno 2012. L'ente impositore, che pure invocava il raddoppio dei termini per l'accertamento avendo già comunicato la notizia di reato alla Procura della Repubblica a seguito del rinvenimento di somme depositate dal contribuente su un conto detenuto presso un paradiso fiscale, non aveva però considerato che per l'anno d'imposta 2004 era già ampiamente decaduto dalla propria potestà impositiva). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.l. 78/2009, art. 12 comma 2.



Versamenti su conti correnti

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 118/2013 del 16 ottobre 2013

Presidente: Matacchioni, Estensore: Furioli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE DI AZIENDA – VERSAMENTI CONTI CORRENTI – Omessa giustificazione - Collegamento – Non sussiste.

Massima:

Ai fini dell'imposta di registro di uno specifico atto negoziale non è ravvisabile un collegamento tra un atto di cessione di azienda e l'omessa giustificazione di un certo numero di operazioni di versamento in contanti sui conti correnti eseguite durante l'anno (nel caso di specie l'Ufficio aveva accertato, rispetto ad un atto di cessione di azienda, un maggior corrispettivo corrispondente a versamenti sui conti correnti effettuati durante l'anno). (M.LaM.)



Accertamento anticipato

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 145/2013 del 18 novembre 2013

Presidente: Alioto, Estensore: Schiavini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO ANTICIPATO – Ragioni d’urgenza – Obbligo di motivazione - Sussiste.

Massima:

Nel caso di notifica dell’avviso di accertamento prima del decorso del termine di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione, l’Amministrazione finanziaria deve fornire specifici elementi in base ai quali ritiene di essere legittimata alla notifica anticipata dell’avviso di accertamento. (C.M.)



Dichiarazione omessa e raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 148/2013 del 25 novembre 2013

Presidente e Estensore: Alioto

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – OMESSA DICHIARAZIONE – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – REDDITO IMPONIBILE AL NETTO DEI COSTI – Conseguenze - Reato tributario – Soglie punibilità – Raddoppio termine per l'accertamento – Inammissibile.

Massima:

Nell'ipotesi in cui il contribuente ometta di inviare la dichiarazione dei redditi, il conseguente accertamento induttivo deve determinare il reddito imponibile tenendo in considerazione i costi sostenuti e documentati per l'esercizio. Per l'effetto, se il Giudice Tributario verifica, nel caso concreto, che non è superata la soglia penalmente rilevante, ex art. 5 del d.lgs. 74/2000, può ritenere insussistente il *fumus* di reato e, per l'effetto, ritenere non applicabile il raddoppio del termine per l'accertamento, con conseguente decadenza del potere accertativo. (C.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 e 43; d.lgs. 74/2000, art. 5.



Omesso versamento ritenute IRPEF

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 156/2013 del 10 luglio 2013

Presidente: Latagliata, Estensore: Dell'Aringa

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IRPEF – OMESSO VERSAMENTO RITENUTE – Ore non contabilizzate – Documentazione contabile – Brogliacci e agende – Elementi probatori – Sussiste.

Massima:

In materia di omesso versamento di ritenute per lavoro dipendente, l'esistenza di una contabilità parallela, consistente nell'annotazione personale dell'imprenditore su brogliacci o agende, ai fini della determinazione delle ore di lavoro non contabilizzate, costituisce elemento probatorio a carico del contribuente, che rende inattendibile la contabilità ufficiale, con la conseguente possibilità di utilizzare presunzioni semplici ai fini dell'accertamento (Conf. Cass. 6949/2006). (G.Be.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 23.



Residenza in Italia

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 150/2013 del 25 luglio 2013

Presidente e Estensore: Pipponzi

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – RESIDENZA IN ITALIA – Prova del mantenimento del domicilio fiscale in Italia – Sufficienza – Non sussiste.

Massima:

La sussistenza della residenza fiscale in Italia di una persona fisica iscritta all'AIRE non si può desumere dal fatto che nel precedente domicilio italiano sia stato rinvenuto un computer contenente informazioni e file riferibili all'attività svolta dal soggetto non residente e dalla circostanza che le fatture emesse, anche dopo l'iscrizione all'AIRE, riportavano ancora l'indicazione dell'utenza telefonica italiana. Tali elementi, unitamente al mantenimento di una casella postale in Italia, non sono dirimenti al fine di reputare fittizio il trasferimento della residenza all'estero, anche per la particolare tipologia dell'attività svolta dal contribuente (attività di intermediazione nel commercio di materie prime agricole). (G.Ma.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 58; d.P.R. 917/1986, art. 2.



Rettifica valore immobili

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 155/2013 del 26 luglio 2013

Presidente: Pipponzi, Estensore: Zanotti

Intitolazione:

RETTIFICA DEL VALORE DEGLI IMMOBILI – Mancata allegazione degli atti utilizzati per il confronto – Legittimità dell’avviso di rettifica e liquidazione – Non sussiste.

Massima:

Quando l’Ufficio procede alla rettifica del valore di un immobile ai fini dell’imposta di registro, comparando tale valore al prezzo di trasferimento di altro immobile di analoghe caratteristiche, deve allegare all’avviso di rettifica il contratto di trasferimento posto a base della comparazione. L’indicazione del criterio astratto seguito per procedere alla rettifica è, di per sé, sufficiente a motivare la rettifica stessa, ma non solleva l’Ufficio dal diverso e ulteriore onere di allegare, ove la motivazione abbia un contenuto comparativo, l’atto assunto quale termine di comparazione. Pertanto, se l’Ufficio in fase di rettifica opta per la comparazione con casi analoghi, ha l’obbligo di allegare l’atto assunto come termine di paragone, in quanto la mancanza di tale atto comporta la violazione dell’articolo 52, comma 2, d.P.R. n. 131/1986 (Conf. Cass. 3262/2013). (G.Ma.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 43 comma 1 lett. a), 52 comma 2 e 51 commi 1, 2 e 3.



Mancata indicazione costo della manodopera

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 169/2013 del 12 agosto 2013

Presidente: Latagliata, Estensore: Celenza

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO – REDDITO DI IMPRESA – Requisiti essenziali fattura –
Indicazione costo della manodopera – Opere “a corpo” – Obbligo – Non
sussiste.**

Massima:

Non costituisce violazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972 la mancata indicazione in fattura del costo della manodopera (*i.e. del monte-ore e della tariffa oraria*), anche per le opere “a corpo”, non configurandosi quale elemento essenziale della stessa, come confermato, *a contrario*, anche dalla normativa in materia di detrazione IRPEF di alcune spese (*quali gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia e quelli di risparmio energetico*), laddove, imponendo l'indicazione in fattura del costo della manodopera per poter ottenere la detrazione, conferma come tale indicazione non sia affatto un requisito essenziale della fattura (Conf. Cass. 5748/2010 e 3259/2012). (G.Be.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21.



Mancata conoscenza atti

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 177/2013 del 26 settembre 2013

Presidente e Estensore: Latagliata

Intitolazione:

RIMESSIONE IN TERMINI – Mancata conoscenza atti – Impossibilità di abitare nella propria residenza – Forza maggiore – Non imputabilità.

Massima:

Quando gli atti impositivi sono ritualmente notificati nel Comune in cui è ubicato l'immobile di residenza del destinatario e quest'ultimo non vi ha abitato per vizi di costruzione, tale circostanza non costituisce causa di forza maggiore non imputabile al contribuente ai fini della rimessione in termini per l'impugnazione degli stessi, posto che il contribuente avrebbe potuto richiedere all'Ufficio Postale del Comune di residenza di fargli pervenire la corrispondenza in un luogo diverso, oppure, avrebbe potuto eleggere domicilio, *ex art. 60, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973*, presso una persona o un Ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notifica degli atti o degli avvisi che lo riguardano. (G.Be.)



Autorizzazione alle indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 177/2013 del 25 ottobre 2013

Presidente: Pipponzi, Estensore: De Biase

Intitolazione:

INDAGINI BANCARIE – Mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie – Legittimità dell'avviso di accertamento – Sussiste.

Massima:

La denunciata omessa allegazione dell'autorizzazione ad effettuare gli accertamenti bancari emessa dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate non inficia di illegittimità gli avvisi di accertamento perché detta autorizzazione è un atto endoprocedimentale che, come tale, non deve essere allegato. (G.Ma.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 51; d.P.R. 600/1973, art. 32.



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 196/2013 del 6 dicembre 2013

Presidente: Pipponzi, Estensore: Zanotti

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – PRESUNZIONE SEMPLICE – Scostamenti non significativi.

Massima:

Gli studi di settore, pur costituendo fuor di dubbio uno strumento più raffinato dei parametri, soprattutto perché la loro elaborazione prevede una diretta collaborazione delle categorie interessate, restano tuttavia un'elaborazione statistica, il cui frutto è un'ipotesi probabilistica, che, per quanto seriamente approssimata, può solo costituire una presunzione semplice che deve essere, quindi, connotata da gravità, precisione e concordanza. Pertanto, l'accertamento basato sulla non corrispondenza degli studi è legittimo qualora l'Ufficio dimostri la sussistenza di gravi incongruenze tra i ricavi desumibili e quelli dichiarati dal contribuente, oltre che la capacità dello studio di settore a rappresentare la situazione economica del singolo contribuente accertato, nonché l'esistenza di altri fatti e circostanze (gravi, precise e concordanti) che supportino lo stesso accertamento. Lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli attribuibili in base agli studi di settore, a fronte di una contabilità non contestata se non per errori formali, costituisce un semplice indizio che, solo se associato ad altri elementi, può assumere i connotati di gravità, precisione e concordanza richiesti in caso di accertamento analitico – induttivo. A maggior ragione quando non sussiste nemmeno una grave incongruenza tra quanto dichiarato e quanto desumibile dagli studi (*nel caso di specie, lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli rilevabili dallo studio dello 0,39% per il 2007 e del 3,32% per il 2008 sono stati ritenuti insufficienti per rendere inattendibile la contabilità del contribuente*). (G.Ma.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies.



Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 212/2013 del 3 luglio 2013

Presidente: Ingrassi, Estensore: Ercolani

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ – Notifica a società cancellata dal registro delle imprese – Nullità dell'accertamento.

Massima:

La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, a prescindere dalla definizione dei rapporti giuridici pendenti, cosicché l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non è idoneo a spiegare effetti né nei confronti della medesima, né nei confronti dei soggetti già soci, dovendo l'azione sussidiaria nei confronti di costoro, che riveste natura del tutto autonoma, essere promossa con apposito avviso di accertamento. (F.A.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.P.R. 600/1973, art. 60.



Ristrutturazione aziendale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 266/2013 del 3 luglio 2013

Presidente: D'Orsi, Estensore: Di Nunzio

Intitolazione:

OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE – Compensazione delle perdite pregresse – Costituzione new.co – Interesse economico – Sussistenza.

Massima:

Deve essere annullato l'avviso di accertamento in cui viene contestato al contribuente l'indebito utilizzo in compensazione di perdite pregresse in violazione dell'art. 84, d.P.R. 917/1986, laddove lo stesso dimostri l'interesse economico sotteso ad una operazione di riorganizzazione aziendale e ristrutturazione finanziaria. L'operazione di costituzione di una *new.co*, finalizzata alla eliminazione del socio fallito che non si trova più nella condizione economica tale da poter sostenere l'attività del Gruppo è da considerarsi certamente di primario interesse economico e volto al salvataggio delle aziende, della loro produzione e del personale dipendente impiegato. Il sindacato dell'Amministrazione non può dunque spingersi ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili solo perché tale misura – laddove posta in essere - avrebbe comportato un maggiore carico fiscale.
(I.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 84 e 172 comma 7.



Termini per le osservazioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 288/2013 del 5 luglio 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: Covi

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE - TERMINE PER COMUNICARE ALL'UFFICIO IMPOSITORE OSSERVAZIONI E RICHIESTE.

Massima:

Il termine fissato dall'art. 12, comma 7, l. 212/2000 attiene al caso in cui siano state effettuate operazioni di verifica, non anche, al caso in cui l'accertamento scaturisce da un invito del contribuente al contraddittorio preliminare. In entrambi i casi viene redatto un verbale, ma nel primo si tratta di un verbale di constatazione contenente le risultanze della verifica fiscale, nel secondo, di un verbale ove si riportano le dichiarazioni rese da entrambe le parti durante il contraddittorio. (L.Ca.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Prezzi di trasferimento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 262/2013 dell'8 luglio 2013

Presidente: De Sapia, Estensore: Politi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – PREZZI DI TRASFERIMENTO – Trasferimenti infragruppo.

Massima:

Ai sensi dell'art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986, il concetto di valore normale, come legislativamente definito, recepisce il principio del prezzo di libera concorrenza consigliato dall'OCSE per la determinazione del prezzo di trasferimento, ovvero il prezzo che sarebbe stato pattuito per transazioni simili da imprese indipendenti. Il combinato disposto dell'art. 110 comma 7 e art. 9 d.P.R. 917/1986 fissa una clausola antielusiva finalizzata ad evitare trasferimenti di utili mediante l'applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore dei beni scambiati, onde sottrarli all'imposizione fiscale in Italia a favore di tassazioni estere inferiori, per cui ne consegue che, in caso di rettifiche di costi, l'onere della prova grava sulla amministrazione per quanto attiene allo scostamento tra il corrispettivo pattuito ed il valore normale dei beni o dei servizi scambiati, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cod. civ., e sul contribuente con riferimento all'esistenza e all'inerenza dei costi nonché ad ogni elemento che consenta all'ufficio di verificare il normale valore dei corrispettivi, in forza del principio di vicinanza della prova. (A.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 9 e 110 comma 7.



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 267/2013 dell'8 luglio 2013

Presidente: De Sapia, Estensore: Benedetti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Scostamento dal reddito dichiarato – Elementi sintomatici.

Massima:

La procedura di accertamento mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione o concordanza non è *ex lege* determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli *standard* in sé considerati meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività. E' necessario che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una grave incongruenza, come previsto dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62*sexies*, ai fini dell'avvio della procedura finalizzata all'accertamento, norma implicitamente confermata dalla legge 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, che, pur richiamando l'art. 62*sexies* citato, non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento. In tema di accertamento induttivo dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può - ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 - fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta, sia sugli studi di settore, quale ultimo caso l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente. (A.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d); d.l. 331/1993, art. 62.



Estinzione della società

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 135/2013 del 9 luglio 2013

Presidente: De Lillo, Estensore: Arista

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – CANCELLAZIONE SOCIETÀ DAL REGISTRO IMPRESE – ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ’ – Debito erariale – Avviso di accertamento emesso nei confronti della società estinta.

Massima:

L'avviso di accertamento notificato all'ultimo liquidatore e all'ultimo legale rappresentante di una società estinta, con riguardo ai (presunti) debiti erariali della società, è nullo. Se è vero, infatti, che antecedentemente all'anno 2004, l'erario poteva agire nei confronti di un soggetto cancellato, con la riforma dell'art. 2495 c.c., il legislatore ha chiarito che l'iscrizione della cancellazione della società nel registro, costituisce l'atto definitivo dell'estinzione della società a prescindere dalla sopravvivenza di attività o passività. (N.D.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.



Estinzione della società

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 151/2013 del 9 luglio 2013

Presidente: Brecciaroli, Estensore: Faranda

Intitolazione:

**CANCELLAZIONE SOCIETÀ DAL REGISTRO IMPRESE – ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ’ –
Debito erariale – Responsabilità degli ex soci.**

Massima:

Non sussiste la responsabilità dell'ex socio per i (presunti) debiti erariali della società estinta nel caso in cui, in sede di liquidazione, nessuna ripartizione di somme o assegnazione di beni della società liquidata si è verificata in suo favore. (N.D.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.



Elementi indiziari

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 256/2013 del 9 luglio 2013

Presidente e Estensore: Gilardi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DATI INFORMATICI (FILE) ACQUISITI PRESSO TERZI – Mancanza di certezza sull’origine e autore dei dati – Natura solo indiziaria dei dati.

Massima:

Gli elementi attinti dall’Agenzia delle entrate da file informatici privi di sottoscrizione e di data certa, sì che non è chiaro da chi e quando siano stati effettivamente formati, costituiscono semplici indizi, inidonei a realizzare la prova dei fatti su cui è basata la pretesa fiscale. (B.I.)



Contabilità formalmente corretta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 155/2013 dell'11 luglio 2013

Presidente: Maniàci, Estensore: Salvo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Contabilità corretta – Illegittimità accertamento – Non sussiste.

Massima:

La rideterminazione dei ricavi operata dall'ufficio, su base presuntiva, risulta legittima, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, quando la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile. (F.Ins.)



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 232/2013 dell'11 luglio 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: Crisafulli

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE - Crisi del mercato - Verifica dell'effettiva esistenza o meno di recessione temporale di settore - Necessità - Illegittimità - Consegu.

Massima:

Gli studi di settore, introdotti nel sistema tributario nazionale dagli artt. 62bis e 62sexies del d.l. 331/1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 427/1993, aggiornati dall'art. 10 della legge n. 146/1999 e previsti dal d.P.R. n. 195/1999, costituiscono una metodologia generale per determinare i ricavi attribuibili ai contribuenti delle categorie previste sulla base della loro capacità potenziale di produrli. Tale metodologia è stata finalizzata dal legislatore per fornire alla Amministrazione finanziaria un ausilio tecnico ed un supporto razionale per un più efficace contrasto all'evasione fiscale. Si tratta, comunque, di un metodo di determinazione automatico del reddito che prescinde da ogni diversa considerazione soggettiva riguardante il contribuente accertato, per perseguire situazioni di irregolarità e finanche di ragionevolezza. Conseguentemente, in caso di limitato svolgimento dell'attività imprenditoriale dovuta alla crisi del mercato, l'Ufficio impositore non può limitarsi all'automatica applicazione degli Studi di settore, senza alcuna ulteriore analisi, ma deve verificare l'effettiva esistenza o meno di recessione temporale di settore. (I.Sc.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 62bis e 62sexies.



Motivazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 195/2013 del 12 luglio 2013

Presidente: Piccinni Leopardi, Estensore: Barbata

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - PROVE – MANCATA ALLEGAZIONE – Illegittimità.

Massima:

E' insanabile la nullità dell'avviso di accertamento che si fondi su documentazione reperita presso soggetti terzi e relativa a fatture di cui il contribuente non ha mai avuto contezza (nel caso di specie la Commissione ha ritenuto assorbente la doglianza del contribuente relativa alla mancata allegazione di prove a sostegno della pretesa azionata dall'Amministrazione finanziaria, che non ha provveduto alla esibizione di documenti contabili, né in fase investigativa e di verifica, tantomeno in sede di procedimento di adesione o mediante allegazione all'avviso di accertamento). (M.P.)

Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3; l. 212/2000, art. 7.



Spese relative a beni strumentali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 294/2013 del 12 luglio 2013

Presidente: Centurelli, Estensore: Visonà

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO – SPESE RELATIVE A BENI STRUMENTALI – DEDUCIBILITÀ IN ASSENZA DELL'ANNOTAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI – Non sussiste.

Massima:

Nel caso di accertamento sintetico del reddito, per la deducibilità delle spese relative a beni strumentali, ai fini delle imposte sui redditi, è necessaria (a differenza di quanto previsto per l'IVA dal d.P.R. n. 633/1972, artt. 19 e ss.) l'annotazione nel registro dei beni ammortizzabili, prescritta dal d.P.R. n. 600/1973, art. 16, in difetto della quale non può farsi luogo alla deducibilità dei relativi costi (Conf. Cass. 16702/2005 e 9549/2011). (N.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19; d.P.R. 600/1973, art. 16.



Processo verbale di constatazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 269/2013 del 16 luglio 2013

Presidente e Estensore: Centurelli

Intitolazione:

PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE - Dichiarazioni di parte - Ritrattazione in sede contenziosa - Necessità della querela di falso.

Massima:

Le dichiarazioni rilasciate dalla parte e consacrate in un atto pubblico come il processo verbale di constatazione non possono formare oggetto di mera ritrattazione in fase contenziosa (perché infondate o errate), ma è invece necessaria l'impugnazione per querela di falso. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: c.c. artt. 2699 e 2700.



Abuso del diritto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 238/2013 del 23 luglio 2013

Presidente: Brecciaroli, Estensore: Di Nunzio

Intitolazione:

ABUSO DEL DIRITTO – Operazione rientrante in una normale logica di mercato - Illegittimità- Sussiste.

Massima:

Qualora l'operazione posta in essere dal contribuente rientri in una normale logica di mercato, deve ritenersi che il carattere abusivo del diritto deve essere escluso per la compresenza, non marginale, di ragioni extra fiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione ma possono essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa. Il sindacato dell'Amministrazione finanziaria non può spingersi ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale. La riduzione dei costi amministrativi e gestionali di un gruppo devono considerarsi valide ragioni economiche idonee e sufficienti a confutare qualsiasi presunzione di intento elusivo. (L.Sc.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art.12 comma 7.



Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 287/2013 del 26 agosto 2013

Presidente: Maniàci, Estensore: Astolfi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – REDDITOMETRO – APPLICABILITÀ.

Massima:

La semplice applicazione del redditometro è in contrasto coi principi fondamentali di imparzialità, buon andamento dell'Amministrazione, nonché con i conseguenti corollari di cui alla l. n. 241/1990 dei principi di leale collaborazione procedimentale volta ad assicurare uno scambio di informazioni in una logica non di antitesi ma collaborativa, in quanto il diritto al contraddittorio assicurato al contribuente è in gran parte svuotato di effettività appena si consideri la circostanza che si è in presenza di un procedimento di tipo eminentemente inquisitorio e sanzionatorio; inoltre proprio in ragione della fisiologica previsione di obiettivi di evasione da recuperare, è evidente che l'accertamento presuntivo mercé il c.d. redditometro, poiché non più ancorato - come nella vecchia disciplina - a dati certi, ma sempre invece possibile, porta seco il rischio che l'Agenzia delle Entrate, anziché intensificare i controlli sulla realtà ai fini della ricostruzione reale dei redditi, tende a privilegiare l'accertamento tramite il redditometro strumento meramente burocratico, meno dispendioso in tempo e di energia e soprattutto strutturato in modo tale da rendere non sempre praticabile un reale ed efficace contraddittorio, tanto da escludere, anzi, per certi aspetti e in una certa misura, la stessa possibilità di una prova liberatoria. (A.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 commi 4 e 7.



Permanenza degli operatori per la verifica fiscale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 303/2013 del 27 agosto 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: Covi

Intitolazione:

DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE - PERMANENZA DEGLI OPERATORI PRESSO LA SEDE DEL CONTRIBUENTE.

Massima:

I 30 giorni lavorati, prorogabili di ulteriori 30 giorni in casi di particolare complessità, previsti dall'art. 12 comma 5, della legge 212/2000 come termine per la permanenza degli operatori presso la sede del contribuente per una verifica fiscale, non debbono essere considerati come giorni consecutivi bensì come giorni di effettiva permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente. (L.Ca.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 5.



Produzione documentale in giudizio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 271/2013 del 9 settembre 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: De Rosa

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE AL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE - Successiva produzione di documenti - Tardività - Sussiste - Legittimità dell'avviso di accertamento – Consegue.

Massima:

In presenza di regolare invito a partecipare al contraddittorio con l'Ufficio impositore, a cui il contribuente non partecipi, la successiva documentazione prodotta in giudizio, al fine di giustificare lo scostamento rilevato dall'Ufficio in applicazione degli Studi di settore non può essere presa in considerazione ai fini della decisione, in ragione di quanto previsto dall'art. 32 d.P.R. 600/1973. (L.Sc.)



Rettifica valore immobile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 326/2013 del 12 settembre 2013

Presidente: D'Orsi, Estensore: Vignoli Rinaldi

Intitolazione:

RETTIFICA DEL VALORE DI UN IMMOBILE – ACCERTAMENTO SULLA BASE DELLE STIME OMI.

Massima:

Le sole stime OMI, sulla cui base sia stato emesso un avviso di accertamento in rettifica del valore di un immobile, senza tenere in alcun conto lo stato di conservazione dell'immobile che richiedeva significativi interventi di risanamento, sono insufficienti a fondare tale avviso in quanto frutto di elaborazioni statistiche e prive di riferimento alla fattispecie concreta. (I.Ca.)



Abuso del diritto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 288/2013 del 13 settembre 2013

Presidente: D'Orsi, Estensore: Astolfi

Intitolazione:

ABUSO DEL DIRITTO – Rilievo d'ufficio - Ritenute alla fonte – Dividendi – Soggetti residenti all'estero.

Massima:

Una operazione in cui un soggetto italiano incassa dividendi godendo di un regime fiscale più favorevole e successivamente lo retroceda ad un soggetto non residente cui il dividendo è effettivamente attribuibile comporta un danno all'Erario. L'abuso del diritto è principio immanente nel nostro ordinamento tributario e può essere valutato anche in sede processuale, tenuto conto delle prospettazioni dei fatti, anche se non vengono effettuate identiche valutazioni dell'Amministrazione finanziaria in sede di emissione dell'avviso di accertamento.
(I.A.)



Leverage buy-out

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 305/2013 del 16 settembre 2013

Presidente: D'Orsi, Estensore: Pilello

Intitolazione:

ELUSIONE – LEVERAGE BUY OUT – New.co – Fusione – Società veicolo – Società obiettivo.

Massima:

Con la locuzione *leverage buy-out* si suole identificare una operazione finanziaria attraverso la quale si rende possibile l'acquisizione di una azienda, di un ramo di azienda o di un pacchetto azionario mediante ricorso ad uno specifico indebitamento. Una volta conclusa l'operazione di acquisizione, ovvero fatta la fusione, saranno i flussi di cassa generati dalla gestione della società acquisita a consentire il rimborso del debito sorto per l'acquisizione. È pertanto ovvio che la new.co./società veicolo sorta per portare a termine l'operazione, sia costituita nell'imminenza della conclusione della trattativa ed è altrettanto ovvio che subito dopo si proceda alla fusione della società veicolo con la società obiettivo, né il breve lasso di tempo intercorso tra le due operazioni deve far propendere per la sussistenza di un disegno elusivo preordinato dalla società madre. (I.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 205/2013 del 17 settembre 2013

Presidente: Natola, Estensore: Faranda

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO – RETTIFICA DEL REDDITO – STUDI DI SETTORE –
Motivazione dell’atto - Non menzione delle ragioni addotte dal contribuente –
Nullità – Sussiste.**

Massima:

La procedura di accertamento attuata con l’applicazione degli studi di settore deve essere confortata da elementi di ulteriore approfondimento atti a giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli presunti. Se in sede di contraddittorio il contribuente produce adeguate prove a sostegno delle ragioni dello scostamento evidenziato, l’Ufficio non può ignorarle nella parte motivazionale dell’accertamento emanato. In tal senso la carenza di motivazione determina la nullità dell’atto (Conf. Cass. 26635/2009). (A.Mi.)



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 258/2013 del 18 settembre 2013

Presidente: Tucci, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI – Denuncia penale – Allegazione – Necessita.

Massima:

Per poter usufruire del raddoppio dei termini dell'attività accertatrice, ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di allegare al fascicolo del processo tributario, una copia della denuncia penale, per consentire al giudice di Commissione tributaria di verificare che la stessa denuncia sia stata depositata presso la Procura della Repubblica del Tribunale interessato. In caso contrario l'avviso di accertamento è da ritenersi fuori termine e deve essere annullato. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3.



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 248/2013 del 19 settembre 2013

Presidente: Ingrassi, Estensore: Grassi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – metodo analitico-induttivo – studi di settore – Valore probatorio – Presunzioni semplici.

Massima:

L'avviso di accertamento che si fonda esclusivamente sul richiamo acritico ai risultati dello studio di settore è viziato da carenza di motivazione, dato che lo scostamento dei ricavi rispetto a quelli determinati dall'applicazione dello studio di settore integra una presunzione semplice, che deve essere correlata e confortata da altri elementi gravi, precisi e concordanti, rilevabili dall'esame della contabilità o da altre fonti certe ed attendibili. (F.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54; d.P.R. 600/1973, art. 39; d.l. 331/1993, art. 62bis.



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 240/2013 del 24 settembre 2013

Presidente: Bichi, Estensore: Ruggiero

Intitolazione:

RETTIFICA DICHIARAZIONE - APPLICAZIONE STUDI DI SETTORE - SCOSTAMENTO DEI RICAVI - Presunzioni relativa - Onere della prova - Potere del giudice.

Massima:

Nel caso di scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare l'inattendibilità degli strumenti utilizzati dall'Amministrazione finanziaria, costituendo gli studi di settore una presunzione relativa su cui si fonda l'accertamento. In tali casi, il giudice tributario può individuare il reddito attribuibile al contribuente in misura intermedia tra quanto dichiarato e quanto accertato, pur sempre sulla base delle prove da quest'ultimo fornite. (v.s.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 62bis e 62sexies comma 3.



Termini per l'accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 293/2013 del 25 settembre 2013

Presidente: Ingrassi, Estensore: Lamanna

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TERMINI PER L'ACCERTAMENTO – Raddoppio dei termini per la rilevanza penale del fatto – Presupposti – Obbligo di denuncia penale – Onere della prova – Sussiste.

Massima:

Sull'Ufficio che intende avvalersi del raddoppio dei termini per l'accertamento grava un obbligo di allegazione di copia della denuncia penale presentata all'Autorità Giudiziaria.

L'omessa allegazione della denuncia, se non sanata neppure in corso di causa, impedisce al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione del termine "lungo" per l'accertamento. È, quindi, del tutto legittimo ritenere inoperante l'istituto del raddoppio dei termini di cui all'art. 43, d.P.R. 600/1973, qualora l'Amministrazione finanziaria non fornisca prova della comunicazione della notizia di reato, né nell'atto impugnato, né successivamente, e non chiarisca quali siano i presupposti di fatto e di diritto per i quali la denuncia medesima sarebbe stata inoltrata. (s.c.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Termini per l'accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 295/2013 del 25 settembre 2013

Presidente: Ingrassi, Estensore: Lamanna

Intitolazione:

TERMINE PER LA NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO – RADDOPPIO IN CASO DI VIOLAZIONE CHE COMPORTA L'OBBLIGO DI DENUNCIA AI SENSI DELL'ART. 331 C.P.P. – Onere dell'ufficio di allegare la denuncia presentata all'autorità giudiziaria – Sussiste.

Massima:

Il raddoppio dei termini per l'accertamento non è legittimato dalla mera enunciazione nell'atto impositivo della notizia di reato alla Procura della Repubblica competente.

In presenza di una contestazione sollevata dal contribuente l'onere probatorio della sussistenza dei presupposti che hanno dato corso alla denuncia di cui all'art. 331 c.p.p. è posto a carico dell'ufficio, dovendo questo giustificare il più ampio potere accertativo attribuitogli dalla Legge. Quindi, sull'Ufficio, che intende avvalersi del raddoppio dei termini per l'accertamento, grava un obbligo di allegazione di copia della denuncia penale presentata all'A.G.. L'omessa allegazione della denuncia, se non sanata neppure in corso di causa, impedisce al Giudice di verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione del termine "lungo" per l'accertamento. (S.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 47 comma 3.



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 298/2013 del 30 settembre 2013

Presidente: Centurelli, Estensore: Astegiano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO FONDATA SU STUDI DI SETTORE - Mancata risposta del contribuente all'invito dell'Amministrazione finanziaria - Possibilità di dimostrare in sede contenziosa l'infondatezza della pretesa tributaria - Sussiste.

Massima:

In caso di accertamento mediante studi di settore, se è vero che la mancata risposta all'invito previsto dalla disciplina vigente legittima l'Amministrazione Finanziaria a notificare l'atto di accertamento, è altrettanto vero che il contribuente può evidenziare in giudizio gli elementi dai quali risulta l'infondatezza della pretesa tributaria. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Metodo analitico induttivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 299/2013 del 30 settembre 2013

Presidente: Maiga, Estensore: Fusaro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – METODO ANALITICO INDUTTIVO – PRESUNZIONI LEGITTIMANTI.

Massima:

L'indice di rotazione del magazzino, nettamente inferiore alle medie nazionali di settore, l'ammontare sproporzionato delle rimanenze finali, l'esiguità del reddito dell'impresa commerciale in relazione all'apporto lavorativo dei soci, sono elementi presuntivi aventi il carattere di gravità, precisione e concordanza richiesto dall'art. 39, comma 1 lett. d) del d.P.R. 600/1973 che legittimano l'accertamento analitico induttivo. A nulla rileva la congruità dell'impresa accertata agli studi di settore. (P.D.)



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 346/2013 del 30 settembre 2013

Presidente: D'Orsi, Estensore: Astolfi

Intitolazione:

RADDOPPIO DEI TERMINI – Avviso di accertamento – Decadenza potere di accertamento – Reato fiscale – Obbligo di denuncia – Sussistenza.

Massima:

Il raddoppio dei termini per l'accertamento di cui all'art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973, opera non già ogni qualvolta il funzionario dell'Ufficio ritenga sussistere un obbligo di denuncia penale, bensì ogni qualvolta detto obbligo sussista effettivamente. Non di meno ciò che conta per ritenere sussistente l'obbligo di denuncia è la conoscenza da parte del pubblico ufficiale di un fatto storico delineato nei suoi elementi essenziali il quale integri, in base ad una valutazione approssimativa, gli estremi di una fattispecie criminosa prevista dal d.lgs. 74/2000. Sarà poi il Giudice tributario che dovrà controllare se l'Amministrazione finanziaria ha agito con imparzialità, ovvero abbia fatto un uso pretestuoso delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento. (I.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.lgs. 74/2000.



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 349/2013 del 30 settembre 2013

Presidente: D'Orsi, Estensore: Astolfi

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – Onere della prova – Motivazione – Avviso di accertamento.

Massima:

Applicare lo studio di settore genericamente riferito ad una determinata attività nei confronti di una società che opera in un settore “di nicchia”, senza una ulteriore verifica in concreto nei confronti del contribuente oggetto dell'accertamento, appare ingiustificato. Deve essere annullato l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio rettifica i ricavi dichiarati dal contribuente tenuto conto dei dati indicati in dichiarazione in quanto inferiori a quelli desumibili dall'applicazione degli studi di settore laddove il medesimo Ufficio non fornisca alcuna giustificazione in merito al fatto che la società verificata rientri effettivamente nel cluster adottato. (I.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Rifiuto di esibizione documenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 349/2013 del 3 ottobre 2013

Presidente: Ortolani, Estensore: Innocenti

Intitolazione:

POTERI DEGLI UFFICI – Art. 32 comma 5 del d.P.R. n. 600/1973 – Rifiuto di esibizione dei documenti richiesti – Utilizzo della documentazione in giudizio – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Il rifiuto di esibizione, in sede di verifica, della documentazione richiesta dall'Ufficio ex art. 32 comma 5 del d.P.R. n. 600/1973, non preclude la possibilità al contribuente di utilizzare, in giudizio, tali documenti, allegandoli al ricorso introduttivo. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 5.



Libertà di stabilimento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 356/2013 del 7 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Maniàci

Intitolazione:

**LIBERTA' DI STABILIMENTO – Esterovestizione – Sede dell'amministrazione -
Principio antielusivo generale – Esistenza.**

Massima:

Ai fini della configurazione di un abuso del diritto di stabilimento rileva l'accertamento dell'effettivo trasferimento della società, ovvero se l'operazione posta in essere sia meramente artificiosa, consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica. Nel sistema tributario vige un generale principio antielusivo che consente di “squarciare il velo” tra l'apparenza e la realtà quando l'apparenza sia stata posta in essere allo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali o di procurare un indebito vantaggio fiscale. I negozi posti in essere in violazione di tale principio antielusivo sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria. (I.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73; d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 378/2013 del 7 ottobre 2013

Presidente: Deodato, Estensore: Martinelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI – Denuncia penale – Allegazione – Necessita.

Massima:

Per poter usufruire del raddoppio dei termini dell'attività accertatrice, ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di allegare al fascicolo del processo tributario copia della denuncia penale che il giudice tributario dovrà esaminare al fini di escludere un uso pretestuoso e strumentale della notizia di reato da parte degli organi verificatori. (c.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3.



Diritto al contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 340/2013 dell'8 ottobre 2013

Presidente: Saresella, Estensore: Chirieleison

Intitolazione:

OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO BONARIO - Assenza di incertezze sulla dichiarazione - Violazione del diritto al contraddittorio di cui all'art. 6 l. 212/2000 - Non sussiste.

Massima:

Deve escludersi la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 6 della legge 212/2000, qualora l'avviso bonario non si renda necessario, non sussistendo incertezze sulla dichiarazione e non essendovi alcun dubbio nè sulla debenza delle maggiori imposte nè sul fatto che il contribuente abbia versato minori imposte rispetto a quanto dovuto e dichiarato. Ed infatti, l'art. 6 della l. 212/2000, a pena di nullità, impone all'Amministrazione delle finanze di invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un congruo termine e comunque entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta, soltanto nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Laddove, come nel caso di specie, l'errore sia "apparente", non vi è alcun obbligo per l'Amministrazione di convocare il contribuente. (L.Sc.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 6.



Elusione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 313/2013 del 15 ottobre 2013

Presidente: La Mattina, Estensore: Fagnoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ELUSIONE - Condotta abusiva – Autonomia patrimoniale delle società - Onere probatorio.

Massima:

In materia tributaria costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia, quale suo elemento predominante ed assorbente, lo scopo elusivo del fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera ove esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. La prova del disegno elusivo, nonché delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato ed utilizzati solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria. Se è onere dell'Amministrazione finanziaria spiegare perché la forma giuridica impiegata abbia carattere anomalo o inadeguato rispetto all'operazione economica intrapresa, è onere del contribuente provare l'esistenza di un contenuto economico dell'operazione diverso dal mero risparmio fiscale. Tale regime nel sistema italiano costituisce applicazione dei principi di libertà d'impresa e di iniziativa economica (art. 42 Cost.) oltre che della piena tutela giurisdizionale del contribuente (art. 24 Cost.). (L.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis comma 1; d.lgs. 471/1997, art. 1 comma 2.



Risparmio d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 394/2013 del 15 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Ortolani

Intitolazione:

**Risparmio d'imposta – Valide ragioni economiche – Sussistono – Legittimità –
Consegue – Assenza di valide ragioni economiche – Elusione – Consegue.**

Massima:

Nell'ordinamento tributario è ammesso il risparmio d'imposta, ovvero la possibilità, per il contribuente, di adottare, tra le varie soluzioni possibili, tutte giustificate da un punto di vista economico, quella fiscalmente più vantaggiosa; al contrario, ai sensi dell'art. 37bis del d.P.R. 600/1973, il legislatore sanziona la scelta, da parte del contribuente, di una via non economicamente ragionevole ma dettata dall'esclusivo vantaggio che ne deriva sotto il profilo del risparmio di imposta. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Rettifica di valore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 311/2013 del 17 ottobre 2013

Presidente: Centurelli, Estensore: Barbata

Intitolazione:

RETTIFICA DI VALORE - Cessione di unità immobiliari - Prezzo inferiore al valore di mercato - Presunzione di simulazione - Non sussiste.

Massima:

La presenza di una divergenza tra il prezzo dichiarato, contabilizzato dal cedente, e il valore di mercato, può costituire un indizio di simulazione del prezzo, ma non possiede la capacità di fondare una presunzione munita dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (gravità, precisione e concordanza), ed è pertanto, in quanto tale, inidonea a superare la prova offerta dalle dichiarazioni negoziali delle parti e dalla contabilità della contribuente. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2729.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 333/2013 del 17 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Centurelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI IN PRESENZA DI VIOLAZIONE AVENTE NATURA PENAL-TRIBUTARIA – Obbligo di denuncia – Sussiste.

Massima:

La correlazione del raddoppio dei termini per l'accertamento alla ricorrenza di una violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 è tale da escludere ex se che la possibilità di avvalersi di una prorogatio siffatta consegua ad una valutazione meramente soggettiva dell'ufficio (risultando essa invece ancorata alla obiettiva ricorrenza degli elementi richiesti dall'art. 331 c.p.p.) laddove, in materia di deducibilità di costi da reato, l'ampliamento dei termini predetto non è connesso alla mera comunicazione della notizia criminis all'autorità penale, ma al concreto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. ovvero all'emissione di decreto che dispone il giudizio da parte del giudice. Da tutto ciò discende la necessità che le determinazioni del pubblico ufficiale circa l'effettiva sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia da parte sua, siano assoggettate ad una verifica di fondatezza, da ritenersi rimessa (anche in virtù dell'orientamento espresso dalla Consulta nella sentenza n. 247/2011) al giudice del procedimento tributario che ne sia (esplicitamente od implicitamente) richiesto in sede di impugnazione dell'atto impositivo emesso in pendenza del più ampio termine per l'accertamento. (N.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 3.

Edilizia convenzionata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 283/2013 del 22 ottobre 2013

Presidente: Cappabianca, Estensore: Garghentino

Intitolazione:

O.M.I. - VALORI MEDI DI MERCATO - PRESUNZIONE SEMPLICE - INSUFFICIENZA – Particolare situazione – Edilizia convenzionata – Beni immobili – Limite al prezzo – Libera commercializzazione.

Massima:

E' nullo l'accertamento se l'Ufficio, nell'applicare i valori medi di mercato espressi dall'Osservatorio Mercati Immobiliari (O.M.I.), e quindi sulla base di semplici presunzioni, non considera la particolarità della situazione. In particolare qualora trattasi di beni immobili assegnati in sede di edilizia convenzionata, essi trovavano nella convenzione stessa, e con l'avallo della normativa di riferimento, un limite cogente al prezzo normalmente praticato. Detta circostanza supera la mera semplice presunzione a cui si riferisce l'Ufficio, perché il bene, anche per effetto dei vincoli ai quali rimane sottoposto appunto dal regime di edilizia convenzionata, ha un mercato ben diverso dai beni trattati in regime di libera commercializzazione. (M.L.M.)



Delega alla sottoscrizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 333/2013 del 24 ottobre 2013

Presidente: Ingrassi, Estensore: Del Vecchio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO - Delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento - Necessità produzione delega.

Massima:

Nel caso in cui il Direttore dell'Ufficio abbia delegato altro funzionario alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, nella individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere, in forza dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, spetta all'Agenzia delle Entrate dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega producendola in giudizio. La mancata produzione di regolare delega dei poteri di firma in capo al sottoscrittore dell'avviso di accertamento comporta la radicale nullità dell'avviso medesimo. (c.c.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 312/2013 del 24 ottobre 2013

Presidente: Ortolani, Estensore: Barbata

Intitolazione:

RADDOPPIO DEI TERMINI - Segnalazione di reato strumentale al prolungamento dei termini - Non rileva.

Massima:

È illegittima la richiesta di raddoppio dei termini esperita dall'Amministrazione finanziaria, quando la segnalazione di reato sia solo strumentale allo stesso raddoppio dei termini di accertamento. Non opera dunque il raddoppio nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate, al solo scopo di riaprire i termini ormai scaduti, effettui la segnalazione all'Ufficio giudiziario. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 345/2013 del 28 ottobre 2013

Presidente: Pinto, Estensore: Barone

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Redditometro – Questionario/invito contribuente – Risposta contribuente - Scudo fiscale effettuato – Omessa presentazione – Ente impositore – Preventiva instaurazione contraddittorio – Mancata effettuazione - Emissione atto impositivo – Scudo fiscale effettuato – Successiva esibizione – Preclusione probatoria - Non rileva – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento conseguente all'applicazione del redditometro qualora, pur avendo il contribuente risposto all'invito/questionario senza avere prodotto la documentazione riferita allo scudo fiscale a cui aveva aderito precedentemente, l'ente impositore non abbia prima dell'emissione dell'atto impositivo provveduto ad instaurare il regolare contraddittorio negando poi successivamente valore probatorio circa la tardiva produzione dello scudo fiscale predetto (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2007 di un avviso di accertamento conseguente all'applicazione del redditometro. L'ente impositore, che dopo avere acquisito i documenti inviati dal contribuente a seguito della notifica dell'invito/questionario non aveva provveduto ad instaurare alcun contraddittorio emettendo egualmente l'atto impositivo, negava la possibilità di presentazione tardiva - successivamente all'avviso di accertamento - della documentazione riguardante lo scudo fiscale a cui il contribuente aveva precedentemente aderito). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 51 comma 2; d.P.R. 600/1973, artt. 8 e 32.



Movimenti bancari

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 302/2013 del 29 ottobre 2013

Presidente: Bichi; Estensore: Salvo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SU MOVIMENTI BANCARI - PREVIO CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE - Diritto di difesa - Legittimità dell'accertamento - Sussiste.

Massima:

E' legittima l'utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria di movimentazioni bancarie quale base dell'accertamento, anche se il contribuente non è stato previamente convocato per giustificare le operazioni oggetto di verifica, non esistendo infatti alcuna norma che imponga in via generale il contraddittorio preventivo all'accertamento. Il contribuente potrà esercitare il suo diritto di difesa sia nella successiva fase contenziosa, che nella fase dell'accertamento con adesione. (v.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Lista Falciani

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 353/2013 del 29 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Centurelli

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – LISTA FALCIANI – Acquisizione dei dati posti a fondamento dell’atto impositivo – Illegittimità della provenienza - Sussiste.

Massima:

L’illegittima acquisizione di elementi o documenti determina l’illegittimità del procedimento amministrativo che su tali fonti si basa, senza che possa utilmente rilevare in contrario la mera natura pubblica dell’interesse (quale il perseguimento di comportamenti irrispettosi delle norme tributarie) cui ciò è finalizzato, posto che la Pubblica Amministrazione non può non figurare come garante di quei valori, come la legalità ovvero il principio della privacy, nella specie ab origine violati. (N.C.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12.



Accertamento ante tempus

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 383/2013 del 30 ottobre 2013

Presidente: Maniàci, Estensore: Rizzo

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termine 60 giorni – Emissione ante tempus - Mancata esplicazione dei motivi d’urgenza - Diritto di difesa – Violazione – Non sussiste.

Massima:

L’avviso di accertamento emesso prima che sia decorso il termine di 60 giorni entro cui la parte ha facoltà di formulare osservazioni, è valido anche in assenza di indicazioni sulla sussistenza di eventuali ragioni di urgenza. L’obbligo di motivazione contenuto nella l. n. 212/2000, art. 7, si riferisce all’esposizione delle ragioni della pretesa erariale e non a regole procedurali e giurisdizionali, considerato che tale interpretazione non determina alcuna violazione del diritto di difesa del contribuente che trova spazio sia in via amministrativa, in sede di autotutela, sia in via giudiziaria. (I.A.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.



Lista Falciani

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 326/2013 del 7 novembre 2013

Presidente e Estensore: Centurelli

Intitolazione:

LISTA FALCIANI - MODALITA' DI ACQUISIZIONE - INUTILIZZABILITA' - Dati illecitamente acquisiti - Accertamento tributario - Inutilizzabilità - Sussiste.

Massima:

Ove l'acquisizione di elementi probatori sia avvenuta in modo penalmente illecito risulta irrilevante, ai fini della successiva valutazione di utilizzabilità, la circostanza che l'Agenzia delle Entrate abbia acquisito tali informazioni da una Amministrazione estera attraverso i canali collaborativi previsti dalla Direttiva n. 77/779/CEE o in base a Convenzione contro le doppie imposizioni. Alla acquisizione illegittima consegue l'inutilizzabilità degli elementi di valutazione e/o di prova nell'ambito dell'accertamento tributario. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12; c.p., art. 515ter.



Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 369/2013 dell'8 novembre 2013

Presidente: Verniero, Estensore: Di Gennaro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO - REDDITOMETRO – Efficacia retroattiva – Sussiste.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, gli elementi e le circostanze di fatto utilizzate per l'accertamento sintetico di cui all'art. 38, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non debbono necessariamente riferirsi all'anno in contestazione, ma possono essere accaduti in anni diversi, allorché si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosi in ulteriori ed autonomi indici contributivi. Ciò in quanto tale norma ha introdotto una presunzione di accumulo di risorse, in quote costanti, nell'anno interessato e nei quattro precedenti l'incremento patrimoniale, ponendo a carico della contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Conf. Cass. 13809/1995, 10371/2003, 23252/2006 e 6813/2009).
(N.C.)



Notifica ante tempus

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 425/2013 dell'8 novembre 2013

Presidente: Deodato, Estensore: Seregni

Intitolazione:

NOTIFICA ANTE TEMPUS – Termine dilatorio di 60 gg – Mancata motivazione dell'urgenza – Illegittimità dell'accertamento – Conseguenze.

Massima:

Il mancato rispetto, senza la motivazione dell'urgenza, per la notifica dell'accertamento del termine di 60 giorni dalla presentazione della risposta al questionario comporta la illegittimità dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 12 co. 7 della l. 212/2000. (C.Ta.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Notifica a mezzo posta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 621/2013 del 13 novembre 2013

Presidente: Ingrassi, Estensore: Del Vecchio

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA EFFETTUATA DA UFFICI FINANZIARI A MEZZO POSTA - Necessità di redigere la relata – Non sussiste.

Massima:

Gli articoli da 1 al 7 della l. 890/1982, che regolano le modalità di esecuzione della notifica a mezzo posta (con gli speciali plichi sigillati) - e quindi anche l'art. 3 (che richiede la compilazione della relata) - fanno esplicito riferimento al solo ufficiale giudiziario; ne consegue che, relativamente alla notifica degli "avvisi e gli altri atti che per legge debbono essere notificati al contribuente", l'art.14 della medesima legge deroga alla disciplina delle norme sopracitate, disponendo che la notifica possa essere eseguita direttamente dagli uffici finanziari utilizzando il servizio postale nazionale (i cui agenti notificatori, nell'espletare tale incombenza, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali), senza il compimento di alcun adempimento aggiuntivo, ivi compresa la compilazione della relata. L'avviso di ricevimento fa piena prova (salvo querela di falso) dell'intervenuta notifica. Affinché si abbia una valida notificazione degli atti (avvisi di accertamento) di cui trattasi è sufficiente che gli stessi siano inoltrati tramite il servizio postale nazionale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: l. 890/1982, art.14 comma 1.



Capacità reddituale, contratto di locazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 637/2013 del 14 novembre 2013

Presidente: Ingrascì, Estensore: Ercolani

Intitolazione:

IRPEF — ACCERTAMENTO SINTETICO — CAPACITÀ REDDITUALE - Contratto di locazione - Recesso anticipato - Onere della prova a carico del contribuente.

Massima:

La stipula in sé del contratto di locazione assurge a parametro indicatore della capacità di spesa, parametro che non è vinto dalla semplice fine anticipata del rapporto locatizio, dovendosi comprovare — da parte del contribuente/ricorrente - l'effettiva correlazione di tale recesso con l'impossibilità di sopportare la relativa spesa. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 341/2013 del 18 novembre 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: Bersani

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO - Redditometro - Obbligo di contraddittorio procedimentale e di esaustiva motivazione - Sussiste - Illegittimità - Consegue.

Massima:

Se è vero che in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi, è altresì vero che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Tuttavia, quando (*come nel caso di specie*) da parte dell'Ufficio finanziario non vengano indicati i beni (mobili o immobili) sulla base dei quali è stato redatto l'accertamento sintetico, è palese che il contribuente non è stato posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, e quindi non può assolvere l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Ciò che dà sostanza all'accertamento mediante l'applicazione dei parametri è il contraddittorio con il contribuente, dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell'impresa la presunzione indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri. Pertanto la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo del predetto scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio: è da questo più complesso quadro che emerge la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria. In mancanza del contraddittorio con il contribuente e della specifica indicazione dei beni utilizzati per la redazione dell'accertamento di maggior reddito, l'accertamento deve, pertanto, essere dichiarato illegittimo. (L.Sc.)



Termine 60 giorni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 329/2013 del 19 novembre 2013

Presidente: Bichi, Estensore: Mazzotta

Intitolazione:

**VERIFICA FISCALE — TERMINE DILATORIO - CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE -
Emissione dell'avviso d'accertamento - Rispetto termine dilatorio - Diritto difesa
del contribuente - Nullità dell'accertamento - Sussiste.**

Massima:

Deve essere dichiarato nullo l'avviso d'accertamento emesso e notificato prima del termine di 60 giorni dalla chiusura delle indagini svolte. Tale principio, posto a tutela del diritto del contribuente al pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, deve ritenersi valido non solo nell'ipotesi del processo verbale di constatazione, ma in ogni tipo di indagine, di verifica o di controllo, indipendentemente dalla denominazione o terminologia usata.

L'emissione *ante tempus* dell'avviso d'accertamento determina di per sé l'illegittimità dello stesso, salvo che non ricorrano specifiche ragioni d'urgenza. (v.s.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



Garanzia di difesa del contribuente

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 392/2013 del 20 novembre 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: Vignoli Rinaldi

Intitolazione:

DIFESA DEL CONTRIBUENTE - CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA AGLI UFFICI FINANZIARI.

Massima:

L'esigenza di specifiche garanzie di difesa del contribuente (diritto a essere informato delle ragioni della verifica; facoltà di farsi assistere da professionista abilitato alla difesa avanti i Giudici tributari; formulazione di osservazioni e rilievi in corso di verifica; comunicazione di osservazioni e richieste successivamente al rilascio di verbale di chiusura delle operazioni) non rileva in relazione all'attività di controllo dei dati acquisiti attraverso inviti e richieste di trasmissione agli uffici finanziari di dati, documenti e informazioni effettuate ai sensi dell'art. 32 comma 1, nn. 3 e *8ter*, del d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 51 comma 2, n. 3, del d.P.R. n. 633/1972. Il legislatore ha, infatti, reputato prevalenti le esigenze di funzionalità degli uffici ed efficienza dell'azione amministrativa rispetto alla partecipazione del privato già nella fase istruttoria della ricerca. (L.Ca.)



Società cessata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 396/2013 del 21 novembre 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: Vignoli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Società cessata – Ultimo legale rappresentante – Ricevimento questionario – Notizie richieste – Avvenuta trasmissione – Ente impositore – Presunta omissione ricavi – Notifica atto impositivo – Onere probatorio – Omesso assolvimento - Ultimo legale rappresentante – Non rileva – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittimo l'avviso di accertamento notificato alla società estinta non potendosi provare la compiuta notifica, non rilevando quale destinatario l'ultimo legale rappresentante ancorché abbia provveduto a trasmettere all'ente impositore dati in risposta ad un questionario (nel caso di specie, la contribuente, società estinta in data 29 gennaio 2010, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2006 di un avviso di accertamento, formato dall'ente impositore a seguito delle risposte ricevute da questionario recapitato in data 25 maggio 2010 all'ultimo legale rappresentante. Lo stesso ente impositore non aveva poi provato la notifica dell'atto impositivo alla società estinta, non rilevando in alcun modo la notifica effettuata all'ultimo legale rappresentante). (F.B.)



Sottoscrizione dell'avviso di accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 311/2013 del 3 dicembre 2013

Presidente: Lapertosa, Estensore: Carfagna

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Sottoscrizione da parte del funzionario – Assenza della delega del Capo dell'Ufficio a favore del sottoscrittore – Rileva – Nullità dell'avviso – Consegue.

Massima:

Se l'avviso di accertamento non è sottoscritto dal Capo dell'Ufficio ma da un altro funzionario, l'Amministrazione finanziaria deve esibire, in caso di contestazione, la delega del titolare dell'Ufficio a favore del sottoscrittore, pena la nullità dell'atto impositivo ex art. 42 del d.P.R. n. 600/1973. (c.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42.



Reddito da plusvalenza patrimoniale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 361/2013 del 3 dicembre 2013

Presidente: La Mattina, Estensore: Fagnoni

Intitolazione:

Accertamento – Reddito da plusvalenza patrimoniale – Onere della prova.

Massima:

L'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base di quanto accertato in sede di applicazione dell'imposta di registro con conseguente onere probatorio a carico del contribuente di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato, dimostrando di aver venduto ad un prezzo inferiore. (P.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1; d.P.R. 633/1972 art. 54 comma 3.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 454/2013 del 5 dicembre 2013

Presidente: Deodato, Estensore: Martinelli

Intitolazione:

**RADDOPPIO DEI TERMINI – INOLTRO DELLA NOTIZIA DI REATO - Mera enunciazione
– Insufficienza – Prova – Deposito – Necessita.**

Massima:

Sull'Ufficio che intenda legittimamente avvalersi del raddoppio dei termini per la notifica dell'accertamento ex art. 43 comma 3 del d.P.R. 600/1973 grava l'obbligo di allegazione di copia dell'avvenuto inoltro all'A.G. ex art. 331 c.p.p. della denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 non essendo sufficiente la mera enunciazione nell'atto impositivo. **(G.Ta.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; c.p.p., art. 331; d.lgs. 74/2000.



Fatture per prestazioni (asseritamente) inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 676/2013 del 5 dicembre 2013

Presidente: Ingrascì, Estensore: Del Vecchio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – PRESTAZIONI DI SERVIZI – Utilizzo di fatture per prestazioni asseritamente inesistenti – Onere della prova a carico dell’Ufficio – Sussiste – Fornitore ben organizzato – Buona fede del committente - Sussiste.

Massima:

Nel caso di disconoscimento da parte dell’Ufficio di costi per prestazioni asseritamente inesistenti, è onere dell’Ufficio fornire la prova che infici le relative fatture in relazione a provenienza, effettività o riferibilità. La mancanza di elementi indiziari che possano inficiare le fatture contestate (elementi non prodotti, nemmeno tardivamente, in giudizio) rende inaccoglibile l’assunto dell’Ufficio. Ciò è tanto più vero, poi, se il servizio prestato dal fornitore era ben organizzato in relazione a personale e mezzi, come si era reso ben conto il committente utilizzando la dovuta diligenza, committente che dunque era in buona fede. (C.Gi.)



Accertamento da Studi di Settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 677/2013 del 5 dicembre 2013

Presidente: D'Orsi, Estensore: Del Vecchio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – STUDI DI SETTORE – Valenza probatoria – Stime – Automaticità – Esclusione – Identificazione caratteristiche concrete attività del contribuente – Contraddittorio preventivo volto a tale identificazione – Motivazione avviso accertamento.

Massima:

Nel caso di accertamento da Studi di Settore, l'Ufficio non può motivare l'accertamento unicamente con la circostanza dello scostamento dai valori emergenti dallo Studio di Settore, perché deve prima verificare – nel corso del contraddittorio obbligatorio con il contribuente – se le caratteristiche della attività del contribuente rendono attendibile (e dunque utilizzabile) lo Studio di Settore applicato, e le eventuali ulteriori circostanze integrative e cause che possano aver influito negativamente sul normale svolgimento della attività. La motivazione dell'atto che prenda solo apparentemente posizione sulle eccezioni formulate dal contribuente, porta ad un accertamento basato unicamente sugli studi di settore, e pertanto alla sua nullità. (G.Gi.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 62bis e 62sexies.



Lista “Falciani”

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 364/2013 del 13 dicembre 2013

Presidente: Natola, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – REDDITO DI CAPITALI ALL'ESTERO - Lista “Falciani” –
Illegittimità dell’acquisizione – Sentenza della Magistratura straniera – Rileva.**

Massima:

Nel caso di accertamento di redditi derivanti da capitali trasferiti all'estero e fondato su documenti sottratti a banca estera, l'illegittima acquisizione delle informazioni accertata con sentenza della Magistratura estera costituisce elemento presuntivo sul quale può fondarsi la decisione di inutilizzabilità delle prove. L'art. 191 del codice di procedura penale costituisce principio generale (*il caso trattato riguardava la c.d. “lista Falciani” sottratta da un dipendente ad una banca svizzera, lista sequestrata dalle autorità francesi e trasmessa alle autorità fiscali dei Paesi europei in ottemperanza alla direttiva 77/799/CEE sullo scambio di informazioni, la cui modalità di acquisizione era stata dichiarata illegittima dalla Court d'Appel de Paris e poi confermata dalla Corte di Cassazione Francese*). (G.Ta.)



Processo verbale di constatazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 371/2013 del 17 dicembre 2013

Presidente: Bichi, Estensore: Donvito

Intitolazione:

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - OSSERVAZIONI E RICHIESTE - Dovere di riscontro dell'Ufficio - Sussiste - Dovere dell'Ufficio di formulare specifiche controdeduzioni - Non sussiste.

Massima:

L'art. 12, comma 7, legge 212/2000 prevede che il contribuente possa comunicare all'Ufficio, entro sessanta giorni dalla chiusura della verifica fiscale, osservazioni e richieste che sono valutate dall'Ufficio, senza che in questo lasso di tempo possa emettersi l'avviso di accertamento, fatti salvi i casi di particolare e motivata urgenza. La norma non prevede, tuttavia, che la valutazione dell'Ufficio debba esprimersi in specifiche controdeduzioni, e tantomeno prevede la sanzione dell'invalidità del successivo accertamento emesso in assenza di specifiche controdeduzioni. In generale, infatti, si può riconoscere al successivo avviso di accertamento anche la funzione di riscontro delle osservazioni del contribuente, che in tal modo partecipa al procedimento amministrativo tributario, fatta salva la trasformazione in diritto di difesa del diritto alla partecipazione al procedimento nella successiva fase giurisdizionale avanti la Commissione tributaria. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7,



Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 297/2013 del 18 dicembre 2013

Presidente: De Lillo, Estensore: Faranda

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – REDDITOMETRO – ONERE DELLA PROVA – ELEMENTI INDICATIVI DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - PRESUNZIONI SEMPLICI.

Massima:

Il "nuovo" redditometro così come il precedente, deve essere inquadrato tra le presunzioni semplici. Va pertanto rilevato che, vertendosi in ambito di presunzioni semplici, l'onere della prova non può e non deve essere addossato integralmente sul contribuente che, più che fornire una prova contraria non trattandosi di presunzioni legali relative, è tenuto piuttosto a fornire giustificazioni convincenti in ordine alla sua capacità di spesa. (N.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Operatività del raddoppio ai fini Irap

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 369/2013 del 18 dicembre 2013

Presidente: Raimondi, Estensore: Barbata

Intitolazione:

RADDOPPIO DEI TERMINI - Rilevanza dei soli reati tributari - Operatività del raddoppio ai fini Irap - Sussiste.

Massima:

In base al dato normativo, il raddoppio dei termini di accertamento è circoscritto al rinvenimento di violazioni penali rientranti nel d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (non hanno alcun rilievo, quindi, i reati doganali, valutari e societari) e riguarda solo gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi e all'Iva, con esclusione di ogni altro comparto impositivo non rientrante nel campo di applicazione del d.lgs. 74/2000. In merito all'Irap, però, che non rientra in tale ambito applicativo, è necessario considerare quanto disposto dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 446/1997, i quali, ai fini dell'accertamento, dispongono che si debbano applicare le procedure di accertamento per le imposte sui redditi, quindi anche il raddoppio dei termini di cui agli artt. 43 del d.P.R. 600/1973. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.lgs. 74/2000; d.lgs. 446/1997, artt. 24 e 25.



Termine di sessanta giorni per l'avviso di accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 385/2013 del 18 dicembre 2013

Presidente: Bichi, Estensore: Mazzotta

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINE DILATORIO DI SESSANTA GIORNI -
Inosservanza - Illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus - Sussiste.**

Massima:

Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine. L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina di per sé l'illegittimità dell'atto impositivo emesso *ante tempus*, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Transfer pricing e metodo TNMM

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 374/2013 del 19 dicembre 2013

Presidente: La Mattina, Estensore: Fagnoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TRANSFERT PRICING - Metodo TNMM – Ammissibilità – Sussiste.

Massima:

In caso di contestazione di transfer pricing l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare l'esistenza di transazioni tra imprese collegate, mentre, spetta al contribuente, dimostrare, secondo le regole di cui all'art. 2697 c.c., che le transazioni sono intervenute per valori di mercato considerati normali, ex art. 9 del d.P.R. 917/1986.

L'adozione, da parte dell'Ufficio, del metodo TNMM (*Transnational Net Margin Method*, fondata sul concetto che l'utile, conseguito da imprese che operano nello stesso settore e in condizioni analoghe, dovrebbe tendere a essere simile entro un ragionevole periodo) è legittima ed è giustificata dalle difficoltà riscontrate nella concreta situazione di fatto. (L.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7; d.l. 78/2010, art. 26; l. 212/2000, art 10.



Accertamento induttivo

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 152/2013 del 3 luglio 2013

Presidente e Estensore: Rabai

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – Presupposti – Condotta antieconomica.

Massima:

In caso di condotta antieconomica del contribuente è consentito dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente. (G.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973 art. 39 comma 1bis lett. d).



Criteri per determinazione valore avviamento

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 173/2013 del 9 luglio 2013

Presidente e Estensore: Ferrari

Intitolazione:

**DETERMINAZIONE VALORE AVVIAMENTO – VALUTAZIONE SU VALORI EFFETTIVI –
ESCLUSIONE FORMULE GENERALI ED ASTRATTE - Valutazione realtà soggettiva e
concreta – Concrete potenzialità reddituali.**

Massima:

In sede di determinazione del valore dell'avviamento in seguito a cessione dell'attività, deve essere considerata in maniera attenta e scrupolosa la realtà operativa dell'azienda e la sua concreta potenzialità reddituale. Vengono esclusi criteri di quantificazione dello stesso basati su formule generali ed astratte, non supportate da caratteristiche concrete e tipiche dell'azienda, in quanto ritenuti da una consolidata giurisprudenza non attendibili né corretti, essendo necessario che la valutazione sia fondata sulla consistenza effettiva dell'azienda. (S.C.)



Carenza di delega

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 240/2013 del 14 agosto 2013

Presidente: Ferrari, Estensore: Guidi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SOTTOSCRIZIONE DI FUNZIONARIO NON DELEGATO – Nullità dell'accertamento – Sussiste.

Massima:

Se il verbale di accertamento viene firmato dal Capo Area Imprese della Agenzia delle Entrate senza che sia provata, a seguito di contestazione del contribuente, la specifica e dichiarata delega da parte del Direttore Provinciale, l'accertamento è nullo. (c.Be.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42.



Cooperativa di consumo a mutualità prevalente

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 252/2013 del 30 settembre 2013

Presidente: Rabai, Estensore: Guidi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO – COOPERATIVA DI CONSUMO A MUTUALITÀ PREVALENTE – Rideterminazione dei ricavi – Applicazione del ricarico medio degli esercizi di ristorazione – Nullità dell'accertamento – Sussiste.

Massima:

In una cooperativa di consumo a mutualità prevalente esercente attività di bar, birreria e paninoteca, in sede di accertamento di maggiori ricavi e maggiori redditi non può farsi acritico riferimento alle percentuali medie di ricarico degli esercizi di ristorazione. Infatti, scopo della cooperativa di consumo a mutualità prevalente non è quello di generare profitti, bensì quello di mettere a disposizione dei soci e di terzi (questi ultimi in misura non prevalente) prodotti e servizi a prezzi calmierati. (C.Be.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).



Termine di 60 gg.

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 315/2013 del 30 ottobre 2013

Presidente: Manfra, Estensore: Bocchiola

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Notifica dell'avviso di accertamento prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla data di rilascio del p.v.c. - Nullità – Sussiste.

Massima:

E' nullo l'accertamento emanato prima dello spirare del termine di 60 gg. decorrenti dalle conclusioni della fase ispettiva, salvo che ricorrano specifiche ragioni d'urgenza. La mancata osservanza di detto termine, si pone in contrasto con il diritto alla difesa del contribuente che può comunicare al Fisco osservazioni e richieste che dovranno essere valutate dall'Ente impositore. (R.L.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 330/2013 del 12 novembre 2013

Presidente: Alessio, Estensore: Botteri

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Malattia del coniuge – Grave motivo - Scostamento - Sussiste.

Massima:

La grave malattia che colpisce il coniuge del contribuente giustifica lo scostamento dagli studi di settore in quanto ha indotto detto contribuente a trascurare la propria attività per dedicarsi all'assistenza ed alle cure del coniuge. (N.P.)



Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 334/2013 del 14 novembre 2013

Presidente: Priolo, Estensore: Rossanigo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Studi di settore – Cooperativa a mutualità prevalente – Applicazione coefficienti previsti per le “Attività di Bar e altri esercizi simili senza cucina”.

Massima:

Quanto previsto dagli studi di settore con riferimento agli esercizi di ristorazione e al ricarico minimo sui prodotti consumati va integrato con analisi e accertamenti più vicini alla situazione di fatto del contribuente, il quale per le sue caratteristiche operative e ambientali si può scostare dalla media indicata per il settore di competenza. (R.L.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62sexies comma 3.



Omessa dichiarazione dei redditi

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 346/2013 del 3 dicembre 2013

Presidente: Priolo, Estensore: Rossanigo

Intitolazione:

OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Mancata trasmissione da parte del professionista intermediario.

Massima:

In caso di omessa dichiarazione dei redditi, per cause imputabili al professionista incaricato che non ha provveduto alla sua trasmissione telematica, il contribuente non può esimersi dalla pretesa erariale. (R.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Mancata instaurazione contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 84/2013 del 24 luglio 2013

Presidente: Santangelo, Estensore: Zambelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Redditometro – Ente impositore – Attività procedimentale – Mancata instaurazione contraddittorio – Rileva – Termine attività istruttoria – Periodo sessanta giorni – Mancato rispetto – Atto impositivo – Emissione anticipata – Rileva – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento basato sul redditometro qualora l'ente impositore, durante la propria attività istruttoria non abbia provveduto all'instaurazione del contraddittorio con il contribuente e abbia poi dato luogo all'emissione anticipata dell'atto impositivo prima del compiuto decorso di sessanta giorni (nel caso di specie, il ricorrente risultava destinatario per gli anni d'imposta 2007 e 2008 di distinti avvisi di accertamento basati sul redditometro. Tuttavia l'ente impositore, che durante la propria attività istruttoria non aveva neppure provveduto all'instaurazione del contraddittorio, provvedeva ad emettere l'atto impositivo cinquantun giorni dopo il termine della predetta attività procedurale, in palese violazione del diritto di difesa del contribuente). (F.B.)

Riferimenti normativi: Cost., art. 24; l. 212/2000, art. 10 comma 1.



Presunzioni gravi, precise e concordanti

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 110/2013 del 28 agosto 2013

Presidente: Novara, Estensore: Boschetto

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Cessione terreno – Contraenti società capitali – Rettifica fini ICI – Ente locale – Segnalazione ente impositore – Imposte dirette – Legittimazione accertamento induttivo – Esclusione – Parziale occultamento corrispettivo – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Presunzioni gravi, precise, concordanti – Oggettiva carenza – Illegittimità pretesa IRES, IRAP, IVA – Consegue.

Massima:

E' nullo l'accertamento ai fini IRES, IRAP ed IVA avviato dall'ente impositore a seguito di una segnalazione ricevuta dall'ente locale per una rettifica di valore ai fini ICI riguardante un terreno oggetto di cessione tra società di capitali, dovendo il maggiore reddito d'impresa trovare necessaria legittimazione nell'eventuale parziale occultamento di ricavi e/o sulla sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti (nel caso di specie la contribuente per l'anno d'imposta 2007 risultava destinataria di un avviso di accertamento induttivo ai fini IRES, IRAP ed IVA avviata da una segnalazione proveniente da un ente locale, che aveva provveduto a rettificare ai fini ICI il valore di compravendita di un terreno effettuato fra due società di capitali. Dovendosi escludere la legittimazione all'applicazione del metodo induttivo, la possibile determinazione del maggiore reddito d'impresa poteva dunque conseguire unicamente attraverso il riscontro di un possibile parziale occultamento di ricavi e/o sull'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1.



Esterovestizione

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 125/2013 del 3 ottobre 2013

Presidente: Mazzeo Rinaldi, Estensore: Chiozzi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Società estera – Stato tassazione ordinaria - Presunta esterovestizione – Inversione onere probatorio – Esclusione – Amministratore italiano – Accesso ufficio – Ritrovamento fatture società estera – Non rileva – Ritrovamento ordini pagamento società estera – Non rileva – Ritrovamento promemoria società estera – Non rileva – Presunta sede italiana – Mancata individuazione – Residenza fiscale italiana – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento nei confronti della società estera per la quale l'ente impositore presuma la residenza fiscale italiana senza neppure individuare la sede italiana e senza poi provare gli elementi sulla cui base ha dedotto tale supposizione, non potendo rilevare il ritrovamento presso l'ufficio italiano del legale rappresentante della società estera di fatture, ordini di pagamento e/o promemoria (nel caso di specie una società estera con sede in uno stato a fiscalità ordinaria risultava destinataria di distinti avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009. L'ente impositore aveva infatti avanzato siffatte pretese sul presupposto dell'esterovestizione senza però individuare fisicamente la presunta sede italiana e senza poi provare tale fattispecie, neppure dopo l'accesso presso l'ufficio del suo legale rappresentante di nazionalità italiana, presso il quale aveva ritrovato fatture, ordini di pagamento e promemoria della società estera). (F.B.)



Indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 163/2013 del 22 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Petrucci

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Indagini bancarie – Atto impositivo – Contribuente – Avvenuta opposizione – Autorizzazione indagini - Ente impositore – Produzione giudizio – Mancato deposito – Fondatezza pretesa – Non sussiste – Deposito verbale verifica – Avvenuta concessione autorizzazione - Mero richiamo - Oggettiva insufficienza – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la pretesa riferita ad un accertamento effettuato sulla base di indagini bancarie per le quali non sia data prova, neppure durante la fase giudiziale, dell'esistenza dell'autorizzazione al loro svolgimento, non potendo considerarsi sufficiente ai fini probatori il mero richiamo circa la sua avvenuta concessione risultante dal verbale di verifica oggetto di deposito durante il processo (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per gli anni d'imposta 2007 e 2008 di distinti avvisi di accertamento emessi sulla base di indagini bancarie. L'ente impositore tuttavia, dopo essersi costituito in giudizio a seguito di opposizione della contribuente, si limitava a depositare il verbale di verifica contenente il richiamo circa l'avvenuta concessione dell'autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie anziché provvedere al materiale deposito del documento*). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697; d.P.R. 600/1973, art. 32.



ACCISE, DAZI E DIRITTI

DOGANALI



[Torna all'indice](#)

Royalties

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 98/2013 del 16 luglio 2013

Presidente: Liguoro, Estensore: Menegatti

Intitolazione:

**DAZI DOGANALI – SOCIETÀ ITALIANA LICENZIANTE – SOGGETTO ESTERO
PRODUTTORE LICENZIATARIO – Corresponsione royalties – Elemento costitutivo
successiva vendita – Non rileva - Successiva esportazione prodotti realizzati –
Soggetto importatore – Corresponsione dazi doganali - Determinazione valore
doganale – Inclusione diritti licenza – Esclusione – Illegittimità pretesa –
Consegue.**

Massima:

Non è incluso nella determinazione del valore doganale ai fini dell'assolvimento del dazio all'importazione il valore delle royalties corrisposte dal licenziatario estero produttore delle merci qualora il pagamento di tali diritti immateriali non sia elemento costitutivo della successiva vendita dei prodotti eseguiti in base alla licenza (*nel caso di specie, la contribuente, quale società importatrice (licenziante) di prodotti eseguiti in base a contratto di licenza da parte di un suo licenziatario, risultava destinataria di un accertamento ai fini IVA e dazi doganali per il presunto mancato assoggettamento a tali tributi del valore delle royalties pagate dal soggetto produttore licenziatario estero. Tuttavia l'ente impositore non aveva considerato che, ai fini delle vendite effettuate da parte del soggetto estero produttore-licenziatario, il pagamento delle royalties non era elemento costitutivo (in capo al predetto licenziatario) per potere poi legittimamente effettuare le vendite dei prodotti realizzati in base alla licenza*). (F.B.)



Dogana competente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 173/2013 del 19 novembre 2013

Presidente e Estensore: Chiaro

Intitolazione:

DAZI DOGANALI – OBBLIGAZIONE DOGANALE – DOGANA COMPETENTE – LUOGO ACCERTAMENTO RETTIFICA – Rileva – Successiva modifica normativa – Mero contenuto precettivo – Rileva – Integrazione norma preesistente – Rileva - Applicazione retroattiva – Esclusione – Emissione atto impositivo – Dogana emittente – Domicilio fiscale obbligato – Non rileva – Incompetenza territoriale – Rileva – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la pretesa relativa a dazi doganali oggetto di rettifica da parte di una dogana diversa rispetto a quella competente in base al domicilio fiscale del contribuente, qualora le rettifiche siano state accertate in luogo in cui sussiste la competenza di un'Agenzia Doganale diversa non rilevando a tal fine neppure eventuali modifiche normative con valore precettivo intervenute successivamente, per le quali è pertanto da escludersi l'applicazione retroattiva *(nel caso di specie le contribuenti, rispettivamente società licenziataria e sub-licenziataria, risultavano destinatarie di avvisi di rettifica per dazi doganali assolti per importazioni effettuate negli anni d'imposta 2008e 2009. L'Agenzia doganale competente rispetto alle sede legale delle contribuenti aveva provveduto a formare e notificare l'atto impositivo, pur nella consapevolezza che altre risultavano le Agenzia doganali dove erano state dichiarate le importazioni e che avevano conseguentemente accertato le presunte violazioni).* (F.B.)



Valore delle royalties

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 174/2013 del 19 novembre 2013

Presidente e Estensore: Chiaro

Intitolazione:

DAZI DOGANALI – MARCHIO REGISTRATO – SOGGETTO LICENZIATARIO – Corresponsione royalties – Prodotti a marchio – Scelta produttore estero – Facoltà licenziatario – Rileva - Importazione prodotti – Assolvimento dazi – Inclusione valore royalties – Esclusione – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la pretesa riguardante i maggiori dazi doganali conteggiati sul valore delle royalties corrisposte dal soggetto licenziatario per i prodotti a marchio importati presso il produttore estero a cui ha demandato la produzione, qualora il contratto di licenza gli riconosca espressamente tale facoltà di autonoma scelta del fornitore *(nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2008 di un atto di contestazione riguardante presunti maggiori dazi doganali dovuti sull'importazione di prodotti a marchio, per i quali aveva originariamente corrisposto al soggetto licenziante le royalties. L'ente impositore, nel quantificare in tal modo il maggiore dazione presuntivamente dovuto, non aveva però tenuto conto che il contribuente licenziatario aveva facoltà contrattuale di scelta del produttore a cui demandare la produzione).* (F.B.)



Accise sul consumo di carburante per autotrazione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 133/2013 del 18 settembre 2013

Presidente e Estensore: Abate

Intitolazione:

ACCISE SUL CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE – RIDUZIONE DELLA MISURA DELL’IMPOSTA – ATTIVITA’ PER USO INTERNO - AUTOCERTIFICAZIONE DELL’IMPRENDITORE.

Massima:

La fruizione del beneficio della riduzione delle accise sul consumo di carburante per autotrazione nei casi specifici indicati dalla legge è subordinata ad autocertificazione presentata dall’imprenditore.

Nel caso di discordanza tra i dati dichiarati e quelli risultanti da sistemi automatici interni all’azienda volti alla quantificazione dei rifornimenti di ogni automezzo, è legittima la rettifica della dichiarazione in esame, poiché l’attività di rilevazione posta in essere dall’impresa risponde a logiche interne di controllo e quindi la sua veridicità non può essere disattesa.
(F.D.T.)



Accertamento doganale

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 100/2013 del 19 novembre 2013

Presidente: Chiaro, Estensore: Vitali

Intitolazione:

Rettifica dell'accertamento doganale – Deroga del termine per presentare osservazioni e richieste – Violazione del diritto al contraddittorio – Nullità – Sussiste - Ragioni di urgenza richiamate nell'atto – Non rilevano.

Massima:

L'articolo 11, comma *4bis*, d.lgs. n. 374/1990 ha formalmente recepito il principio di diritto comunitario di assicurazione del preventivo contraddittorio nella fase antecedente l'emissione dell'atto impositivo, costantemente affermato dalla Corte di Giustizia. In tal modo, il cosiddetto contraddittorio anticipato è stato integrato nel procedimento di revisione dell'accertamento doganale quale nuovo requisito di validità dell'atto impositivo. La norma, a differenza dell'articolo 12, l. n. 212/2000, non contempla la possibilità di omettere il contraddittorio per i casi di particolare e motivata urgenza. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 374/1990, art. 11; l. 212/2000, art. 12.



Esenzione accise su energia elettrica

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 123/2013 del 27 novembre 2013

Presidente: Febbraro, Estensore: Gori

Intitolazione:

ESENZIONE ACCISE ENERGIA ELETTRICA – TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E GENERAZIONE ENERGIA – UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI.

Massima:

L'esenzione delle accise sulla energia elettrica generata in fase di trattamento dei rifiuti, ha come condizione che vengano utilizzate "fonti rinnovabili". Poiché nessun atto amministrativo autorizzativo distingue le specifiche fonti e le quantità ammesse al beneficio fiscale, nel caso in esame utilizzando l'operatore ogni genere di fonte (rifiuti solidi urbani ed assimilati, biomasse vegetali, derrate alimentari ed altre) risulta arbitrario dedurre la non fruibilità dell'esenzione in relazione ad uno specifico utilizzo delle fonti trattate, dovendo invece questa spettare su tutta l'energia prodotta. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: TUA, art. 52 comma 1.



Diritti di licenza

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 173/2013 dell'11 dicembre 2013

Presidente: Abate, Estensore: Clerici

Intitolazione:

**CONTRATTI DI LICENZA – CONDIZIONI DI VENDITA – CONTROLLO DEL LICENZIANTE
SUL PRODUTTORE.**

Massima:

Requisito per ricomprendere il diritto di licenza nel valore in dogana del bene è la dimostrazione del controllo effettivo del licenziante rispetto al produttore: tale controllo può essere manifestato da clausole di imposizione di codici di comportamento ai fornitori, controlli, ispezioni contabili o sopralluoghi. (F.D.T.)



Sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 153/2013 del 3 luglio 2013

Presidente: Scuffi, Estensore: Sala

Intitolazione:

CESSATA MATERIA CONTENDERE – APPLICAZIONI SANZIONI.

Massima:

Nel caso di impugnazione di avviso di pagamento e relativo atto di irrogazione sanzioni, se nelle more del giudizio il contribuente provvede al pagamento delle maggiori accise richieste si realizza un'ipotesi di cessata materia del contendere in relazione all'impugnazione principale, ma ciò non di meno restano dovute le sanzioni amministrative: secondo il dettato di cui all'articolo 13 d.lgs. 471/1997, infatti, le stesse sono da applicarsi in funzione del mancato o ritardato pagamento e non sono escluse a seguito di pagamento tardivo. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 13.



Controllo della destinazione particolare

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 186/2013 del 25 luglio 2013

Presidente: Deodato, Estensore: Ventura

Intitolazione:

IMPORTAZIONE DI PARTI DI BICICLETTE – ESONERO DAL PAGAMENTO DEL DAZIO ANTIDUMPING – Controllo della destinazione particolare - Autorizzazione preventiva – Necessità - Sussiste – Responsabilità del rappresentante doganale indiretto che ha agito secondo le indicazioni dell'importatore – Sussiste – Esimente della buona fede – Non sussiste.

Massima:

L'art. 14, lett. c), Reg. CEE n. 88/1997 deve essere interpretato nel senso che anche l'importazione di parti di bicicletta dalla Cina, in un quantitativo inferiore a 300 unità, è soggetta al regime di controllo della destinazione particolare. Per beneficiare dell'esonero dal pagamento del dazio antidumping è pertanto necessaria l'autorizzazione preventiva prevista dall'art. 292, comma 1, Reg. CEE n. 2454/1993. La responsabilità per il mancato pagamento del dazio antidumping in capo al rappresentante doganale che ha agito in rappresentanza indiretta discende direttamente dagli artt. 5 e 201 del Reg. CEE n. 2913/1992. Essa ricorre, in solido con l'importatore, anche qualora il rappresentante abbia agito secondo le indicazioni di quest'ultimo. L'esimente della buona fede opera soltanto in concomitanza delle seguenti condizioni previste dall'art. 220, Reg. CEE n. 2913/1992:

- a) errore attivo delle autorità doganali;
- b) errore di natura tale da non poter essere riconosciuto dal debitore, nonostante la sua esperienza e diligenza;
- c) osservanza di tutte le disposizioni previste per la presentazione della dichiarazione in dogana. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: Reg. CEE 88/1997, art. 14 lett. c); Reg. CEE 2913/1992, artt. 5, 82, 201, 212bis e 220; Reg. CEE 2454/1993, artt. 291 e 292.



Classificazione tariffaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 187/2013 del 25 luglio 2013

Presidente: Deodato, Estensore: Ventura

Intitolazione:

REVISIONE DICHIARAZIONE IMPORTAZIONE – QUALITA' MERCE – Classificazione tariffaria – Onere presentazione interpello per rilascio ITV.

Massima:

Al fine di accertare l'esatto codice (classificazione tariffaria) attribuibile alla merce importata è onere dell'operatore economico proporre istanza di interpello volta ad ottenere una ITV da far valere nei confronti dell'autorità doganale (*nel caso di specie la CTP ha accolto la tesi della Dogana considerando i prodotti importati quali "box doccia" e non "lastre di vetro" come sostenuto dal ricorrente, sulla base dell'all. I Reg.CEE n. 2658/87 per cui le lastre di vetro racchiuse in cornici di legno, metallo ecc. sono considerati oggetti che hanno perduto il loro carattere essenziale di vetro, e vanno classificate in base all'utilizzo cui saranno adibite*).
(F.D.T.)

Riferimenti normativi: Reg. CEE 2658/1987, all. I.



Sanzioni, spedizioniere e royalties

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 252/2013 del 21 ottobre 2013

Presidente: Ingrassi, Estensore: Ventura

Intitolazione:

- I SANZIONI AMMINISTRATIVE – INAPPLICABILITA’ - Incertezza normativa – Sussiste.**
- II SPEDIZIONIERE – RAPPRESENTANTE IN DOGANA - Responsabilità – Sussiste.**
- III PRESENZA DI TRE DISTINTI SOGGETTI – Inclusione del corrispettivo del diritto di licenza nella base imponibile – Requisiti.**

Massima:

I Nell’ambito delle disposizioni che regolano l’accertamento all’atto dell’importazione non è dato di riscontrare una prassi consolidata né una giurisprudenza univoca persistendo diversi elementi positivi di confusione e difficoltà di comprensione del dato normativo. Significativo in tal senso il fatto che alle norme primarie si sono affiancati i commenti 3 ed 11 del Comitato del codice doganale volti proprio a fornire chiarimenti sull’interpretazione da adottare. L’oggettiva incertezza giustifica l’inapplicabilità delle sanzioni ex art. 8 d.lgs. 546/1992.

II Lo spedizioniere che abbia presentato in dogana merci per conto terzi ma in nome proprio, risponde di tutti i dazi, le imposte e gli accessori dovuti in via solidale con il soggetto per conto del quale la merce è stata importata. Tale responsabilità del rappresentante indiretto deriva anche dalla sua preparazione professionale, dovendo essere questi in grado di valutare la veridicità dei documenti trasmessigli, e non potendo la Comunità Europea essere gravata dei danni derivanti dalle irregolarità commesse dagli operatori economici.

III Quando nell’operazione commerciale sono presenti tre diversi soggetti (ossia un fornitore estero che fisicamente realizza e vende il prodotto, un acquirente nazionale che si accolla il prezzo della merce ed un terzo soggetto titolare della licenza che ha il diritto al pagamento delle royalties da parte dell’acquirente del prodotto) per ricondurre il valore delle royalties nella base imponibile sono necessari i seguenti requisiti:

- a) il pagamento del corrispettivo deve essere espressamente riferito alla merce oggetto di valutazione;
- b) il pagamento deve essere una espressa condizione di vendita;
- c) il pagamento deve essere richiesto all’acquirente da parte del soggetto produttore del bene (o soggetto a questo legato). (F.D.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 8; l. 212/2000, art. 10; Reg. Cee 2913/1992, artt. 12, 201 e 202; d.a.c., art. 160.



Acconto e sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 262/2013 del 22 ottobre 2013

Presidente: Davigo, Estensore: Sala

Intitolazione:

I - ACCONTO MENSILE ACCISE SUL GAS METANO – RIFERIMENTO AI CONSUMI DELL'ANNO PRECEDENTE – Divieto diversa determinazione da parte del soggetto passivo.

II - Sanzione amministrativa ed indennità di mora – Applicazione congiunta alla medesima fattispecie – Legittimità.

Massima:

I - L'acconto mensile delle accise sul gas metano va calcolato sulla base dei consumi dell'anno precedente, con conguaglio – a favore o a debito – da effettuarsi alla fine dell'anno successivo. Il diverso andamento dei consumi nel corso dell'anno, anche in caso di dimostrata cessazione dei contratti di fornitura, non può consentire all'operatore di effettuare autonomamente alcuna riduzione dell'importo da versare.

II - In caso di violazione del pagamento delle accise, è legittima l'applicazione congiunta sia della sanzione amministrativa (art. 13 d.lgs. 471/1997) che dell'indennità di mora (art. 3 d.lgs. 504/1995) poiché le due disposizioni assumono un contenuto diverso: afflittivo la prima (sanzione) e reintegrativo del patrimonio leso la seconda (indennità di mora) (Conf. Cass. 24225/2009). (F.D.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, artt. 3 e 26; d.lgs. 471/1997, art. 13.



Domiciliazione doganale, Reverse charge, Sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 272/2013 del 12 novembre 2013

Presidente: Scuffi, Estensore: Ventura

Intitolazione:

Procedura di domiciliazione doganale – Obbligo di agire in rappresentanza indiretta - Sussiste – Licenziante estraneo al rapporto di compravendita - Esercizio di assorbenti poteri di indirizzo e controllo sul produttore - Obbligo di inclusione dei diritti di licenza nel valore doganale – Sussiste – Obbligo di versare la maggiore IVA accertata sui diritti di licenza in caso di effettivo precedente assolvimento tramite *reverse charge* – Non sussiste – Norme sulla determinazione del valore doganale in caso di corresponsione di diritti di licenza – Obiettive condizioni di incertezza - Sussistono

Massima:

Chi agisce nell'ambito della rappresentanza diretta, agendo in nome e per conto altrui, non può essere definito "dichiarante" ai sensi dell'art. 4, punto 18, Reg. CEE n. 2913/1992, e non può dunque essere titolare di procedura di domiciliazione, art. 76, p. 1, lett. c), Reg. CEE n. 2913/1992. Ne deriva che ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, p. 2, dell'art. 64, p. 2 e dell'art. 76, p. 1, lett. c), Reg. CEE n. 2913/1992, il titolare della procedura di domiciliazione deve presentare la dichiarazione doganale in rappresentanza indiretta. Quando il titolare dei diritti di licenza è estraneo al rapporto di compravendita, il loro pagamento si considera condizione di vendita delle merci e deve essere incluso nel valore doganale qualora risulti dalle clausole contrattuali che esso eserciti sul produttore assorbenti poteri di costruzione e di orientamento della produzione. Non è indispensabile un controllo di tipo societario ma è sufficiente un controllo che vada al di là della mera qualità del prodotto realizzato. La maggiore IVA scaturente dalla base imponibile incrementata del valore dei diritti di licenza può essere recuperata solo ove non effettivamente assolta, anche tramite il meccanismo del *reverse charge*. Non esistendo differenza tra IVA interna ed IVA all'importazione, si violerebbe il divieto di doppia imposizione tassando più volte il medesimo presupposto impositivo. Nell'ambito delle norme che disciplinano in sede comunitaria gli elementi di accertamento all'atto dell'importazione, non è dato riscontrare una prassi consolidata né una giurisprudenza univoca sul tema dell'inclusione dei diritti di licenza nel valore doganale. Sussistono pertanto obiettive condizioni d'incertezza normativa tali da giustificare l'annullamento delle sanzioni. (G.F.L.)

Riferimenti normativi: Reg. CEE 2913/1992, artt. 4, 5, 29, 32, 64 e 76; Reg. CEE 2454/1993, artt. 143, 157, 159, 160; d.lgs. 472/1997, art. 6; d.lgs. 546/1992, art. 8; l. 212/2000, art. 10.



Credito di imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 279/2013 del 14 novembre 2013

Presidente: Scuffi, Estensore: Ventura

Intitolazione:

CREDITO D'IMPOSTA – DICHIARAZIONE ANNUALE - TERMINE DI DECADENZA BIENNALE.

Massima:

Al momento della presentazione della dichiarazione di consumo annuale, il credito d'imposta in materia di accise è riportato a nuovo nell'esercizio successivo: tale meccanismo consente di continuare a compensare tale credito negli anni successivi (finché non si sia esaurito o venga chiesto a rimborso). La regolare presentazione della dichiarazione di consumo annuale determina quindi lo slittamento del termine di decadenza biennale posto dall'articolo 14 del d.lgs. 504/1995 (Conf. Cass. 9283/2013). (F.D.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 14.



Depositi olii minerali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 281/2013 del 15 novembre 2013

Presidente: Scuffi, Estensore: Repposi

Intitolazione:

OBBLIGO DI DENUNCIA E REGISTRAZIONE CONTABILE DEI SERBATOI E DELLA MOVIMENTAZIONE DEGLI OLI MINERALI.

Massima:

L'articolo 25 del d.lgs. 504/1995 impone al proprietario di denunciare e registrare nella contabilità i serbatoi e la movimentazione degli olii minerali ivi contenuti, per permettere all'erario di verificare le quantità utilizzate. La collocazione dei serbatoi in area posta sotto il controllo di un soggetto rende lo stesso obbligato alle denunce di cui sopra *(nel caso specifico il ricorrente sosteneva di aver acquistato solo due dei quattro serbatoi siti nella medesima area e di non aver pertanto denunciato le movimentazioni relative ai due serbatoi in oggetto)*. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 25.



Rimborso accise

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 290/2013 del 18 novembre 2013

Presidente: Scuffi, Estensore: Ventura

Intitolazione:

RIMBORSO ACCISE ASSOLTE ALL'ATTO DI IMMISSIONE AL CONSUMO DI OLII LUBRIFICANTI – Requisiti – Onere della prova.

Massima:

Condizioni per ottenere il rimborso delle accise sugli olii minerali sono l'effettiva uscita della merce al di fuori dei confini comunitari, ma anche la manifestazione della volontà del soggetto, da esprimersi con apposita dichiarazione telematica contenente l'indicazione dei quantitativi del prodotto e della somma richiesta a rimborso. Poiché si opera nel campo delle agevolazioni, l'onere di provare la sussistenza delle condizioni prescritte per il rimborso è a carico del contribuente, tenuto non solo a rispettare tutte le formalità previste per usufruire del beneficio, ma anche tenuto a dimostrare di averle rispettate. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: d.m. 689/1996, art. 4.



Giudicato, Rappresentante indiretto in dogana e Iva all'importazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 300/2013 del 20 novembre 2013
Presidente: Scuffi, Estensore: Ventura

Intitolazione:

I - RICORSO CONTRO ATTO IRROGAZIONE SANZIONI – VIZI PROPRI DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO GIÀ OGGETTO DI PRECEDENTE GIUDIZIO.

II - RAPPRESENTANTE INDIRETTO IN DOGANA – Sanzioni per indebita detrazione dell'IVA all'importazione - Responsabilità solidale.

III - SANZIONI PER INDEBITA DETRAZIONE DELL'IVA ALL'IMPORTAZIONE.

Massima:

I - Il dettato dell'articolo 2909 cod. civ. in tema di “cosa giudicata” trova applicazione anche nell'ipotesi di impugnazione di due diversi atti tributari in diversi procedimenti, purché sia identico l'oggetto del giudizio, riferito e riconducibile ad un unico rapporto tributario sottostante. Tutte le eccezioni sollevate con l'impugnazione dell'atto di irrogazioni sanzioni ma riferibili all'atto di accertamento già valutati da altra commissione, e respinte con sentenza passata in giudicato, non possono formare oggetto di riesame (Conf. Cass. 16675/2011 e 19310/2011).

II - Il Reg. CEE n. 2913/1992 stabilisce la solidarietà passiva dello spedizioniere doganale che agisce nell'ambito della rappresentanza indiretta, poiché in tal caso diviene, lui stesso, dichiarante e dunque responsabile dell'obbligazione doganale. L'irregolarità formale (mancata sottoscrizione) della dichiarazione d'intento è facilmente rilevabile dall'operatore doganale diligente e questi va pertanto ritenuto responsabile delle sanzioni conseguenti la rettifica della dichiarazione doganale (Conf. Cass. 9773/2010).

III - L'iva all'importazione è da considerarsi come diritto di confine per cui la responsabilità solidale prevista per l'indebita detrazione ai fini IVA non collide ma semmai concorre con la responsabilità di profilo strettamente doganale. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2909; Reg. CEE 2913/1992, artt. 201 e 202; d.lgs. 374/1990, art. 3 comma 2.



Responsabilità solidale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 301/2013 del 20 novembre 2013

Presidente: Scuffi, Estensore: Ventura

Intitolazione:

RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLO SPEDIZIONIERE DOGANALE CHE AGISCE QUALE RAPPRESENTANTE INDIRECTO.

Massima:

Lo spedizioniere doganale che agisce come rappresentante indiretto diviene lui stesso dichiarante doganale, e di conseguenza responsabile solidale con il rappresentato, essendo in grado, per la sua preparazione professionale, di valutare la veridicità dei documenti trasmessigli e dunque consapevole delle possibili irregolarità nell'introduzione delle merci (Conf. Cass. 9773/2010). (F.D.T.)

Riferimenti normativi: c.d.c., art. 201.



BOLLO



Torna all'indice

Soggetto passivo dell'imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 547/2013 dell'11 novembre 2013

Presidente: Ingrassi, Estensore Ercolani

Intitolazione:

Imposta di bollo – Soggetto passivo – Solidarietà del locatore finanziario con l'utilizzatore dell'autoveicolo – Insussistenza.

Massima:

L'art. 5, comma 32 del d.l. 953/1982, così come modificato dall'art. 7, comma 2, della l. n. 99/2009, nel prevedere quale soggetto passivo del tributo anche l'utilizzatore del bene locato finanziariamente, ha escluso dal novero dei soggetti passivi il locatore finanziario, non sussistendo alcun vincolo solidale fra detti soggetti passivi, in quanto la solidarietà in materia tributaria deve essere espressamente prevista dalla legge, sussistendo peraltro il divieto di applicazione analogica e di interpretazione estensiva (art. 14 preleggi) posto in riferimento alla legge speciale. (v.F.)

Riferimenti normativi: d.l. 953/1982, art. 5 comma 32.



CATASTO



Torna all'indice

Stima diretta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 190/2013 del 21 agosto 2013

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Calà

Intitolazione:

CATASTO – Accertamento - Stima diretta – Obbligo di sopralluogo dell'Amministrazione – Sussiste.

Massima:

Il metodo della “stima diretta”, per la determinazione di valore di un immobile, può essere utilizzato, solo a seguito di sopralluogo effettuato da parte dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria. L'assenza di prova di tale sopralluogo e la mancata motivazione, rendono nullo l'accertamento. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R.1142/1949, art. 30.



Imposte ipotecarie e catastali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 105/2013 del 7 ottobre 2013

Presidente: Craveia, Estensore: Guida

Intitolazione:

I - RENDITA CATASTALE - DETERMINAZIONE - UNITÀ IMMOBILIARE – Vetustà – Obsolescenza – Principio dell'ordinarietà – Deprezzamento di valore – Idoneità all'originario impiego.

II - RENDITA CATASTALE – DETERMINAZIONE – CENTRALI ELETTRICHE – Fabbricati – Costruzioni stabili - Suolo - Parti strutturalmente connesse – Parti mobili – Opifici – Non incorporazione.

Massima:

I - La valutazione dell'unità immobiliare consiste nell'individuazione delle condizioni di vetustà ed obsolescenza tecnologica e funzionale, valutate con riferimento all'epoca censuaria stabilita per legge e tenendo conto del principio catastale dell'ordinarietà. In via generale, la vetustà tiene conto del fatto che il valore dei beni decade fisicamente nel tempo in relazione alla loro età, mentre l'obsolescenza tiene conto del fatto che alcune parti di essi, o il loro insieme, si deprezzano per invecchiamento tipologico, tecnologico e funzionale, non risultando più parzialmente o totalmente idonee ad assolvere complessivamente al loro originario impiego in condizioni di mercato.

II - Con riferimento alle centrali elettriche, i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'art. 10, r.d.l. 652/1939, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente, anche se fisicamente non incorporati al suolo. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: r.d.l. 652/1939, art. 10.



Torna all'indice

Valutazione seggiovia

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 130/2013 del 19 novembre 2013

Presidente: Craveia, Estensore: Magrino

Intitolazione:

RENDITA CATASTALE – DETERMINAZIONE - SEGGIOVIA - VALUTAZIONE - Unico complesso produttivo – Impianti elettromeccanici – Complesso produttivo.

Massima:

Ai fini della determinazione della rendita catastale, una seggiovia deve essere valutata come un unico complesso produttivo in cui i singoli elementi non possono essere valutati separatamente, in quanto essenziali per la destinazione economica di tutto il complesso produttivo, che non è completo senza di essi. Peraltro va considerato come un fabbricato costruito per le speciali esigenze di un'attività commerciale non suscettibile di altra destinazione, senza radicali trasformazioni. (M.C.G.)



Classamento e rendita catastale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 229/2013 del 3 dicembre 2013

Presidente: Brigoni, Estensore: Alberti

Intitolazione:

CLASSAMENTO E RENDITA CATASTALE – ONERE DELLA PROVA – Amministrazione Finanziaria – Richiamo del prezzario del Collegio degli Ingegneri e di Circolari interne - Onere probatorio - Inadempimento.

Massima:

È dell'Amministrazione finanziaria l'onere di argomentare a sostegno della nuova determinazione del classamento e della rendita catastale attribuite all'immobile. Tale onere probatorio non può dirsi adempiuto con la produzione di estratto del prezzario del collegio degli ingegneri (*peraltro di provincia diversa da quella in cui è ubicato l'immobile*), né con il rinvio autoreferenziale ad un atto interno della medesima Amministrazione. Con l'atto amministrativo, seppur sommariamente motivato, l'ufficio si fa portatore degli elementi fondanti di una pretesa erariale cui deve far seguito per mezzo di sufficienti allegazioni probatorie. (E.M.)



Opere manutentive

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 240/2013 del 20 dicembre 2013

Presidente: Brigoni, Estensore: Alberti

Intitolazione:

CLASSAMENTO E RENDITA CATASTALE – OPERE MANUTENTIVE – NUOVA DETERMINAZIONE – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

La sostituzione del manto di copertura in eternit, il miglioramento igienico sanitario e la manutenzione delle facciate esterne ed interne, trattandosi di opere manutentive, non concorrono a modificare la consistenza, i volumi e gli spazi, né la destinazione d'uso. Tali opere non sono, in altri termini, idonee a determinare un nuovo classamento e la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare. (E.M.)



Imposte ipotecaria e catastale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 110/2013 del 15 luglio 2013

Presidente: Fischetti, Estensore: Buonanno

Intitolazione:

IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE – PROPRIETÀ SUPERFICIARIA – BENI IN CORSO DI COSTRUZIONE – Presupposto oggettivo del tributo – Non ricorre.

Massima:

Il presupposto delle imposte ipotecaria e catastale prescinde dalla circostanza per cui gli immobili siano in corso di costruzione, ossia siano non ancora ultimati (nella specie, una società di leasing aveva acquistato la proprietà superficiaria di due impianti serricoli in costruzione al fine della successiva stipula del contratto di locazione finanziaria). Ai sensi dell'art. 1, commi 15 e 16, l. 13 dicembre 2010, n. 220, in caso di acquisto di un immobile strumentale da parte di società di leasing, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura rispettivamente del 3% e del 1%. (L.D.N.)

Riferimenti normativi: l. 220/2010, art. 1 commi 15 e 16.



Classamento e rendita castale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 171/2013 del 10 dicembre 2013

Presidente: Gaballo, Estensore: Cappelluzzo

Intitolazione:

CLASSAMENTO E RENDITA CATASTALE – NATURA DELL’IMMOBILE – UTILIZZO OCCASIONALE.

Massima:

La qualificazione dell’immobile è data dalla natura del medesimo e non dall’utilizzo occasionale che in un dato momento può farne il proprietario. Il mero utilizzo di un capannone di tipo artigianale-industriale come archivio-deposito non legittima la variazione dalla categoria da D/7 a C/2. (E.M.)



Rendita catastale definita in conciliazione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 70/2013 del 9 settembre 2013

Presidente: Febbraro, Estensore: Cao

Intitolazione:

**RENDITA CATASTALE – Determinazione in sede di conciliazione stragiudiziale –
Non modificabilità in assenza di nuovi elementi – Sussiste.**

Massima:

Al contribuente non è consentito disattendere la determinazione della rendita catastale effettuata in sede di conciliazione stragiudiziale, se non in presenza di fatti nuovi, venendo in caso contrario lesa la certezza giuridica dell'istituto. Sotto questo profilo, non assume rilievo la circostanza che si tratti di conciliazione stragiudiziale poiché, al pari della conciliazione davanti al giudice tributario, l'accordo tra le parti regola e esplica i suoi effetti anche sul futuro. (R.Car.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 48.



Rendita proposta

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 145/2013 del 9 ottobre 2013

Presidente: Abate, Estensore: Ramondini

Intitolazione:

RENDITA PROPOSTA - PROCEDURA DOCFA – Immutate caratteristiche giuridiche e fisiche dei luoghi.

Massima:

Non può essere variata in difetto la rendita catastale qualora le caratteristiche giuridiche e fisiche dei luoghi siano rimaste immutate. (C.M.)



Accertamento rendita catastale

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 86/2013 del 25 luglio 2013

Presidente: De Giorgio, Estensore: Secchi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RENDITA CATASTALE – Obbligo di motivazione – Categoria catastale D ed E – Valore commerciale immobile – Listini OMI o FIAP – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento avente ad oggetto la determinazione della rendita catastale di un immobile è assolto quando consente al contribuente di comprendere i criteri adottati dall'Ufficio per la determinazione del valore commerciale del bene censito. In particolare, per la determinazione del valore unitario degli immobili di categoria D ed E, considerata la loro specificità, non è sufficiente fare generico riferimento ai listini OMI o FIAP essendo necessario che l'Amministrazione finanziaria consideri ed espliciti ulteriori elementi relativi al bene quali la vetustà, la destinazione d'uso (commerciale, artigianale, industriale), la possibilità attuale di utilizzo (non essendo ritraibile una rendita da un immobile inutilizzabile od inagibile in virtù del principio costituzionale di capacità contributiva) ed i costi di ristrutturazione per consentirne l'utilizzo attuale (*nella fattispecie, l'avviso di accertamento ha ad oggetto la valutazione di un immobile accatastato in D/3 ed è illegittimo per carenza di motivazione perché non è specificato alcuno dei succitati elementi*). (M.D.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; l. 241/1990, art. 3; r.d. 1142/1939.



Centrale termoelettrica

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 200/2013 del 25 ottobre 2013

Presidente: Latagliata, Estensore: Dell'Aringa

Intitolazione:

CENTRALI TERMOELETTRICHE E TERMOVOLTAICHE - RENDITA CATASTALE – VALORE DEGLI IMPIANTI – Non analiticità – Criteri di verosimiglianza – Prevalenza.

Massima:

Per la determinazione della rendita catastale di una centrale termoelettrica a ciclo combinato e di una centrale termovoltaica, la stima del valore degli impianti (*i.e. turbine a vapore, a gas*) non può essere rigorosamente analitica e deve necessariamente fondarsi su criteri di verosimiglianza, anziché sull'accertamento con esattezza matematica dei valori residui dei singoli elementi e della loro media ponderata, atteso che la natura dei beni, l'eventuale obsolescenza e la redditività degli stessi rendono comunque discrezionali le valutazioni estimative. **(G.Be.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 1142/1949, art. 28.



Operazione “Case sconosciute”

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 305/2013 del 14 novembre 2013

Presidente: D’Andrea, Estensore: Napoleone

Intitolazione:

**OPERAZIONE “CASE SCONOSCIUTE” . ISCRIZIONE AL CATASTO – IMMOBILE ABUSIVO -
Rendita presunta – Attribuzione d’ufficio – Obblighi fiscali – Conseguono.**

Massima:

È legittima l’attribuzione, ai sensi dell’art. 19 comma 7 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, della rendita catastale provvisoria agli immobili mai dichiarati, individuati con l’operazione di telerilevamento (“operazione case sconosciute”) prevista dall’art. 2 comma 36 del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 e realizzata con l’incrocio delle mappe catastali con le immagini aeree, ed iscritti negli elenchi catastali indipendentemente dalla regolarità urbanistica, ancorché abusivi che, se non sanabili, devono assolvere gli obblighi fiscali sino al ripristino dello stato dei luoghi. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2010, art. 19 comma 7; d.l. 262/2006, art. 2 comma 36.



CONDONO E SANATORIA



[Torna all'indice](#)

Pagamento dell'importo agevolato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 120/2013 del 29 luglio 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: Napodano

Intitolazione:

**CONDONO – Mancato pagamento integrale e tempestivo dell'importo agevolato -
Insufficienza del versamento della sola prima rata - Sussiste - Illegittimità -
Consegue.**

Massima:

L'efficacia della definizione di cui all'art. 12 l. 289/2002 è subordinata all'integrale e tempestivo versamento dell'importo agevolato, non essendo sufficiente il versamento puntuale della prima rata. Ne consegue che il mancato o tardivo pagamento di una rata, anche successiva alla prima, determina la decadenza dal beneficio con il conseguente ripristino della situazione debitoria precedente. (K.S.)

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art.12.



Cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 129/2013 del 14 ottobre 2013

Presidente: Lamanna, Estensore: Granata

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – Primo atto impositivo - Domanda di definizione della lite – Diniego – Illegittimo.

Massima:

La cartella esattoriale ha natura impositiva quando non è proceduta da un avviso di accertamento o di rettifica e, pertanto, rientra nell'ipotesi di definizione della "lite pendente" disciplinata ai sensi dall'art. 39 comma 7 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98. (F.C.)

Riferimenti normativi: d.l. 98/2011, art. 39.



Efficacia della sanatoria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 129/2013 dell'11 novembre 2013

Presidente: Izzi, Estensore: Marseglia

Intitolazione:

**CONDONO - Mancato integrale pagamento – Efficacia della richiesta di sanatoria -
Non sussiste.**

Massima:

Il c.d. condono clemenziale, previsto dall'art. 12 della l. 289/2002, è condizionato all'integrale pagamento, entro il termine stabilito, di quanto dovuto per la definizione degli importi iscritti a ruolo, di talché, l'omesso o anche solo il ritardato versamento delle rate successive alla prima, regolarmente pagata, escludono l'efficacia della sanatoria (Conf. Cass. n. 24316/ 2010).
(I.Br.)

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12.



Ruolo esecutivo

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 96/2013 del 7 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Deantoni

Intitolazione:

RISCOSSIONE – Attività liquidatoria – Rettifica credito imposta - Notifica ruolo – Opposizione giudiziale – Inammissibilità ricorso introduttivo – Pendenza processo appello – Definizione liti pendenti – Vigenza normativa – Soggetto contribuente – Preventiva comunicazione – Ente impositore – Diniego definizione agevolata – Rettifica dichiarazioni fiscali – Rileva – Preventiva notifica accertamento – Mancata effettuazione - Esercizio potestà impositiva – Sussiste – Atto mera riscossione – Esclusione – Natura impositiva – Sussiste – Definizione liti pendenti - Illegittimità diniego – Consegue.

Massima:

E' illegittimo il diniego opposto dall'ente impositore alla richiesta di definizione della lite in pendenza di giudizio avanzata dal contribuente quale destinatario di un ruolo reso esecutivo a seguito di attività liquidatoria per la rettifica di un credito d'imposta in quanto, escludendosi la qualificazione di atto di mera riscossione, qualora intervenga la rettifica delle dichiarazioni fiscali senza la preventiva formazione di un avviso di accertamento deve presumersi in capo all'ente impositore l'esercizio della propria potestà impositiva e conseguente sussistenza della natura impositiva del ruolo così formato *(nel caso di specie il contribuente, che era risultato originariamente destinatario di un ruolo formato dall'ente impositore a motivo dell'attività liquidatoria effettuata che rettificava il credito d'imposta dichiarato, avendo comunicato in pendenza del processo d'appello la propria volontà di accedere alla definizione delle liti pendenti, si vedeva opporre da parte dell'ente impositore il diniego per mancata sussistenza dei requisiti. L'ente impositore tuttavia, che sosteneva essere il ruolo un mero atto di riscossione e come tale non definibile in via agevolata, non aveva considerato però che non risultava essere stato preventivamente formato l'avviso di accertamento e pertanto che il ruolo emesso doveva qualificarsi quale primo atto attraverso il quale esso esercitava la propria potestà impositiva).*
(F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.l. 98/2011, art. 39 comma 12; l. 289/2002, art. 16.



Definizione liti fiscali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 638/2013 del 14 novembre 2013

Presidente: Ingrascì, Estensore: Ercolani

Intitolazione:

**CARTELLA PAGAMENTO – DOMANDA DI CONDONO – Diniego dell’Ufficio –
Legittimità- Sussiste.**

Massima:

La cartella di pagamento non può definirsi atto impositivo: essa rimane, pertanto, esclusa dal novero degli atti definibili ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 39, comma 12, d.l. 98/2011 e art.16, comma 3, l.289/2002. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: d.l. 98/2011, art. 39 comma 12; l. 289/2002, art. 16 comma 3.



Definizione delle liti fiscali pendenti

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 287/2013 del 19 novembre 2013

Presidente: Rabai, Estensore: Marcialis

Intitolazione:

**DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI – Redditi prodotti in forma associata –
Definizione del reddito societario effettuata dalla società di persone ed
estensione automatica al socio.**

Massima:

Il principio secondo il quale il reddito delle società di persone viene imputato per trasparenza ai soci in funzione della rispettiva quota di partecipazione (art. 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) si rende applicabile anche nel caso in cui il reddito societario sia stato determinato a seguito della domanda di adesione formulata dalla società alla definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 39, d.l. 98/2011. (F.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 5; d.l. 98/2011, art. 39.



CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO



Torna all'indice

Invito al pagamento

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 103/2013, dell'8 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Vitali

Intitolazione:

CONTRIBUTO UNIFICATO - OMESSO VERSAMENTO - Invito al pagamento - Impugnabilità.

Massima:

È inammissibile il ricorso avverso l'invito al pagamento del contributo unificato, emesso dalla segreteria della Commissione tributaria, in quanto tale atto non ha carattere impositivo, trattandosi di un avviso bonario che si limita a rappresentare alla parte le conseguenze derivanti dall'omissione riscontrata ex artt. 13 comma 6, 14 comma 3-bis e 15 comma 1, d.P.R. n. 115/2002. (T.C.)



Debenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 278/2013 del 14 novembre 2013

Presidente: Natola, Estensore: Dolci

Intitolazione:

CONTRIBUTO UNIFICATO – Invito al pagamento – Mutamento dell’organo giudicante.

Massima:

E’ legittima la richiesta di pagamento ulteriore del contributo unificato in caso di riassunzione della causa avanti ad altro organo giudicante, a nulla rilevando la circostanza che si tratti del medesimo grado di giudizio (Conf. Cass. 9247/2002). (A.Mi.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002.



Termine di decadenza e sottoscrizione

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. I, sentenza n. 137/2013 del 27 novembre 2013

Presidente: Aliquò Mazzei, Estensore: Vitelli

Intitolazione:

CONTRIBUTO UNIFICATO – OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO – INVITO AL PAGAMENTO – Ufficio presso cui è stato depositato il ricorso – Termine di 30 giorni – A pena di decadenza – Nessuna previsione normativa – Illegittimità recupero – Non sussiste – Indicazione responsabile del procedimento – Sottoscrizione dell’atto – Delega di firma.

Massima:

L'art. 248 del d.P.R. 115/2002 (TUSG) prevede che, in caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, l'Ufficio presso il quale è stato depositato il ricorso introduttivo provveda a notificare alla parte l'apposito invito al pagamento entro il termine di trenta giorni: detto termine non può essere considerato di natura perentoria perchè la norma non prevede specifiche decadenze dall'azione di recupero del contributo unificato. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. a) della l. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l'atto deve indicare l'ufficio presso il quale è possibile ricevere informazioni, nonché contenere l'indicazione del responsabile del procedimento (cd funzionario istruttore) che non deve necessariamente coincidere con il sottoscrittore del provvedimento. In caso di assenza del Capo dell'Ufficio, l'atto può essere sottoscritto dal vicario/reggente all'uopo delegato. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, art. 248; l. 212/2000, art. 7 comma 2 lett. a).



FINANZA LOCALE

CONTRIBUTI CONSORTILI



Torna all'indice

Presenza di rete fognaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 124/2013 del 24 luglio 2013

Presidente: Servetti, Estensore: Grigillo

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - Contributi consortili - Presenza di rete fognaria - Ulteriore beneficio derivante dalle opere consortili - Sussiste.

Massima:

In base all'art. 90, comma 2, della l.r. n. 31/2008, i proprietari degli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione di cui all'art. 78 della legge citata che traggono beneficio dalle opere gestite dai consorzi di bonifica sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica. Pur in presenza di una rete fognaria al servizio degli immobili ricompresi nel comprensorio di bonifica, l'imposizione consortile è pienamente legittima. L'immobile riceve infatti ugualmente un "beneficio" derivante dall'azione di bonifica del consorzio, che si occupa, tra l'altro, della sicurezza idraulica del territorio, della salvaguardia e della valorizzazione dello stesso, della garanzia contro il rischio idrogeologico (cfr. l.r. n. 7/2003). Il beneficio, del resto, può essere attuale o potenziale, effettivamente conseguito o potenzialmente conseguibile, specifico o generale, e dunque non può essere ragionevolmente disconosciuto. (A.Ia.)

Riferimenti normativi: l.r. 31/2008, art. 90; l.r. 7/2003.



Impugnazioni

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 328/2013 del 31 dicembre 2013

Presidente: Rabai, Estensore: Marcialis

Intitolazione:

CONTRIBUTI CONSORTILI – PIANO DI CLASSIFICA – IMPUGNAZIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO.

Massima:

Con specifico riferimento al piano di classifica per il riparto delle opere consortili, il singolo consorzio può e deve contestare la sua qualità di consorzio, così come l'inesistenza di benefici fondiari ovvero la misura del suo carico contributivo, esclusivamente in sede d'impugnazione del piano, e non certo in sede di cartella esattoriale, che è mero atto esecutivo di un credito già determinato nell'an e nel quantum a seguito della definitività del piano e che è impugnabile solo per vizi propri. (A.Fo.)



FINANZA LOCALE

IMU - ICI



Torna all'indice

Immobili di interesse storico o artistico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 73/2013 dell'8 luglio 2013

Presidente: Pizzo, Estensore: Borsani

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI – Immobili di interesse storico o artistico – Interesse derivante da parte dell'immobile – Requisito per agevolazione ICI – Sussiste.

Massima:

L'art. 2, comma 5, d.l. n. 16/1993 che, per gli immobili storici, prevede un'agevolazione ai fini dell'I.C.I., fa riferimento agli immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3, l. n. 1089/1939, senza distinguere a seconda che l'interesse derivi dall'intero edificio o da una sua porzione, ciò in quanto il vincolo storico e artistico grava sull'intero immobile, anche se la ragione di particolare interesse storico e artistico è stata individuata nell'architettura della facciata e nella scala. L'esistenza del vincolo diretto sulla sola facciata dell'immobile, dunque, non può limitare l'applicazione dell'agevolazione ai fini I.C.I.. (B.I.)

Riferimenti normativi: d.l. 16/1993, art. 2 comma 5; l. 1089/1939, art. 3.



Proprietà area residenziale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 78/2013 del 5 agosto 2013

Presidente e Estensore: Ciccolo

Intitolazione:

ICI – Imprenditore agricolo – Proprietà area residenziale – Semiestensiva di completamento – Utilizzo agricolo – Rileva – Azienda agricola esercitata – Lontananza area – Non rileva – Coltivazione fondo – Onere probatorio – Compiuto assolvimento - Equiparazione non fabbricabile – Sussiste – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la pretesa riferita all'ICI accertata in capo all'imprenditore agricolo proprietario, in località distante dall'azienda agricola oggetto di esercizio, di un'area residenziale semiestensiva di completamento avendo questi provato, in virtù della conduzione diretta e dell'utilizzo agricolo, la sussistenza dell'equiparazione ad un'area non fabbricabile (nel caso di specie il contribuente, imprenditore agricolo in qualità di coltivatore diretto, risultava destinatario di distinti avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni d'imposta 2006 e 2007 riferiti ad un'area residenziale semiestensiva di completamento di sua proprietà. L'ente impositore, che pure invocava l'assoggettamento a ICI sostenendo l'impossibilità di coltivare il terreno a motivo della distanza di Km. 250 dall'azienda agricola oggetto di esercizio, non aveva però considerato che il contribuente aveva provato la coltivazione del fondo, destinato ad erba medica, potendo conseguentemente sostenere l'equiparazione ad area non fabbricabile). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, artt. 2 e 9.



Contratto di lease-back

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 215/2013 del 21 agosto 2013

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Zangrossi

Intitolazione:

ICI – Fabbricato gruppo D – Valore compravendita – Non rileva – Successivo lease-back – Forma finanziamento – Non rileva – Scritture contabili locatore – Valore registrato - Rileva – Legittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' legittima, in caso di contratto di lease-back, la determinazione del valore da assoggettare a tassazione ai fini ICI sulla base di quanto registrato nelle scritture contabili del locatore, non rilevando in alcun modo né il valore di compravendita e neppure la specifica modalità di finanziamento adottata (nel caso di specie la contribuente, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2005 di un avviso di accertamento ai fini ICI, che determinava la maggiore imposta dovuta sulla base del valore dichiarato nel contratto di lease-back stipulato successivamente all'acquisto. L'ente impositore aveva considerato il valore del lease-back pari ad € 3.100.000,00 anziché l'originario valore di acquisto dell'immobile da parte del contribuente pari ad € 1.200.000,00. Il contribuente sosteneva però l'illegittimità del valore predetto in quanto il lease-back era unicamente una forma di finanziamento, senza considerare però che ai fini impositivi era da considerarsi il valore registrato nelle scritture contabili del locatore).
(F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 5 comma 3.



Imprenditore agricolo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 105/2013 del 19 settembre 2013

Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

I - ICI – IMPRENDITORE AGRICOLO – Proprietà terreno edificabile – Strumento urbanistico – Avvenuta approvazione Comune – Rileva – Conduzione diretta fondo – Non sussiste – Subentro conduzione fondo – Mancata comunicazione Comune – Rileva – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Legittimità pretesa – Consegue.

II - ICI – IMPRENDITORE AGRICOLO – Proprietà terreno edificabile – Strumento urbanistico – Avvenuta approvazione Comune – Rileva – Conduzione diretta fondo – Non sussiste – Subentro conduzione fondo – Mancata comunicazione Comune – Rileva - Mancanza piano comunale attuativo – Condizioni obiettiva incertezza – Ambito applicativo – Sussiste – Irrogazione sanzioni – Illegittimità – Consegue.

Massima:

I - E' legittima la pretesa riferita all'ICI accertata in capo all'imprenditore agricolo proprietario di un'area fabbricabile qualora questi non dimostri il diritto all'esenzione costituito, in caso di pregressa mancata conduzione diretta del fondo, dalla mancata comunicazione al Comune di subentro (*nel caso di specie il contribuente, imprenditore agricolo in qualità di coltivatore diretto, risultava destinatario di un avviso di accertamento ai fini ICI per l'anno d'imposta 2008 riferito ad un'area edificabile. La contribuente tuttavia non provava compiutamente il proprio diritto all'esenzione, in quanto non aveva provveduto a comunicare al Comune il subentro nel contratto agrario fino ad allora in corso con un soggetto terzo, che astrattamente avrebbe potuto legittimarla in quanto conduttrice diretta del fondo*).

II - E' illegittima la pretesa riferita alle sanzioni dovute per l'ICI accertata in capo all'imprenditore agricolo proprietario di un'area fabbricabile qualora questi non dimostri il proprio diritto all'esenzione e rilevi la mancanza del piano comunale attuativo per l'edificazione, che determina le condizioni di obiettiva incertezza circa l'ambito applicativo della disposizione (*nel caso di specie la contribuente, imprenditore agricolo in qualità di coltivatore diretto, risultava destinataria di un avviso di accertamento ai fini ICI per l'anno d'imposta 2008 riferito ad un'area edificabile. Nonostante la condizione di edificabilità dell'area, il Comune non aveva ancora provveduto a deliberare il piano attuativo determinando così la condizione di incertezza nell'applicazione della norma sanzionatoria*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 2 comma 1.



Criteri per la determinazione dell'imposta

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 80 del 24 luglio 2013

Presidente e Estensore: Macca

Intitolazione:

ICI – Iscrizione catastale – Attribuzione rendita – Assoggettamento immobile tassazione – Presupposti necessari sufficienti – Determinazione imposta – Criteri diversi – Criteri discrezionali - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittimo l'avviso di accertamento ai fini ICI che, rispettando i criteri di iscrizione catastale e attribuzione di rendita fissati dalla norma, assoggetti a tassazione l'immobile sulla base di criteri diversi e/o discrezionali (*nel caso di specie, il contribuente risultava destinatario di avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni 2007 e 2008. L'ente locale, nella determinazione della maggiore imposta, si era però illegittimamente attenuto a criteri differenti e discrezionali rispetto a quelli prescritti come tassativi dalla normativa*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art 5 comma 2.



Accertamento

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 89/2013 del 3 luglio 2013

Presidente: Febbraro, Estensore: Gori

Intitolazione:

ICI – Avviso accertamento – Ente impositore – Aree fabbricabili – Metodologia valutazione – Stima ponderata specifica – Mancata indicazione – Tabella esplicativa valori – Estrema apoditticità – Note procedurali – Estrema sinteticità - Elementi essenziali pretesa – Carezza – Pregiudizio difesa contribuente – Sussiste - Difetto motivazionale – Rileva – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittimo l'avviso di accertamento ai fini ICI che faccia emergere un palese difetto di motivazione per carezza degli elementi essenziali della pretesa con conseguente ampio pregiudizio del diritto alla difesa del contribuente qualora, nonostante l'indicazione della metodologia di valutazione degli immobili, non risulti esperita la stima ponderata specifica del loro valore e inoltre la tabella esplicativa dei valori utilizzati risulti apodittica e le note procedurali egualmente estremamente sintetiche (*nel caso di specie, il contribuente, risultava destinatario di un avviso di accertamento ai fini ICI riguardante gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 riguardanti la rettifica dei valori di terreni edificabili. Tuttavia l'ente impositore, per una carezza indicazione della metodologia di valutazione degli immobili, per la mancata effettuazione della stima ponderata specifica del valore e per l'estrema sinteticità della tabella esplicativa dei valori e delle note procedurali, incorreva nel mancato assolvimento dell'obbligo motivazionale recando ampio pregiudizio al diritto di difesa del contribuente*).

(F.B.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7, comma 1; Cost., art. 24.



Applicazione dell'imposta alle pertinenze

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 69/2013 del 30 luglio 2013

Presidente: Masi, Estensore: Cao

Intitolazione:

ICI – BASE IMPONIBILE – FABBRICATI – Qualificazione – Vincolo di pertinenzialità – Rilevanza – Condizioni ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 504/1992.

Massima:

Ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non è consentito al contribuente contestare l'autonoma imposizione ICI di un fabbricato legato da vincolo di pertinenzialità con altro immobile qualora detto vincolo non sia stato indicato nella dichiarazione ICI (Conf. Cass. 19638/2009 e 13017/2012). (R.Car.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 2.



Torna all'indice

Usufrutto giuridico

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 58/2013 del 19 luglio 2013

Presidente: Nocerino, Estensore: Fornoni

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Figlia minore – Immobile di proprietà – Esercizio patria potestà – Rileva – Usufrutto giuridico – Sussiste – Atto impositivo – Notifica genitore – Giudizio opposizione – Eccezione preliminare - Carenza legittimazione passiva – Non sussiste – Qualifica soggetto obbligato – Rileva - Legittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' legittima la pretesa, notificata al genitore esercente la patria potestà, riferita all'imposta che grava sull'immobile di proprietà della figlia minore sussistendo la giuridica esistenza dell'usufrutto e conseguentemente dell'obbligo al pagamento (nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2008 di un avviso di accertamento ICI, riferito alla casa di proprietà della figlia minore. La contribuente, che contestava in sede di opposizione la propria legittimazione attiva tributaria e processuale, non teneva però conto del regime di usufrutto "de facto" che viene ad insorgere in capo ai genitori esercenti la patria potestà in caso di proprietà immobiliare iscritta a favore di figli minori). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 324; d.lgs. 546/1992, art. 10.



Presupposto impositivo

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 75/2013 del 18 ottobre 2013

Presidente: Guarneri, Estensore: Galli

Intitolazione:

ICI – Prima casa – Soggetto contribuente - Presentazione autocertificazione – Mancanza allaccio utenze – Effettiva inagibilità – Rileva – Carenza presupposto impositivo – Sussiste – Ente impositore – Preventivo sopralluogo e/o verifica – Mancata effettuazione - Rileva – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima per carenza di presupposto impositivo la pretesa riferita all'ICI per una prima casa inagibile e priva di allaccio delle utenze per la quale, pur avendo ricevuto l'autocertificazione da parte del contribuente, l'ente impositore non abbia comunque dato seguito attraverso lo svolgimento di un preventivo sopralluogo (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per gli anni d'imposta 2010 e 2011 di distinti avvisi di accertamento per omesso versamento ICI. L'ente impositore, pur avendo ricevuto un'autocertificazione della contribuente per la prima casa oggetto della pretesa, che risultava inagibile e priva di allaccio delle utenze, emetteva egualmente l'atto impositivo senza neppure avere preventivamente disposto alcun sopralluogo). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 6 comma 1.



Esenzione abitazione principale

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 109/2013 del 24 settembre 2013

Presidente: Nocerino, Estensore: Sciarpa

Intitolazione:

ICI – Esenzione abitazione principale - Ente impositore – Residenza anagrafica – Presunta irreperibilità - Avvio procedimento cancellazione – Mancata conclusione iter – Non rileva – Dimora abituale – Soggetto contribuente – Onere probatorio – Omesso assolvimento - Carenza presupposti – Rileva - Revoca beneficio – Sussiste – Legittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' legittima la revoca dell'esenzione prevista ai fini ICI per l'abitazione principale qualora, in virtù dell'avvio da parte dell'ente impositore del procedimento amministrativo per la cancellazione della residenza anagrafica del contribuente intestatario dell'immobile per presunta irreperibilità, vengano a mancare, in assenza di prova contraria del contribuente, i presupposti circa la permanenza della dimora abituale (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno di imposta 2010 di un avviso di accertamento ai fini ICI. L'ente impositore, in virtù dell'avvio nei confronti della contribuente di un procedimento amministrativo teso a disconoscere il requisito della residenza anagrafica, invocava a proprio favore l'immediata sussistenza della carenza del presupposto della dimora abituale che avrebbe legittimato la contribuente all'esenzione dell'ICI. La contribuente, circa la carenza del presupposto della dimora abituale non forniva alcuna prova contraria). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8; c.c., art. 2697.



Torna all'indice

Modello Unico Informativo (MUI)

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 234/2013 del 6 dicembre 2013

Presidente: Pipponzi, Estensore: Celenza

Intitolazione:

ICI – MODELLO UNICO INFORMATICO – Presentazione dichiarazione ICI – Anomalie di funzionamento – Mancata responsabilità del contribuente.

Massima:

Nei casi in cui è possibile applicare la procedura MUI, il privato non è tenuto a farsi carico di tutte le possibili anomalie di funzionamento del sistema telematico di comunicazione dei dati catastali, tali per cui il contribuente risulterebbe onerato a procedere ad una dichiarazione ICI (*di acquisto o di vendita*), per evitare ipotetiche contestazioni da parte del Comune interessato e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Così facendo, se, ancora oggi, il contribuente è costretto a presentare una dichiarazione ICI anche quando gli elementi rilevanti ai fini della predetta imposta dipendono da atti per cui sono applicabili le procedure telematiche e l'utilizzo del MUI, si viola la disposizione dell'art. 37 comma 53 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, che ha soppresso tale obbligo dal 2007. (G.Be.)

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 37 comma 53.



Edilizia residenziale pubblica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 306/2013 del 12 novembre 2013

Presidente: Cappabianca, Estensore: Brillo

Intitolazione:

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ALLOGGI POPOLARI – Regime di esenzione – Inapplicabilità.

Massima:

Pur se il fine istituzionale del Comune, nell'ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica, è quello di fornire la casa ai cittadini a mezzo del conferimento in godimento degli alloggi popolari a coloro che vantano un bisogno primario abitativo, vi è una separazione netta tra l'attività amministrativa del Comune e l'attività di gestione degli alloggi, in quanto questi, pur rimanendo in capo all'Ente Comune proprietario degli alloggi, riscuote canoni di locazione sulla base di contratti contenenti i parametri indicati dalle succedutesi normative regionali. L'esenzione Ici deve essere riconosciuta solo all'Ente non commerciale che, oltre a possedere l'immobile, lo utilizza direttamente per lo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e quelle di religione e culto indicate all'art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 20 maggio 1985. (M.L.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1 lett. a) e lett. i); l. 222/1985, art. 16 lett. a).



Giardino pertinenziale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 378/2013 del 2 dicembre 2013

Presidente: Saresella, Estensore: Carretta

Intitolazione:

ICI - Giardino pertinenziale a fabbricato - Esenzione - Sussiste.

Massima:

Ai sensi dell'art 2, d.lgs. n. 504/1992, non possono essere oggetto di tassazione autonoma, ai fini ICI, le aree pertinenziali. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, tuttavia, *"In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall'art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, si fonda sull'accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad adornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario, al mero fine di godere dell'esenzione, creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell'immobile stesso"*. Sussiste, pertanto, l'onere del contribuente di provare la natura pertinenziale dell'area oggetto di accertamento (Conf. Cass. 6501/2005, 25127/2009 e 22128/2010). (L.Sc.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 2.



Riduzione dell'imposta per terreni uso agricolo

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 204/2013 del 18 luglio 2013

Presidente: Rabai, Estensore: Guidi

Intitolazione:

ICI – Aree edificabili – Assoggettabilità ICI – Soggetto passivo – Contratto di locazione – Coltivatori diretti.

Massima:

La riduzione dall'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 2 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 504/1992 spetta alla condizione che vi sia identità tra il soggetto passivo di imposta e il soggetto che si occupa della lavorazione agricola del terreno. Unica estensione (giurisprudenziale) della norma agevolativa riguarda il caso di un terreno agricolo in comproprietà ove uno dei comunionisti svolga attività di coltivazione diretta, quindi senza cessione di uso a terzi. Non sussistendo ragioni per la riduzione dell'imposta allorché l'immobile, pur sfruttato a uso agro-silvo-pastorale, sia dato in locazione a terzi, è da considerarsi soggetto all'imposta ordinaria chiunque lo conduca. (C.Ca.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 2 comma 1.



Esenzione per attività assistenziali e sanitarie

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 253/2013 del 30 settembre 2013

Presidente: Rabai, Estensore: Guidi

Intitolazione:

ICI – ESENZIONI – Immobili posseduti da fondazione esercente attività assistenziali e sanitarie.

Massima:

L'art. 7 comma 1 lett. i) del d.lgs. n. 504/1992 prevede l'esenzione da ICI per gli immobili posseduti da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali e sanitarie. Detta esenzione sussiste in relazione all'esercizio, a prezzi calmierati, di attività di ristorazione e di fornitura di servizi per la persona nei confronti dei soggetti degenti e malati ospitati presso la struttura ospedaliera. Inoltre, se il regime di convenzione con la struttura sanitaria nazionale in cui opera la contribuente rende il rapporto pacificamente non commerciale, il fatto che vengano ospitate persone che paghino una retta completa non può comportare automaticamente la trasformazione di tutta l'attività sanitaria e assistenziale svolta in attività commerciale essendo necessarie specifiche verifiche sullo svolgimento delle attività con finalità lucrative. (C.Be.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7.



Manufatti non censiti

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 131/2013 del 17 settembre 2013

Presidente: Pipponzi, Estensore: Della Bella

Intitolazione:

AVVISO D'ACCERTAMENTO – Manufatti non censiti – Utilizzo per attività ricreativa/sportiva - Accatastamento – Esenzione - Non sussiste.

Massima:

L'avviso d'accertamento, conseguente all'invito all'accatastamento di un impianto da tennis (n. 2 campi da tennis), realizzato sul territorio comunale, è legittimo, non essendo applicabile l'esenzione invocata, pur trattandosi, secondo il contribuente, di attività ricreativa/sportiva; per l'effetto, stante la documentazione prodotta dal Comune resistente, il ricorrente (supercondominio) è soggetto all'I.C.I., in base alle disposizioni di legge. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: l. 311/2004, art. 1 commi 336 e 337; d.lgs. 504/1992, artt. 3 comma 1 e 10 comma 4; d.lgs. 546/1992, art. 19 commi 1 e 2.



FINANZA LOCALE

IRAP



Torna all'indice

Esercizio attività in forma associata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 101/2013 del 4 luglio 2013

Presidente: Centurelli, Estensore: Fasano

Intitolazione:

IRAP – ATTIVITÀ LAVORO AUTONOMO – ESERCIZIO FORMA ASSOCIATA – Presunzione autonoma organizzazione – Rileva – Compensi attività sindaco/amministratore – Eventuale utilizzo personale – Non rileva - Presupposto impositivo – Non sussiste – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' da assoggettare ad IRAP il valore della produzione riferita all'attività di lavoro autonomo svolta in forma associata potendo, in via residuale, escludersi dall'assoggettamento unicamente in compenso di sindaco e/o amministratore, ancorché possano essere conseguiti con l'impiego di personale (*nel caso di specie, la contribuente in qualità di associazione professionale tributaria e legale, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2003 di un avviso di accertamento per la rideterminazione dell'imponibile IRPEF in ragione di € 935.367,00 rispetto a quello dichiarato di € 905.555,00 e per la determinazione dell'imponibile IRAP in ragione di € 1.003.754,00 stante l'omessa presentazione della dichiarazione IRAP. Tuttavia l'ente impositore, che per quanto riguarda l'IRAP aveva correttamente considerato la presunzione di autonoma organizzazione recata dall'esercizio in forma associata dell'attività professionale, aveva tuttavia illegittimamente incluso nella determinazione del valore della produzione anche i compensi conseguenti allo svolgimento dell'attività di sindaco e/o amministratore percepiti dai singoli associati di studio*). (F.B.)



Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 123/2013 dell'11 luglio 2013

Presidente: Brigoni, Estensore: Vicini

Intitolazione:

IRAP – PROFESSIONISTA – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ – Assenza di personale e beni strumentali limitati – Autonoma organizzazione – Carenza.

Massima:

Il requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto dell'applicazione dell'imposta Irap ricorre quando il professionista sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Deve sussistere, in altri termini, un *quid pluris* che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso, non richiedendosi tuttavia che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare. L'esercizio dell'attività professionale (*nel caso di specie ingegnere*) senza l'ausilio di personale dipendente e di collaboratori e mediante l'impiego di beni strumentali limitati (*nella fattispecie, una fotocopiatrice, un computer e un'autovettura*) non configura l'esistenza di una struttura organizzativa tale da svincolarsi dalla figura del professionista e pertanto assoggettabile all'imposta. (E.M.)



Ingegnere

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 104/2013 del 24 luglio 2013

Presidente: Marra, Estensore: Trinca Colonel

Intitolazione:

IRAP - INGEGNERE - Assenza di prestazioni di lavoro dipendente e/o collaborazione professionale fornite da terzi - Autonoma organizzazione - Non sussiste - Presupposto di imposta - Non sussiste.

Massima:

L'esercizio di un'attività professionale è soggetta ad IRAP quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso. Di guisa che l'imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale, simile a quello di cui dispongano anche soggetti esclusi dall'applicazione dell'IRAP (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti). Pertanto, qualora un ingegnere dimostri di esercitare la professione senza dipendenti e senza utilizzo di capitali di terzi, disponendo solo di comuni beni strumentali di suo esclusivo utilizzo, quali ad esempio il telefono, il computer, autovettura insuscettibili di ampliare i risultati profittevoli dell'autorganizzazione del professionista non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'IRAP. (k.s.)



Acquiescenza a cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 103/2013 del 29 luglio 2013

Presidente: Borgonovo, Estensore: Beretta

Intitolazione:

IRAP – MANCATA PRESENTAZIONE MODELLO – Mancato pagamento – Cartella esattoriale – Acquiescenza - Richiesta di rimborso – Inammissibilità.

Massima:

A seguito di notifica e pagamento di una cartella esattoriale per mancato pagamento dell'imposta sulle attività produttive, al contribuente non spetta il diritto al rimborso, ancorché non assoggettabile all'imposta suddetta, laddove abbia prestato acquiescenza alla cartella notificata, estinguendola con il pagamento e rinunciando ad impugnarla innanzi al giudice tributario. (M.T.)



Trasmissione istanza di rimborso ad ufficio incompetente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 214/2013 del 21 agosto 2013

Presidente e Estensore: Fondrieschi

Intitolazione:

IRAP – ISTANZA RIMBORSO – TRASMISSIONE UFFICIO INCOMPETENTE – Non rileva – Irricevibilità atto – Non sussiste - Silenzio rifiuto – Mancata formazione – Esclusione – Carenza autonoma organizzazione – Illegittimità diniego – Consegue.

Massima:

E' illegittimo il diniego opposto dall'ente impositore nei confronti del contribuente che abbia proposto l'istanza di rimborso ai fini IRAP presso un ufficio non competente per territorio in quanto il silenzio rifiuto può egualmente intendersi formato non rilevando l'irricevibilità dell'atto (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un silenzio rifiuto riferito all'istanza di rimborso IRAP presentata per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007. L'ente impositore invocava in sede di giudizio inammissibilità dell'atto in quanto presentato presso un Ufficio territorialmente incompetente, senza però considerare che, essendo appartenente alla medesima amministrazione centrale, l'atto non poteva risultare irricevibile e il silenzio rifiuto si era ugualmente perfezionato. Inoltre, non risultando l'autonoma organizzazione, nel merito il diniego risultava comunque illegittimo). (F.B.)



Doppiatore radio/televisivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 113/2013 del 23 settembre 2013

Presidente: Malaspina, Estensore: Candido

Intitolazione:

DOPPIATORE RADIO/TELEVISIVO – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - Autonoma organizzazione – Presupposto impositivo IRAP - Non sussiste.

Massima:

Il doppiatore radio/televisivo che svolge personalmente la propria attività e non si avvale di un' autonoma organizzazione non è soggetto ad Irap non rilevando la circostanza che trattasi di redditi di lavoro autonomo. (C.Ta.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Inesistente responsabilità nell'organizzazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 90/2013 dell'1 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Izzi

Intitolazione:

IRAP – ISTANZA RIMBORSO – SILENZIO RIFIUTO – Soggetto contribuente - Responsabilità organizzazione – Accertata inesistenza – Rileva - Beni strumentali – Minimo indispensabile – Superamento eccedenza – Accertata insussistenza – Rileva – Autonoma organizzazione – Esclusione - Illegittimità diniego – Consegue.

Massima:

E' illegittimo il diniego riferito alla richiesta di restituzione dell'IRAP corrisposta qualora l'inesistenza della diretta responsabilità all'interno dell'organizzazione e il mancato superamento della dotazione minima di beni strumentali a disposizione determinino l'assenza dell'autonoma organizzazione (nel caso di specie il contribuente, in qualità di avvocato, risultava destinatario per gli anni d'imposta 2002, 2003, 2004 e 2005 di un provvedimento di silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso per l'IRAP pagata. L'ente impositore, che pure invocava la presenza dell'autonoma organizzazione, non aveva considerato che il contribuente non deteneva alcuna responsabilità all'interno della struttura ove operava e comunque che la dotazione di beni strumentali in suo possesso non superava il minimo indispensabile per lo svolgimento di siffatta attività libero professionale).
(F.B.)



Irap e costi da reato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 107/2013 del 10 ottobre 2013

Presidente: Lucchina, Estensore: Primavera

Intitolazione:

COSTI DA REATO - INDEDUCIBILITA' - IRAP - Costi da reato - Indeducibilità Ires/Irpef - Rilevanza Irap - Non sussiste.

Massima:

L'ineducibilità ai fini Ires ed Irpef dei costi da reato prevista dall'art. 8 del d.l. 16/2012 punti 1, 2 e 3 - in base al quale non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni e delle prestazioni di servizi "direttamente" utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto "non colposo" per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale - non si applica all'Irap poiché detta imposta colpisce un indice di capacità contributiva differente dal reddito. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.l. 16/2012, art. 8; d.lgs. 446/1997, artt. 4, 5 e 5bis.



Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 108/2013 del 10 ottobre 2013

Presidente: Craveia, Estensore: Magrino

Intitolazione:

IRAP – PRESUPPOSTI – AUTONOMIA ORGANIZZATIVA – Dimensioni attività – Organizzazione – Abitualità – Onere della prova – Occasionalità – Regime di subordinazione – Modalità organizzative – Atti di causa.

Massima:

Ai sensi dell'art. 2, d.lgs. n. 446/1997 presupposto dell'imposta non è l'organizzazione, ma l'attività produttiva autonomamente organizzata. Per cui non interessa la dimensione dell'attività, in quanto in ogni attività professionale od imprenditoriale è sempre insito un minimo di organizzazione, quanto e soprattutto che sia svolta in regime di autonomia, e al giudice di merito non è dato qualificare o quantificare l'assenza o la presenza di organizzazione, ma deve soltanto accertarne la presenza o meno. La normativa IRAP stabilisce che l'imposta si applica alla prestazione di servizi imprenditoriali e professionali che siano, con carattere di abitualità, ed organizzata in modo da svolgersi autonomamente. Ne discende l'onere per il contribuente di provare che ha svolto l'attività occasionalmente o in regime di subordinazione. Inoltre, incombe unicamente alla parte che chiede la ripetizione dell'indebito l'onere della prova di svolgere un'attività autonoma senza l'organizzazione di beni strumentali in misura congrua. Tale prova deve essere rigorosa per quanto concerne l'espletamento dell'attività libero-professionale e le modalità organizzative a supporto, e detta prova si ricava dagli atti di causa. (MC.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Ravvedimento operoso Irap

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 190/2013 del 18 dicembre 2013

Presidente: Servetti, Estensore: Fucci

Intitolazione:

IRAP – RAVVEDIMENTO OPEROSO – Sospensione ravvedimento anno 2005 – Infedele dichiarazione – Inapplicabilità della sospensione.

Massima:

La sospensione, disposta *ratione temporis* per l'anno 2005, dell'istituto del ravvedimento operoso in relazione alla sola Irap non riguarda l'ipotesi di dichiarazione infedele bensì la fattispecie dell'inadempimento del contribuente all'obbligo di versare puntualmente l'imposta Irap dichiarata. L'utilizzo del ravvedimento è quindi escluso solo in caso di omesso o ritardato versamento dell'imposta dichiarata, non anche in relazione a quanto dovuto in forza di un accertamento basato su una infedele dichiarazione Irap. (G.P.)

Riferimenti normativi: d.l. 106/2005, art. 1 comma 3.



Presupposto

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 105/2013 del 25 giugno 2013

Presidente e Estensore: Tropeano

Intitolazione:

IRAP – PRESUPPOSTO OGGETTIVO – Attività professionale - Autonoma organizzazione.

Massima:

Il requisito dell'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto dell'IRAP, sussiste quando il contribuente esercente attività di lavoro autonomo impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod prelumque accidit, costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Diniego rimborso

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 129/2013 del 3 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Tropeano

Intitolazione:

IRAP – ISTANZA RIMBORSO – SILENZIO RIFIUTO – Beni strumentali – Eccedenza minimo indispensabile – Mancata integrazione – Utilizzo lavoro terzi – Non occasionalità – Mancata integrazione – Autonoma organizzazione – Esclusione – Ingenti altri costi sostenuti – Non rileva – Illegittimità diniego – Consegue.

Massima:

E' illegittimo per assenza di autonoma organizzazione il silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione di istanza di rimborso dell'IRAP pagata qualora consti la non eccedenza dei beni strumentali rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e il mancato utilizzo del lavoro di terzi, anche quando risultino sostenuti ingenti altri costi (nel caso di specie il contribuente, esercente l'attività di promotore finanziario, risultava destinatario di un provvedimento di silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni dal 2007 al 2009. L'ente impositore non aveva infatti considerato, pur presenti ingenti costi di altra natura sostenuti, la mancanza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e il mancato utilizzo di lavoro altrui. Questi due elementi risultavano sufficienti per integrare la mancata sussistenza dell'autonoma organizzazione). (F.B.)



Autonoma organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 127/2013 del 27 novembre 2013

Presidente: Febbraro, Estensore: Ortore

Intitolazione:

IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Valore aggiunto - Maggiore capacità di arricchimento derivante dalla struttura - Potenziamento esclusivamente qualitativo del servizio - Presupposto d'imposta - Non sussiste.

Massima:

L'autonoma organizzazione, presupposto indefettibile per l'imponibilità IRAP, non è ravvisabile qualora l'apporto di lavoro subordinato e/o di beni strumentali funzionalmente organizzati non sia tale da produrre un "valore aggiunto", ovvero si tratti di una dotazione minima, in grado unicamente di rendere possibile l'attività di un lavoratore autonomo. In altri termini, il presupposto dell'imposta sussiste quando alla struttura autonomamente organizzata, utilizzata per l'esercizio dell'attività del libero professionista, non è attribuibile un valore in sé, dovuto esclusivamente alla sua mera esistenza, bensì un'importanza legata alla sua capacità di imprimere all'attività del lavoratore autonomo un "quid pluris" economicamente rilevante in termini di maggiore capacità di arricchimento. Un'organizzazione, per quanto ampia e articolata nella sua struttura, che possieda esclusivamente la capacità di incidere in termini qualitativi sulle modalità di erogazione del servizio, senza per questo sviluppare alcun potenziale economicamente rilevante, non si qualifica come presupposto d'imposta (Conf. Cass. 30753/2011). (M.A.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Compensazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 263/2013 dell'8 luglio 2013

Presidente: De Sapia, Estensore: Politi

Intitolazione:

COMPENSAZIONE – LEGITTIMITÀ.

Massima:

Il contribuente non soggetto al pagamento dell'imposta IRAP, in quanto privo del requisito dell'autonoma organizzazione di cui all'art. 2 d.lgs. n. 446/1997, può compensare i versamenti fatti a titolo di acconto IRAP per l'anno in corso con debiti, sempre di periodo, per altre imposte, di tal che, l'utilizzo dell'istituto della compensazione orizzontale di cui al d.lgs. n. 241/1997 risulta essere legittimo. (A.F.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 241/1997, art. 17.



Medico specialista

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 273/2013 del 22 luglio 2013

Presidente: Zamagni, Estensore: Chiarenza

Intitolazione:

IRAP - PROFESSIONE DI MEDICO SPECIALISTA - Autonoma organizzazione - Presupposti.

Massima:

L'esercizio della professione di medico specialista presso la propria abitazione privata impiegata ad uso promiscuo, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori ed utilizzando i pochi beni indispensabili (un'autovettura ed un computer), non integra il presupposto dell'autonoma organizzazione rilevanti ai fini IRAP. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Autonoma organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 347/2013 del 25 settembre 2013

Presidente: De Sapia, Estensore: Benedetti

Intitolazione:

IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Organizzazione di mezzi – Lavoratore autonomo – Non sussiste.

Massima:

Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta la giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzazione riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l' "id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chiedi il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) deve trovare applicazione solo nei casi nei quali il lavoratore autonomo utilizzi nell'esercizio della sua attività una significativa organizzazione di mezzi e di uomini in grado di amplificarne i proventi, e che si ponga in modo sostanzialmente autonomo rispetto all'apporto personale che finisce così per caratterizzarsi per un apporto di semplice indirizzo, coordinamento oppure controllo. Per quanto riguarda più in particolare il lavoro autonomo, l'attività produttiva non è assoggettata ad IRAP quando il professionista si avvale di mezzi materiali strumentali minimali o dell'ausilio di un numero limitato di dipendenti con funzioni eminentemente esecutive. (A.F.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Assoggettabilità al tributo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 620/2013 del 13 novembre 2013

Presidente: Ingrassì, Estensore: Del Vecchio

Intitolazione:

**IRAP – ATTIVITÀ PROFESSIONALI – REQUISITO DELL'ORGANIZZAZIONE –
Organizzazione di entità minimale – Assoggettabilità al tributo – Non sussiste.**

Massima:

Lo svolgimento di un'attività professionale o di lavoro autonomo – similmente all'attività d'impresa – è attuato sulla base di un principio organizzativo che non può mancare. Senonché per lo svolgimento di tali attività non è sufficiente una qualsiasi organizzazione; bensì occorre che sussista un'organizzazione che abbia dei caratteri peculiari ed una specifica oggettivazione. "Peculiarità ed oggettivazione" ovviamente tali da dare un senso compiuto alla possibilità di poter effettivamente organizzare l'attività svolta. Il che postula l'avere a disposizione fattori produttivi di entità (beni) e natura (rapporti con terzi coadiutori) tali da consentire la configurazione di varie prospettazioni alternative, tra cui selezionare la più confacente. Ove ciò non sia possibile (modesti beni ed assenza di rapporti con terzi coadiutori), si è di fronte ad un'organizzazione di entità minimale e tale da risultare ininfluente in ordine alla qualificazione dell'attività svolta come attività compiutamente organizzata; unica attività assoggettabile ad IRAP. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 49 comma 1; d.lgs. 446/1997, art. 3 comma 1 lett. c).



Medico odontoiatra

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 302/2013 del 27 dicembre 2013

Presidente e Estensore: Ferrari

Intitolazione:

IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – MEDICO ODONTOIATRA – Rimborso – Silenzio rifiuto – Prova dell'insussistenza di una struttura organizzativa.

Massima:

Costituiscono elementi di una attività autonomamente organizzata da un medico odontoiatra sia l'utilizzo di due unità locali inserite in una complessa struttura polifunzionale al di fuori di quella della quale il medico godrebbe, con minori opportunità relative alla propria professione, per lo svolgimento della propria attività, sia il vantaggio derivato dalla probabile acquisizione di clientela da parte dello studio paterno e dalla possibilità di reciproca collaborazione e competenza col genitore nonché dall'utilizzazione di locali comuni con altro medico. (A.Fo.)



FINANZA LOCALE

PUBBLICITÀ



Torna all'indice

Cabine

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 117/2013 del 7 ottobre 2013

Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Intitolazione:

PUBBLICITÀ – NOZIONE DI “SEDE DELL’ATTIVITÀ” – Cabina automatica – Non è tale.

Massima:

L’art. 17 del d.P.R. 507/1993 prevede che l’imposta non sia dovuta in relazione alle insegne di esercizio dell’attività. Le cabine automatiche non possono, a tal fine, essere considerate sede dell’attività e nemmeno esser considerate quali sedi secondarie per le quali è richiesto siano assolti taluni adempimenti formali (*iscrizione al Registro delle Imprese e denuncia al R.E.A.*).
(R.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 507/1993, art. 17 comma 1.



Determinazione dell'imposta

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 58/2013 del 18 luglio 2013

Presidente: Chiappani, Estensore: Capra

Intitolazione:

IMPOSTA PUBBLICITA' – Gruppo segnaletico - Unico paletto – Pluralità messaggi pubblicitari – Non rileva - Superficie geometrica piana – Assoggettamento area totale – Legittimità pretesa – Consegue.

Massima:

Per la determinazione dell'imposta comunale di pubblicità non rileva la presenza congiunta su un unico paletto segnaletico di una pluralità di messaggi pubblicitari dovendo la tariffa essere invece conteggiata sulla superficie geometrica piana utilizzata (*nel caso di specie, la contribuente, che svolgeva attività d'impresa nel settore della fornitura di spazi pubblicitari su impianti di arredo urbano, segnaletica e cartellonistica, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2012 di un avviso di accertamento relativo all'imposta comunale di pubblicità. L'ente impositore comunale richiedeva infatti alla contribuente, per i gruppi segnaletici installati, l'imposta di pubblicità conteggiando la debenza in base a ciascun messaggio installato e non invece in base alla complessiva superficie geometrica piana utilizzata*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 7 comma 1.



Camion Vela

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 367/2013 del 4 ottobre 2013

Presidente: Deodato, Estensore: Martinelli

Intitolazione:

IMPOSTA di PUBBLICITA' – “CAMION-VELA” – Tassazione ordinaria – Sussiste.

Massima:

In materia di imposta comunale sulla pubblicità, i “camion-vela”, ovvero quei veicoli stabilmente predisposti per l'espletamento dell'attività pubblicitaria e assimilabili agli impianti pubblicitari fissi, sono soggetti a tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 507/1993 e non al regime previsto per la c.d. pubblicità sui veicoli, di cui all'art. 13 del medesimo decreto, perché tale normativa si applica soltanto per i veicoli che, diversamente da quelli in questione, non sono realizzati e/o trasformati per esclusive finalità pubblicitarie. (c.s.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 12 e 13.



Impianto sportivo

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 307/2013 del 24 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Tateo

Intitolazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' – IMPIANTO SPORTIVO – Esposizione permanente - Tassazione.

Massima:

La pubblicità esposta all'interno di un impianto sportivo non può essere considerata come sponsorizzazione se la presenza della stessa non è occasionale bensì destinata a valere in ogni momento e non per singoli eventi sportivi. Ne discende che gli impianti pubblicitari installati soggiacciono al pagamento dell'imposta sulla pubblicità. (N.P.)

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 90.



Cabine foto tessera

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenze n. 341/2013 del 31 dicembre 2013

Presidente: Rabai, Estensore: Guidi

Intitolazione:

IMPOSTA COMUNALE – PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI – INSEGNE – Cabine foto tessera – Imponibilità.

Massima:

Non costituiscono insegne di esercizio, e non è pertanto applicabile l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità e dai diritti delle pubbliche affissioni, le scritte con titoli "foto tessera" e "foto documenti" apposte all'esterno di cabine per foto automatiche collocate in luoghi pubblici, in quanto esse, non individuano la sede principale o secondaria dell'impresa ove stazionano dipendenti e ove si fanno notifiche, ma recano scritte esplicative di informazioni inerenti le foto, e costituenti un evidente richiamo alla collettività ivi transitate ad usufruire del servizio in questione. (A.Fo.)



FINANZA LOCALE

TARSU – TIA – TARI – TARES



Torna all'indice

Presupposto impositivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 89/2013 del 27 settembre 2013

Presidente: Izzi, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

TARSU/TIA – Presupposto impositivo – Mera occupazione e/o detenzione – Locali e/o aree scoperte – Rileva - Rifiuti prodotti – Auto smaltimento – Facoltatività scelta – Rileva – Imballaggi smaltiti – Rifiuti speciali – Non pericolosi - Assimilazione urbani – Sussiste – Legittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' legittima la pretesa riferita alla Tarsu/Tia qualora risulti rispettato il presupposto impositivo consistente nella mera occupazione e/o detenzione di locali e/o aree scoperte, non potendo valere l'autosmaltimento degli imballaggi prodotti in quanto scelta facoltativa e potendo comunque tali rifiuti speciali non pericolosi essere assimilati a quelli urbani *(nel caso di specie la contribuente era destinataria per l'anno d'imposta 2010 di un ruolo TARSU/TIA notificato a mezzo cartella di pagamento. Pur invocando la contribuente la non debenza della pretesa a motivo dello smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti, non considerava che tale attività era facoltativa (formandosi il presupposto impositivo a seguito di mera occupazione e/o detenzione di locali e/o aree scoperte) mentre gli imballaggi prodotti come rifiuti erano propriamente considerati quali rifiuti speciali non pericolosi e come tali assimilati agli urbani).* (F.B.)



Prescrizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez.46, sentenza n. 143/2013 del 18 dicembre 2013

Presidente: Punzo, Estensore: Filippone

Intitolazione:

TARSU – Prescrizione quinquennale – Sussiste.

Massima:

Ai sensi dell'art. 2948 c.c., si prescrivono in 5 anni gli interessi e in generale tutte le somme da corrispondersi periodicamente ad anno o in termini più brevi, compresi i tributi locali (*Tarsu, tassa per occupazione suolo pubblico, per contributi di bonifica ecc.*) in quanto caratterizzati da un rapporto sinallagmatico di pagamento di un servizio di prestazione periodica o di durata, con causa debendi continuativa. La cadenza annuale o in termini più brevi non è però sufficiente ad applicare la prescrizione quinquennale ai crediti erariali (*con eccezione degli interessi ad essi relativi*) privi di una causa debendi continuativa, sul rilievo che la prestazione tributaria, stante l'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardante la sussistenza dei presupposti impositivi. (P.L.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2948.



Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 128/2013 del 12 luglio 2013

Presidente e Estensore: Galizzi

Intitolazione:

TARSU – CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA – EDIFICI NON DI CULTO - Locali ad uso sala riunioni e magazzini – Esenzione - Non spetta.

Massima:

L'indicazione nella denuncia della detenzione di locali destinati a sala riunioni e magazzini determina l'assoggettabilità degli stessi all'imposta TARSU. L'esenzione dall'imposta, prevista dall'art. 62 del d.lgs. 507/1993 e dal regolamento comunale, limitata agli edifici destinati all'attività di culto vera e propria, non trova eccezione nel fatto che gli immobili siano di proprietà di un ente di culto riconosciuto dallo Stato italiano (*nella fattispecie, la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova*). (E.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 62.



Potestà regolamentare enti locali

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 79/2013 del 17 luglio 2013

Presidente e Estensore: Macca

Intitolazione:

TIA/1 – Attuazione direttiva comunitaria - Legge proroga espressa – Omessa emanazione – Intervenuta abrogazione TARSU - Rileva – Introduzione TIA/1 – Anno 2010 – Natura tributaria – Sussiste – Riserva esclusiva legge – Sussiste - Potestà regolamentare enti locali – Indebito assoggettamento – Rileva – Illegittimità pretesa – Consegue - Ente impositore - Obbligo determinazione tariffa – Mancata abrogazione - Società gestione servizio – Anni imposta precedenti – Avvenuta determinazione tariffa – Illegittimità retroattiva TARSU – Consegue.

Massima:

Attesa la natura tributaria della TIA/1 e rilevando ai fini della sua corretta applicazione la riserva esclusiva di legge, a decorrere dall'anno 2010 in cui risulta essere stata abolita la TARSU è illegittima la pretesa fondata sul mero rinvio ai regolamenti comunali e, qualora la pregressa introduzione della TARSU sia avvenuta attraverso la determinazione di una tariffa da parte di una società di gestione del servizio anziché dall'ente impositore, la predetta illegittimità travolge pure gli anni precedenti in quanto la potestà tariffaria dell'ente locale non risulta essere stata abolita (*nel caso di specie, la contribuente, società di capitali, risultava destinataria per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2010 di distinti avvisi di accertamento relativi a TARSU/TIA. L'ente impositore sosteneva la legittimità della propria pretesa senza però considerare che, data la riserva esclusiva di legge, non poteva essere sufficiente per il primo anno di introduzione, ovvero il 2010, un mero rinvio ad atti regolamentari mentre per gli anni 2006 e 2007 era da considerarsi comunque illegittima la pretesa in quanto, non risultando abolita neppure a seguito dei ripetuti interventi legislativi la potestà dell'ente locale circa la determinazione della tariffa, la pretesa era riferita a tariffe determinate da una società di gestione del servizio*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 14; d.lgs. 152/2006, art. 238; d.lgs. 22/1997, art. 49 comma 1; d.l. 201/2011, art. 14 comma 47; Cost., art. 23.



Omessa denuncia di occupazione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 153/2013 del 23 ottobre 2013

Presidente: Abate, Estensore: Ramondini

Intitolazione:

TARSU/TIA – OMESSA DENUNCIA DI OCCUPAZIONE – Sanzione.

Massima:

L'omessa denuncia di occupazione, legittima il Comune all'irrogazione delle sanzioni previste, anche se il contribuente abbia dimostrato, per fatti concludenti, che l'Ufficio accertatore avrebbe potuto desumere l'occupazione stessa. (C.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993.



Sanzione omessa denuncia occupazione locale

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 123 del 26 luglio 2013

Presidente e Estensore: Catalano

Intitolazione:

TARSU – OCCUPAZIONE LOCALE – OMESSA DENUNCIA INIZIALE – Avviso rettifica – Sanzione omessa denuncia – Irrogazione sanzione distinte annualità . Esclusione - Irrogazione sanzione unica annualità.

Massima:

La sanzione per omesso versamento della Tarsu a seguito dell'omessa dichiarazione di inizio detenzione dei locali deve essere applicata una sola volta in relazione all'anno rispetto al quale non è stata presentata la dichiarazione, poiché tale dichiarazione non deve essere ripetuta tutti gli anni, trattandosi di una violazione tributaria omissiva di carattere istantaneo e non permanente (*nel caso di specie, un contribuente non aveva presentato la dichiarazione iniziale di occupazione di uno sgabuzzino di 24 metri quadrati, usato quale ripostiglio domestico. L'amministrazione irrogava la sanzione per omessa denuncia per tutti gli anni accertati dal 2007 al 2012*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 70 comma 1 e 76 comma 1.



FINANZA LOCALE

TASSE AUTOMOBILISTICHE



Torna all'indice

Prescrizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 82/2013 del 26 luglio 2013

Presidente: Raineri, Estensore: Borsani

Intitolazione:

TASSE AUTOMOBILISTICHE – Termine accertamento – Terzo anno successivo – Atto impositivo – Tempestiva notifica – Sussiste – Omessa impugnazione – Nuova decorrenza prescrizione – Rileva - Iscrizione ruolo – Notifica lettera raccomandata – Legittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' legittima la pretesa riferita alla tassa automobilistica che risulta essere stata oggetto di avviso di accertamento entro il terzo anno successivo a quello di riferimento e laddove non sia intervenuta l'opposizione sul predetto atto impositivo decorre il nuovo periodo di prescrizione risultando così legittima la notifica successiva del ruolo, ancorché intervenuta a mezzo lettera raccomandata (*nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un ruolo a lui notificato in data 11 gennaio 2011 per tasse automobilistiche relative agli anni d'imposta 2005 e 2006. L'ente impositore aveva dapprima correttamente notifica l'avviso di accertamento in data 19 dicembre 2008 e a motivo della mancata opposizione del contribuente aveva poi successivamente notificato il ruolo con lettera raccomandata*). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2943 e 2945; d.P.R. 602/1973, art. 26.



Torna all'indice

Soggettività passiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 343/2013 del 25 ottobre 2013

Presidente: Ingrascì, Estensore: Grassi

Intitolazione:

FINANZA LOCALE – TASSE AUTOMOBILISTICHE – Utilizzatore leasing - Soggettività passiva – Sussiste.

Massima:

Nel caso di contratto di leasing, la tassa automobilistica, a far data dal 15 agosto 2009, grava solo sull'utilizzatore e non anche sulla società di leasing proprietaria dell'automezzo (art. 5 commi 31 e 32 d.l. 30/12/1982 n. 953), non vigendo tra i due alcun vincolo di solidarietà in quanto non prevista dalla legge. (c.c.)

Riferimenti normativi: d.l. 953/1982, art. 5 commi 31 e 32.



Soggettività passiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 379/2013 del 28 ottobre 2013

Presidente: Ingrassì, Estensore: Grassi

Intitolazione:

TASSA AUTOMOBILISTICA – SOGGETTIVITÀ PASSIVA CONCORRENTE IN CAPO A PIÙ SOGGETTI – Non sussiste – Soggettività passiva esclusiva in capo all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria – Sussiste.

Massima:

È principio incontrovertibile la corrispondenza biunivoca tra un tributo (od un'imposta) ed il "soggetto passivo" su cui questo (o questa) viene a gravare. Infatti anche quando la legge chiama più soggetti a rispondere d'una imposta, lo fa pro-quota; nel senso che ciascuno risponde esclusivamente (o, se si vuole, è il "soggetto passivo esclusivo") della quota che gli tocca. Seppur la legge a volte impone un vincolo di solidarietà al pagamento dell'importo complessivo, ognuno dei contribuenti resta l'unico, ed esclusivo, soggetto passivo, del tributo che gli compete. Escluso quindi che possa esservi una duplice contemporanea "soggettività passiva" per uno stesso tributo (esattamente liquidato), ne consegue che l'introduzione operata dalla novella qui considerata [art. 7, comma 2, lett. a), l. n. 99/2009], di nuovi "soggetti passivi" (usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ed utilizzatori a titolo di locazione finanziaria) implica che lo specifico tributo (nel senso sopra evidenziato) non possa che riguardare esclusivamente uno di loro (autonomi "soggetti d'imposta"). (R.C.)

Riferimenti normativi: d.l. 953/1982, art. 5 comma 32.



Soggettività passiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 615/2013 del 13 novembre 2013

Presidente: Ingrassi, Estensore: Del Vecchio

Intitolazione:

TASSE AUTOMOBILISTICHE – AUTOVEICOLO CONCESSO IN LOCAZIONE FINANZIARIA – SOGGETTIVITÀ PASSIVA - PROPRIETARIO – UTILIZZATORE.

Massima:

Le modifiche introdotte con l'art. 7, comma 2, lett. a), della legge 99/2009 all'art. 5 del d.l. 953/1982 (convertito nella legge n. 53 del 1983) non hanno introdotto un'ipotesi di solidarietà nel pagamento della tassa automobilistica tra il proprietario del bene (soggetto passivo d'imposta) e gli utilizzatori. I soggetti indicati dalla norma sono "soggetti d'imposta del tutto autonomi", non legati da alcun vincolo di solidarietà per la semplice considerazione che la legge non la prevede. Né la solidarietà, nel silenzio della legge, può trarsi da interpretazioni analogiche od estensive; men che meno nel caso di normativa speciale quale è quella qui considerata, che non lo consente. Sussiste, infatti, il divieto di applicazione analogica e di interpretazione estensiva (art.14 delle preleggi al cod. civ.). (A.M.G.)

Riferimenti normativi: d.l. 953/1982, art.5 commi 31 e 32.



Notifiche degli atti

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. I, sentenza n. 113/2013, del 7 agosto 2013

Presidente e Estensore: Aliquò Mazzei

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – Avviso di accertamento – Carenza di notifica – Prescrizione triennale – Sussiste – Irritualità di formazione e di notifica postale della cartella di pagamento – Non sussiste.

Massima:

La notifica dell'avviso d'accertamento, concernente la tassa automobilistica, a mezzo del servizio postale, in assenza del destinatario e di possibili altri consegnatari, esige il rispetto delle disposizioni del codice di procedura civile ed, in caso di compiuta giacenza e mancato ritiro del plico presso l'ufficio postale, necessita l'attestazione finale dell'addetto con la sua sottoscrizione, pena l'inesistenza dell'atto. L'attestazione di atto non ritirato al decimo giorno, risultante soltanto mediante l'apposizione del timbro datario dell'ufficio postale, non completata dalla sottoscrizione dell'addetto, non può considerarsi perfezionata e non è comunque emendata. Detta carenza di notificazione è assorbente della legittimità della notificazione della cartella di pagamento successiva all'avviso d'accertamento, perfezionatasi mediante l'utilizzo del servizio postale. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art.149; l. 890/1982, art. 8; d.P.R. 602/1973, art. 26.



FINANZA LOCALE

TOSAP



Torna all'indice

Debenza tassa

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 112/2013 del 29 ottobre 2013

Presidente e Estensore: De Giorgio

Intitolazione:

TOSAP – Lavori ristrutturazione – Suolo pubblico - Richiesta autorizzazione – Permesso costruire - Ritardata concessione – Suolo pubblico – Impossibilità effettiva occupazione – Rileva – Occupazione sine titolo – Debenza tassa – Non sussiste - Carenza presupposto impositivo – Sussiste – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la pretesa riferita alla tassa di occupazione di suolo pubblico riguardante un periodo per il quale, ancorché effettivamente ottenuta l'autorizzazione, l'effettiva occupazione del suolo pubblico non si è manifestata per la ritardata concessione del permesso di costruire, non potendo neppure rilevare ai fini dell'insorgenza del presupposto impositivo la facoltà in capo al richiedente dell'occupazione sine titolo (nel caso di specie, il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento riferito a TOSAP, per non avere corrisposto la tassa per il periodo dal 15 ottobre 2012 al 15 gennaio 2013 in cui risultava comunque concessa l'autorizzazione per l'occupazione. Il contribuente aveva spiegato che l'occupazione non aveva potuto avere luogo in quanto l'ente locale aveva ritardato la consegna del permesso di costruire, pervenuto in data 23 novembre 2012 ma valido ed efficace solo dal 27 marzo 2013 ovvero nella data di comunicazione di inizio dei lavori. L'ente impositore sosteneva invece la sussistenza del presupposto impositivo, costituito dalla facoltà concessa al contribuente di occupazione sine titolo, da sé sola in grado di determinare l'insorgenza del presupposto impositivo). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 38 comma 1.



Presupposti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 240/2013 del 17 luglio 2013

Presidente e Estensore: Cappabianca

Intitolazione:

TOSAP – PRESUPPOSTI – Aree oggetto di espropriazione – Infrastrutture di comunicazione elettronica.

Massima:

L'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), espressamente evocando “l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”, non deroga ai presupposti di applicazione della Tosap, così come previsti dal detto d.lgs. 507/2003, ma si allinea ad essi; l'art. 4, legge n. 249/1997 riferisce al patrimonio indisponibile le aree oggetto di espropriazione e non già quelle concesse in locazione; l'art. 826, comma 3, c.c. - nell'ascrivere al patrimonio indisponibile "gli altri beni destinati a un pubblico servizio" - concerne il bene specificamente destinato al servizio e non già l'area sulla quale esso è allocato e ciò senza contare che, in forza della previsione dell'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003, (anche) le infrastrutture di comunicazione elettronica - restando "di proprietà dei rispettivi operatori" - si sottraggono alla regola codicistica. (M.L.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 259/2003, artt. 86 comma 3 e 93 comma 2; l. 249/1997, art. 4; c.c., art. 826 comma 3.



IRES - IRPEG



Torna all'indice

Prezzi di trasferimento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 83/2013 del 10 luglio 2013

Presidente: Izzi, Estensore: Malacarne

Intitolazione:

**REDDITO D'IMPRESA – PREZZI DI TRASFERIMENTO – ONERE DELLA PROVA –
Ripartizione – Principio di vicinanza della prova – Attività
dell'Amministrazione finanziaria – Ruolo del contribuente.**

Massima:

Il principio di vicinanza della prova è il più aderente ad una lettura non irrazionale dell'art. 110, comma 7 del T.u.i.r. ed è il principio in base al quale l'onere della prova deve essere ripartito tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Così, se l'ufficio deve sempre essere il soggetto tenuto *in primis* a provare l'esistenza della maggiore pretesa tributaria, il contribuente, dal canto suo, non potrà essere silente e non collaborativo. Difatti, quest'ultimo dovrà anch'esso fornire evidenze documentali e probatorie che vanno offerte alla valutazione dell'Ufficio prima (e del Giudice poi) in quanto, in assenza di ciò, il lavoro dell'Ufficio viene necessariamente ad essere avvalorato. (L.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7.



Deducibilità dei costi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 100/2013 del 15 luglio 2013

Presidente: Proietto, Estensore: Moliterni

Intitolazione:

DEDUCIBILITA' DEI COSTI – ART. 109. COMMA 5 DEL T.U.I.R. – Presupposti – Esistenza e congruità del costo – Rilevano – Onere della prova a carico del contribuente – Sussiste.

Massima:

Ai fini della deducibilità dei costi iscritti in bilancio e indicati in dichiarazione, il contribuente è tenuto a provare la sussistenza (c.d. inerenza qualitativa) e la congruità (c.d. inerenza quantitativa) dei predetti componenti di reddito, ex art. 109, comma 5, del T.U.I.R. (Conf. Cass. 5734/2012). (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5.



Costi black list

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 98/2013 del 19 luglio 2013

Presidente: Pizzo, Estensore: Imbriani

Intitolazione:

**IRES – COSTI BLACK LIST – DISAPPLICAZIONE EX ART. 110, COMMA 11, T.U.I.R. –
Esimenti – Prova documentale – Necessita.**

Massima:

Ai fini della disapplicazione della normativa sui costi *black list* ex. art. 110, comma 11, del T.U.I.R., il contribuente ha l'onere di produrre la documentazione idonea a dimostrare che le società estere fornitrici non siano "fittizie o cartolari" ma svolgano un'effettiva attività commerciale (come può, ad esempio, risultare da bilanci certificati, dai conti corrente ed estratti conto, da evidenze documentali dei dipendenti assunti, etc.) o che le operazioni contestate rispondano ad un interesse economico del contribuente e abbiano avuto concreta esecuzione (sarà, in questo caso, necessario l'utilizzo, ad esempio, di fatture, pagamenti e documenti di trasporto); l'esimente dell'interesse economico sussiste laddove l'operazione in questione sia obiettivamente collegata all'oggetto tipico dell'impresa. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110, commi 10 e 11.



Stock lending fee

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 102/2013 del 22 luglio 2013

Presidente: Ceccherini, Estensore: Crisafulli

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA – Stock lending fee – Soggetto estero – Corresponsione oneri finanziari – Contenuto contrattuale – Lieve aleatorietà – Non rileva – Parziale estraneità oggetto sociale – Non rileva - Natura speculativa – Non rileva – Accettazione rischio – Possibilità guadagni – Solidità finanziaria gruppo - Valida ragione economica - Sussiste - Ente impositore – Abuso di diritto – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Sussiste – Illegittimità pretesa.

Massima:

E' illegittima la pretesa riferita al ricupero a tassazione degli oneri finanziari corrisposti in base ad un contratto di *stock lending* ad un soggetto estero ancorché possa astrattamente rilevare una lieve aleatorietà, una parziale estraneità all'oggetto sociale e la natura speculativa e sempre che il possibile rischio patito sia bilanciato dalla possibilità di guadagni a motivo della solidità finanziaria del gruppo bancario, in grado di sconfessare la possibile sussistenza delle valide ragioni economiche eccepita dall'ente impositore che non abbia poi neppure provato l'abuso di diritto (*nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2007 di un avviso di accertamento basato sulle maggiori imposte rideterminate per la presunta indeducibilità di oneri finanziari corrisposti ad un soggetto estero in base ad un contratto di stock lending. L'ente impositore, che non provava la sussistenza dell'abuso di diritto, lamentava l'assenza di valide ragioni economiche sulla base di una parziale estraneità dell'operazione all'oggetto sociale e della sua lieve aleatorietà, senza considerare che, attesa la solidità del gruppo finanziario, la contribuente poteva confidare, a fronte di un minimo rischio, su una possibilità di guadagni*). (F.B.)



Ricapitalizzazione di società in perdita gestionale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 104/2013 del 29 luglio 2013

Presidente: Chiaro, Estensore: Citro

Intitolazione:

INCREMENTO QUOTA PARTECIPATIVA – RICAPITALIZZAZIONE DI SOCIETÀ IN PERDITA GESTIONALE – Svalutazione della partecipazione – Sussistenza valide ragioni economiche.

Massima:

Mantenere in vita una società che sta per essere liquidata e provvedere a fornirle il capitale sufficiente a permetterle di svolgere l'oggetto sociale non costituisce elusione, in quanto operazione sorretta da valide ragioni economiche. Conseguentemente, l'incremento della quota di possesso in una società e la successiva svalutazione della partecipazione riferibile al ripianamento delle perdite della controllata rende incontestabile, e quindi deducibile, la componente negativa di reddito. (L.Vi.)



Leveraged buy out

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 138/2013 del 6 agosto 2013

Presidente: Sacchi, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

Operazione di leveraged buy out – Accordo quadro tra soggetti controllanti – Rapporto di mandato tra newco italiana e controllante non residente – Sussiste – Applicabilità art. 110, comma 7 TUIR.

Massima:

Costituisce oggetto di un rapporto di mandato senza rappresentanza la prestazione contrattuale resa da una società residente neocostituita in favore di una controllante non residente (e pertanto valutabile ex art. 110, comma 7, TUIR) e relativa all'acquisizione in nome proprio di quote di una società target mediante ricorso ad indebitamento, c.d. leveraged buy out (*nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che l'acquisto di partecipazioni fosse avvenuto in conformità alle disposizioni di una convenzione quadro che, pur avendo impegnato esclusivamente tre diverse società controllanti e pur non avendo fatto sorgere nessun rapporto contrattuale tra la newco e la propria controllante lussemburghese, aveva reso necessario, per la realizzazione del progetto strategico in essa indicato, il perfezionamento, tra queste ultime, di un contratto di mandato senza rappresentanza*). (P.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7.



Imputazione costi smaltimento rifiuti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 142/2013 del 19 agosto 2013

Presidente: Brigoni, Estensore: Vicini.

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA – DETERMINAZIONE – IMPUTAZIONE COSTI – PRINCIPIO DI COMPETENZA – Discariche - Smaltimento rifiuti – Imputazione costi – Ripartizione negli esercizi di operatività della discarica.

Massima:

In materia di costi relativi allo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi nell'ambito delle discariche, vale il principio di competenza, con la conseguenza che i detti costi devono essere ripartiti negli esercizi di operatività della discarica (esercizi nei quali, appunto, si generano i relativi ricavi). La certezza dei costi sussiste quando discendano da precise clausole contrattuali; la determinabilità degli stessi è invece condizionata dalla analitica e puntuale determinazione affidata alla società che gestisce la discarica e alla quale viene richiesta apposita perizia asseverata redatta da terzi esperti del settore. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Plusvalenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 97/2013 del 12 settembre 2013

Presidente: Barbaini, Estensore: Mascherpa

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA – PLUSVALENZA – REDDITO DIVERSO – Lottizzazione terreni – Esecuzione opere – Definizione.

Massima:

Partendo dall'assunto che costituiscono reddito tassabile - ex art. 67, comma 1, lett. a) del T.u.i.r. - le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderle edificabili, nonché la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici, si precisa che:

- a) il termine “opera” non va inteso in senso meramente materiale potendo le “opere” consistere anche in atti giuridici diretti a rendere edificabile un terreno;
- b) il termine “lottizzazione” va inteso sia quale attività di tipo tecnico diretta a rendere possibile l'utilizzazione a fini edificatori di un terreno o di un edificio, sia quella c.d. “sulla carta” rilevando il solo fatto che sul terreno possono realizzarsi opere edilizie. (D.R.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67 comma 1 lett. a).



Perdite su crediti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 172/2013 del 12 settembre 2013
Presidente: Brigoni, Estensore: Picasso

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – PERDITE SU CREDITI -
Deducibilità – Onere della prova - Compimento di attività idonee al recupero del
credito - Necessità.**

Massima:

Ai sensi dell'art. 101, comma 5 del TUIR, eccettuati i casi di assoggettamento a procedure concorsuali, condizione imprescindibile perché sia ammessa la deducibilità della perdita su crediti è la presenza di elementi certi e precisi volti a dimostrare l'esistenza dei presupposti che comprovino il realizzo della perdita stessa, con conseguente onere per il contribuente di provare di aver assunto valide iniziative volte al recupero del credito. Anche nel caso in cui la procedura di recupero del credito dovesse risultare più dispendiosa della perdita medesima, non può essere ammessa la deduzione in assenza della prova di aver almeno tentato il recupero con una formale richiesta di sollecito inviata a mezzo raccomandata. Anche la rinuncia al credito nel timore di perdere il cliente non può essere ammessa in assenza di elementi comprovanti che la perdita del cliente avrebbe arrecato un danno maggiore della perdita del credito. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 101 comma 5.



Deducibilità costi black-list

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 265/2013 del 7 ottobre 2013
Presidente e Estensore: Palestra

Intitolazione:

COSTI BLACK LIST – DEDUCIBILITÀ – PROVA ESIMENTI – Sussiste.

Massima:

Ai fini della deducibilità dei costi derivanti da società in paesi “*black-list*” le informazioni commerciali raccolte e prodotte, l’informativa della camera di commercio italiana di Hong Kong e Macao e la dimostrazione dei ricarichi (nell’ordine dell’80% di marginalità) tranquillizzano ragionevolmente sul fatto che la società estera non sia un semplice fornitore di costi gonfiati e non sia inoltre una qualche emanazione o longa manus della società contribuente italiana. (A.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 commi 10 e 11.



Valide ragioni economiche

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 134/2013 del 15 novembre 2013

Presidente: Cusumano, Estensore: Ramondetta

Intitolazione:

ABUSO DEL DIRITTO – VALIDE RAGIONI ECONOMICHE – Operazione straordinaria – Acquisto di ramo d'azienda – Elusione fiscale – Valide ragioni economiche – Confronto con il peso fiscale dell'operazione eseguita rispetto ad altre possibili operazioni.

Massima:

L'elusione fiscale consiste nell'esecuzione fiscale di un'operazione economica il cui unico o prevalente obiettivo è quello di ridurre il carico fiscale di chi la realizza. Tale situazione si verifica nel caso in cui venga posta in essere la riorganizzazione di un gruppo societario mediante l'acquisto di ramo d'azienda piuttosto che una fusione, in quanto, posta l'identità degli effetti economici, l'unica differenza tra le due operazioni è il minor carico impositivo conseguente alla prima. (D.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Deducibilità compensi amministratori

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 182/2013 del 19 novembre 2013

Presidente: Chiaro, Estensore: Preda

Intitolazione:

**IRES – DEDUCIBILITA' COMPENSI AMMINISTRATORI - Preventiva delibera –
Necessità – Non sussiste.**

Massima:

Nel caso in cui siano stati corrisposti compensi agli Amministratori e gli stessi siano stati esposti in bilancio, approvato dall'Assemblea dei soci, non necessita la relativa preventiva delibera. Detta delibera è infatti prevista da norme civilistiche e non fiscali, essendo sufficiente, quale prova del relativo costo, la documentazione della erogazione effettuata. (c.c.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Società estera

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 144/2013 del 22 novembre 2013

Presidente: Martorelli, Estensore: Maresca

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Società estera – Direttore commerciali - Cittadino italiano – Iscrizione AIRE – Rileva – Frequente transito telepass – Non rileva – Sede sociale estera – Luogo conclusione contratti – Rileva – Dichiarazioni fiscali – Omessa presentazione – Amministratore società estera - Procedimento penale – Assoluzione insussistenza fatto – Rileva – Stabile organizzazione personale – Esclusione - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la pretesa invocata nei confronti di una società estera per la quale si presume in capo al Direttore commerciale, cittadino italiano iscritto all'AIRE, la sussistenza di una stabile organizzazione personale in Italia non rilevando a tal fine i frequenti transiti rilevati dal telepass ma piuttosto valendo ad escluderla l'avvenuta conclusione dei contratti di compravendita presso la sede sociale estera e anche la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto emessa in Italia nei confronti dell'amministratore della società estera, rinviato precedentemente a giudizio per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (*nel caso di specie due società aventi sede in Svizzera risultavano destinatarie per gli anni d'imposta 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 di distinti avvisi di accertamento, secondo i quali sarebbe esistita nei predetti anni d'imposta una stabile organizzazione personale in Italia della società estera, facente capo al Direttore commerciale dipendente della società. L'ente impositore invocava la sussistenza del presupposto impositivo sulla base dei frequenti transiti telepass Italia/Svizzera e ritorno del Direttore Commerciale della società, senza però considerare che i contratti di compravendita erano stati regolarmente conclusi nello stato estero e che lo stesso amministratore della società estera, rinviato a giudizio in Italia per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli stessi anni d'imposta, era stato poi assolto con formula piena per insussistenza del fatto oggetto dell'imputazione*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 162.



Torna all'indice

Prezzi di trasferimento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 127/2013 del 26 novembre 2013

Presidente e Estensore: Barbaini

Intitolazione:

**REDDITO D'IMPRESA – PREZZI DI TRASFERIMENTO – NATURA DELLA NORMA –
Finalità – Ruolo del contribuente.**

Massima:

L'art. 110, comma 7 del T.u.i.r. è una norma sostanziale la cui funzione è quella di imporre al contribuente l'obbligo di valutare le transazioni infragruppo a valore normale al fine di evitare, attraverso la manipolazione dei prezzi delle predette transazioni, trasferimento di reddito tra società appartenenti al medesimo gruppo economico. Difatti, per contrastare il fenomeno, avente anche carattere elusivo, dell'artificioso aggiustamento del prezzo di scambio di beni e servizi, la disciplina nazionale impone al contribuente di considerare il criterio del valore normale del bene ceduto o ricevuto o del servizio prestato o ricevuto. (D.R.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7.



Determinazione reddito d'impresa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 135/2013 del 26 novembre 2013

Presidente: Pezza, Estensore: Filippone

Intitolazione:

I - IRES - Reddito d'impresa - Determinazione - Perdite su crediti di valore modesto - Deducibilità in assenza di procedure concorsuali – Legittimità quando l'azione legale è più costosa del credito vantato.

II - Reddito d'impresa – Deducibilità dei costi – Spese di avviamento – Spese pluriennali per migliorie su immobili di terzi concessi in locazione – Ammortamento quinquennale.

Massima:

I - E' legittima la deduzione fiscale della perdita di crediti di modesta entità qualora l'azione legale si presenta più costosa di quanto recuperabile.

II - Le spese pluriennali per migliorie su beni immobili di terzi posseduti in regime di locazione e destinati a punti vendita rilevano quali spese per avviamento, e come tali ammortizzabili in cinque anni, qualora i relativi costi siano stati sostenuti dal contribuente all'atto dell'iniziale apertura delle sedi di vendita, non potendo trovare accoglimento l'opposta tesi secondo cui la determinazione della quota di spesa deducibile vada rapportata al periodo di durata residua della locazione. (E.L.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 101 e 108.



Credito d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 130/2013 del 28 novembre 2013

Presidente e Estensore: Izzi

Intitolazione:

**REDDITO D'IMPRESA – CREDITO D'IMPOSTA – PRESUPPOSTI RICONOSCIMENTO –
Definitività imposta pagate all'estero – Onere della prova.**

Massima:

Affinché si possa usufruire del credito d'imposta per i tributi assolti all'estero, *ex art. 165 del T.u.i.r.*, è necessario, *inter alia*, che l'imposta assolta all'estero sia definitiva, *i.e.* irripetibile. A tal proposito, in caso di versamenti eseguiti a più riprese nel Paese estero, si rammenta che il pagamento "a titolo definitivo" risulta dalla sommatoria di tutti i pagamenti effettuati nel periodo d'imposta. Pertanto, il contribuente che allega alla dichiarazione tutte le certificazioni rilasciate dagli Uffici esteri a seguito dei versamenti effettuati a più riprese, prova ampiamente di avere diritto alla detrazione di imposta pagata all'estero. **(D.R.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 165.



Perdite su crediti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 165/2013 del 28 novembre 2013

Presidente: Pizzo, Estensore: Citro

Intitolazione:

IRES – PERDITE SU CREDITI – Fallimento del debitore – Deducibilità – Elementi certi – Sussistono.

Massima:

Nel rispetto della lettera della legge, il fatto stesso che il debitore sia sottoposto a procedure concorsuali è indice di quella “certezza e precisione” richiesta dall’art. 101, comma 5 del TUIR ai fini della deduzione delle perdite su crediti. Il richiamo effettuato dagli Uffici all’art. 88, che prevede la possibilità di tassare le eventuali sopravvenienze attive al termine della procedura, non risulta conferente con la rettifica svolta, avvalorando anzi la tesi del contribuente. (R.ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 88 e 101 comma 5.



Credito d'imposta ex articolo 1, comma 280, legge 296/2006

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 157/2013 del 12 dicembre 2013

Presidente: Chiaro, Estensore: Citro

Intitolazione:

IRES – Credito d'imposta – Attività di ricerca e sviluppo – Requisiti in capo ai dipendenti – Dimostrazione dei costi sostenuti – Controlli ai sensi del d.m. 78/2008 – Disconoscimento del credito.

Massima:

Non può considerarsi legittima la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge n. 296/2006 riguardante l'attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo laddove il contribuente non dimostri l'effettiva sussistenza dei costi di ricerca. La sola iscrizione di detti costi nella dichiarazione dei redditi non è motivo sufficiente per usufruire del credito d'imposta. In sede di verifica fiscale, il contribuente deve dimostrare non solo l'effettiva attività di ricerca svolta, ma anche che ogni dipendente impiegato ai fini di quest'ultima possieda la qualifica richiesta dall'articolo 4 del d.m. n. 78/2008. In assenza di predetta qualifica, in capo al contribuente viene disconosciuto anche il beneficio fiscale relativo agli acquisti di materie prime impiegate per l'attività. (L.vi)

Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 280; d.m. 78/2008, artt. 6 e 7.



Beni in concessione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 172/2013 del 16 dicembre 2013

Presidente: Vitiello, Estensore: Grigillo

Intitolazione:

Beni in concessione – Doppia deduzione canoni e quote di ammortamento – Illegittimità.

Massima:

La deduzione del canone corrisposto al Comune per la concessione in uso dei beni necessari allo svolgimento del servizio pubblico osta alla contemporanea deduzione delle quote di ammortamento relative al valore d'uso dei medesimi cespiti iscritto a bilancio. (G.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 103 comma 2; l. 127/1997, art. 17 commi 51 e 56.



Riqualificazione energetica

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 140/2013 del 9 luglio 2013

Presidente e Estensore: De Petris

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – IRES – DETRAZIONI – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.

Massima:

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica, così come individuati dal D.M. 7/4/2008, spettano anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa. La norma, inoltre, non pone alcun vincolo, non solo in ordine alla tipologia e alla classificazione catastale degli immobili posseduti, ma neppure alla classificazione degli stessi in bilancio, ben potendo questi essere iscritti tra le immobilizzazioni o tra i beni merce. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 349.



Royalties

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 143/2013 del 22 luglio 2013

Presidente e Estensore: Locatelli

Intitolazione:

IRES – ROYALTY – DISTINZIONE – Applicazione convenzioni contro le doppie imposizioni.

Massima:

I compensi corrisposti alla società non residente, fornitrice di prodotti informatici, costituiscono utili di impresa solo in caso di intermediazione. Questi, quindi, sono soggetti a tassazione in Italia solo nell'ipotesi in cui il soggetto non residente eserciti la propria attività in Italia attraverso una stabile organizzazione (nel caso di specie il giudice tributario ha respinto tale conclusione adducendo che dovesse essere esclusa l'attività di intermediazione per il fatto che la società residente, pur non avendo la possibilità di modificare il software del prodotto commercializzato, fatturasse direttamente ai clienti italiani con libera determinazione di prezzo I compensi pagati al soggetto estero, pertanto, sono stati riqualificati come royalties con la conseguente richiesta di versamento della ritenuta convenzionale). (M.Mo.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 23 commi 1 lett. c) e 2 lett. c); d.P.R. 600/1973, art. 25 comma 4.



Fatture soggettivamente false

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 143/2013 del 29 luglio 2013

Presidente: Tibaldi, Estensore: Martignetti

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – IRES – FATTURE SOGGETTIVAMENTE FALSE – DEDUCIBILITÀ – INERENZA.

Massima:

L'art. 8 del d.l. n. 16/2012, convertito con modifiche nella l. n. 44/2012, riconosce la deducibilità dei costi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti. La deducibilità di tali costi, ad ogni modo, deve essere subordinata all'esistenza dei requisiti di effettività, inerenza, competenza e certezza previsti dal testo unico delle imposte sui redditi ex art. 109. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: d.l. 16/2012, art. 8; d.P.R. 917/1986, art. 109.



Ritenuta su royalties

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 119/2013 del 10 settembre 2013

Presidente e Estensore: Fischetti

Intitolazione:

RITENUTA SU ROYALTIES – COMMISSIONI – CONTRATTI DI LICENZA – Assemblaggio dei prodotti – Uso di marchi – Provvigione di vendita.

Massima:

Nel caso i contraenti assumano accordi volti essenzialmente a celare, in modo fraudolento, la natura di “royalties” per l’uso di marchi, denominandola “sales commission”, onde evitare l’assoggettamento dei canoni alla ritenuta di cui all’art. 26quater, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è legittimo l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate interpreta i negozi privati per individuare la reale natura dei canoni così corrisposti, con conseguente recupero delle ritenute non applicate e delle relative sanzioni. (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 26quater.



Costi per sponsorizzazioni

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 180/2013 del 23 ottobre 2013

Presidente: Ferraro, Estensore: Lancia

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IRES – SPONSORIZZAZIONI – Effettività – Inerenza.

Massima:

In presenza di costi per sponsorizzazione, la parte contribuente ha l'onere di fornire sia la prova della loro effettività che quella della loro inerenza. Quest'ultima deve sussistere non solo in ordine al reddito prodotto ma anche all'attività esercitata. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5.



Participation Exemption

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 182/2013 del 29 ottobre 2013

Presidente: De Petris, Estensore: Martignetti

Intitolazione:

PARTICIPATION EXEMPTION – Requisito commercialità società partecipata – Fase preparatoria – Irrilevanza.

Massima:

La fase preparatoria allo svolgimento dell'attività commerciale non assume rilevanza al fine della verifica della sussistenza del requisito previsto dal combinato disposto dei commi 1, lett. d), e 2 dell'art. 87 del TUIR, per poter beneficiare del regime della participation exemption. Ne consegue che il requisito della commercialità della società partecipata, il quale deve sussistere almeno dal terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza, è riscontrabile solo dal momento in cui questa inizi effettivamente ad esercitare l'attività prevista dallo statuto. (M.Mo.)



Perdite su crediti

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 99/2013 dell'11 settembre 2013

Presidente e Estensore: Febbraro

Intitolazione:

IRES – Perdite su crediti – Fallimento – Procedure concorsuali – Attivo fallimentare insufficiente – Stato passivo formato - Deducibilità – Sussiste.

Massima:

La deducibilità delle perdite su crediti sussiste nell'anno in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento del proprio debitore, ma non può sottacersi che l'esistenza di creditori concorsuali rappresenti circostanza decisiva per individuare il momento di deducibilità della perdita. E' infatti nel momento in cui si ha contezza di non avere capienza di attivo fallimentare, ovvero al formarsi dello stato passivo e, ancor più, quando sia precluso ai creditori stessi di depositare dichiarazioni tardive di credito, che si ha la consapevolezza oggettiva di non poter recuperare il credito. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 106.



Transfer-pricing

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 77/2013 dell' 11 settembre 2013

Presidente e Estensore: Deantoni

Intitolazione:

TRANSFER PRICING - Compensazioni intenzionali - Valutazione.

Massima:

Nell'applicazione della disciplina del "transfer pricing" occorre tenere conto delle cosiddette compensazioni intenzionali ("intentional set-offs") ovvero degli accordi tra società residente e società non residente, in base ai quali il "valore normale" del bene o servizio venduto o prestato venga derogato in ragione di contropartite economicamente valutabili, che si presentino quale corrispettivo. Se così non fosse, infatti, sarebbe evidente il pericolo di una doppia tassazione perché l'imposta colpirebbe sia il reddito (maggiore) prodotto in forza dei vantaggi ricevuti dall'impresa residente, sia la maggiorazione dello stesso corrispondente, in sostanza, alla differenza tra il "valore normale" e il valore dei beni o dei servizi, venduti o prestati all'impresa non residente, praticata al fine di conseguire quegli stessi vantaggi. (N.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7.



Management fees

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 100/2013 del 24 settembre 2013

Presidente e Estensore: De Giorgio

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA – Società multinazionale - Spese regia (Management fees) – Criteri ripartizione – Fatturati società gruppo – Ripartizione dipendenti fatturati – Certificazione società revisione indipendente – Legittimità.

Massima:

Nel caso di gruppo di società, la società controllante può imputare alla società controllata italiana la ripartizione delle spese di regia (management fees) sulla base del rapporto esistente tra i dipendenti ed il fatturato relativi alle varie società del gruppo (*nel caso di specie, l'amministrazione contestava ad una società italiana, controllata da una società multinazionale, l'addebito delle spese di regia, o management fees, che era avvenuta proporzionalmente tra numero dei dipendenti e fatturati società del gruppo. Tale ripartizione era stata approvata da una società di revisione indipendente*). (F.B.)



Sponsorizzazione sportiva

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 170/2013 del 12 agosto 2013

Presidente: Latagliata, Estensore: Rosina

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA – SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA – IMPORTO INGENTE – Prodotti commercializzati – Ambito sportivo – Rileva – Incidenza fatturato – Percentuale minima – Antieconomicità operazione – Esclusione – Inerenza ed effettività – Previsione normativa – Rileva - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la ripresa a tassazione degli importi corrisposti a favore di un'associazione sportiva dilettantistica per una sponsorizzazione riguardante la promozione di prodotti riguardanti l'ambito sportivo qualora non possa sostenersi l'antieconomicità dell'operazione a motivo della minima incidenza percentuale del costo sul fatturato realizzato e sussistendo comunque i requisiti di inerenza ed effettività per espressa previsione normativa (*nel caso di specie, la contribuente, quale impresa svolgente produzione e commercializzazione di articoli sportivi, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2007 di un avviso di accertamento, che contestava la deduzione di costi per 106mila euro riguardanti una sponsorizzazione effettuata attraverso un'associazione sportiva dilettantistica. Tuttavia l'ente impositore, nell'invocare l'antieconomicità dell'operazione, non aveva considerato che l'importo dedotto incideva percentualmente per il 3,38% sul fatturato realizzato dalla contribuente e inoltre che la somma corrisposta e dedotta era comunque nel limite dei 200mila euro ovvero del limite entro il quale sussistono ex-lege i presupposti di inerenza ed effettività*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art 74 comma 2; l. 289/2002, art. 90 comma 8.



Omessa presentazione del CNM

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 168/2013 del 4 ottobre 2013

Presidente: Pipponzi, Estensore: De Biase

Intitolazione:

CONSOLIDATO NAZIONALE – Omessa presentazione del CNM – Riporto perdite nei periodi di imposta successivi – Legittimità – Sussiste.

Massima:

L'omessa presentazione del CNM (dichiarazione della consolidante che assomma i redditi indicati nel quadro "GN" delle dichiarazioni delle consolidate) non preclude la facoltà di riporto delle perdite nei periodi di imposta successivi quando tale omissione non comporta un danno all'Erario. Infatti, non è previsto né nel TUIR, né nel d.m. 9/6/2004 alcun precetto che sanzioni l'omessa presentazione del CNM con il divieto di riporto delle perdite nei futuri anni di imposta, in riduzione dei redditi che saranno ritratti *(nel caso di specie, ciascuna delle società consolidate ha regolarmente effettuato le singole dichiarazioni indicando nel quadro "GN" del mod. Unico il reddito rilevante ai fini del CNM permettendo, conseguentemente, all'Erario di procedere all'accertamento de quo e alla riduzione delle perdite. Nessun danno, quindi, è stato arrecato agli interessi erariali).* (G.Ma.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 e art. 40bis; d.P.R. 917/1986, artt. 84, 118 comma 1 e 163.



Dividend washing

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 213/2013 del 22 novembre 2013

Presidente: Pipponzi, Estensore: Dell'Aringa

Intitolazione:

ELUSIONE, ABUSO E FRODE – “DIVIDEND WASHING” – DEDUCIBILITÀ MINUSVALENZE – “Exchange-Traded Funds” – Trattamento fiscale di favore riservato alle azioni – Equità fiscale – Non sussiste.

Massima:

Il trattamento fiscale di favore del quale godono le azioni (*che generano plusvalenze tassabili nei limiti del 5%*) rispetto agli *Exchange-Traded Funds* (*che danno luogo a plusvalenze e dividendi tassabili per l'intero*) trova un adeguato contrappeso nella assai maggiore aleatorietà dell'investimento in azioni rispetto a quello in “*ETF*” e funge, quindi, da fattore di stabilizzazione del mercato degli strumenti finanziari, che rende gli investimenti in azioni competitivi sul piano concorrenziale con gli investimenti in “*ETF*” (*o, in altri fondi*). Sicchè non sussiste alcuna esigenza reale di equità fiscale, giustificativa di un rimedio compensativo dei carichi tributari sugli “*ETF*” sotto forma di deducibilità delle relative minusvalenze oltre il limite fissato dall'art. 5-*quinquies* d.l. n. 203/2005 per le “azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni”, ed una tale esigenza non è, dunque, invocabile come criterio interpretativo dell'art. 5-*quinquies* cit.; per cui la similarità o meno rispetto alle azioni deve essere accertata in stretta ed esclusiva relazione con la finalità della norma in predicato, che è quella di contrastare la pratica del c.d. “*dividend washing*”, e, sotto questo profilo sicuramente rientrano tra gli strumenti simili alle azioni gli “*ETF*”. (G.Be.)

Riferimenti normativi: d.l. 203/2005, art. 5-*quinquies*; d.P.R. 917/1986, artt. 101 e 109



Interpello disapplicativo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 266/2013 dell'1 luglio 2013

Presidente: Verniero, Estensore: Brillo

Intitolazione:

DETERMINAZIONE DEL REDDITO – SOCIETA' DI COMODO – OPERATIVITA' IN PRESENZA DI INTERPELLO POSITIVO.

Massima:

Qualora una società sia già in possesso di risposta, con esito positivo, all'interpello disapplicativo sulla esclusione del calcolo dell'operatività rilasciato per la precedente annualità d'imposta, e non siano variate le circostanze oggettive nell'anno successivo, in assenza di motivati rilievi da parte dell'Ufficio, è esclusa anche per l'anno successivo dal calcolo dell'operatività. (N.C.)

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30.



Imputazione “per trasparenza”

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 303/2013 del 27 agosto 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: Covi

Intitolazione:

Normativa C.F.C. - Società controllante – Detenzione partecipazione – Società estera – Periodo precedente chiusura esercizio - Cessione partecipazione – Tassazione per trasparenza – Esclusione – Avvenuto riacquisto partecipazioni – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Interposizione fittizia – Esclusione - Imputazione reddito ex controllante – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima l'imputazione “per trasparenza” in capo alla società controllante in base alla normativa C.F.C. di un reddito conseguito da una società già controllata per la quale nel periodo precedente alla chiusura dell'esercizio questa abbia provveduto alla cessione delle partecipazioni e non sia dimostrato il successivo riacquisto delle partecipazioni che possa fare presumere l'interposizione fittizia nella detenzione dei redditi dell'ex controllante (nel caso di specie la contribuente, società di capitali italiana, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2007 di un avviso di accertamento per l'imputazione in base alla normativa C.F.C. del reddito conseguito da una società controllata estera, pari ad € 7.294.465,00. L'ente impositore non aveva però considerato che la predetta partecipazione era stata ceduta ad altra società estera in data 21 dicembre 2007 e che neppure era dimostrato il successivo riacquisto delle predette partecipazioni da parte della stessa contribuente). (F.B.)



Interessi attivi e passivi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 341/2013 del 18 settembre 2013

Presidente: D'Orsi, Estensore: Pilello

Intitolazione:

I - REDDITO D'IMPRESA – CAPOGRUPPO INTRA-CEE – Controllata italiana – Erogazione finanziamento – Assenza contratto scritto – Non rileva - Interessi attivi – Omessa fatturazione - Assenza valide ragioni economiche – Rileva – Componenti positivi – Assoggettamento tassazione – Legittimità – Consegue.

II - ACCERTAMENTO – CAPOGRUPPO INTRA-CEE – Controllata italiana – Esecuzione lavori appalto – Credito maturato – Omessa fatturazione – Necessità disponibilità liquide - Sottoscrizione mutuo – Assenza valide ragioni economiche – Rileva – Oneri finanziari sostenuti – Legittimità ripresa tassazione – Consegue.

Massima:

I - Devono essere assoggettati a tassazione, ancorché non fatturati, gli interessi attivi maturati sul finanziamento concesso a favore della controllante intra-CEE qualora non risultino valide ragioni economiche sottostanti e anche se non risulta stipulato alcun contratto scritto (*nel caso di specie, la contribuente, società controllata da una capogruppo intra-CEE risultava destinataria per l'anno d'imposta 2005 di un avviso di accertamento che, tra gli altri, assoggettava a tassazione i ricavi relativi agli interessi per i prestiti di elevato importo concessi a favore della predetta controllante nel corso degli anni*).

II - Devono essere assoggettati a tassazione gli interessi passivi pagati su un mutuo ottenuto per fare fronte a esigenze finanziarie qualora non risultino valide ragioni economiche a motivo dell'omessa fatturazione delle prestazioni effettuate (*nel caso di specie la contribuente, società controllata da una capogruppo intra-CEE risultava destinataria per l'anno d'imposta 2005 di un avviso di accertamento che, tra gli altri, riprendeva a tassazione gli interessi passivi dedotti relativamente ad un mutuo ottenuto per esigenze finanziarie nonostante risultasse l'assenza di valide ragioni economiche per la mancata fatturazione delle prestazioni effettuate*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 89 comma 5 e 109 comma 1.



Violazione del principio di competenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 388/2013 del 10 ottobre 2013

Presidente: Deodato, Estensore: Innocenti

Intitolazione:

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA – Errata imputazione a periodo di componenti reddituali – Compensazione giudiziale – Possibile – Rispetto del divieto di doppia imposizione – Consegue.

Massima:

In ossequio al principio del divieto di doppia imposizione, l'errata contabilizzazione di un componente di reddito in un esercizio non di competenza legittima, in ogni caso, il contribuente ad ottenere la compensazione giudiziale tra l'imposta oggetto della controversia, riconducibile al costo erroneamente dedotto, e l'imposta che sarebbe rimborsabile per effetto della corretta imputazione del medesimo componente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione. (M.M.)

Riferimenti normativi: Cost., art. 53; d.P.R. 600/1973, art. 67; d.P.R. 917/1986, artt. 109 e 163; c.c., art. 1243.



Spese di rappresentanza e spese di pubblicità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 416/2013 del 25 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Ortolani

Intitolazione:

SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE DI PUBBLICITA' – Discrimine – Finalità – Spese di rappresentanza – Attività promozionale – Rileva – Spese di pubblicità - Aspettative di incremento delle vendite – Rileva.

Massima:

Il discrimine tra le spese di pubblicità e le spese di rappresentanza è dato dalle finalità ad esse sottese: difatti, le spese di rappresentanza sono collegate ad attività prettamente promozionali volte a rafforzare un determinato marchio e a promuovere iniziative che, nel processo di vendita, hanno un effetto mediato ed indiretto; al contrario, le spese di rappresentanza rispondono, oltre che ad esigenze promozionali, anche a finalità di carattere economico e, pertanto, sono riconducibili ad attività ed eventi volti ad un processo di incentivazione delle vendite e alla diretta promozione dei prodotti. (c.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 108 comma 2.



Service Agreement

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 240/2013 del 6 novembre 2013

Presidente: Maniàci, Estensore: Petrone

Intitolazione:

IRES - Deducibilità costi – Inerenza – Service Agreement – Competenza – Rettifica accertamento – Sussiste.

Massima:

Le fatture che fanno riferimento ai contratti di Service Agreement, aventi per oggetto la fornitura di servizi amministrativi, strategici manageriali e di coordinamento delle attività, risultano inerenti e connessi, determinabili come da documentazione e deducibili in quanto relativi alla conduzione dell'impresa, allo svolgimento delle attività economiche ed al raggiungimento degli scopi di penetrazione nel mercato con incremento delle vendite. La connessione all'attività dell'impresa può essere comprovata sulla base dell'analisi del modello di business seguito al fine della penetrazione nei mercati esteri. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 99 comma 3, 109 comma 1 e 110.



Deducibilità dei costi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 323/2013 dell'8 novembre 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: De Rosa

Intitolazione:

COSTI PER LAVORI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' DI TERZI – Requisito della congruità - Sussiste - Deducibilità dei costi - Sussiste.

Massima:

Qualora non sussista dubbio dell'effettiva esistenza dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati su un immobile di proprietà di terzi, locato, l'economicità dell'intervento va valutata anche in ragione della durata del contratto di locazione. Conseguentemente devono ritenersi congrui i costi elevati sostenuti per lavori di manutenzione effettuati su un immobile locato, in linea con le esigenze dell'impresa, nell'ottica di poter utilizzare l'immobile per un periodo prolungato (di 12 anni) in ragione del rinnovo del contratto di locazione. (L.Sc.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Indennità suppletiva di clientela

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 273/2013 del 13 novembre 2013

Presidente: Scuffi, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

Indennità suppletiva di clientela – Accantonamento a fondo – Imputazione a conto economico – Deducibilità nell'anno di imputazione

Massima:

Dall'entrata in vigore del nuovo articolo 1751 c.c., a seguito della sostituzione operata dall'art. 4 del d.lgs. 303/1991, che ha disciplinato in modo unitario le varie indennità di fine rapporto, l'indennità suppletiva di clientela, riconosciuta agli agenti di commercio in caso di scioglimento anticipato del rapporto per iniziativa della società, è deducibile in base al criterio della competenza, e non di cassa, e quindi nell'esercizio in cui viene accantonata. L'art. 105 del d.P.R. 917/1986 che disciplina la deducibilità fiscale per le indennità di fine rapporto trova applicazione anche all'indennità suppletiva di clientela che è da ritenersi compresa tra le "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia" cui fa riferimento l'art. 17 comma 1 lett. d) del d.P.R. 917/1986 richiamato dall'art. 105. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1751; d.lgs. 303/1991, art. 4; d.P.R. 917/1986, artt. 105 e 17 comma 1 lett. d).



Leveraged buy-out

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 334/2013 del 18 novembre 2013

Presidente: Zamagni, Estensore: Mazzotta

Intitolazione:

LEVERAGED BUY-OUT - Esistenza di valide ragioni economiche - Deducibilità degli oneri finanziari - È ammessa.

Massima:

Nell'ambito di una operazione di *leveraged buy-out* utilizzata per l'acquisizione di un intero gruppo societario dislocato a livello europeo, in differenti mercati nazionali, se l'operazione rientra in una normale logica di mercato è ammessa la deducibilità degli oneri finanziari in quanto il carattere di manovra elusiva deve essere escluso per la compresenza, non marginale, di ragioni extra-fiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione, ma possono essere anche di natura meramente organizzativa, e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa. Inoltre, non ogni risparmio d'imposta può essere qualificato come indebito; il sistema fiscale, infatti, non vieta la scelta della via fiscalmente meno onerosa, almeno finché non vengano poste in essere manipolazioni o aggiramenti di obblighi o divieti voluti dalle norme. Non si può, pertanto, negare la libertà di scelte imprenditoriali che producano risparmio fiscale, in ossequio al relativo principio sancito dall'art. 42 della Costituzione. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis; Cost., art. 42.



Deducibilità costi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 274/2013 del 20 novembre 2013

Presidente: Maniàci, Estensore: Amato

Intitolazione:

IRES - Deducibilità costi – Difetto di motivazione – Inerenza – Ripartizione costi infragruppo – Onere della prova.

Massima:

Spetta all'Amministrazione Finanziaria dare evidenza degli elementi che portano all'individuazione di un maggior imponibile, mentre spetta al contribuente fornire tutti gli elementi atti a comprovare la deducibilità di eventuali costi. Documentare i costi significa dare la prova della loro esistenza, nonché della loro corretta contabilizzazione e imputazione sulla base delle regole normative e di prassi applicabili a ciascuna organizzazione societaria globalizzata coinvolta. Vale il principio dell'inerenza "allargata" in ragione dell'evoluzione dei modelli proposti dalla prassi aziendalistica corrente che presentano spesso caratteri di elevata complessità organizzativa e di natura transnazionale, grazie anche alla globalizzazione dei mercati di riferimento delle imprese industriali e commerciali. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109; l. 212/2000, artt. 7 e 12; d.P.R. 600/1973, art. 42.



Abuso del diritto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 436/2013 del 23 dicembre 2013

Presidente: Verniero, Estensore: Di Gennaro

Intitolazione:

CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA - PRESENZA DI RAGIONI EXTRAFISCALI – Prova fornita dal ricorrente.

Massima:

Il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili che giustificano l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. Ne consegue che il carattere abusivo di un'operazione va escluso (come nel caso di specie) quando sia individuabile una compresenza non marginale di ragioni extrafiscali, che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione stessa, ma possono rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda (Conf. Cass. 137272011). (n.c.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Costo carburanti lubrificanti

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 273/2013 del 30 luglio 2013

Presidente: Manfra, Estensore: Pargoletti

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA – Costi carburanti lubrificanti – Deducibilità costo – Scheda carburanti – Modello ministeriale – Omesso utilizzo – Adempimenti compilativi – Mancato adempimento – Effettivo consumo – Prova consumo – Deducibilità costo – Consegue.

Massima:

L'erronea compilazione della scheda carburanti tra l'altro non conforme al modello ministeriale non determina l'automatico disconoscimento del relativo costo a condizione che possa essere dimostrato l'effettivo consumo (*nel caso di specie, la contribuente aveva dedotto carburanti e lubrificanti per 18,356,62 euro con schede contabili la compilazione delle quali non risultava conforme al modello ministeriale allegato nonché per omissione dei relativi adempimenti compilativi*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 444/1997, artt. 2 e 3.



Spese per risparmio energetico

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 12, sentenza n. 77/2013 del 10 luglio 2013

Presidente: D'Agostino, Estensore: Greco

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – Mancato riconoscimento delle spese per risparmio energetico – Controllo automatizzato – Assenza di limitazioni – Sussiste.

Massima:

E' annullabile la cartella di pagamento, emessa per il mancato riconoscimento della detrazione delle spese sostenute per il risparmio energetico, a seguito di istanza di sgravio presentata dal contribuente, non essendo più richiesta la specificazione del costo della manodopera impiegata. L'agevolazione fiscale per gli interventi volti al risparmio energetico spetta a chiunque esegue l'intervento, a prescindere dalla tipologia della parte contribuente, sia essa persona fisica o società, indipendentemente dall'attività svolta. Il legislatore non ha posto alcuna limitazione con riferimento agli immobili strumentali o a quelli oggetto dell'attività d'impresa. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36ter; l. 70/2011; l. 296/2006.



Società dilettantistica sportiva

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 109/2013 del 2 agosto 2013

Presidente: Curtò, Estensore: Renzi

Intitolazione:

REDDITI D'IMPRESA – SOCIETÀ DILETTANTISTICA SPORTIVA – Descrizione oggetto sociale – Pratica diffusione sport equestri – Attività ricovero accudimento cavallo – Inclusione attività sportiva – Spettanza agevolazioni fiscali – Consegue.

Massima:

L'attività di ricovero ed accudimento dei cavalli non può essere considerata attività distinta da quella sportiva della quale costituisce un particolare momento, e, pertanto, pure essa gode dell'agevolazione fiscale riservata dalle associazioni sportive dilettantistiche (*nel caso di specie, l'associazione nel proprio atto costitutivo indicava la pratica e la diffusione degli sport equestri, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalla Federazione Italiana Sport Equestri. In essa vanno pure ricomprese le attività di ricovero e di accudimento del cavallo, non potendosi scindere l'attività di accudimento del cavallo da quella sportiva, in quanto la prima deve essere considerata come un particolare momento della seconda e non come attività del tutto distinta*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 111-bis comma 4.



IRPEF



[Torna all'indice](#)

Assegno mantenimento coniuge

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. I, sentenza n. 6/2013 del 29 luglio 2013

Presidente e Estensore: Budano

Intitolazione:

ONERI DEDUCIBILI – Sentenza giudiziale separazione – Assegno mantenimento coniuge – Deducibilità somme – Limite provvedimento giudiziale – Rileva – Coniuge beneficiario – Maggiore IRPEF subita – Coniuge obbligato - Retrocessione maggiore IRPEF – Incremento assegno mantenimento – Non sussiste - Deducibilità somme ulteriori corrisposte – Rileva – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' deducibile l'importo riconosciuto all'ex coniuge per la maggiore IRPEF a questi retrocessa per la tassazione operata sulle somme ricevute dal coniuge obbligato in quanto tale importo ulteriore non configura incremento dell'assegno di mantenimento (nel caso di specie, il contribuente risultava destinatario per l'anno d'imposta 2005 di un ruolo notificatogli a seguito di attività liquidatoria, per presunte maggiori somme dedotte e corrisposte all'ex coniuge rispetto a quanto sancito dalla sentenza di separazione. Il contribuente dimostrava, però, che tali importi non avevano aumentato l'assegno di mantenimento in quanto era funzionali a consentire al coniuge beneficiario il pagamento della maggiore IRPEF dovuta per la tassazione subita sulle somme ricevute a titolo di mantenimento). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10 comma 1 lett. c).



Torna all'indice

Trattamento di previdenza integrativa aziendale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 99/2013 del 30 agosto 2013

Presidente: Punzo, Estensore: Preda

Intitolazione:

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA - REDDITI DI CAPITALI - Ritenute - Aliquota 12,50%.

Massima:

Alle erogazioni di somme in dipendenza di polizze sulla vita e di invalidità permanente che costituiscono trattamento di previdenza integrativa aziendale è applicabile la ritenuta del 12,50%, in quanto l'erogazione è stata effettuata quale attribuzione di capitale o prestazione di capitale. È stato pertanto riconosciuto il diritto al rimborso del contribuente che aveva subito su tali somme una ritenuta Irpef con applicazione dell'aliquota del 36,85% relativa al Trattamento di Fine Rapporto. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 26; d.P.R. 917/1986, art. 42 comma 4.



Redditi diversi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 140/2013 del 30 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Sacchi

Intitolazione:

REDDITI DIVERSI – Terreno edificabile – Perizia stima – Rivalutazione onerosa – Imposta sostitutiva – Avvenuto pagamento – Successiva cessione - Ente impositore – Rideterminazione valore compravendita – Soggetto cessionario – Definizione accertamento adesione – Valore adesione – Rilevanza imposte indirette – Sussiste - Plusvalenza cedente – Corrispettivo percepito – Rilevanza imposte dirette – Sussiste – Utilizzo valore adesione – Esclusione – Ente impositore – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Rileva – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la pretesa riferita alla determinazione della maggiore plusvalenza conseguita dal soggetto cedente di un terreno edificabile, già oggetto di rivalutazione onerosa e relativa corresponsione di imposta sostitutiva, assumendo rilevanza ai fini delle imposte dirette non tanto il valore oggetto di definizione in sede di accertamento con adesione da parte del soggetto cessionario quanto piuttosto la prova che il predetto importo risulti essere stato effettivamente percepito da parte del soggetto cedente *(nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2006 di un avviso di accertamento ai fini IRPEF a seguito della rideterminazione operata dall'ente impositore del valore di cessione di un terreno edificabile. La contribuente, che pure aveva effettuato la rivalutazione onerosa (e il versamento dell'imposta sostitutiva) del terreno sulla base di un valore di € 197.233,92, lo aveva poi ceduto ad € 213.000,00 e l'ente impositore aveva invece rideterminato un valore di € 314.820,00. A seguito di accertamento con adesione la parte cessionaria arrivava alla definizione con l'ente impositore sulla base di un valore di € 290.705,00 che lo stesso ente impositore, senza provare alcunché, lo assumeva "ceteris paribus" quale importo effettivamente percepito dalla contribuente ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67 comma 1 lett. a).



Imposta sostitutiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 168/2013 del 19 dicembre 2013
Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

IMPOSTA SOSTITUTIVA – TERRENO AGRICOLO – Presunta destinazione edificatoria – Successiva mancata integrazione - Perizia rivalutazione terreni – Errata determinazione valore – Imposta sostitutiva pagata – Prima rata – Successiva rinuncia – Comportamento concludente – Mancato pagamento rate successive – Rileva – Ente impositore - Imposta sostitutiva incassata – Indebito arricchimento – Sussiste - Istanza rimborso – Illegittimità diniego – Consegue.

Massima:

E' illegittimo il diniego opposto con riferimento alla richiesta di restituzione della prima rata dell'imposta sostitutiva pagata dal contribuente proprietario di un terreno agricolo che, non essendosi avverata l'utilizzazione edificatoria ipotizzata dal perito estimatore, abbia poi rinunciato per "facta concludentia" alla rivalutazione onerosa facendo constare dapprima la mancata corresponsione delle rate successive e ingenerando poi l'indebito arricchimento in capo all'ente impositore per mezzo della presentazione dell'istanza di rimborso (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un diniego opposto dall'ente impositore con riferimento alla richiesta di restituzione della prima rata dell'imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione onerosa di un terreno agricolo. Contrariamente a quanto ipotizzato nella perizia di stima, non era successivamente venuta ad esistenza l'utilizzazione edificatoria e pertanto il contribuente aveva provveduto a non pagare le rate successive, ingenerando per "facta concludentia" l'indebito arricchimento dell'ente impositore al momento di presentazione dell'istanza di rimborso). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2041; l. 212/2000, art. 10 comma 1.



Torna all'indice

Incentivo all'esodo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 128/2013 del 20 dicembre 2013

Presidente: Marini, Estensore: Fasano

Intitolazione:

IRPEF – Lavoro dipendente – Incentivo all'esodo – Consensualità risoluzione rapporto di lavoro – Non ammissibile.

Massima:

Non si applica l'imposta IRPEF con aliquota pari alla metà di quella impiegata per la tassazione del trattamento di fine rapporto, qualora il riferimento all'incentivo all'esodo appaia solo una mera formalità per fruire del relativo beneficio fiscale, stante l'imprescindibilità della consensualità della risoluzione del rapporto di lavoro, la quale deve scaturire da un'offerta da parte del datore di lavoro. (B.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 19 comma 4bis; d.l. 223/2006, art. 36 comma 23.



Credito prima casa

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 171/2013 dell'1 ottobre 2013

Presidente e Estensore: De Petris

Intitolazione:

**AGEVOLAZIONI – CREDITO PRIMA CASA – UTILIZZO – Possibilità scelta multipla –
Sussiste.**

Massima:

Il tenore letterale dell'art. 7, comma 2, della l. 448/1998 non esclude affatto che il credito d'imposta relativo all'acquisto di abitazione non di lusso adibita a prima casa possa essere portato frazionatamente in diminuzione di più imposte. Il termine "ovvero" adoperato dal legislatore, difatti, deve essere ragionevolmente inteso come congiunzione disgiuntiva inclusiva, la quale consente la possibilità di una scelta multipla, dando la facoltà al contribuente di utilizzare il suddetto credito in diminuzione di più imposte. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: l. 448/1998, art. 7 comma 2.



Opzione regime tassazione plusvalenze

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 143/2013 del 9 dicembre 2013

Presidente e Estensore: Febbraro

Intitolazione:

DICHIARAZIONE - Plusvalenza da cessione d'azienda - Opzione per tassazione separata espressa in dichiarazione integrativa - Rettifica presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Massima:

È inammissibile, qualora presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la dichiarazione dei redditi con la quale il contribuente modifichi la precedente opzione per il regime di tassazione ordinaria delle plusvalenze a favore della tassazione separata. Una siffatta manifestazione di volontà negoziale, infatti, non integrando un'ipotesi di errore e/o omissione, osta all'applicazione dell'art. 2, comma 8bis, del d.P.R. n. 322/1998. (P.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8.



Spese miglioramento energetico

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 175/2013 dell'11 dicembre 2013

Presidente: Abate, Estensore: Clerici

Intitolazione:

Spese miglioramento energetico – Mancanza titolo di possesso dell'immobile – Consenso dell'effettivo possessore all'esecuzione dei lavori – Detrazione legittima.

Massima:

Ai sensi dell' art. 1 commi 344 e 349 della legge n. 296/2006, la mancanza di un titolo giuridico di possesso dell'immobile non osta all'esercizio del diritto alla detrazione in capo al detentore che abbia sostenuto le spese per il miglioramento energetico dell'immobile, a condizione che l'effettivo possessore emetta dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori. (G.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 16bis; l. 296/2006, art. 1 commi 344 e 349.



Presunzione percezione affitti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 147/2013 del 9 luglio 2013

Presidente: De Lillo, Estensore: Faranda

Intitolazione:

REDDITI FONDIARI – Stipula contratto locazione – Registrazione contratto – Risoluzione anticipata contratto – Omessa registrazione risoluzione – Presunzione percezioni affitti – Consegue.

Massima:

L'omessa registrazione presso l'amministrazione finanziaria dell'interruzione del contratto di locazione prima della sua scadenza naturale fa sì che i canoni di locazione anche se non percepiti concorrano comunque alla formazione del reddito imponibile *(nel caso di specie, la contribuente concedeva in locazione un immobile dal 18 giugno 2002 ad una conduttrice che in data 15 giugno 2004 comunicava lo risolveva anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del 15 dicembre 2004. Tale immobile, a partire da tale data, veniva nuovamente locato ad altra conduttrice).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, Tariffa Parte I, artt. 5 e 43.



Ritenuta d'acconto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 257/2013 del 9 luglio 2013

Presidente: Gilardi, Estensore: Scarabelli

Intitolazione:

RITENUTA D'ACCONTO – APPLICAZIONE – PROVA - Documentazione rilevante.

Massima:

A fronte della contestazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, circa la non corrispondenza tra le ritenute a titolo d'acconto scomutate dal contribuente e le dichiarazioni dei sostituti d'imposta nei Modd. 770, il contribuente ha l'onere di provare l'effettivo assoggettamento a ritenuta dei propri compensi. Il contribuente assolve tale onere esibendo congiuntamente le pertinenti fatture e la documentazione bancaria idonea a comprovare che l'importo effettivamente percepito dal contribuente corrisponde al compenso indicato in ciascuna fattura, al netto della ritenuta. **(B.I.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 25; d.P.R. 917/1986, art. 22.



Valori definiti ai fini dell'imposta di registro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 411/2013 del 25 ottobre 2013

Presidente: Deodato, Estensore: Martinelli

Intitolazione:

CESSIONE DI TERRENO EDIFICABILE – PLUSVALENZA – VALORI DEFINITI AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO – NON RILEVANO.

Massima:

I valori definiti ai fini dell'imposta di registro non hanno automatica efficacia ai fini della determinazione della plusvalenza ai fini dell'imposta sul reddito che ha come presupposto il prezzo incassato che può essere rettificato solo in presenza di fatti certi o di ulteriori presunzioni semplici purché gravi precise e concordanti. (G.Ta.)



Detrazioni per ristrutturazioni edilizie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 266/2013 dell'11 novembre 2013

Presidente: Scuffi, Estensore: Sala

Intitolazione:

DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE – Inizio lavori – Tardiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Agevolazione – Non spetta – Mutuo per la ristrutturazione – Immobile destinato ad abitazione principale – Mancata documentazione – Interessi passivi – Detrazione – Non spetta.

Massima:

La tardiva comunicazione al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate dell’inizio dei lavori di ristrutturazione edilizia rende legittimo il disconoscimento dell’agevolazione a seguito di controllo ex art. 36^{ter} del d.P.R. 600/1973. È legittimo altresì il recupero degli interessi passivi relativi al mutuo per la ristrutturazione in assenza di idonea documentazione che provi la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. (G.Ta.)



Ritenute alla fonte

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 311/2013 del 4 dicembre 2013

Presidente: Maniàci, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

INDOSSATRICI RESIDENTI NEL REGNO UNITO – Prestazioni rese in Italia – Assoggettamento a tassazione – Consegu.

Massima:

I compensi corrisposti a indossatrici residenti nel Regno Unito per le prestazioni rese in Italia in occasione di sfilate, sono assoggettate a tassazione in Italia, quali prestazioni artistiche, ai sensi dell'art. 23 comma 2 lett. d) del d.P.R. 917/1986 e tenuto conto dell'art. 17 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore tra Italia, Regno Unito e Irlanda del Nord. (Conf. Cass. 17955/12). (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 23 comma 2 lett. d).



Deducibilità spese di assistenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 329/2013 dell'11 dicembre 2013

Presidente: Cappabianca, Estensore: Sala

Intitolazione:

**SPESE DI ASSISTENZA – DEDUCIBILITÀ – COLLABORATRICE FAMILIARE –
Prestazione assistenziale non specifica – Onere deducibile.**

Massima:

Sono deducibili le spese di assistenza prestata da una collaboratrice familiare (badante) sebbene non in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivo, atteso che l'art. 10, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 917/1986 recita che sono deducibili: "le spese mediche e quelle – di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente di invalidità o menomazioni -, sostenute dai soggetti indicati dalla legge n. 104/1992". La specificità dell'assistenza deve determinarsi non in base ai requisiti soggettivi di chi la presta, bensì in relazione alla sua connessione che costituisce la causa necessaria della prestazione assistenziale richiesta (*nel caso di specie, il ricorrente - affetto da cecità assoluta - non necessita di una specifica assistenza medica, sicché l'assistenza può essere prestata anche soltanto da una collaboratrice domestica; il relativo onere è pertanto, deducibile*). (M.L.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10 comma 1 lett. b).



Recupero patrimonio edilizio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 332/2013 dell'11 dicembre 2013

Presidente: Cappabianca, Estensore: Franco

Intitolazione:

IRPEF – DETRAZIONE D'IMPOSTA – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO – Redditi in forma associata – Immobili – Attività d'impresa.

Massima:

La detrazione d'imposta ai fini dell'IRPEF delle spese concernenti il recupero del patrimonio edilizio trova applicazione anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società di persone), a condizione che gli immobili oggetto degli interventi non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. (M.L.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 5.



Ritenute alla fonte

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 360/2013 del 13 dicembre 2013

Presidente: Natola, Estensore: Napoleone

Intitolazione:

FOTODELLE DI NAZIONALITÀ STRANIERA – CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI RESE IN ITALIA – Assoggettamento a tassazione – Consegue.

Massima:

Non è sufficiente che il prestatore di lavoro autonomo straniero sottoscriva una dichiarazione attestante di essere nelle condizioni previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia ed il Paese ove ha la residenza, ancorché comprovata da certificato del Paese di provenienza, per legittimare il Sostituto a non operare la ritenuta sui compensi corrisposti quando sulla base dei criteri alternativi e sussidiari stabiliti dalla Convenzioni (abitazione permanente o soggiorno abituale, relazioni personali, relazioni economiche, ecc.) è possibile accertare l'esistenza del presupposto impositivo (nel caso in esame era stata accertata, per fotomodelle e fotomodelli, la sussistenza di proprietà immobiliari, matrimoni con figli con soggetti italiani, attività resa al Sostituto d'imposta con continuità). (G.Ta.)



IVA



Torna all'indice

Operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 96/2013 del 2 luglio 2013

Presidente: Rollero, Estensore: De Paola

Intitolazione:

IVA – Operazioni inesistenti – Effettività delle operazioni – Prova.

Massima:

Nell'ambito di una verifica fiscale a fini IVA in merito ad operazioni inesistenti, l'esistenza di una contabilità formalmente regolare non è sufficiente da sola a dimostrare l'effettività delle operazioni asseritamente compiute, trattandosi di elemento facilmente falsificabile. A prescindere da tale elemento, infatti, laddove operazioni per volumi importanti siano compiute in assenza di contratti scritti e non vi sia giustificazione documentale delle operazioni svolte o dei servizi prestati deve accertarsi la mancanza della prova dell'effettiva esistenza delle operazioni oggetto di accertamento. (M.T.)



Nota di credito

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 188/2013 del 2 luglio 2013

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

Note di credito – Indicazione della fattura di riferimento – Motivazione - Sussiste.

Massima:

Premesso che la nota di credito può essere emessa solo se l'operazione per cui sia stata emessa fattura viene meno in tutto od in parte o se ne riduce l'ammontare imponibile in conseguenza di una delle cause previste nell'art. 26, d.P.R. 633/1972, risulta motivata la nota di credito se contiene i dati identificativi della fattura originaria. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art 26.



Iva di gruppo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 129/2013 del 24 luglio 2013

Presidente: Servetti, Estensore: Grigillo

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – IVA – IVA DI GRUPPO – INUTILIZZABILITÀ.

Massima:

Dal momento in cui una società controllata aderisce alla procedura di liquidazione dall'Iva di gruppo, perde totalmente la disponibilità dei saldi attivi e passivi risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche che devono essere trasferiti alla società controllante. Ne consegue che è illegittimo il comportamento del contribuente che, successivamente all'ingresso nella liquidazione iva di gruppo, abbia utilizzato in compensazione un credito iva seppur non trasferito alla capogruppo. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 73 comma 3.



Trasferimento plafond

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 216/2013 del 26 luglio 2013

Presidente: Palestra, Estensore: Locatelli

Intitolazione:

AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA E SUCCESSIVA FUSIONE – TRASFERIMENTO PLAFOND IVA – Trasferimento di non tutti i rapporti giuridici relativi all'azienda – Compete.

Massima:

In caso di affitto di ramo d'azienda, operazione straordinaria nella quale si prevede l'esclusione di una pluralità di rapporti contrattuali non può essere negato il trasferimento del plafond Iva sostenendo l'obbligatorietà del passaggio di tutti i rapporti giuridici dell'impresa compresi i crediti ed i debiti. (A.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/72, art. 8 comma 4.



Non imponibilità Iva ex art. 41 del d.l. 331/1993

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 105/2013 del 29 luglio 2013

Presidente: Chiaro, Estensore: Bonavolontà

Intitolazione:

Regime Iva di non imponibilità – Operazioni intracomunitarie – Requisiti ex articolo 41 del d.l. n. 331/1993 – Errata indicazione del codice Iva del cessionario non residente – Errore formale – Sanzione ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 471/1997.

Massima:

Nell'ambito delle operazioni intracomunitarie, l'errata indicazione del codice identificativo Iva del cessionario non residente, la cui denominazione ha subito modifiche in seguito ad operazione straordinarie, non può sostanzarsi in una irregolarità sostanziale tale da far venir meno il presupposto soggettivo ai fini dell'articolo 41 del d.l. n. 331/1993, sicché il recupero del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria comporterebbe una doppia imposizione in violazione del principio della neutralità dell'Iva. Tuttavia, tale erronea rappresentazione costituisce un errore formale sanzionato ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 471/1997. (L.Vi.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 41; d.lgs. 471/1997, art. 6.



Dichiarazione Iva integrativa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 107/2013 del 30 luglio 2013

Presidente: Ceccherini, Estensore: Taddei

Intitolazione:

**DICHIARAZIONE IVA – EMENDABILITÀ – TERMINI - Dichiarazione IVA integrativa –
Termini – Attività accertativa di rettifica della dichiarazione – Emissione
cartella di pagamento – Divieto di successiva dichiarazione integrativa**

Massima:

Le dichiarazioni dei redditi, come anche le dichiarazioni Iva, affette da errore di fatto o di diritto sono emendabili e ritrattabili secondo i modi e le disposizioni vigenti, questo alla base dei principi di capacità contributiva e di buona amministrazione che danno al contribuente la possibilità di provvedere ad eventuali rettifiche entro un termine tassativo ai sensi dell'art. 2 comma 8bis del d.P.R. 322/1998. La previsione di un limite temporale inferiore rispetto a tale disposizione è ammissibile poiché è data facoltà al legislatore di trovare un ragionevole termine che coniughi l'esigenza di buon andamento della Pubblica Amministrazione, razionalità e speditezza. L'applicazione di tale principio porta che dopo la contestazione della violazione, anche mediante mera cartella di pagamento, ogni modifica della dichiarazione si traduce in un'elusione delle sanzioni irrogate dal legislatore. (c.ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8bis; Cost. artt. 3 e 53.



Caparra confirmatoria e acconto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 118/2013 dell'8 agosto 2013

Presidente: Chiaro, Estensore: Strati

Intitolazione:

**COMPRAVENDITA IMMOBILIARE – Caparra confirmatoria e acconto di prezzo –
Risoluzione per inadempimento – Ristoro del danno patito – Non
assoggettamento ad Iva.**

Massima:

Nell'ambito delle compravendite immobiliari, le somme corrisposte a seguito di sottoscrizione di contratto preliminare hanno la duplice funzione di caparra confirmatoria e di acconto di prezzo per cui sono in linea generale soggette ad imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, se le parti addiventano ad una risoluzione per inadempimento della cessionaria senza che vi sia esecuzione contrattuale, le somme riscosse dalla cedente costituiscono ristoro del danno patito e non sono considerate assoggettabili ad Iva. (L.Vi.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 55.



Rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 192/2013 del 21 agosto 2013
Presidente: Fondrieschi, Estensore: Calà

Intitolazione:

IVA – Rimborso – Cessazione attività - Eccedenza d'imposta – Prescrizione decennale – Sussiste.

Massima:

La richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal comma 2 dell'art 30 del d.P.R. n. 633/1972 è soggetta al termine prescrizione decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/1992. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30 comma 2.



Modello VR

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 104/2013 del 26 agosto 2013

Presidente: Sacchi, Estensore: Lazzarini

Intitolazione:

MODELLO VR – MANCATA PRESENTAZIONE – RIMBORSO – COMPETE.

Massima:

La richiesta di rimborso espressa nel modello di dichiarazione annuale configura formale esercizio del diritto e costituisce volontà di ottenere il rimborso. La presentazione del modello VR, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso, non è assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 ma al termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. (Conf. Cass. 2687/2007 e 7684/2012). (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis; d.lgs. 546/1992, art. 21; c.c., art. 2946.



Fatture oggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 168/2013 del 12 settembre 2013

Presidente: Brigoni, Estensore: Picasso

Intitolazione:

**FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – DETRAZIONE IVA –
Committente/cessionario – Estraneità alla frode – Diligenza - Prova – Riscontri
precisi - Consegna e pagamento della merce ricevuta – Insufficienza.**

Massima:

Con riferimento alla fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto di detrazione dell'IVA versata in rivalsa a soggetto, diverso dal cedente/prestatore, che ha emesso la fattura, non sorge per il solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta indicata in fattura, ma richiede, a dimostrazione dell'effettiva inerenza dell'operazione all'attività istituzionale dell'impresa, che il committente/cessionario, che invochi la detrazione, fornisca riscontri precisi sul suo stato soggettivo in merito all'altruità della fatturazione, riscontri che non si esauriscono nella prova dell'avvenuta consegna della merce, del pagamento della stessa e dell'IVA riportata sulla fattura emessa dal terzo. *(nella fattispecie il contribuente non ha fornito elementi probatori idonei a confermare il proprio comportamento diligente, volto ad accertare la realtà imprenditoriale delle società emittenti le fatture).* (E.M.)



Operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 145/2013 del 16 settembre 2013

Presidente: Sacchi, Estensore: Moliterni

Intitolazione:

IVA – OPERAZIONI INESISTENTI – Presunzione – Onere della prova – Sussiste – Detrazione dell’IVA sugli acquisti.

Massima:

In tema di dimostrazione dell’inesistenza dell’operazione, la prova dell’inesistenza soggettiva od oggettiva di un rapporto commerciale deve essere dimostrata dall’Ufficio anche con presunzioni debitamente supportate da validi indizi, spettando al contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza effettiva, anche sul piano soggettivo, degli acquisti operati e documentati dalle fatture in contestazione o circa la sua buona fede in ordine al carattere fraudolento delle operazioni a monte del proprio acquisto. (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54 comma 2.



Operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 169/2013 del 18 settembre 2013

Presidente e Estensore: Evangelista

Intitolazione:

IVA – OPERAZIONI INESISTENTI – ONERE DELLA PROVA – SPETTA – Necessità di provare la mala fede del contribuente – Prova contraria.

Massima:

In funzione dei principi della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA versata a soggetto diverso dal cedente/prestatore che ha, tuttavia, emesso la fattura, non può essere negato se non sulla base di oggettivi elementi presuntivi che inducano ad escludere la buona fede del cessionario/committente, ossia che inducano a ritenere che questi non abbia avuto la consapevolezza di partecipare con all'illecito fiscale del soggetto emittente le fatture contestate. (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54.



Credito Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 173/2013 del 18 settembre 2013
Presidente: Evangelista, Estensore: Moliterni

Intitolazione:

**IVA – OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA – CREDITO IVA – SPETTA
– Sanzioni applicabili – Violazione formale.**

Massima:

Il diritto alla detrazione nell'IVA è subordinato solamente al possesso della fattura compilata secondo le disposizioni applicabili. Ne consegue che, una volta dimostrata l'effettività del credito IVA vantato mediante l'esibizione delle scritture contabili e previo accertamento che siano stati osservati gli obblighi sostanziali connessi all'imposta medesima, il mancato invio della dichiarazione annuale IVA può solo produrre effetti sanzionatori, ma non può far venire meno il credito IVA spettante. (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972,art. 54.



Operazioni esenti, indebito versamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 218/2013 del 24 settembre 2013

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Zangrossi

Intitolazione:

IVA – Operazioni esenti – Indebito versamento – Rimborso su richiesta dell'acquirente - Impossibilità.

Massima:

L'Iva indebitamente versata dall'acquirente al fornitore a seguito di operazione esente, non può essere chiesta a rimborso da parte di questi all'Amministrazione finanziaria. Unica possibilità per l'acquirente è chiederne la restituzione al fornitore e, in caso di mancato ottenimento, intentare azione innanzi al Giudice ordinario, a ciò competente ex art.9, comma 2, c.p.c. Ricorrendone le condizioni di legge, unico legittimato alla presentazione dell'istanza di rimborso innanzi all'Amministrazione è il fornitore in quanto titolare di un rapporto diretto con il Fisco. (A.L.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 9 comma 2; d.lgs.546/1992, art. 4.



Credito Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 138/2013 del 30 settembre 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: Vassallo

Intitolazione:

CREDITO IVA – Omessa presentazione della dichiarazione - Diritto alla detrazione del credito esposto nella dichiarazione dell'anno successivo - Sussiste - Decadenza - Non sussiste.

Massima:

L'omessa (o tardiva) presentazione della dichiarazione IVA non fa perdere il diritto alla detrazione del credito maturato nel corso del medesimo anno - ex artt. 19, 19bis e 19bis/1 d.P.R. 633/1972 e risultato eccedente, ex art. 30 d.P.R. 633/1972, rispetto all'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni imponibili - nell'ipotesi in cui lo stesso credito venga ripreso ed indicato nella dichiarazione IVA dell'anno successivo e richiesto correttamente e tempestivamente a rimborso (art. 30 d.P.R. 633/1972). La decadenza del diritto alla detrazione - comminata dalla norma con riferimento all'art. 28 d.P.R. 633/1972 - avviene soltanto nel caso in cui il credito o l'eccedenza d'imposta non versata non venga riportata nella prima dichiarazione utile (Conf. Cass. 523/2002 e 12012/2006). (K.S.)



Dichiarazione a credito

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 170/2013 del 2 ottobre 2013

Presidente: Di Blasi, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

DICHIARAZIONE IVA – CREDITO CHIESTO A RIMBORSO – ISTANZA ENTRO TERMINE DI DECADENZA – Termine di prescrizione ordinario – Legittima manifestazione di volontà – Sussiste.

Massima:

La domanda di rimborso del credito Iva evidenziata nella dichiarazione periodica, tramite la compilazione del quadro RX, ancorché non accompagnata dal modello VR, sottrae il contribuente dall'onere della proposizione dell'istanza di rimborso entro il termine di decadenza di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992, perché dovendo essere legittimamente equiparata ad una manifestazione di volontà di ottenere il rimborso, trova di conseguenza applicazione esclusivamente il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ..
(M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis.



Operazioni fittizie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 184/2013 del 21 ottobre 2013

Presidente: Evangelista, Estensore: Moliterni

Intitolazione:

IVA – OPERAZIONI INESISTENTI – ONERE DELLA PROVA – PRESUNZIONI GRAVI, PRECISE E CONCORDANTI – Onere della prova contraria sul contribuente – Attendibilità della fonte probatoria.

Massima:

In tema di operazioni fittizie ai fini IVA, la prova per presunzione costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del suo potere discrezionale istituzionalmente demandatogli di individuare le fonti di prova, di verificarne l'attendibilità e di scegliere, tra gli elementi probatori acquisiti, quelli più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Sicché ove da una valutazione complessiva degli elementi addotti dall'Ufficio risulti che essi siano concordanti e tali da fornire una valida prova presuntiva, non sono necessari ulteriori elementi probatori per dimostrare il carattere fittizio delle operazioni fatturate. (L.D.N.)



Credito Iva e omessa dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 122/2013 del 22 ottobre 2013

Presidente: Ceccherini, Estensore: Citro

Intitolazione:

**CREDITO IVA – OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNO PRECEDENTE -
Impossibilità di liquidare l'Iva a credito – Impossibilità di riconoscimento del
credito Iva.**

Massima:

L'omessa presentazione della dichiarazione Iva per l'anno precedente non consente il riconoscimento del credito Iva maturato in quel periodo, perché solo dalla dichiarazione può essere conosciuto l'effettivo importo a debito o a credito dell'imposta, ossia il risultato della somma algebrica dell'Iva su operazioni di acquisto e vendita, versamenti effettuati, eventuali importi a credito da anni precedenti ed conseguenti compensazioni. (S.c.)



Leasing immobiliare

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 145/2013 del 22 ottobre 2013

Presidente: Servetti, Estensore: Fucci

Intitolazione:

IVA – Operazioni esenti – Leasing immobiliare.

Massima:

Il leasing immobiliare, in quanto prestazione di servizi resa da terzi ad esportatori o a soggetti ad essi equiparati, è esente da IVA nei limiti del plafond del comma 2 dell'art. 8 d.P.R. 633/1972, poiché è solo con l'acquisto finale del bene ricevuto in locazione finanziaria che si produce una cessione soggetta ad IVA. (P.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8.



Vendita prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 129/2013 del 28 ottobre 2013

Presidente: Secchi, Estensore: Currò

Intitolazione:

IVA – IMPRESA COSTRUTTRICE – VENDITA PRIMA CASA – Spese frazionamento – Spese accollo mutuo – Parte acquirente – Acquisto immobile – Requisito agevolazione finanziaria – Rileva - Accessorietà operazione principale – Sussiste – Aliquota agevolata - Legittima applicazione – Consegue.

Massima:

E' legittima da parte della società costruttrice l'applicazione dell'aliquota agevolata del quattro per cento anche sugli oneri accessori riguardanti le spese di frazionamento e accollo del mutuo in capo all'acquirente in quanto l'accessorietà rispetto all'operazione principale costituita dalla vendita dell'immobile rileva nell'aver consentito allo stesso acquirente di disporre delle risorse finanziarie per effettuare l'operazione principale (nel caso di specie, la contribuente, in qualità di società di costruzioni edili, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2005 di un avviso di accertamento ai fini IVA, che provvedeva ad addebitare maggiore IVA per € 21.996,80 in relazione all'assoggettamento all'aliquota agevolata del 4% anziché a quella ordinaria del 20% delle spese accessorie dell'operazione di cessione degli immobili costruiti, riferite alle spese notarili per il frazionamento ed il successivo accollo in capo all'acquirente del mutuo ipotecario. L'ente impositore, che invocava la mancata sussistenza dell'accessorietà rispetto all'operazione principale, non aveva considerato che l'accessorietà funzionale sussisteva in quanto, senza il sostenimento delle predette spese, l'acquirente non avrebbe avuto le risorse finanziarie per pervenire al puntuale perfezionamento dell'operazione principale). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 12 e 16.



Torna all'indice

Prestazione principale e accessoria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 129/2013 del 28 ottobre 2013

Presidente: Secchi, Estensore: Currò

Intitolazione:

IVA – PRESTAZIONE ACCESSORIA ALLA PRINCIPALE – ALIQUOTA IVA APPLICABILE ALLA PRESTAZIONE ACCESSORIA - Cessione immobili e pratiche notarili, istruttorie e accensioni mutui – Prestazioni accessorie – Dipendenza funzionale – Collegamento temporale – Prestazioni imprescindibili – Normativa comunitaria e nazionale – Dipendenza funzionale della prestazione accessoria alla prestazione principale – Prestazioni interconnesse

Massima:

In materia di IVA, costituiscono prestazioni accessorie alla principale, secondo la giurisprudenza comunitaria, quelle prestazioni che non rispondono a un interesse autonomo del cliente, ma rappresentano unicamente un mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. Conseguentemente, in applicazione dei principi comunitari e nazionali, così come derivanti dalla vigente normativa e dalla giurisprudenza, deve ritenersi che requisito indispensabile per classificare due prestazioni come accessoria e principale sia la dipendenza funzionale nonché il collegamento temporale che le lega e le rende ontologicamente interconnesse. (S.C.)



Scambi commerciali con San Marino

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 132/2013 del 30 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Luglio

Intitolazione:

IVA – NON IMPONIBILITÀ – CONDIZIONI – OPERATORE ECONOMICO ITALIANO – Stato sanmarinese – Introduzione dei beni – Notazione a margine – Ricevimento fattura – Cessioni intracomunitarie – Condizioni – Contestuale presenza - Imponibilità.

Massima:

L'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 633/1972 implicano che la non imponibilità delle operazioni sia subordinata alla prova da parte dell'operatore economico italiano dell'avvenuta introduzione dei beni nello Stato sanmarinese. In particolare, l'art. 4 del d.m. 24/12/1993 richiede la sussistenza delle seguenti tre condizioni:

- a) il possesso dell'esemplare della fattura con marca e timbro dell'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, restituita dal soggetto acquirente sanmarinese;
- b) l'eseguita notazione, a margine delle corrispondenti scritture effettuate nel registro delle vendite, dell'avvenuto ricevimento dell'esemplare della fattura di cui al precedente punto;
- c) l'indicazione dell'operazione, per la sola parte fiscale, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie dei beni, esentando da tale obbligo i soggetti che non effettuano scambi intracomunitari con altri paesi.

In definitiva, con l'art. 4 del citato d.m., il legislatore ha espressamente richiesto la contestuale presenza di tutte le suddette tre condizioni al fine di ritenere esistente l'avvenuta introduzione dei beni nello Stato sanmarinese, sicché se manca una sola di tali tre condizioni non si può ritenere che sussista il carattere non imponibile delle operazioni e le stesse sono dunque ordinariamente imponibili ai fini Iva. (M.C.G.)



Credito Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 159/2013 del 6 novembre 2013

Presidente: Targetti, Estensore: Vassallo

Intitolazione:

CREDITO IVA – Mancata presentazione del modello VR - Irrilevanza - Diritto al rimborso - Sussiste.

Massima:

Qualora non sia in discussione la spettanza del credito IVA chiesto a rimborso, essendo espressa tale volontà con la compilazione del rigo “VX19” della dichiarazione Modello Unico, la mancata presentazione del modello “VR” non incide sul diritto del contribuente ad ottenere il rimborso, poiché la presentazione del modello in parola si rende necessaria solo per attivare la procedura del rimborso c.d. “accelerato” di cui all'art. 38*bis* d.P.R. 633/1972. La predetta norma prevede una facoltà e non l'obbligo di avvalersi della procedura c.d. accelerata, che permette di ottenere il rimborso in tempi più brevi rispetto a quelli ordinari. Conseguentemente l'irrelevanza ai fini del diritto al rimborso della mancata presentazione del modello “VR” che, perciò, non comporta l'inammissibilità dell'istanza di rimborso. (K.S.)



Contratto di co-assicurazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 163/2013 dell'8 novembre 2013

Presidente: Targetti, Estensore: Strati

Intitolazione:

IVA – Contratto di coassicurazione - Esenzione di imposta - Non sussiste.

Massima:

I diritti di liquidazione addebitati dall'impresa delegataria alle imprese coassicuratrici, in forza di apposita convenzione di delega, ai quali l'assicurato è estraneo, non possono essere ritenuti esenti dall'IVA. Ed infatti nel contratto di coassicurazione sussistono più separati rapporti assicurativi, ciascuno generato da un distinto contratto e ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto. Nell'ambito del contratto di coassicurazione, dunque, possono realizzarsi una pluralità di contratti di assicurazione stipulati fra gli assicurati e i diversi coassicuratori, i quali sottoscrivono una convenzione di delega che ha ad oggetto un'attività diversa dalla "operazione di assicurazione". Discende che la prestazione eseguita in base alla convenzione di delega non costituisce attività assicurativa in senso stretto in quanto non consegue al rapporto costituito tra assicuratore ed assicurato. Pertanto, atteso che le parti della convenzione di delega sono costituite dalle imprese di assicurazione che partecipano al contratto di coassicurazione, ne deriva che le prestazioni oggetto di tale convenzione non possono essere qualificate quali operazioni di assicurazione nè prestazioni di servizi relative a dette operazioni effettuate da mediatori e intermediari di assicurazione, essendo il rapporto mandatario/mandante oggettivamente autonomo rispetto al rapporto che si costituisce fra assicuratore e assicurato e, dunque, non si tratta di prestazione esente da imposta. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art.10 comma 1 n. 2.



Ecceденza di imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 158/2013 del 19 novembre 2013

Presidente: Liguoro, Estensore: Menegatti

Intitolazione:

Ecceденza di imposta risultante da una dichiarazione integrativa – Obbligo di compensazione o rimborso – Sussistenza.

Massima:

In virtù del principio di neutralità dell'IVA ed in ossequio del principio di affidamento nell'operato dell'Amministrazione, le eccedenze di quest'imposta debbono sempre essere compensate (o rimborsate) anche se è stata omessa la tempestiva dichiarazione da cui detto credito è scaturito. (V.F.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10; d.P.R. 600/1973, art. 36bis.



Regime esenzione acquisti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 175/2013 del 19 novembre 2013

Presidente e Estensore: Chiaro

Intitolazione:

IVA – Esportatore abituale – Comunicazione IVA – Avvenuta presentazione - Dichiarazione IVA – Omessa presentazione – Acquisti effettuati - Regime esenzione acquisti – Presupposto revoca – Non sussiste – Successiva attività istruttoria – Verifica registri IVA – Conferma sussistenza requisiti – Illegittimità recupero IVA - Consegue.

Massima:

E' illegittimo il recupero dell'IVA assolta in regime di esenzione per gli acquisti effettuati dall'esportatore abituale che, pur non avendo presentato la dichiarazione IVA, risulta avere debitamente assolto l'onere probatorio a proprio carico circa la sussistenza del requisito per l'esenzione, rilevabile sia dalla Comunicazione dati IVA presentata e sia dai registri IVA poi esibiti durante l'attività istruttoria effettuata dall'ente impositore (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un avviso di accertamento che recuperava l'IVA per la quale risultavano inviate dichiarazioni d'intento al fine di effettuare acquisti in regime di esenzione presso i fornitori. L'ente impositore, che pure aveva effettuato la verifica dei registri IVA, contestava la mancata presentazione per l'anno d'imposta accertato della dichiarazione IVA, che a suo dire faceva venire meno i presupposti per l'acquisto dei beni e servizi in regime di esenzione quale esportatore abituale). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8 comma 1 lett. c).



Cessioni all'esportazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 166/2013 del 10 dicembre 2013

Presidente: Lamanna, Estensore: Granata

Intitolazione:

Esportazione – Prova dell'uscita della merce alternative al DAU – Ammissibilità.

Massima:

E' consentito al contribuente fornire prove di uscita della merce dalla UE tramite prove alternative, diverse dalla copia del DAU vistato dalla dogana di uscita (copia dei pagamenti del cliente; copia delle fatture vistate; copia delle dichiarazioni di imbarco). (v.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8.



Contratto di co-assicurazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 126/2013 del 16 dicembre 2013

Presidente: Ciccolo, Estensore: Guida

Intitolazione:

IVA – ESENZIONE – Prestazione di servizi – Contratto di co-assicurazione – Clausola di delega – Prestazione accessoria – Sussiste.

Massima:

Considerato che una prestazione di servizi deve essere ritenuta accessoria ad una prestazione principale qualora essa non costituisca per la clientela un fine a sé stante, bensì unicamente il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore, nel caso in cui si configuri una attività di natura unitaria con il cliente finale, la quale si realizza mediante la copertura del rischio oggetto del contratto di co-assicurazione con clausola di delega e una prestazione accessoria, consistente in un fascio di servizi resi nell'esercizio della delega conferita dalle co-assicuratrici alla società delegata, cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale, ne consegue che, ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 2) e n. 9) nonché dell'art. 12 del d.P.R. n. 633/1972, i compensi relativi alle commissioni di delega sono esenti ai fini IVA. (B.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 12 e 10 comma 1 nn. 2) e 9); c.c., art. 1911.



Limiti utilizzo compensazioni

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 144/2013 del 29 luglio 2013

Presidente: Tibaldi, Estensore: Martignetti

Intitolazione:

IVA – Sussistenza credito – Limiti utilizzo compensazione – Mancato rispetto – Indebita compensazione – Rileva - Anno maturazione credito – Non rileva – Anno effettuazione compensazione – Rileva – Ente impositore - Duplice recupero – Iscrizione ruolo – Atto recupero credito IVA – Illegittimità – Consegue.

Massima:

Ai fini del conteggio del limite per la compensazione dei crediti fiscali non rileva l'anno di maturazione del credito bensì l'anno di effettuazione ed inoltre, laddove l'ente impositore abbia già effettuato il recupero del maggior credito indebitamente compensato attraverso l'iscrizione a ruolo, non può dare luogo per il medesimo importo alla formazione di un successivo atto di recupero (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per gli anni d'imposta 2008 e 2009 di un atto di recupero dei crediti IVA indebitamente compensati oltre la soglia rispettivamente di € 516.456,90 e di € 1.000.000,00. L'ente impositore inoltre, che aveva già reso esecutivo il ruolo riguardante l'indebita compensazione effettuata dalla contribuente nell'anno 2007 per € 317.870,00, aveva nuovamente considerato nel conteggio riguardante l'indebita compensazione per l'anno 2008 anche il predetto importo, con evidente illegittimità del duplice recupero*). (F.B.)



Reverse Charge

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 121/2013 del 10 settembre 2013

Presidente: Fischetti, Estensore: Stefanini

Intitolazione:

INVERSIONE CONTABILE – REVERSE CHARGE – APPLICABILITÀ – Fornitura di beni – Settore edilizio – Subappalto – Realizzazione di impianti elettrici – Interventi edili – Non sussiste.

Massima:

Il regime dell'inversione contabile ai fini IVA non è applicabile laddove il contribuente dimostri che oggetto della sua prestazione non sia un intervento edilizio propriamente inteso, quanto invece, la mera realizzazione di impianti elettrici, ossia nella cessione di manufatti per la produzione di energia elettrica utili per l'opificio. (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 17, comma 6 lett. abis).



Fatture soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 127/2013 del 3 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Tropeano

Intitolazione:

IVA – FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – ONERE DELLA PROVA.

Massima:

In presenza di fatture soggettivamente inesistenti deve essere l'Amministrazione finanziaria a dimostrare che il contribuente era a conoscenza della frode posta in essere da terzi, dato che non è possibile richiedere particolari incombenze e controlli a chi ha detratto l'IVA. Spetta dunque all'Amministrazione finanziaria dimostrare la malafede del soggetto passivo IVA che ha detratto il tributo. (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 21.



Cessioni intracomunitarie

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 66/2013 del 15 luglio 2013

Presidente: Spera, Estensore: Cecchetti

Intitolazione:

IVA – Contratto estimatorio – Cessioni intracomunitarie – Compilazione modello Intrastat – Data emissione fatture – Esclusione – Data prelevamento beni – Consegue.

Massima:

Le cessioni intracomunitarie effettuate con un contratto estimatorio vanno indicate nei modelli Intrastat relativi ai periodo in cui sono stati prelevati i beni e non con riferimento alla data di emissione delle relative fatture in quanto il venditore rimane proprietario del bene fino al prelievo del bene stesso anche se non può disporne perché il bene rimane nella disponibilità dell'acquirente (*nel caso di specie, la contribuente aveva compilato il Modello Intrastat I non con riferimento alla data di emissione della fattura, ma alla data di prelievo del magazzino della merce*). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1556.



Omessa dichiarazione, credito

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 80/2013 del 12 settembre 2013

Presidente e Estensore: Febbraro

Intitolazione:

IVA – OMESSA DICHIARAZIONE– Utilizzo del credito nel periodo di imposta successivo – possibilità di compensazione – Non sussiste.

Massima:

L'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA esclude la possibilità per il contribuente di recuperare il credito maturato nel relativo periodo tramite il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta successivo, pur rimanendo impregiudicata la possibilità di esercitare il diritto al rimborso in altro modo, con la conseguente preclusione di avvalersi della compensazione nella dichiarazione dell'anno successivo. (E.C.)



Detrazione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 96/2013 del 5 novembre 2013

Presidente: Chiaro, Estensore: Vitali

Intitolazione:

ECEDENZA IVA – OMESSA ISCRIZIONE IN DICHIARAZIONE – DETRAZIONE NELL'ANNO SUCCESSIVO – Esclusione – Ripetizione indebito – Spetta.

Massima:

In tema di Iva, la mancata esposizione della eccedenza di imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l'eccedenza medesima nell'anno successivo, ai sensi dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, oltre a quello di chiedere il rimborso, nelle ipotesi e nei limiti contemplati dai commi successivi dello stesso articolo, ma non implica che il contribuente, dopo aver versato somme obbiettivamente non dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell'indebito, entro i termini e alle condizioni di legge, in quanto la dichiarazione non assume valore confessorio e non costituisce fonte dell'obbligazione tributaria (Conf. Cass. 12041/2009 e 268/2012). (G.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 30.



Frode carosello

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 73/2013 del 26 giugno 2013

Presidente: De Giorgio, Estensore: Aondio

Intitolazione:

IVA – FRODE CAROSELLO – RAPPORTO ECONOMICO – Fornitore missing trader – Presunzione di conoscenza della frode – Estraneità – Prova documentale – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Non può presumersi la conoscenza della frode da parte del contribuente in buona fede sulla sola base dell'intervenuto rapporto economico con un fornitore che ha operato quale *missing trader* (nella fattispecie, la contribuente ha dimostrato, con il supporto di tutta la documentazione necessaria, la legittimità del suo modus operandi, anche sotto il profilo economico, finanziario e commerciale; infatti, per ogni autovettura commercializzata è stata conservata ed esibita una cartelletta contenente: copia della fattura di acquisto e di vendita; copia della documentazione utile all'immatricolazione; copia dell'atto notorio rilasciato dal fornitore attestante la classificazione di uso dell'autovettura ed il regolare assolvimento degli obblighi Iva sull'acquisto intracomunitario; copia del listino da cui si evince che il valore di acquisto dell'autovettura era in linea con la quotazione da esso riportata; il prezzo di vendita, esposto nelle fatture emesse dalla contribuente, è superiore al prezzo di acquisto; le fatture sono state emesse a privati, consumatori finali, e pertanto assoggettati ad IVA in modo definitivo. L'atto impugnato è, pertanto, illegittimo perché la contribuente ha dimostrato la propria estraneità alla frode carosello posta presumibilmente in essere dal suo fornitore con altre società interposte). (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 54.



Torna all'indice

Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 129/2013 del 17 settembre 2013

Presidente: Catalano, Estensore: Annoni

Intitolazione:

IVA – ACQUISTO BENI - OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Ente impositore – Elementi oggettivi – Partecipazione consapevole frode – Onere probatorio – Obbligo assolvimento - Vantaggio prezzo – Quotazioni mercato - Differenze minime – Conoscenza soggetto interposto – Assenza mala fede acquirente – Rileva – Detrazione IVA operata - Illegittimità recupero – Consegue.

Massima:

E' illegittimo il recupero dell'IVA detratta a seguito di acquisto di beni riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti qualora l'ente impositore, cui compete l'assolvimento dell'onere probatorio in ordine agli elementi oggettivi e alla consapevolezza della frode, abbia riscontrato unicamente differenze minime di prezzo rispetto a quanto mediamente praticato dal mercato e non abbia comunque dimostrato la perfetta conoscenza del soggetto interposto da parte del soggetto acquirente presumendosi in tal caso l'assenza di mala fede *(nel caso di specie la contribuente, società attiva nel commercio di materiali ferrosi, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2007, di un avviso di accertamento che recuperava l'IVA detratta per acquisti effettuati presso un soggetto interposto. L'ente impositore, pur dovendo provare gli elementi oggettivi e la consapevolezza della soggettiva inesistenza delle operazioni da parte dell'acquirente, durante l'attività di verifica aveva riscontrato lievi differenze di prezzo rispetto a quanto quotato mediamente dal mercato e pur constando il comportamento evasivo dell'interposto, non risultava integrata la mala fede nel comportamento tenuto dal contribuente/acquirente).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Torna all'indice

Cessione immobiliare

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 102/2013 del 30 settembre 2013

Presidente: Nese, Estensore: Minatta

Intitolazione:

IVA – CESSIONE IMMOBILIARE – Presupposto impositivo – Prezzo di cessione – Diversità presupposto imposta di Registro – Onere probatorio – Presunzioni gravi, precise e concordanti.

Massima:

Per le cessioni immobiliari attratte nella disciplina IVA il presupposto impositivo, diversamente dal presupposto impositivo previsto per l'imposta di registro (base imponibile costituita dal valore venale in comune commercio – art. 51, comma 2, d.P.R. 131/1986) è rappresentato dal prezzo o corrispettivo di cessione: per l'effetto, qualora il Fisco voglia accertare un maggior imponibile, deve necessariamente dimostrare, concretamente e non in via presuntiva, che parte del corrispettivo di vendita sia stato effettivamente pagato ed incassato occultandolo alle ragioni erariali. La legge Comunitaria 2008 (legge 88/2009), inoltre, ha eliminato l'automatismo dell'equazione “*valore normale=corrispettivo della cessione*”. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 13; d.P.R. 131/1986, art. 51; l. 88/2009.



Eccedenza detraibile

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 103/2013 del 17 ottobre 2013

Presidente: De Giorgio, Estensore: Aondio

Intitolazione:

IVA – ECCEDENZIA DETRAIBILE – BENI DI TERZI CONCESSI IN COMODATO – Beni non ammortizzabili – Presupposto per il rimborso – Non sussiste.

Massima:

L'IVA assolta sulle spese sostenute per il miglioramento, trasformazione ed ampliamento dei beni di terzi concessi in uso o in comodato non può essere oggetto di rimborso in quanto non è soddisfatto quanto previsto dall'art. 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. 633/1972 che subordina il diritto al rimborso alla circostanza che l'imposta concerna l'acquisto o l'importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche. Le spese sostenute in relazione a beni di terzi concessi in uso o comodato, invece, concernono opere prive di un autonoma funzionalità ed utilizzabilità poiché non sono rimovibili al termine del periodo di utilizzo e, pertanto, non sono iscrिवibili tra le immobilizzazioni materiali (*nella fattispecie l'opera eseguita, non risultando di proprietà del soggetto che l'ha effettuata, non può considerarsi ammortizzabile ne può essere iscritta come tale nel bilancio di quest'ultimo, con conseguente esclusione del rimborso de quo*). (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30 comma 3 lett. c).



Fornitura di gas naturale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 265/2013 del 9 luglio 2013

Presidente: La Mattina, Estensore: Fagnoni

Intitolazione:

**IVA - ACCISE – FORNITURA DI GAS NATURALE – Applicazione tariffa agevolata –
Verifica requisiti – Rivalsa Iva.**

Massima:

E' onere del fornitore di gas naturale verificare l'esistenza, in capo agli utenti, dei requisiti per l'applicazione della tariffa agevolata T1 e, soprattutto, l'entità dei consumi rispetto al limite di 1000 mc. Il mancato rispetto di tale onere rende dovuta l'IVA sulle accise e sulle addizionali regionali contestate, indipendentemente dalla mancata rivalsa nei confronti dell'utente, consumatore finale. (P.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art.26; d.l. 511/1988, art. 6.



Rimborso eccedenza a credito

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 285/2013 del 12 luglio 2013

Presidente: Centurelli, Estensore: Visonà

Intitolazione:

RIMBORSO IVA – MANCATA PRESENTAZIONE DEL MODELLO VR – Termine biennale per la presentazione dell’istanza – Non sussiste.

Massima:

Deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente (da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto) rispetto alla presentazione del modello VR che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis, solo presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.. (N.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1973, art. 38bis; d.lgs. 546/1992, art. 21; c.c., art. 2946.



Enti di tipo associativo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 195/2013 del 18 luglio 2013

Presidente: Natola, Estensore: Degrassi

Intitolazione:

**ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO – PRESTAZIONI RESE A FAVORE DEGLI ASSOCIATI -
Conformità alle attività istituzionali in assenza della sovranità assembleare –
Non sussiste.**

Massima:

Le prestazioni rese dall'associazione a favore dei propri associati si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciale e, come tali, sono assoggettate ad Iva, qualora non si manifesti una effettiva sovranità dell'assemblea, condizione essenziale ed imprescindibile per poter fruire della disciplina agevolativa di cui all'art. 4 del d.P.R. 633/1972. (A.Mi.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 4 commi 4 e 7.



Cessioni Intracomunitarie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 205/2013 del 2 agosto 2013

Presidente: Davigo, Estensore: Ventura

Intitolazione:

IVA – CESSIONI INTRACOMUNITARIE – CODICI DEL CESSIONARIO COMUNITARIO CESSATI O NON ATTRIBUITI – Effettività dello scambio e della sussistenza del cessionario – Esenzione – Compete – Cessionario Sammarinese – Mancata emissione del documento di trasporto - Regime di non imponibilità – Non compete.

Massima:

In tema di cessione intracomunitarie, la non imponibilità dell'operazione ai sensi dell'art. 41 del d.l. 331/1993, non è condizionata all'indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario estero, atteso che la legge si limita a prescrivere che il cessionario abbia trasmesso al cedente il proprio numero di partita iva. Costituisce onere del contribuente, nel caso di contestazione, fornire prova che abbia carattere di certezza ed incontrovertibilità (come avvenuto nel caso in esame) della effettività dello scambio e della esistenza del cessionario. In tema di rapporti tra lo Stato Italiano e la Repubblica di San Marino il regime di non imponibilità è subordinato all'emissione del documento di trasporto. La normativa in materia di bolla di accompagnamento non è più applicata a seguito della entrata in vigore del d.P.R. 472/1996 ma i rapporti tra questi due Stati sono regolati dallo scambio di note del 21 dicembre 1972 che hanno regolato le modalità di emissione di tale documento confermandone la obbligatorietà, già confermata dalla Repubblica di San Marino con comunicazione del 13 settembre 1996. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 472/1996; d.l. 331/1993, artt. 41 e 46; Dir. 77/388/CEE, art. 28.



Credito Iva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 255/2013 del 5 settembre 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: De Rosa

Intitolazione:

CREDITO IVA – Diritto al rimborso – Decadenza biennale ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992 – Esclusione.

Massima:

Qualora non sia in contestazione il diritto al credito Iva, l'omessa presentazione del modello "VR" non impedisce il diritto al rimborso che sia stato richiesto nella dichiarazione dei redditi. Non è applicabile per analogia il termine di decadenza previsto dall'art. 21 comma 2 d.lgs. 546/1992 in quanto un termine di decadenza deve essere espressamente indicato dalla norma e non può essere richiamato in via analogica. (L.Sc.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21 comma 2.



Cessione di azienda

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 286/2013 del 9 settembre 2013

Presidente: Bricchetti, Estensore: Astolfi

Intitolazione:

CESSIONE DI AZIENDA - Cessione di magazzino e lista clienti - Azienda o singoli beni - Presupposti.

Massima:

La cessione ad un altro membro del gruppo del magazzino prodotti e dell'anagrafica clienti da parte di una società italiana che assume la funzione di "toll manufacturer" configura una cessione di beni, e non di azienda, in quanto la produzione continua ad essere effettuata dalla cedente sia pure nella forma di produzione su commessa, ed in ogni caso il trasferimento dell'anagrafica clienti non rappresenta il trasferimento di una autonoma attività di vendita.
(C.F.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 2 comma 3.



Prestazioni esenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 309/2013 del 16 settembre 2013

Presidente: D'Orsi, Estensore: Astolfi

Intitolazione:

IVA – CONTRATTO DI COASSICURAZIONE – Prestazioni esenti - Diritti di liquidazione – Natura prestazione – Causa economica – Remunerazione.

Massima:

Il contratto di coassicurazione prevede la ripartizione della garanzia assicurativa tra più imprese per quote di rischio e stabilisce che una delle compagnie di assicurazione coinvolte assuma la veste di delegataria delle altre coassicuratrici al fine di gestire il rapporto con l'assicurato. Per tale attività gestoria, alla compagnia delegataria vengono riconosciuti dei diritti di liquidazione corrisposti dalle imprese deleganti in base a tabelle predeterminate. Tali prestazioni rientrano tra quelle esenti da Iva, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.P.R. 633/1972, n. 9, essendo le stesse peraltro poste in essere non solo a favore delle compagnie assicuratrici ma anche dell'assicurato che trae indiscutibile vantaggio dalla gestione accentrata dell'attività.
(I.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10.



Rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 254/2013 del 24 settembre 2013

Presidente: Bichi, Estensore: Ruggiero

Intitolazione:

CREDITO IVA - ISTANZA DI RIMBORSO - MODELLO VR - Omessa presentazione del modello - Rispetto del termine di decadenza biennale - Spettanza del rimborso - Non sussiste.

Massima:

Deve essere considerato legittimo il rigetto dell'istanza di rimborso presentata dal contribuente con riferimento ad un credito Iva che, pur essendo stato indicato nella dichiarazione, non veniva accompagnato dalla presentazione del Modello VR, come disposto dall'art. 38bis del d.P.R. n. 633/1972. Per la spettanza del rimborso, in aggiunta alla presentazione del Modello VR, occorre che la relativa istanza sia presentata nel termine decadenziale di 2 anni, non applicandosi in caso di omessa presentazione del modello il termine prescrizione di 10 anni. (v.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis.



Impianti fotovoltaici

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 308/2013 del 17 ottobre 2013

Presidente: Centurelli, Estensore: Del Re

Intitolazione:

IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

Massima:

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. 633/1972, è dovuto il rimborso dell'Iva assolta in sede di acquisto di un impianto fotovoltaico, costituito da pannelli installati su lastrici solari di immobili di proprietà di terzi. I costi relativi a tale impianto, infatti, non possono essere considerati quali spese di miglioramento, trasformazione ed ampliamento su beni di terzi, ma devono essere qualificati come costi relativi a beni mobili ammortizzabili. Tale impianto deve infatti essere considerato un bene mobile, in quanto, anche se situato su un terreno, non è ancorato in maniera permanente al suolo, ma i pannelli solari che lo compongono possono essere facilmente rimossi mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità. Pertanto un impianto fotovoltaico, anche se realizzato su un terreno di terzi condotto in affitto, mantiene in ogni caso la propria individualità ed autonoma funzionalità, tanto che al termine dell'affitto i pannelli potranno essere rimossi e riutilizzati. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30 comma 3 lett. c).



Apparecchi di intrattenimento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 274/2013 del 22 ottobre 2013

Presidente: Cappabianca, Estensore: Di Nunzio

Intitolazione:

IVA - ESENZIONE - Gestione apparecchi di intrattenimento.

Massima:

In materia di apparecchi di intrattenimento, l'esenzione IVA riguarda solo i rapporti tra gestore di rete e gestore oppure gestore di rete ed esercente. Restano escluse dall'ambito delle attività di raccolta delle giocate eventuali attività poste in essere, in base ad accordi contrattuali, tra il gestore e l'esercente. Inoltre, l'esenzione IVA non si applica, in ogni caso, alla locazione od altro contratto che trasferisce il possesso o la disponibilità degli apparecchi, anche se il compenso è commisurato ad una percentuale sugli incassi. (M.L.M.)



Credito Iva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 337/2013 del 24 ottobre 2013

Presidente: D'Orsi, Estensore: Del Vecchio

Intitolazione:

IVA – OMESSA DICHIARAZIONE – Credito imposta anno successivo - Spetta.

Massima:

Nel caso in cui sia stata omessa la dichiarazione Iva in un determinato anno e il relativo credito d'imposta sia stato riportato nella dichiarazione per l'anno successivo, detto riporto è da considerarsi legittimo secondo quanto disposto dalla Suprema Corte in quanto *“...la negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere condotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento di crediti e l'iscrizione della conseguente maggior imposta dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica”*. (Conf. Cass. 5318/2012). (c.c.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54bis.



Base imponibile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 331/2013 dell'11 novembre 2013

Presidente: Bricchetti, Estensore: Chiarenza

Intitolazione:

CONTRATTO PRELIMINARE - ACCONTI - Pagamento acconti anche a titolo di caparra confirmatoria - Anticipo del corrispettivo - Rilevanza IVA - Criteri.

Massima:

Per volontà delle parti accertata sulla base degli elementi intrinseci ed estrinseci del contratto, la caparra confirmatoria prevista dal contratto preliminare assume la natura di acconto ed è pertanto assoggettata ad IVA. Quanto agli elementi intrinseci, rileva il fatto che il contratto prevede il pagamento di anticipi “anche a titolo di caparra confirmatoria”, mentre tra gli elementi estrinseci rileva il fatto che le somme ricevute sono state imputate al prezzo di vendita. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 6 commi 1 e 4.



Overrides

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 372/2013 del 12 novembre 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: Vignoli Rinaldi

Intitolazione:

ESENZIONE OVERRIDES.

Massima:

Le Overrides (attività per cui ai promotori finanziari viene affidato l'incarico di supervisionare l'attività di agenti meno qualificati) sono da considerarsi parte della attività d'intermediazione svolta dal promotore, e dunque esente ai sensi dell'art. 10, n. 9, d.P.R. 633/1972. (L.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 n. 9.



Premi c.d. impegnativa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 274/2013 del 13 novembre 2013

Presidente: Scuffi, Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

IVA – PREMI C.D. IMPEGNATIVA – NATURA – CORRISPETTIVI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPONIBILITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Le somme corrisposte dalle Concessionarie ai “centri media” a titolo di c.d. “premi impegnativa” non costituiscono mere cessioni di denaro e come tali fuori campo Iva. Costituiscono invece pagamenti rilevanti ai fini Iva in quanto remunerazione corrisposta nell’ambito dell’attività di negoziazione degli spazi pubblicitari ed aventi nella sostanza natura provvigionale quali compensi per il maggior impegno profuso dai “centri media” al fine di incrementare il numero degli spazi pubblicitari ceduti ai clienti. (G.Ta.)



Base imponibile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 342/2013 del 18 novembre 2013

Presidente: Zamagni, Estensore: Mazzotta

Intitolazione:

CESSIONE DI IMMOBILI - BASE IMPONIBILE IVA - Rideterminazione in base ad accertamento ai fini delle imposte ipotecaria e catastale - Ulteriori prove da parte dell'Ufficio - Necessità - Sussiste.

Massima:

In presenza di una dichiarazione IVA presentata e di una contabilità non contestata, è illegittima la contestazione di un maggiore imponibile IVA basata sull'accertamento di maggior valore formulato ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, in quanto le norme in materia di IVA prevedono che la base imponibile delle operazioni è costituita dal corrispettivo versato dal fornitore al cedente, e non da un presunto valore normale attribuibile ai beni trasferiti. Non assume alcuna rilevanza la circostanza che la società non abbia provveduto ad impugnare gli avvisi di rettifica e liquidazione sulle cui rettifiche si fonda l'accertamento IVA. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 13.



Prezzi inferiori al valore normale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 433/2013 del 20 novembre 2013

Presidente: Deodato, Estensore: Seregni

Intitolazione:

IVA – FORNITORE CEDENTE - MANCATO VERSAMENTO DELL'IVA – PREZZI INFERIORI AL VALORE NORMALE – Cessionario – Obbligo solidale al pagamento dell'imposta – Consegue.

Massima:

Per il mancato versamento dell'Iva da parte del cedente a prezzi inferiori al valore normale, relativa a cessione dei beni individuati, perché interessati da fenomeni di frode, con decreto del Ministro dell'Economia, è obbligato solidale al pagamento il cessionario salvo che non dimostri che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta. (C.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 60bis.



Convenzione e clausola di delega

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 379/2013 del 20 dicembre 2013

Presidente: Golia, Estensore: Ingino

Intitolazione:

CONTRATTO DI COASSICURAZIONE - Convenzione di delega e clausola di delega - Esenzione Iva - Non sussiste.

Massima:

Nei contratti di coassicurazione, la “convenzione di delega” e la “clausola di delega” configurano un rapporto di mandato ex art. 1703 c.c. (e più precisamente un mandato senza rappresentanza), in forza del quale l’impresa coassicuratrice delegataria si sostituisce alle deleganti nell’intera fase di accertamento e di liquidazione dell’indennità spettante all’assicurato per il danno subito, svolgendo una serie di servizi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 10 d.P.R. 633/1972. I riaddebiti delle spese relative alla attività di gestione svolta dalla delegataria (i c.d. “diritti di liquidazione”), lungi dal costituire un mero ribaltamento dei costi interni effettivamente sostenuti, oggettivamente determinati e opportunamente documentati, devono considerarsi quale corrispettivo per la prestazione, onerosa, del mandato conferito dalla coassicuratrice alla stessa delegataria. Ne consegue l’assoggettabilità ad Iva delle operazioni intercorrenti tra le società coassicuratrici e la delegata. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10.



Clausola di delega

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 386/2013 del 23 dicembre 2013

Presidente: La Mattina, Estensore: Uppi

Intitolazione:

CONTRATTO DI COASSICURAZIONE - Convenzione di delega e clausola di delega - Esenzione Iva - Sussiste.

Massima:

Nei contratti di coassicurazione, in presenza di una “clausola di delega” attribuita alla coassicuratrice delegataria per conto delle deleganti (che si configura come un mandato con rappresentanza diretta), i compensi relativi alle commissioni di delega sono esenti da Iva ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 2 e punto n. 9) e art. 12 d.P.R. 633/1972, qualora si accerti che le stesse configurano prestazioni accessorie alla prestazione principale di coassicurazione (ovvero che non costituiscono per la clientela un fine a se stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore). (M.Fas.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 12 e 10 comma 1, nn. 2 e 9.



PROCESSO TRIBUTARIO



Torna all'indice

Diniego di autotutela

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 98/2013 del 2 luglio 2013

Presidente: Rollero, Estensore: Beretta

Intitolazione:

AUTOTUTELA – DINIEGO – Impugnazione - Vizi dell'atto sottostante – Incompetenza della Commissione a giudicare.

Massima:

Il diniego di autotutela può essere impugnato dal contribuente solo per vizi propri dell'atto di diniego. Il giudice tributario, chiamato a pronunciarsi su detto diniego, deve limitarsi alla valutazione circa la legittimità o meno del diniego, senza poter discernere della fondatezza della pretesa fiscale. Diversamente si avrebbe una indebita sostituzione della funzione giurisdizionale a quella amministrativa. (M.T.)



Produzione documentale nella fase contenziosa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 187/2013 del 2 luglio 2013

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

CONTENZIOSO – Appello – Deposito documenti ex art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973 – Inutilizzabilità - Non sussiste.

Massima:

In relazione all'art. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973, è da considerarsi legittima, in sede di appello, la produzione di documenti non consegnati in fase precontenziosa. Ciò perché la norma de qua deve essere interpretata nel senso che l'inutilizzabilità dei documenti deve essere contenuta entro limiti rigorosi che garantiscano il rispetto del diritto di difesa di cui all'art. 24 e conseguentemente, la stessa troverà spazio solo quando si sia in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte della Amministrazione e di un rifiuto o occultamento da parte del contribuente, non essendo sufficiente la semplice mancata esibizione da parte di quest'ultimo ed il deposito dei documenti nella successiva fase contenziosa (Conf. Cass. 13289/2011). (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 4; d.lgs. 546/1992, art 58.



Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 77/2013 del 4 luglio 2013

Presidente: Sacchi, Estensore: Taddei

Intitolazione:

PROCESSO – Diniego di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37bis comma 8 d.P.R. 600/1973 – Impugnabilità – Sussiste.

Massima:

La natura tassativa dell'elencazione degli atti contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non comporta che l'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati sia in ogni caso da ritenere inammissibile. La disposizione è infatti suscettibile di interpretazione estensiva in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.), di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con legge 448/2001. In particolare, sono impugnabili tutti gli atti con i quali l'ente impositore porta a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria sulla base di concrete ragioni fattuali e giuridiche, tra i quali rientra il Diniego di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37bis, comma 8 d.P.R. 600/1973. (c.Be.)



Notifica dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 90/2013 del 4 luglio 2013

Presidente: Tizzi, Estensore: Dell'Anna

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – NOTIFICA APPELLO – Prova della consegna – Avviso di ricevimento – Mancata produzione in giudizio – Inesistenza notifica – Sussiste.

Massima:

L'appello è inammissibile qualora non sia prodotta la ricevuta di ritorno dell'appello notificato a mezzo del servizio postale. Tale ricevuta è, infatti, l'unico documento idoneo ad attestare il ricevimento dell'atto, la data, l'identità della persona che abbia ricevuto l'atto. In carenza di tale prova la notifica non è nulla bensì inesistente e non se ne può disporre la rinnovazione ai sensi dell'art. 291, c.p.c.. (R.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 3; c.p.c., art. 222.



Natura

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 95/2013 dell'8 luglio 2013

Presidente: D'Agostino, Estensore: Moliterni

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – NATURA – Giudizio di impugnazione-merito – Sussiste.

Massima:

Il processo tributario non è annoverabile tra i giudizi di impugnazione-annullamento, bensì tra i processi di impugnazione-merito, in quanto (nell'ipotesi, ad esempio, di esito del giudizio favorevole al contribuente) il giudice tributario non deve esclusivamente disporre l'eliminazione giuridica dell'avviso impugnato, ma, laddove sostenga l'invalidità dell'atto per motivi di carattere sostanziale, deve, altresì, pronunciare una decisione di merito sostitutiva delle valutazioni fatte dall'Ufficio in sede di accertamento. (M.M.)



Legittimazione attiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 110/2013 dell'11 luglio 2013

Presidente e Estensore: Chiaro

Intitolazione:

RICORSO – LEGITTIMAZIONE ATTIVA - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE GIÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – Impugnazione di atto emesso nei confronti della società – Spetta solo al liquidatore.

Massima:

L'impugnazione dell'atto emesso nei confronti di una società in accomandita semplice già posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese può essere proposta solo dal liquidatore della società cui spetta la rappresentanza della medesima. (F.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 10.



Litisconsorzio necessario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 112/2013 dell'11 luglio 2013

Presidente: Pizzo, Estensore: Ceruti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SOCIETÀ' DI PERSONE – LITISCONSORZIO NECESSARIO – NULLITÀ' – Sussiste.

Massima:

L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al d.P.R. 917/1986, articolo 5 e dei soci delle stesse, comporta l'automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi. Conseguentemente il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui essi prospettino questioni personali. Sicché tutti i soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia infatti non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritario impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del d.lgs. 546/1992, articolo 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo articolo 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio (Conf. Cass. 14815/2008). (E.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 5; d.lgs. 546/1992, articolo 14.



Motivi specifici di ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 125/2013 del 12 luglio 2013

Presidente: Siniscalchi, Estensore: Noschese

Intitolazione:

APPELLO – MOTIVI SPECIFICI DI RICORSO – INAMMISSIBILITA’ – Sussiste.

Massima:

Ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 546/1992, il ricorso in appello deve contenere chiaramente le motivazioni della sentenza impugnata ed un’espressa censura del nucleo essenziale della stessa, in modo da incrinarne il fondamento logico e giuridico, non potendosi, al contrario, limitare a riprodurre le difese svolte in primo grado, senza indicare le argomentazioni che sorreggevano la decisione impugnata e senza attaccarle con appropriate controdeduzioni. Deve, quindi, dichiararsi inammissibile il ricorso in appello che sia privo di specifici motivi di censura della sentenza di primo grado, riproponendo pedissequamente le argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio. (E.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, articolo 53.



Diniego di annullamento in autotutela

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 94/2013 del 17 luglio 2013

Presidente e Estensore: Giordano

Intitolazione:

CONTENZIOSO - ATTI IMPUGNABILI - Atti impositivo divenuto definitivo - Annullamento in autotutela - Diniego - Impugnabilità - Non sussiste.

Massima:

Contro il diniego dell'Amministrazione finanziaria di procedere all'esercizio del potere di autotutela, il contribuente può proporre impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità formali propri del rifiuto e non per contestare nel merito la fondatezza della pretesa tributaria (*cf. Cass. 16097/2009 e 11457/2010*). Invero, il diniego espresso di autotutela è un atto meramente confermativo dell'originario provvedimento, che non compie una nuova valutazione degli interessi in gioco, e che, pertanto, non può costituire un mezzo per una sostanziale rimessione in termini quanto alla contestazione di atti impositivi in ordine ai quali siano già decorsi i termini per esperire la tutela giurisdizionale. (I.Br.)



Giudizio di rinvio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n.109/2013 del 19 luglio 2013

Presidente: Lamanna, Estensore: Repossi

Intitolazione:

ESTINZIONE DEL PROCESSO – Sentenza di cassazione con rinvio – Mancata riassunzione del giudizio – Accertamento definitivo.

Massima:

Nell'ipotesi di estinzione del processo tributario per mancata riassunzione dello stesso a seguito della sentenza di cassazione con rinvio, l'accertamento fiscale che ha dato origine al processo estinto acquista valore definitivo, legittimando l'iscrizione a ruolo di imposte, sanzioni e interessi. (R.d'A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 63; c.p.c., art. 383; Cost., art. 111.



Motivazione della sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 216/2013 del 26 luglio 2013

Presidente: Palestra, Estensore: Locatelli

Intitolazione:

Mancata motivazione della non conformità alla prassi da parte del giudice.

Massima:

Il principio di rilevanza costituzionale ex art. 101 comma 2 prevede la soggezione del giudice soltanto alla legge ed esclude che sussista un vizio della motivazione della sentenza per mancata indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di conformarsi alla prassi interpretativa espressa nelle risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria. (A.B.)

Riferimenti normativi: Cost., art. 101.



Revocazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 222/2013 del 26 luglio 2013
Presidente: Palestra, Estensore: Locatelli

Intitolazione:

RICORSO PER REVOCAZIONE – Oltre sei mesi – Inammissibile.

Massima:

Il ricorso per revocazione previsto dall'art. 395 del codice di procedura civile e richiamato dall'art. 38 comma 3 del d.lgs. 546/1992 deve essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza a pena d'inammissibilità. (A.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 38; c.p.c., art. 395.



Ricevuta di spedizione dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 199/2013 del 21 agosto 2013

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

PROCESSO – Proposizione appello – Mancata allegazione della ricevuta di spedizione – Inammissibilità - Sussiste.

Massima:

In sede di costituzione in giudizio in grado d'appello, la mancata allegazione della ricevuta di spedizione della raccomandata, o nel caso dell'Amministrazione quanto meno la distinta di consegna all'ufficio postale, rende inammissibile l'impugnazione. Detta inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non è sanabile neppure attraverso la costituzione in giudizio della parte resistente. (A.L.)



Giudizio di rinvio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 97/2013 del 30 agosto 2013

Presidente e Estensore: Punzo

Intitolazione:

PROCESSO – GIUDIZIO DI RINVIO – Ricorso per riassunzione – Violazione del divieto dello “jus novorum” - Sussiste.

Massima:

Nel giudizio di rinvio dalla Cassazione non può essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di una esigenza originaria di litisconsorzio quando tale questione non sia stata dedotta nei gradi di merito o con il ricorso per Cassazione rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere in mancanza di diversa esplicita statuizione che il contraddittorio sia stato da questo ritenuto integro (*nel caso di specie il contribuente ha avanzato solo nel giudizio di rinvio dalla Cassazione l'eccezione di omessa notifica dell'appello dell'Agenzia al coniuge che con lei aveva partecipato al giudizio di primo grado, pertanto i giudici hanno ritenuto l'eccezione inconferente in quanto una volta intervenuto il giudicato della sentenza di Cassazione, il giudizio è “chiuso” e non può regredire a uno stadio precedente*) (Conf. Cass. 3795/1994, 1536/2000, 15602/2009 e 1075/2011). (A.D.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 102.



Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 111/2013 del 13 settembre 2013

Presidente: Martorelli, Estensore: Cordola

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – AVVENUTA ISCRIZIONE IPOTECARIA – Omessa comunicazione iscrizione ipotecaria – Assenza norma obbligo comunicazione - Riforma Bersani – Presenza norma obbligo comunicazione – Decorrenza termini impugnazione – Data effettiva conoscenza – Legittimità.

Massima:

E' ammissibile il ricorso contro l'iscrizione ipotecaria mai comunicata perché all'epoca non esisteva l'obbligo di comunicazione se esso viene presentato entro sessanta giorni dall'effettiva conoscenza dell'atto cautelare in quanto dal 12 agosto 2006, è stata introdotta la possibilità di impugnare l'iscrizione ipotecaria e, non essendoci stato alcun obbligo di comunicazione, i termini per l'impugnazione hanno iniziato a decorrere da quando se ne ha avuto l'effettiva conoscenza *(nel caso di specie, il Concessionario della Riscossione effettuava l'iscrizione ipotecaria in data 20 maggio 2003. Il contribuente impugnava tale iscrizione otto anni dopo, ma entro i sessanta giorni dalla data di conoscenza dell'atto cautelare)*. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 19 comma 1 e 21 comma 1; d.P.R. 602/1973, art. 77.



Torna all'indice

Rapporto tra processo tributario e penale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 168/2013 del 18 settembre 2013

Presidente e Estensore: Evangelista

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – PROCESSO PENALE – RAPPORTI TRA I DUE PROCESSI –
DOPPIO BINARIO – Accertamento del giudice tributario – Raddoppio del termine
per l'accertamento.**

Massima:

Spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, ai fini penali, attraverso una verifica che può sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, ai fini tributari. Sicché, la valutazione del giudice penale può non coincidere con quella effettuata in sede tributaria in conseguenza del principio della reciproca indipendenza (c.d. doppio binario) che caratterizza i rapporti tra accertamento e contenzioso fiscale, da una parte, e processo penale, dall'altra. (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Dichiarazione di conformità del ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 174/2013 del 18 settembre 2013

Presidente: Evangelista, Estensore: Moliterni

Intitolazione:

PROCURA ALLE LITI – ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ – ESEMPLARE DEL RICORSO NOTIFICATO ALL'UFFICIO – Attestazione della procura sull'esemplare originale del ricorso.

Massima:

In tema di contenzioso tributario, la conformità della copia del ricorso depositata presso la segreteria della Commissione tributaria all'originale notificato dal contribuente all'Ufficio impositore riguarda unicamente il contenuto dell'atto, mentre per quanto attiene alla procura al difensore, deve ritenersi sufficiente l'apposizione sulla copia di una annotazione che attesti la presenza di tale procura sull'originale. (L.D.N.)



Preclusioni processuali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 94/2013 del 19 settembre 2013

Presidente e Estensore: Leotta

Intitolazione:

PRODUZIONE DOCUMENTI - PRECLUSIONE - LIMITI - Divieto art. 32 d.P.R. 600/1973 - Effetto preclusivo - Mancata segnalazione espressa dell'effetto - Inapplicabilità della preclusione.

Massima:

La preclusione stabilita dal terzo e quarto comma dell'articolo 32 del d.P.R. 29 settembre 1973 numero 600 - che vieta al contribuente di produrre in giudizio elementi a proprio discarico non tempestivamente forniti all'amministrazione nel termine assegnato - non opera allorquando il contribuente non sia stato previamente avvertito delle conseguenze legate a tale inottemperanza. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Impugnazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 104/2013 del 19 settembre 2013

Presidente: Izzi, Estensore: Malacarne

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – IMPUGNAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO – VIZIO DI MOTIVAZIONE –
Implicita contestazione nel merito – Inversione onere della prova in capo
all'Amministrazione finanziaria.**

Massima:

L'impugnazione da parte del contribuente dell'avviso di accertamento di maggior valore di beni immobili oggetto di vendita, sia pure con la semplice deduzione della nullità per difetto o vizio di motivazione, contiene sempre e comunque una implicita affermazione che il bene non ha il valore indicato dall'Ufficio, il quale ha pertanto l'onere di provare in giudizio un tale valore indipendentemente da qualsiasi iniziativa della Commissione adita. (L.V.)



Mancata riassunzione nei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 118/2013 del 23 settembre 2013

Presidente: D'Agostino, Estensore: Gatti

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Cassazione con rinvio – Mancata riassunzione nei termini – Rileva – Estinzione del processo – Consegue.

Massima:

Se nel corso del processo tributario il giudice di legittimità cassa la pronuncia impugnata dall'Ufficio e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale o regionale competente, la parte interessata alla prosecuzione del processo (i.e. nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria) deve provvedere alla sua riassunzione, nei termini di legge stabiliti all'art. 63 del d.lgs. n. 546/1992, pena l'estinzione del processo; va da sé che, l'eventuale inerzia dell'Ufficio alla riassunzione del processo comporta la decadenza, per lo stesso, dal diritto di far valere le proprie pretese erariali e, pertanto, determina l'annullamento dell'atto impositivo. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 63; c.p.c., art. 393.



Sottoscrizione dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 223/2013 del 24 settembre 2013

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Appello dell'Amministrazione – Validità della sottoscrizione del capo ufficio legale – Sussiste.

Massima:

E' legittimo l'appello, dell'Amministrazione finanziaria, sottoscritto dal preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del direttore Provinciale al capo ufficio legale può essere legittimamente conferita in anche via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell'ufficio con competenze specifiche, senza bisogno di alcuna procura speciale. Gli artt. 10 e 11 comma 2 del d.lgs. 546/1992, infatti, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono, semplicemente, la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti è proposto il ricorso. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 10 e 11.



Revocazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 143/2013 del 25 settembre 2013

Presidente: Lamanna, Estensore: Bonomi

Intitolazione:

REVOCAZIONE - Inammissibilità del ricorso.

Massima:

L'errore di fatto censurabile con ricorso per revocazione è solo quello che non coinvolge l'attività valutativa del giudice, ma tende invece ad eliminare l'ostacolo materiale frapposto tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia ricevuto, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito punto controverso su cui la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, in quanto se così non fosse, vi sarebbe un ulteriore grado di giudizio oltre i tre previsti dalla legge. E' perciò inammissibile il ricorso per revocazione allorquando con esso si censurino le conclusioni alle quali il giudice è pervenuto sulla base di presupposti di fatto, in quanto in una tale ipotesi è evidente che la domanda di revocazione è utilizzata come pretesto per rimettere in discussione il punto controverso, così da indurre il giudice ad una diversa decisione. (B.I.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 64; c.p.c., art. 395.



Notifica appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 159/2013 dell'1 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Arbasino

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – NOTIFICA APPELLO – Insufficiente indicazione appellato – Termine per nuova notifica.

Massima:

Nel caso in cui l'indirizzo del difensore domiciliatario non sia sufficientemente identificato per causa dell'appellante, non ci si trova in una situazione che giustifica il rinnovo della notifica ex art 291 c.p.c.. Se la parte notificante non era in condizione di accorgersi dell'insufficienza se non all'esito del tentativo di notificazione non riuscito, potrà però rinnovare la notifica entro lo stesso termine stabilito per la proposizione dell'appello, decorrente dal momento in cui è stata posta in condizione di sapere che il precedente tentativo di notificazione non si è perfezionato (Conf. Cass. 10693/2007). (c.c.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 291.



Motivazione sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 107/2013 del 3 ottobre 2013

Presidente: Barbaini, Estensore: Aondio

Intitolazione:

CONTENZIOSO – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE – SENTENZA – Omessa o insufficiente motivazione – Impugnabilità.

Massima:

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza sussiste ogniqualvolta nel ragionamento del Giudice di merito sia riscontrabile la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero qualora l'estrema concisione della motivazione in diritto renda impossibile l'individuazione del *thema decidendum* e delle ragioni a fondamento del medesimo. (L.V.)



Società cancellata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 178/2013 del 16 ottobre 2013

Presidente: Pizzo, Estensore: Bonavolontà

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – SOCIETÀ CAPITALI – RICORSO INTRODUTTIVO - More giudizio – Avvenuta cancellazione – Successione soci processo – Non sussiste – Creditori non soddisfatti – Azione confronti soci – Rileva - Bilancio finale liquidazione - Limite somme riscosse soci – Rileva - Condizione procedibilità – Colpa liquidatore – Rileva - Onere probatorio – Obbligo assolvimento – Rileva - Ente impositore – Proposizione appello principale – Inammissibilità – Consegue.

Massima:

E' illegittimo l'appello principale proposto dall'ente impositore nei confronti della società di capitali che nelle more del giudizio di primo grado abbia provveduto alla propria cancellazione presso il Registro Imprese, non potendo sussistere alcuna successione dei soci nel processo e dovendo inoltre i creditori non soddisfatti intentare l'eventuale azione di recupero nei confronti degli stessi soci, nel limite di quanto riscosso, qualora vengano provati la riscossione di somme risultanti da bilancio finale di liquidazione e congiuntamente anche la colpa del liquidatore (*nel caso di specie, la contribuente, società di capitali cancellata dal Registro Imprese in data 31 agosto 2012 dopo avere instaurato l'opposizione per l'annullamento di un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2006, risultava appellata dall'ente impositore nel processo di secondo grado. Tuttavia l'ente impositore non aveva considerato che non poteva darsi la successione dei soci nei rapporti processuali della società cancellata e che l'eventuale sua soddisfazione per i crediti non onorati dalla società sarebbe dovuta fatta valere previo assolvimento dell'onere probatorio circa l'eventuale percezione da parte dei soci di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione e la colpa del liquidatore in codesta elargizione*). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2495 e 2697.



Torna all'indice

Rapporto pregiudizialità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 163/2013 del 17 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Arbasino

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – CONSOLIDATO FISCALE – Pretesa primo livello – Società consolidata – Determinazione imposta teorica – Pretesa secondo livello – Società consolidante – Determinazione imposta effettiva – Pretesa società consolidata – Opposizione giudiziale – Successiva formazione giudicato - Rapporto pregiudizialità – Rileva – Pretesa società consolidante – Giudice adito – Pronuncia conforme – Vincolo obbligatorio - Consegue.

Massima:

Sussiste il rapporto di pregiudizialità tra il giudicato formatosi in ordine all'imposta teorica dovuta dalle società consolidate nel CNM e quella effettiva conseguentemente poi dovuta dalla società consolidante e pertanto il Giudice adito, in ordine all'opposizione instaurata da quest'ultima, dovrà conformemente e obbligatoriamente recepire il contenuto delle pronunce riferite alle pretese di primo livello riguardanti le società consolidate (*nel caso di specie, la contribuente, in qualità di società consolidante, risultava destinataria di distinti avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2004 e 2005 che trovavano legittimazione nel Processo Verbale di Constatazione redatto dalla GdF, a seguito del quale risultavano destinatarie di distinti avvisi di accertamento le due società consolidate. Nel caso della consolidata appartenente, come competenza giurisdizionale, alla medesima commissione tributaria adita dalla controllata, i ricorsi venivano riuniti. Per l'altra consolidata invece, il processo instaurato presso altra commissione tributaria, si concludeva con la formazione di giudicato definitivo. Il Giudice pertanto, oltre a dovere considerare la lite anche con riferimento alla consolidata riunita, non poteva fare a meno di recepire la pronuncia definitiva emanata nei confronti dell'altra consolidata, per la quale era stato disposto il parziale accoglimento a favore della contribuente dei rilievi riguardanti le riprese a tassazione di elementi negativi di reddito*). (F.B.)



Atti impugnabili e estensione effetti giudicato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 144/2013 del 22 ottobre 2013

Presidente: Servetti, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

I - PROCESSO – ATTI IMPUGNABILI – Atto di diniego autotutela – Autonoma Impugnabilità – Sussiste.

II - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA – ESTENSIONE EFFETTI GIUDICATO FAVOREVOLE DEL COOBLIGATO – CONDIZIONI – Versamento di somma iscritta a ruolo – Assenza spontaneità -- Ammissibile.

Massima:

I - In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli "atti impugnabili" va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria. Pertanto, può essere impugnato il diniego dell'Amministrazione finanziaria a procedere all'esercizio del potere di autotutela, quando si deducono profili di illegittimità del rifiuto senza contestare la pretesa tributaria.

II - Il pagamento della cartella di pagamento non consuma la facoltà di chiedere l'estensione del giudicato favorevole prevista dal comma 2 dell'art. 1306 del codice civile, mancando evidenza di una spontanea adesione alla pretesa erariale. La domanda di restituzione/richiesta di sgravio deve essere presentata entro due anni dal passaggio in giudicato della pronuncia i cui effetti sono stati richiesti in estensione. (C.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; c.c., art. 1306.



Giudicato esterno

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 127/2013 del 29 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Pizzo

Intitolazione:

GIUDICATO ESTERNO – Presupposti ed efficacia – Medesime parti, medesimo *petitum* e medesima *causa petendi* – Rileva – Riesame della medesima questione – Inammissibile.

Massima:

In base al principio del c.d. giudicato esterno, quando due giudizi tra le stesse parti attengono al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi viene definito con sentenza passata in giudicato, il relativo accertamento in ordine alla situazione giuridica o alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, atteso che esso forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza. (M.M.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2909.



Mancata trattazione in pubblica udienza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 127/2013 del 5 novembre 2013

Presidente: Sacchi, Estensore: Taddei

Intitolazione:

MANCATA TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA – NULLITÀ SENTENZA – RIMESSIONE AL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO – Istanza di trattazione in pubblica udienza – Trattazione in camera di consiglio – Violazione contraddittorio – Violazione diritto di difesa – Rimessione della causa al primo grado.

Massima:

La trattazione della controversia in camera di consiglio nonostante la puntuale richiesta della pubblica udienza, costituisce una violazione del diritto al contraddittorio e una lesione talmente grave del diritto di difesa da comportare la nullità della sentenza impugnata e la remissione al primo grado di giudizio. (S.c.)



Motivi specifici dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 153/2013 del 7 novembre 2013

Presidente e Estensore: Centurelli

Intitolazione:

MOTIVI SPECIFICI DELL'APPELLO – ASSENZA – Inammissibilità - Sussiste.

Massima:

L'onere di specificazione dei motivi di appello esige che la manifestazione volitiva dell'appellante diretta ad ottenere la riforma della sentenza impugnata trovi un supporto argomentativo idoneo, da un lato, a consentire di individuare con certezza le statuizioni investite dal gravame – vieppiù necessarie quando la domanda formulata nel giudizio di primo grado sia stata parzialmente accolta – e, dall'altro lato, di contrastare la motivazione della pronuncia impugnata mediante contrapposizione di ragioni diverse rispetto a quelle poste a sostegno della decisione, ovvero mediante l'indicazione degli errori in essa riscontrabili. Inidoneo ad integrare i motivi specifici dell'appello risulta il mero richiamo delle difese svolte in primo grado, come anche la generica censura di fraintendimento delle proprie eccezioni, senza specificare in cosa tale fraintendimento si sia concretizzato. (N.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.



Estratto di ruolo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 145/2013 del 12 novembre 2013

Presidente: Venditti, Estensore: Monaldo

Intitolazione:

Estratto di ruolo – Impugnabilità.

Massima:

In dovuta considerazione della circostanza che al Concessionario incombe l'obbligo ex art. 26, comma 5, d.P.R. 602/1972 di conservare le relate di notifica per soli 5 anni, nei casi di addotta circostanza della mancata notificazione delle presupposte cartelle esattoriali, non può che ritenersi l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, riconoscendosi cioè al contribuente il diritto di ricorrere avverso atti pregiudizievolemente adottati dall'ente impositore, senza necessità di attendere che la pretesa impositiva gli venga notificata. Il ricorso avverso l'estratto di ruolo non appare infatti potersi qualificare come una azione preventiva di accertamento negativo del tributo poiché l'estratto di ruolo porta l'indicazione di notifica di cartelle di pagamento e, qualora tali dati non trovino pertinenti e validi riscontri in quanto la cartella non sia stata effettivamente notificata ovvero il procedimento notificatorio sia stato irrituale, sussiste l'interesse processuale del contribuente, ex art. 100 c.p.c., ad opporsi e ad impugnare l'estratto - e gli atti che lo stesso presuppone - al fine di chiederne l'annullamento. (G.Mo.)



Notificazione degli atti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 146/2013 del 12 novembre 2013

Presidente: Venditti, Estensore: Monaldo

Intitolazione:

Procedimento tributario – Notificazione degli atti.

Massima:

Ex art. 60, lett. e), del d.P.R. 600/1973, sostitutivo per il procedimento tributario dell'art. 143 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito, la notifica deve essere effettuata mediante deposito dell'atto alla casa comunale, con affissione dell'avviso di detto deposito alla porta dell'abitazione o dell'azienda e invio della relativa raccomandata con ricevuta di ritorno. L'art. 143 c.p.c. rimane di conseguenza applicabile soltanto quando il messo notificatore non reperisca il contribuente risultato trasferito in luogo sconosciuto, avendo altresì tenuto conto dell'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale del 12 gennaio 2010, n. 3, per la quale è costituzionalmente illegittimo, per violazione del diritto di difesa, l'art. 140 c.p.c., in tema di notifica col rito degli irreperibili, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. (G.Mo.)



Forma dell'atto d'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 134/2013 del 15 novembre 2013

Presidente: Cusumano, Estensore: Ramondetta

Intitolazione:

FORMA ATTO D'APPELLO – MOTIVI D'IMPUGNAZIONE – Specificità dei motivi – Omessa critica della sentenza impugnata – Mera riproposizione dei vizi dell'atto impugnato – Inammissibilità dell'atto di appello.

Massima:

I motivi di impugnazione dell'atto impugnato non possono costituire motivi di gravame in appello. Il giudizio di appello, infatti, rappresenta un giudizio svolto sulla sentenza impugnata e i motivi delineano l'ambito e i limiti del giudizio stesso. Spetta, dunque, all'appellante proporre al giudice d'appello idonee domande di riesame mediante la formulazione di specifiche censure al giudizio impugnato, con la conseguenza che ove queste manchino l'appello dovrà essere dichiarato inammissibile. (D.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.



Notifica dell'appello a mezzo posta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 147/2013 del 19 novembre 2013

Presidente: Cusumano, Estensore: Ramondetta

Intitolazione:

APPELLO – Notifica a mezzo posta.

Massima:

Nel processo tributario, ove l'atto di gravame sia notificato a mezzo piego raccomandato le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione sono quelle prescritte dal regolamento postale e non quelle di cui all'art. 139 c.p.c.. (G.Fa.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 16; c.p.c., art. 139.



Legittimazione attiva dell'Ufficio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 135/2013 del 26 novembre 2013

Presidente: Pezza, Estensore: Filippone

Intitolazione:

Processo tributario – Appello – Legittimazione attiva Ufficio – Potere di firma atto di appello – Eccezione di nullità – Non sussiste.

Massima:

Nel contenzioso tributario gli articoli 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 546/1992 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio al competente Ufficio organicamente rappresentato dal suo direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi perciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura. (E.L.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 10, 11 e 12.



Rideterminazione pretesa fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 152/2013 del 27 novembre 2013

Presidente: D'Agostino, Estensore: Moliterni

Intitolazione:

Legittimità avviso di accertamento – Errore di calcolo – Rideterminazione pretesa fiscale – Natura del processo tributario.

Massima:

Qualora la Commissione tributaria rilevi che gli avvisi di accertamento effettuati dall'Ufficio siano da considerarsi viziati, è tenuta a valutare non solo la legittimità degli accertamenti, ma può altresì rideterminare le pretese fiscali. Essendo il processo tributario un processo di impugnazione-merito e non un processo di impugnazione-annullamento, nel caso in cui i giudici tributari ritengano legittimo l'avviso di accertamento, ma riscontrino errori nei calcoli effettuati dall'Ufficio, potranno rettificare la pretesa tributaria rideterminando le imposte dovute. (G.G.)



Ricorso per revocazione¹

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 154/2013 del 27 novembre 2013

Presidente: D'Agostino, Estensore: Moliterni

Intitolazione:

RICORSO PER REVOCAZIONE – PROCESSO TRIBUTARIO – APPLICAZIONE ART. 395, n. 4, c.p.c. – Sentenza affetta da errore risultante dagli atti o documenti della causa – Rileva – Errore relativo al mancato utilizzo della prova testimoniale – Non rileva – Inammissibilità del ricorso per revocazione – Consegue.

Massima:

Non può essere proposto ricorso per revocazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 64 del d.lgs. n. 546/1992 (in base al quale una sentenza è revocabile quando è affetta da errore di fatto ovvero quando è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita) laddove il contribuente ritenga di aver provato il fatto, da cui scaturirebbe la nullità della pronuncia, mediante prova testimoniale che, non essendo ammessa nel processo tributario per espressa previsione di legge, non può assolvere ad una funzione istruttoria. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 7 comma 4 e 64; c.p.c., art. 395 n. 4.

¹ In materia di errore revocatorio della sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che nel caso in cui il giudice rilevi il mancato deposito della copia dell'atto di appello presso la segreteria del Commissione tributaria provinciale competente (così come prescritto dall'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992) pur risultando pacificamente in atti il predetto adempimento, l'appellante dovrà proporre ricorso per revocazione, anziché ricorso per Cassazione, perché, nel caso di specie, la sentenza emessa è il risultato di un errore di percezione, e non già di interpretazione, del contenuto degli atti del giudizio (Cass. Sez. Un., sentenza n. 15228/2009). (M.M.)



Motivazione apparente della sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 136/2013 del 29 novembre 2013

Presidente: Fenizia, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

APPELLO (GIUDIZIO DI) - IN GENERE - Inosservanza dell'obbligo di motivazione della sentenza - Rilevanza - Individuazione - Motivazione apparente – Insussistenza.

Massima:

Sussiste nullità della pronuncia, per difetto di un requisito di forma indispensabile, nel caso di radicale carenza della motivazione, ovvero allorquando (cd. motivazione apparente) la predetta motivazione si estrinseca in argomentazioni non idonee a rivelare la "*ratio decidendi*". (M.F.)



Inammissibilità dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 227/2013 del 3 dicembre 2013

Presidente: Brigoni, Estensore: Dell'Anna

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Ricorso appello – Notifica parte resistente – Ufficiale giudiziario – Mancato utilizzo – Deposito appello – Segreteria commissione pronuncia – Mancato deposito copia – Inammissibilità appello – Consegue.

Massima:

E' inammissibile il ricorso in appello per il quale, nonostante il mancato utilizzo della notifica alla parte resistente attraverso l'ufficiale giudiziario, non si sia egualmente provveduto al deposito di una sua copia presso la segreteria delle commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza oggetto d'impugnazione (nel caso di specie il contribuente, che risultava destinatario di un avviso di accertamento basato sugli studi di settore relativo all'anno d'imposta 2004, provvedeva ad appellare la sentenza di primo grado. Tuttavia, pur avendo notificato all'ente impositore il proprio appello tramite il servizio postale, egli non provvedeva a depositare presso la commissione tributaria di primo grado che aveva emesso la sentenza, una copia del medesimo). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 22 commi 1 e 2 e 53 comma 2.



Atti impugnabili²

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 158/2013 del 4 dicembre 2013

Presidente e Estensore: D'Agostino

Intitolazione:

ATTI IMPUGNABILI – Provvedimento di diniego avverso istanza di autotutela – Condizioni – Non definitività della pretesa impositiva – Rileva.

Massima:

Il provvedimento di diniego dell'Ufficio avverso un'istanza di autotutela presentata dal contribuente in relazione ad un atto impositivo definitivo può essere impugnato, ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto; diversamente, l'impugnazione non è ammessa se verte su vizi di merito dell'atto medesimo, stante l'insidiabilità della pretesa tributaria divenuta definitiva. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.

² Il principio espresso dalla sentenza della Ctr per la Lombardia è coerente con quanto statuito in precedenza da giudici di legittimità. In particolare si segnala che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno inizialmente escluso dal novero degli atti impugnabili, ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, il provvedimento di diniego dell'istanza di autotutela relativa ad un avviso di accertamento definitivo per due ordini di ragioni ovvero "sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell'attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo" (sent. n. 3698/2009). Successivamente, la Suprema Corte, muovendo da tali premesse, ha, tuttavia, ulteriormente precisato che "nel giudizio instaurato contro il mero, ed esplicito, rifiuto di esercizio di autotutela può esercitarsi un sindacato – nelle forme ammesse sugli atti discrezionali – soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria": ad avviso dei giudici di legittimità, dunque, anche con riferimento ad un atto impositivo divenuto definitivo, l'impugnazione del provvedimento di diniego dell'istanza di autotutela è ammessa soltanto quando il contribuente intenda sollevare vizi attinenti alla legittimità, e non al merito, del rifiuto (sent. n. 11457/2010). (M.M.)



Prova testimoniale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 135/2013 del 5 dicembre 2013

Presidente: Izzi, Estensore: Mascherpa

Intitolazione:

CONTENZIOSO – AMMISSIONE PROVE – TESTIMONIANZA – Dichiarazioni rese in sede extraprocessuale – Valore probatorio – Ammissibilità – Giusto processo.

Massima:

Nel processo tributario, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale – con il valore probatorio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli il fondamento della decisione – va riconosciuto non solo all'Amministrazione finanziaria, ma anche al contribuente – con il medesimo valore probatorio –, dandosi così concreta attuazione ai principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell'art. 111 della Cost., per garantire il principio della parità delle armi processuali nonché l'effettività del diritto di difesa. (D.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7



Ius novorum

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 177/2013 del 5 dicembre 2013

Presidente: Venditti, Estensore: Ramondetta

Intitolazione:

Eccezioni in primo grado – Contestazioni in appello.

Massima:

L'ufficio che nel corso del giudizio di primo grado si limiti ad eccepire che la parte, avendo accettato la ricostruzione fatta dall'Ufficio in sede di contraddittorio (fase ultima del procedimento amministrativo che conduce all'emissione dell'accertamento che sancisce la cristallizzazione delle rispettive posizioni) non può più lamentare alcunché, in secondo grado non può contestare la documentazione prodotta e il merito dei costi, trattandosi di *ius novorum* precluso dall'art. 57 del d.lgs. 546/1992. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2195; d.P.R. 917/1986, art. 51; d.lgs. 546/1992, art. 57.



Legittimazione dell'agente della riscossione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 157/2013 del 6 dicembre 2013

Presidente: Secchi, Estensore: Ramondetta

Intitolazione:

**CARTELLA DI PAGAMENTO – TARDIVITÀ DELLA NOTIFICAZIONE – LEGITTIMAZIONE
PROCESSUALE – Tardiva notificazione della cartella di pagamento -
Legittimazione processuale esclusiva dell'Agente della riscossione – Non
sussiste**

Massima:

La tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa tale da legittimare in via esclusiva il concessionario della riscossione a contraddire nel relativo giudizio. Conseguentemente, ove sia eccepita la prescrizione del debito conseguente alla tardiva notificazione della cartella, è lecito instaurare la causa nei confronti dell'Ente impositore e non anche dell'Agente della riscossione. (G.Fa.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 10.



Capacità di stare in giudizio dell'Agenzia delle Entrate

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 166/2013 del 9 dicembre 2013

Presidente: De Ruggiero, Estensore: Piombo

Intitolazione:

SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI – Funzionario preposto al contenzioso – Legittimità - Sussiste.

Massima:

Nel giudizio tributario, l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate nei cui confronti è proposto il ricorso ed al quale va riconosciuta la capacità di stare in giudizio per l'Amministrazione finanziaria, è organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona proposta al reparto competente, da intendersi con ciò stessa delegata, in via generale, a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura, di modo che persino nell'ipotesi in cui l'atto di appello rechi in calce la firma illeggibile di un funzionario che lo sottoscriva in luogo del direttore titolare, l'appello stesso deve considerarsi ammissibile, finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza di primo grado dovendo, in mancanza, presumersi, che l'atto provenga dall'ufficio e ne esprima la volontà di gravare la sentenza emessa in prime cure (Conf. Cass. 13908/2008, 2432/2011 e 11994/2011). (N.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 11.



Appello proposto da società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 168/2013 del 9 dicembre 2013

Presidente: De Ruggiero, Estensore: Fasano

Intitolazione:

ATTO D'APPELLO – PROPOSTO DA SOCIETA' ESTINTA – Legittimazione attiva – Non sussiste.

Massima:

La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e ss. con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove, invece, l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe stato più possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta (Conf. Cass. 6070/2013). (N.C.)

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 299 e ss.



Forma dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 200/2013 del 16 dicembre 2013

Presidente e Estensore: Chiaro

Intitolazione:

APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUTARIA – REQUISITO DI SPECIFICITÀ DEI MOTIVI – Onere di rigorosa enunciazione delle ragioni dell'impugnazione – Non sussiste.

Massima:

Per integrare il requisito di specificità dei motivi di impugnazione, non è richiesta una formalistica e rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, né il preciso richiamo delle norme applicabili, essendo sufficiente la esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice del gravame e delle ragioni della doglianza, rimanendo escluso detto requisito soltanto nel caso in cui questi rimangano assolutamente incerti nonostante la interpretazione del complessivo tenore dell'atto. (R.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.



Mancata sottoscrizione della sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 313/2013 del 16 dicembre 2013
Presidente e Estensore: Palestra

Intitolazione:

SENTENZA - MANCATA SOTTOSCRIZIONE – Nullità – Sussiste.

Massima:

La sentenza della Commissione tributaria provinciale depositata priva di sottoscrizione da parte del presidente è nulla. Tale nullità corrisponde ad una delle ipotesi tassative di restituzione degli atti al primo giudice, chiamato anche a valutare se procedere alla rinnovazione della sentenza-documento o ripercorrere l'iter della trattazione del procedimento. (A.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992.



Motivi specifici di impugnazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 196/2013 del 17 dicembre 2013

Presidente: Pizzo, Estensore: Noschese

Intitolazione:

APPELLO – MOTIVI SPECIFICI DI RICORSO – INAMMISSIBILITA’ – Sussiste.

Massima:

Laddove la parte ricorrente riproponga pedissequamente e complessivamente le medesime argomentazioni ed eccezioni già esaminate dai giudici di prime cure, l’appello è da ritenersi inammissibile, alla luce dell’articolo 53 di d.lgs. 546/1992, in quanto privo dei motivi d’impugnazione, ovvero per difetto di specificità. (E.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.



Motivazione insufficiente della sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 144/2013 del 19 dicembre 2013

Presidente: Fenizia, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

APPELLO - VIZIO DI MOTIVAZIONE - Nozione di motivazione insufficiente.

Massima:

I difetti di insufficienza e omissione della motivazione sono configurabili soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerge la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice agli elementi delibati; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. (M.F.)



Proposizione dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 170/2013 del 19 dicembre 2013

Presidente e Estensore: Centurelli

Intitolazione:

ATTO D'APPELLO – PROPOSTO NEI CONFRONTI DI UNA SOLA DELLE PARTI DEL PRIMO GRADO DEL GIUDIZIO – Inammissibilità dell'appello – Sussiste.

Massima:

La proposizione dell'atto d'appello nei riguardi di una (e non tutte) delle parti processuali del primo grado del giudizio, comporta l'inammissibilità del medesimo appello, alla luce del chiaro disposto normativo di cui all'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. (N.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.



Motivazione della sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 171/2013 del 19 dicembre 2013
Presidente e Estensore: Tizzi

Intitolazione:

PROCESSO – GIUDICATO PENALE – Richiamo a sentenza G.U.P. – Inesistenza della motivazione – Non sussiste.

Massima:

Il richiamo operato dal giudice di primo grado ad una sentenza del G.U.P., laddove sia finalizzata a evidenziare l'incoerenza del quadro probatorio, non è afflitta da inesistenza della motivazione. (R.S.)



Rilevanza del giudicato penale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 209/2013 del 19 dicembre 2013

Presidente: Arbasino, Estensore: Gatti

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – EFFICACIA VINCOLANTE DI UN PROVVEDIMENTO PENALE SUI MEDESIMI FATTI CONTROVERSI – Non sussiste – Potere di autonoma valutazione da parte del giudice tributario - Sussiste.

Massima:

Il giudicato penale, che non è pregiudiziale al procedimento tributario costituisce comunque un valido indizio di cui il giudice tributario deve tenere conto: qualora l'Amministrazione fornisca elementi di prova atti ad affermare la falsità di fatture, in quanto emesse per operazioni inesistenti, e il contribuente offra, anche attraverso la produzione di un giudicato penale, validi indizi in senso contrario o quanto meno nel senso della effettiva realizzazione delle operazioni commerciali, anche se con riferimento a soggetti non correttamente identificati, il Giudice di merito deve prendere in considerazione il quadro indiziario complessivo, al fine di determinare con la maggior probabilità possibile la disponibilità patrimoniale dell'utilizzatore delle fatture, e i limiti della contestata evasione. (R.C.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 116.



Poteri istruttori del giudice tributario³

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 172/2013 del 30 dicembre 2013

Presidente: D'Agostino, Estensore: Vassallo

Intitolazione:

POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE TRIBUTARIO – Rifiuto di esibizione dei documenti richiesti dall'Ufficio in sede di verifica – Rileva – Argomento di prova a sfavore del contribuente – Sussiste.

Massima:

In caso di rifiuto ingiustificato, da parte del contribuente, di esibire la documentazione richiesta dall'Ufficio in sede di verifica, il giudice tributario, legittimato a valutare le prove e la condotta delle parti nel processo secondo il suo prudente apprezzamento, può desumere dal suddetto comportamento argomenti di prova a sfavore del contribuente stesso. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 4; d.P.R. 633/1972, art. 52 comma 5; c.p.c., art. 116.

³ In merito all'applicabilità dell'art. 116 c.p.c. al giudizio tributario e alla sua valenza processuale si segnala, tra le altre, una sentenza dei giudici di legittimità, la numero 27149 del 2011, con cui la Suprema Corte ha dettato il seguente principio di diritto: "...va al riguardo affermato che, anche in materia di contenzioso tributario, il comportamento, anche extraprocessuale, delle parti può costituire, ai sensi dell'art. 116 cod.proc.civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione sotto il profilo della logicità della motivazione." (In tal senso cfr. anche Cass. sent. nn. 2815/2006 e 1658/2005). (M.M.)



Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 139/2013 del 17 luglio 2013

Presidente e Estensore: Locatelli

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – CONTENZIOSO – Atti impugnabili – Rifiuto tacito – Vizi propri.

Massima:

Con l'impugnazione del rifiuto tacito di restituzione di un tributo non si possono formulare motivi che attengano propriamente alla legittimità formale dell'atto impositivo alla base del pagamento precedentemente effettuato, come la mancanza di motivazione. In caso contrario verrebbe vanificato il principio della inoppugnabilità degli atti amministrativi una volta trascorso il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992. artt. 19 e 21 comma 1.



Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 112/2013 del 28 agosto 2013

Presidente e Estensore: Fischetti

Intitolazione:

ATTI IMPUGNABILI – AVVISO DI LIQUIDAZIONE – AGEVOLAZIONI – Sanatoria – Imposta sulle successioni e donazioni.

Massima:

L'avviso di liquidazione volto a disconoscere la fruizione di una agevolazione costituisce atto impugnabile dinanzi la Commissione tributaria, di talché trattasi di lite definibile ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111. *(nella specie, il contribuente lamentava che con l'atto di liquidazione l'Ente impositore non aveva tenuto conto della sua condizione peculiare (portatore di handicap) sicché doveva ritenersi applicabile la speciale franchigia di cui all'art. 2, comma 49bis, d.l. 3 ottobre 2006, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286).* (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.l. 98/2011, art. 39 comma 12.



Assenza della procura

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 160/2013 dell'1 ottobre 2013

Presidente: De Petris, Estensore: Camerino

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – CONTENZIOSO – PROCURA – ASSENZA – VIZIO
INSANABILE.**

Massima:

L'assenza della procura al difensore determina l'inesistenza dell'atto e la conseguente inammissibilità del ricorso. Tale vizio è insanabile ed è rilevabile senza alcuna preclusione in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 12 e 18.



Interpello antielusivo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 205/2013 del 29 novembre 2013

Presidente: De Petris, Estensore: Camerino

Intitolazione:

CONTENZIOSO – INTERPELLO ANTELUSIVO – Impugnabilità - Legittimazione passiva.

Massima:

La risposta negativa all'interpello presentato per la disapplicazione di una norma antielusiva, in quanto qualificabile come diniego di agevolazione fiscale, costituisce un atto direttamente impugnabile dinanzi al giudice tributario ex art. 19 del d.lgs. 546/1992. La legittimazione passiva a stare in giudizio compete all'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso. Di conseguenza, in materia di imposte dirette, l'Ufficio legittimato a stare in giudizio è la Direzione Provinciale, in quanto competente per la gestione del tributo sulla base del Regolamento di amministrazione approvato dal Comitato direttivo, benché l'atto oggetto di impugnazione sia stato emesso da una differente articolazione dell'Amministrazione finanziaria: la Direzione Regionale. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 4 e 19; d.lgs. 300/1999, art. 71; d.P.R. 600/1973, art. 31.



Reclamo e mediazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 148/2013 del 2 dicembre 2013

Presidente e Estensore: Gaballo

Intitolazione:

ISTANZA DI RECLAMO E MEDIAZIONE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ENTRO I 90 GIORNI DALLA PROPOSIZIONE DEL RECLAMO – Inammissibilità.

Massima:

La costituzione in giudizio prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla proposizione del reclamo costituisce una violazione dell'art. 17bis del d.lgs. 546/1992, cui consegue la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso presentato entro il predetto termine. Tale conseguenza deriva dall'inammissibilità espressamente prevista per il ricorso proposto senza attivare la procedura di mediazione tributaria (*la disposizione applicata era precedente alla novella legislativa di cui alla Legge 147/2013 e alla successiva sentenza 98/2014 della Corte Costituzionale*). (E.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17bis.



Legittimazione passiva

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 6, sentenza n. 80/2013 del 24 luglio 2013

Presidente e Estensore: Macca

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Notifica ricorso introduttivo – Ente locale – Chiamata in causa – Contumacia processuale - Concessionario della Riscossione – Costituzione in giudizio – Legittimazione passiva – Vizi propri cartella – Rileva – Debenza tributo – Legittimazione passiva – Esclusione – Litisconsorzio necessario – Non rileva.

Massima:

E' carente di legittimazione passiva il Concessionario della Riscossione che provveda alla costituzione in giudizio quale parte resistente in luogo del Comune rimasto contumace in quanto, non rilevando alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, l'eventuale legittimazione passiva potrebbe astrattamente valere per i vizi propri della cartella e non anche per il merito circa l'effettiva debenza del tributo (*nel caso di specie, il contribuente provvedeva all'instaurazione del contenzioso attraverso la notifica del ricorso introduttivo all'ente locale, che restava però contumace. Al suo posto provvedeva alla costituzione nel giudizio il Concessionario della Riscossione, risultando però carente di legittimazione passiva per la trattazione del merito, non rilevando nel caso di specie neppure un'ipotesi di litisconsorzio necessario*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 10.



Ne bis in idem

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 10, sentenza n. 78/2013 del 18 settembre 2013

Presidente: Mariuzzo, Estensore: Seddio

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Rimborso Irap – Presentazione primo ricorso – Omessa iscrizione a ruolo – Decreto estinzione giudizio – Presentazione secondo ricorso – Successiva iscrizione a ruolo – Violazione ne bis in idem – Esclusione.

Massima:

L'omessa iscrizione a ruolo di un ricorso volto alla restituzione di un'imposta ritenuta illegittimamente pagata non instaura un processo ancorché tale ricorso sia stato poi depositato dall'amministrazione con la propria iscrizione a ruolo della costituzione in giudizio, e, pertanto, risulta essere ammissibile la proposizione di un secondo ricorso sino a quando non si è prescritto il diritto alla restituzione senza che venga violato il principio del *ne bis in idem* (nel caso di specie, un contribuente aveva presentato in data 13 aprile 2012 un primo ricorso contro il silenzio rifiuto per la restituzione dell'Irap versata per l'anno 2009 per circa 4mila euro, senza depositarlo in segreteria della commissione tributaria, a cui aveva fatto seguito in data 18 settembre 2012 un decreto presidenziale d'estinzione del giudizio. Il contribuente aveva poi presentato un secondo ricorso introduttivo, regolarmente depositato presso la segreteria della commissione tributaria, al quale si era opposta l'amministrazione, contestando la violazione del principio generale del "ne bis in idem"). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 22 comma 1 e 27 comma 2.



Costituzione in giudizio prima dell'esito della mediazione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 104/2013 del 9 ottobre 2013

Presidente: Febbraro, Estensore: Gori

Intitolazione:

**RECLAMO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRIMA DELL'ESITO DELLA MEDIAZIONE –
Inammissibilità del ricorso – Sussiste.**

Massima:

E' inammissibile il ricorso presentato dal contribuente prima della naturale conclusione del procedimento amministrativo di mediazione tributaria. Infatti, il termine ordinario concesso al contribuente per la costituzione in giudizio è influenzato dalle disposizioni dell'art. 17bis del d.lgs. 546/1992 e inizia a decorrere secondo le specifiche tempistiche imposte dalla norma.
(V.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17bis.



Cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 93/2013 del 5 novembre 2013

Presidente: Chiaro, Estensore: Vitali

Intitolazione:

CONTENZIOSO – ATTI IMPUGNABILI – CARTELLA DI PAGAMENTO – Intimazione di pagamento – Impugnabile – Solo per vizi propri.

Massima:

Quando la cartella esattoriale fa seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, essa si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento prodromico. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della stessa (Conf. Cass. 15207/2001, 16641/2011 e 8704/2013). (G.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.19.



Tardiva costituzione in giudizio

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 130/2013 del 27 novembre 2013

Presidente: Febbraro, Estensore: Ortore

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – TARDIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Esame documenti allegati - Inammissibilità – Sussiste.

Massima:

La documentazione allegata all'atto di costituzione in giudizio depositato oltre il termine ex art. 32 d.lgs. 546/1992 non può essere presa in esame dalla commissione tributaria ai fini del giudizio. (E.L.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 23 e 32.



Notifica del ricorso

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 97/2013 del 16 dicembre 2013

Presidente e Estensore: Spera

Intitolazione:

CONTENZIOSO – NOTIFICA DEL RICORSO – Intempestività – Mancato rispetto modalità spedizione – Inammissibilità – Sussiste.

Massima:

Il mancato rispetto di anche una sola delle modalità prescritte per la notifica del ricorso di cui all'art. 20 comma 2, del d.lgs. 546/1992 (plico senza busta, servizio di raccomandata, avviso di ricevimento) preclude al ricorrente la possibilità di fornire la prova della tempestività della proposizione del ricorso riferita alla data della spedizione (*nel caso di specie la ricorrente ha provveduto all'invio dei ricorsi l'ultimo giorno utile per la notifica spendendoli però in busta chiusa, pertanto gli stessi risultano tardivamente proposti*) (Conf. Cass. 27067/2006). (A.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 20 comma 2.



Soccombenza virtuale

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 107/2013 del 29 ottobre 2013

Presidente: Deantoni, Estensore: Lazzari

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – ISTANZA RIMBORSO IRAP – SILENZIO RIFIUTO –
Proposizione ricorso introduttivo - Ente impositore – Costituzione giudizio
dell'ente impositore – Successiva comunicazione della concessione del
rimborso – Soccombenza virtuale – Rileva - Condanna spese ente impositore –
Consegue.**

Massima:

E' legittima, ancorché sussista la cessazione della materia del contendere, la condanna alle spese di lite nei confronti dell'ente impositore che, dopo l'avvenuta impugnazione del contribuente del silenzio rifiuto formatosi a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso IRAP in assenza di autonoma organizzazione, abbia successivamente alla propria costituzione in giudizio disposto la concessione del rimborso IRAP integrando così la propria soccombenza virtuale (nel caso di specie, la contribuente, svolgente attività professionale di consulenza per studi professionali e banche, risultava destinataria per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006 di silenzio rifiuto formatosi a seguito di presentazione di istanze di rimborso dell'IRAP versata nei predetti anni d'imposta, che provvedeva prontamente ad opporre con la presentazione di ricorso introduttivo. L'ente impositore, che pure provvedeva alla propria costituzione in giudizio, successivamente disponeva a favore della contribuente i rimborsi predetti, chiedendo così la giudice la cessazione della materia del contendere senza peraltro motivare la richiesta di compensazione delle spese di lite. Tuttavia lo stesso ente impositore non aveva considerato che tale comportamento aveva determinato la soccombenza virtuale in quanto le ragioni della contribuente avevano avuto un tardivo riconoscimento). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 15.



Torna all'indice

Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 115/2013 del 3 luglio 2013

Presidente: Annoni, Estensore: Maffei

Intitolazione:

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ATTI IMPUGNABILI – Elencazione non esaustiva –
Diniego disapplicazione norma antielusiva – Impugnabilità – Cognizione estesa
al merito – Sussiste.**

Massima:

L'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art.19 d.lgs. 546/1992 non ha natura tassativa ed è, conseguentemente, possibile impugnare anche atti diversi da quelli ivi specificatamente indicati. Il diniego di disapplicazione di una legge antielusiva, essendo un atto definitivo in sede amministrativa e ricettizio con immediata rilevanza esterna, è sussumibile nell'ipotesi prevista dal comma 2, lett. h), art. 19 citato come diniego di agevolazione. Il relativo giudizio dinanzi al giudice tributario, vertendo in materia di diritti soggettivi e non di interessi legittimi, è a cognizione piena e si estende, quindi, al merito della pretesa potendo, ove ne ricorrano le condizioni applicative, anche disporsi giudizialmente l'agevolazione richiesta.
(M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Conciliazione giudiziale

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 108/2013 del 29 ottobre 2013

Presidente e Estensore: De Giorgio

Intitolazione:

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – Conciliazione abbreviata – Modalità – Estinzione del giudizio – Sentenza.

Massima:

La conciliazione giudiziale fondata sull'accordo stragiudiziale raggiunto dalle parti *ex art. 48*, comma 5, del d.lgs. 546/1992, quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie può aver luogo anche se la proposta di conciliazione, a cui le parti hanno previamente aderito, è depositata successivamente alla fissazione della data dell'udienza di trattazione della causa nel merito. In tale ipotesi, proprio perché la causa estintiva *de qua* è successiva alla fissazione della data dell'udienza di trattazione, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è disposta dal Collegio con sentenza. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 48.



Litispendenza

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 107/2013 del 24 settembre 2013

Presidente: Nocerino, Estensore: Moroni

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – SOCIETÀ PERSONE – Avviso accertamento – Avvenuta opposizione – Litispendenza - Soci società persone – Redditi partecipazione - Avviso accertamento – Avvenuta opposizione – Giudice competente – Differente ubicazione – Richiesta integrazione contraddittorio – Mancata proposizione – Legittimità rinvii udienza – Sussiste – Accoglimento ricorso società – Svolgimento udienza soci - Pronuncia conforme - Consegue.

Massima:

E' legittimo il rinvio operato dai giudici di prime cure con riferimento al ricorso introduttivo proposto dai soci di una società di persone per la quale il giudizio pendente è stato radicato presso altra commissione tributaria qualora non sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio e dovendo comunque poi risultare la successiva sentenza conforme a quanto già deciso in capo alla società (nel caso di specie i contribuenti risultavano destinatari per l'anno d'imposta 2006 di distinti avvisi di accertamento per i maggiori redditi di partecipazione accertati in capo ad essi a seguito all'accertamento del maggior reddito d'impresa in capo alla società di persone. I giudici di prime cure a cui si erano rivolti i soci, che non avevano ordinato l'integrazione del contraddittorio, hanno atteso l'esito della sentenza emessa in capo alla società per potere conformemente decidere quanto di loro competenza. Infatti la società aveva dovuto radicare il proprio contenzioso presso la commissione tributaria dove insisteva la propria sede legale, non coincidente con quella dei soci). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14 comma 1.



Giurisdizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 148/2013 del 9 luglio 2013

Presidente: De Lillo, Estensore: Faranda

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – Oggetto della giurisdizione tributaria – Atti impugnabili.

Massima:

Alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, la giurisdizione del Giudice tributario ha carattere di generalità nel senso che si estende a qualsiasi controversia avente ad oggetto tributi e non può essere circoscritta agli atti di cui all'elenco dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992. (N.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2 e 19.



Spese di lite

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 263/2013 del 9 luglio 2013

Presidente: Maniàci, Estensore: Cappelozza

Intitolazione:

**SPESE DI LITE – CONDANNA – CONDIZIONI – Deposito di apposita nota spese -
Necessità.**

Massima:

Le spese di lite vanno compensate se, ancorché una parte sia interamente soccombente, le parti non hanno presentato le relative note spese. (B.I.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 91.



Legittimazione processuale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 219/2013 dell'11 luglio 2013

Presidente e Estensore: Bichi

Intitolazione:

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL LIQUIDATORE - Estinzione società di capitali - Trasferimento rapporti giuridici ai soci - Legittimazione processuale del liquidatore - Non sussiste.

Massima:

Successivamente all'introduzione dell'art. 4 del d.lgs. n. 6/2003, la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della stessa, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici a questa facenti capo. Ciò comporta che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore della società estinta, difettando questi di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi automaticamente in capo ai soci ex art. 110 c.p.c.. (v.s.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art.110.



Giudicato riflesso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 288/2013 del 12 luglio 2013

Presidente: Centurelli, Estensore: Visonà

Intitolazione:

SOLIDARIETA' TRIBUTARIA – Estensione del giudicato favorevole relativo ad altro condebitore in solido (giudicato riflesso).

Massima:

In tema di solidarietà tributaria, la facoltà del coobbligato di avvalersi, ai sensi dell'art. 1306 c.c., della sentenza — passata in giudicato — pronunciata tra l'Amministrazione finanziaria e altro condebitore in solido (cosiddetto giudicato riflesso) trova un limite nella eventuale esistenza, nei confronti del coobbligato medesimo, di un diverso e contrario giudicato. Ad un tale riguardo, anche la sentenza a contenuto meramente processuale (*nella fattispecie, pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività*) costituisce ostacolo all'applicazione del giudicato riflesso (Conf. Cass. 134/2003, 3306/2004 e 18025/2004). (N.C.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1306.



Interpello disapplicativo in materia di società di comodo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 258/2013 del 16 luglio 2013

Presidente e Estensore: Centurelli

Intitolazione:

INTERPELLO DISAPPLICATIVO IN MATERIA DI SOCIETÀ DI COMODO - Provvedimento d'inammissibilità - Impugnabilità - Sussiste.

Massima:

È impugnabile dinanzi al giudice tributario il provvedimento con il quale l'Amministrazione finanziaria, in riforma di un precedente provvedimento, dichiara inammissibile, in quanto tardivo, l'interpello del contribuente volto alla disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo di cui all'art. 30 legge 724/1994. Tale atto consiste, infatti, in un diniego di agevolazione fiscale e, come tale, è riconducibile al novero degli atti espressamente previsti come impugnabili dalla disposizione di cui all'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30; d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 1 lett. h).



Pignoramento presso terzi, giurisdizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 194/2013 del 17 luglio 2013

Presidente: Golia, Estensore: Maellaro

Intitolazione:

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – Difetto di giurisdizione del giudice tributario – Sussiste.

Massima:

Il pignoramento presso terzi costituisce l'atto iniziale della procedura esecutiva esattoriale e non rientra nel novero degli atti impugnabili elencati nell'articolo 19 del d.lgs. 546/1992. Le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, successivi alla notifica della cartella esattoriale, restano sottratte alla giurisdizione del giudice tributario avendo competenza il Giudice ordinario. (A.Mi.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2.



Estinzione del giudizio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 229/2013 del 18 settembre 2013

Presidente: Ingrascì, Estensore: Del Vecchio

Intitolazione:

**ESTINZIONE DEL GIUDIZIO – CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE –
Pagamento integrale dell'imposta da parte del coobbligato solidale – Sussiste.**

Massima:

Il versamento integrale dell'imposta di registro da parte del cessionario d'azienda determina il definitivo venir meno di qualsiasi pretesa relativa a tale imposta anche nei confronti del cedente, coobbligato in solido e tale circostanza determina il venir meno dell'interesse del secondo all'impugnazione e l'inammissibilità della stessa. (F.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 46.



Diniego di cancellazione di ipoteca

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 239/2013 del 19 settembre 2013

Presidente: Ingrascì, Estensore: Grassi

Intitolazione:

DINEGO DI CANCELLAZIONE DI IPOTECA – Impugnabilità – Non sussiste.

Massima:

Il diniego della richiesta di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili avanti al Giudice tributario. (F.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Legittimazione attiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 251/2013 del 20 settembre 2013

Presidente: Ingrasci, Estensore: Ercolani

Intitolazione:

RICORSO – LEGITTIMAZIONE ATTIVA - Legale rappresentante di società di capitali fallita – Non sussiste.

Massima:

La persona, titolare della legale rappresentanza di una società di capitali fallita, che riceva, per conoscenza, la notifica di un atto d'accertamento, non è legittimata, per carenza d'interesse, all'impugnazione dell'atto medesimo. (F.A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 10.



Prova testimoniale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 324 del 23 settembre 2013

Presidente: Golia, Estensore: Visonà

Intitolazione:

PROVA TESTIMONIALE – AMMISSIBILITA’ – Non sussiste – Libera valutazione – Sussiste.

Massima:

La dichiarazione di un dipendente, pur non possedendo le caratteristiche di un'autocertificazione in senso proprio, costituisce in ogni caso (stante l'inammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario) un elemento di prova sottoposto, insieme agli altri, alla libera valutazione di pertinenza ed idoneità da parte del giudice. (N.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7.



Interpello disapplicativo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 318/2013 del 30 settembre 2013

Presidente: Centurelli, Estensore: Visonà

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – SOCIETA' DI COMODO – INTERPELLO DISAPPLICATIVO CON
RISPOSTA NEGATIVA – Impugnabilità – Facoltà - Sussiste.**

Massima:

La risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo di norme antielusive è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Esso, infatti, ha la capacità di incidere immediatamente sulla sfera giuridica del destinatario e quindi non può negarsi che il contribuente abbia l'interesse, ex art. 100 c.p.c., ad invocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'atto in esame. Trattasi, tuttavia, di impugnazione facoltativa e che la risposta negativa all'interpello non impedisce innanzitutto alla stessa Amministrazione di rivalutare (in sede di esame della dichiarazione dei redditi o dell'istanza di rimborso) l'orientamento (negativo) precedentemente espresso, né al contribuente di esperire la piena tutela in sede giurisdizionale nei confronti dell'atto tipico che gli venga notificato, dimostrando in tale sede, senza preclusioni di sorta, la sussistenza delle condizioni per fruire della disapplicazione della norma antielusiva. (N.C.)

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30.



Legittimazione passiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 306/2013 del 4 ottobre 2013

Presidente: Golia, Estensore: Brillo

Intitolazione:

CONTENZIOSO – SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CESSATA – Accertamento notificato agli ex soci – Legittimazione passiva – Non sussiste.

Massima:

Sussiste carenza di legittimazione passiva in capo agli ex soci di una società sportiva a responsabilità limitata, cessata e cancellata dal Registro delle Imprese, per il ricorso avverso un avviso di accertamento, relativo alla detta società, ed emesso impropriamente dall'Ufficio nei loro confronti. La contestazione diretta delle responsabilità di ex soci, amministratori e liquidatori soggiace alle disposizioni di cui agli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. 600/1973 e necessita di specifica motivazione dell'atto. (P.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.10; c.p.c., art. 100; d.P.R. 602/1973, art. 36; c.c., art. 2495; l. 292/2002, art. 90.



Vizio di notifica dell'atto presupposto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 280/2013 del 17 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Tucci

Intitolazione:

ATTI IMPUGNABILI – Vizio di notifica dell'avviso di accertamento (atto presupposto) – Impugnazione della sola cartella di pagamento (atto consequenziale) – Erroneità – Sussiste – Impugnazione di entrambi gli atti – Obbligatoria.

Massima:

Nelle fattispecie in cui sussiste un atto presupposto ed un atto consequenziale, il contribuente il quale lamenti che la notificazione dell'atto consequenziale (in questo caso la cartella di pagamento) non sia stata preceduta dalla regolare notificazione dell'atto presupposto (in questo caso l'avviso di accertamento), ha l'onere di impugnare congiuntamente sia la cartella di pagamento sia l'atto da questo presupposto e non notificatogli. In difetto egli decade non solo dal potere di impugnare l'atto consequenziale ma decade altresì dal potere di impugnare la successiva cartella di pagamento. (c.s.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 19 comma 3 e 21 comma 1.



Sottoscrizione del ricorso da parte del difensore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 337/2013 del 28 ottobre 2013

Presidente: Golia, Estensore: Di Gennaro

Intitolazione:

RICORSO – SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE.

Massima:

E' ammissibile il ricorso privo della firma del difensore laddove la stessa firma sia stata apposta sull'ultima pagina del ricorso, dopo la pedissequa (senza soluzione di continuità e con pagine di seguito numerate) istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato. (N.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18.



Inammissibilità del ricorso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 345/2013 del 28 ottobre 2013

Presidente: Verniero, Estensore: Di Gennaro

Intitolazione:

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE – OLTRE I TERMINI DI CUI ALL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 546/92 – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

Massima:

E' inammissibile il ricorso depositato presso la Segreteria della Commissione tributaria adita oltre il termine di trenta giorni dalla sua proposizione. L'inammissibilità del ricorso, disposta dall'art. 22 del d.lgs. 546/1992, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio. (N.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 22.



Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 346/2013 del 6 novembre 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: Covi

Intitolazione:

DINEGO DI SGRAVIO – “CONDONO TOMBALE”.

Massima:

È ammissibile il ricorso avverso il provvedimento di diniego di sgravio che si configura come provvedimento che dichiara non valido il “condono tombale” effettuato dal contribuente con riferimento alla cartella esattoriale. L’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, pur dovendosi considerare tassativa, deve essere interpretata in senso estensivo, ricomprendendo quegli atti che, sebbene non rivestano l’aspetto formale di uno di quelli dichiarati espressamente impugnabili, portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, suscitandone l’interesse (inteso con riferimento all’art. 100 c.p.c.) a chiederne il controllo di legittimità in sede giurisdizionale. (L.ca.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Potestà autonoma del giudice tributario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 618/2013 del 13 novembre 2013

Presidente: Ingrassi, Estensore: Del Vecchio

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE - IPOTESI DI REATO EX D.LGS. 74/2000 - OBBLIGO DI DENUNCIA – VALUTAZIONE ESISTENZA - Potestà autonoma del giudice tributario - Sussiste.

Massima:

Spetta al giudice tributario valutare, autonomamente, sulla base degli elementi dedotti in giudizio, l'esistenza dell'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, in relazione ai fatti contestati dall'Ufficio, al fine d'accertare la sussistenza dei presupposti del raddoppio dei termini d'accertamento, se ed in quanto risulti agli atti del processo la documentazione che l'attesti. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000; c.p.p., art. 331.



Valutazioni del giudice tributario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 391/2013 del 25 novembre 2013

Presidente: Pizzi, Estensore: Marcellini

Intitolazione:

PROCESSO – Pronuncia penale – Efficacia nel processo tributario – Esclusione – Valutazione del giudice tributario.

Massima:

Mentre deve escludersi l'automatica efficacia, nel processo tributario, di una sentenza penale di assoluzione o di condanna pronunciata in ordine ai medesimi fatti del giudizio tributario, del tutto legittimamente il Giudice tributario, nell'esercizio dei suoi poteri di valutazione del comportamento delle parti e degli elementi probatori desumibili dagli atti, può verificare la rilevanza della sentenza penale assolutoria ai fini dell'accertamento materiale dei fatti riguardanti la fattispecie al suo esame. (F.Ins.)



Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 421/2013 del 13 dicembre 2013

Presidente: D'Orsi, Estensore: Covi

Intitolazione:

Società non operativa – Impugnabilità autonoma del diniego di disapplicazione – Termini di proposizione istanza.

Massima:

Il provvedimento di diniego di disapplicazione della disciplina delle società non operative è atto autonomamente impugnabile. Le esigenze imprescindibili di tutela del contribuente impongono di includere tra gli atti autonomamente impugnabili innanzi al Giudice tributario, tutti quegli atti che, pur essendo atipici, svolgono comunque la stessa funzione di quelli tipizzati nell'elenco di cui all'art. 19 comma 1, d.lgs. 546/1992. Inoltre, non essendo previsto normativamente alcun termine di proposizione dell'istanza, questo non può essere fissato e/o imposto dalla Direzione Regionale delle Entrate. La presentazione dell'interpello entro il giorno di scadenza del termine per l'invio della dichiarazione dei redditi non è da considerarsi tardivo. (F.C.)

Riferimenti normativi: l. 724/1994 art. 30; d.lgs. 546/1992, art. 19; d.P.R. 600/1973, art 37bis comma 8.



Giurisdizione

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 162/2013 del 3 luglio 2013

Presidente: Rabai, Estensore: Marcialis

Intitolazione:

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – GIURISDIZIONE – Pignoramento presso terzi – Mancata notifica cartella di pagamento – Giurisdizione tributaria.

Massima:

Non competono alla giurisdizione del giudice tributario ma al giudice delle opposizioni le controversie relative ad un'opposizione all'esecuzione attuata con un pignoramento presso terzi; tuttavia, qualora non sia stata notificata la cartella di pagamento è possibile impugnare avanti la Commissione tributaria il primo atto dell'esecuzione e ciò per soddisfare l'esigenza di tutela di chi si veda assoggettato ad esecuzione forzata senza aver avuto previa notifica di alcun atto. (G.Fa.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Iscrizione ipoteca e fondo patrimoniale

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 331/2013 del 13 novembre 2013

Presidente e Estensore: Alessio

Intitolazione:

AVVISO D'ISCRIZIONE IPOTECARIA – Impugnabilità della preventiva comunicazione d'iscrizione ipotecaria – Immobili conferiti in fondo patrimoniale, iscrizione ipotecaria ed esecuzione immobiliare.

Massima:

La preventiva comunicazione d'iscrizione ipotecaria, priva delle avvertenze di legge relative alla sua ricorribilità dinanzi al giudice tributario, non costituisce atto impugnabile ex art. 19, d.lgs. 546/1992. L'omessa impugnazione avverso la comunicazione preventiva all'iscrizione ipotecaria non preclude al contribuente la possibilità di proporre ricorso avverso la successiva e conseguente comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria. (F.N.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 comma 2; d.lgs. 546/1992, art. 19.



Diniego interpello società di comodo

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 342/2013 del 27 novembre 2013

Presidente e Estensore: Tateo

Intitolazione:

DINEGO INTERPELLO SOCIETÀ DI COMODO – Impugnabilità del diniego di disapplicazione di una legge antielusiva – Carenza documentale e rispetto del principio di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente.

Massima:

Il diniego formulato dall’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello del contribuente per la disapplicazione delle norme antielusive in materia di società di comodo, costituisce un atto impugnabile dinanzi al Giudice tributario. In ossequio al principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente (art. 10, l. 212/2000), non è legittimo il diniego all’interpello in materia di società di comodo per una carenza di documentazione, qualora l’Agenzia delle entrate non abbia preventivamente chiesto al contribuente l’integrazione dei documenti a supporto dell’istanza di interpello stessa. (F.N.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; l. 212/2000, art. 10.



Mediazione

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 98/2013 del 17 settembre 2013

Presidente e Estensore: Pipponzi

Intitolazione:

RICORSO – Istanza di reclamo – Mediazione tributaria - Mancato rispetto dei termini - Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

Massima:

Il mancato rispetto del termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di reclamo per il perfezionamento del procedimento di mediazione tributaria determina l'inammissibilità del ricorso. (M.Sa.)



Società fallita

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 11, sentenza n. 113/2013 del 29 ottobre 2013

Presidente: Lainati, Estensore: Garegnani

Intitolazione:

SOCIETÀ FALLITA – NOTIFICA ATTO IMPOSITIVO - Curatore fallimentare – Proposizione opposizione - Legittimazione attiva – Sussiste – Facoltà rinuncia opposizione – Sussiste - Ex legale rappresentante – Legittimazione processuale attiva/passiva – Esclusione - Tutela giudiziale – Autonoma proponibilità – Eventuale imputazione bancarotta – Rileva – Proposizione ricorso introduttivo – Fondata inammissibilità – Consegue.

Massima:

E' inammissibile il ricorso introduttivo proposto, anziché dal curatore del fallimento, dall'ex legale rappresentante della società fallita in quanto carente di legittimazione processuale attiva e passiva, potendo egli autonomamente stare in giudizio solo per resistere ad eventuali contestazioni relative a fatti di bancarotta commessi (nel caso di specie la contribuente, società di capitali fallita, risultava destinataria di un avviso di accertamento riguardante l'anno d'imposta 2007 per il quale il curatore, dopo avere avvisato l'ex legale rappresentante in qualità di liquidatore, decideva per la non proposizione del ricorso introduttivo. L'ex legale rappresentante, pur consapevole della sussistenza dell'autonoma capacità di stare in giudizio solo per resistere a possibili contestazioni di bancarotta, decideva di proporre egualmente, in siffatta carenza di legittimazione, il ricorso introduttivo per l'annullamento dell'avviso di accertamento). (F.B.)



REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE



Torna all'indice

Abuso del diritto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 91/2013 del 5 luglio 2013

Presidente: Marra, Estensore: Falaguerra

Intitolazione:

ABUSO DEL DIRITTO – Necessaria rilevanza della causa reale ed effettiva del negozio giuridico - Onere della prova dell'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di carattere non marginale o teorico rispetto al mero vantaggio fiscale - È a carico del contribuente.

Massima:

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il criterio affermato dall'art. 20 d.P.R. 131/1986 per l'interpretazione dell'atto posto alla registrazione in ragione dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici, comporta che, nella tassazione dell'atto, deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale ed alla effettiva regolamentazione degli interessi realmente conseguiti dai contribuenti (*la Corte di Cassazione con sentenza n. 27221 del 29/09/2006 ha evidenziato che costituiscono abuso del diritto le operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale e incombe al contribuente fornire la prova dell'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di carattere non meramente marginale o teorico*). È onere del contribuente provare che, nelle loro reciproche connessioni, le operazioni compiute non sono volte unicamente al perseguimento del risparmio fiscale, ma al raggiungimento di diversi interessi economici. In assenza, l'attività dell'Amministrazione deve essere confermata. (K.S.)



Revocatoria fallimentare

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 99/2013 del 5 luglio 2013

Presidente: Arbasino, Estensore: Crespi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – SENTENZE – REVOCATORIA FALLIMENTARE – Imposta proporzionale – Applicabilità.

Massima:

La sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare e che, di conseguenza, condanna il convenuto al versamento di una somma percepita in relazione al contratto revocato, è soggetta ad imposta proporzionale di registro, in quanto gli atti soggetti a revocatoria fallimentare non sono nulli o annullabili ab origine, ma divengono inefficaci solo nei confronti della procedura concorsuale. (F.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, Tariffa, parte I, art. 8 comma 1 lett. b).



Elusione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 86/2013 del 9 luglio 2013

Presidente: Pezza, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

**AUMENTO DI CAPITALE - CESSIONE INTEGRALE DELLA SOCIETA' - Elusione fiscale -
Non sussiste.**

Massima:

Non è dato rinvenire una fattispecie elusiva nel caso di delibera di aumento del capitale sociale e successiva cessione dell'intera partecipazione della società. E' insussistente il collegamento negoziale tra atti notarili autonomi che sono intervenuti tra soggetti terzi. Si ritiene pertanto illegittimo l'accertamento dell'amministrazione finanziaria che partendo dal concetto di abuso del diritto ha preteso di attribuire un'unica presunta causa negoziale ad atti negoziali distinti. Ciò anche alla luce del fatto che l'imposta di registro ha ad oggetto gli effetti giuridici dell'atto impugnato e non i suoi effetti economici. (G.T.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; d.P.R. 600/1973, art 37bis.



Merger leveraged buyout

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 96 dell'11 luglio 2013

Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Intitolazione:

REGISTRO - MERGER LEVERAGED BUYOUT – Fusione per incorporazione – Ragioni imprenditoriali economiche – Sussistenza – Elusività potenziale – Esclusione – Riqualficazione atto fusione – Cessione azienda – Esclusione – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

Non si configura una cessione di azienda assoggettabile ad imposte di registro e ipo-catastali in misura proporzionale laddove, attraverso una fusione per incorporazione attuata per mezzo di indebitamento (merger leveraged buyout), si pervenga al controllo della società “obiettivo” in presenza di ragioni imprenditoriali ed economiche in grado di escludere qualsivoglia elusività potenziale (*nel caso di specie, la contribuente, quale società di capitali, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2008 di un avviso di liquidazioni per maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali asseritamente dovute a seguito della riqualficazione di un atto di fusione per incorporazione effettuata in data 17 dicembre 2008 attraverso il ricorso all'indebitamento. La società, che aveva utilizzato un istituto regolamentato dal Codice Civile, aveva anche dimostrato le valide ragioni imprenditoriali ed economiche per le quali aveva posto in essere tale operazione, in assenza di qualsivoglia presupposto elusivo in grado di ricondurre tale operazione ad una cessione d'azienda*). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2501; d.P.R. 131/1986, artt. 20 e 53bis; d.P.R. 600/1973, art. 37bis comma 3.



Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 114/2013 del 12 luglio 2013

Presidente: Targetti, Estensore: Guida

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – Disconoscimento agevolazioni prima casa - Obbligo di stabilire la propria residenza nel Comune ov'è ubicato l'immobile - Residenza effettiva - Rileva.

Massima:

L'art.1 comma 5 della Tariffa, Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 nel far riferimento al requisito della residenza, richiesta al fine del godimento della c.d. agevolazione prima casa, consente di superare i confini della certificazione anagrafica, ma rinvia alla regola civilistica fissata dall'art. 43 secondo comma c.c.. Conseguentemente, è onere del contribuente provare la sua effettiva residenza (così come definita dall'art. 43 comma 2 c.c.), quale luogo di dimora abituale, anche diversa da quella risultante all'anagrafe comunale. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art.1 comma 5, Tariffa, Parte prima.



Cessione di azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 89/2013 del 19 luglio 2013

Presidente: Pizzo, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RIQUALIFICAZIONE DI ATTO DI COMPRAVENDITA DI AZIONI IN CESSIONE D’AZIENDA

Massima:

Un atto di compravendita di azioni, preceduta da un atto di fusione, non può essere riqualificato come atto di cessione d’azienda. Tali atti, sfociati in atti notarili autonomi, devono essere considerati indipendenti l’uno dall’altro e non possono essere caratterizzati da collegamento negoziale in quanto gli stessi sono intervenuti fra soggetti diversi.

L’amministrazione finanziaria non ha la possibilità di riqualificare l’atto soggetto a tassazione, ma deve limitarsi ad esigere le imposte che il negozio giuridico fa scaturire in capo ai contraenti. (v.c.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 20 e 51.



Conferimento di ramo d'azienda e cessione di partecipazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 131/2013 del 25 luglio 2013

Presidente: Buono, Estensore: Stella

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE ART. 20 D.P.R. 131/1986 – Conferimento ramo d'azienda e cessione di partecipazioni – Natura antielusiva – Finalità elusive - Rilevano

Massima:

L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 ha natura antielusiva, sebbene la giurisprudenza di legittimità sia contrastante sul punto; ne consegue che, ai fini della riqualificazione fiscale delle operazioni di conferimento d'azienda e successiva cessione della partecipazione in cessione d'azienda, rilevano le finalità elusive dei soggetti che hanno posto in essere le operazioni. Pertanto è onere dell'Ufficio provare l'artificiosità e l'elusività delle operazioni in esame. In particolare, l'Ufficio ha l'onere di dimostrare che il patrimonio della conferitaria è costituito esclusivamente dal ramo d'azienda conferito e che la società conferente è socio unico della conferitaria. Rileva inoltre, nella valutazione di elusività, l'interesse della cessionaria all'acquisizione di un pacchetto azionario in luogo di un ramo d'azienda. (N.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Agevolazione piano urbanistico particolareggiato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 223/2013 del 26 luglio 2013

Presidente e Estensore: Palestra

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONE PIANO URBANISTICO PARTICOLAREGGIATO
– DECADENZA TRIENNALE – Inapplicabilità proroga biennale – Sussiste.**

Massima:

L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 33 legge 388/2000 per immobile in area soggetta a piano urbanistico particolareggiato prevede il recupero delle normali imposte di registro, ipotecarie e catastali se non è stata svolta attività di costruzione nel quinquennio dall'acquisto. La vendita dell'area comporta la revoca dell'agevolazione. L'art. 76 d.P.R. 131/1986 prevede la decadenza del potere accertativo in tre anni. Non è applicabile la proroga biennale per gli atti registrati fino al 30/9/03 prevista dall'art. 2 comma 46 legge 350/2003 in quanto la ratio di tale disposizione era volta a concedere al contribuente il tempo utile per avvalersi del condono di cui alla legge 289/2002. (A.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 76; l. 388/2000, art. 33; l. 350/2003, art. 2.



Riqualificazione degli atti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 105/2013 del 29 luglio 2013

Presidente: Borgonovo, Estensore: Beretta

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – Accertamento – Riqualificazione degli atti – Valutazione del dato giuridico reale – Natura intrinseca e collegamento negoziale.

Massima:

Nell'attività di accertamento della corretta qualificazione degli atti ai fini dell'imposta di registro, l'Ufficio deve valutare la causa reale degli stessi ricavabile dalla natura intrinseca degli atti e dagli effetti giuridici che gli stessi producono nel loro collegamento ed in una visione unitaria resa necessaria dalla tempistica, spesso molto ridotta, in cui hanno luogo i diversi atti. (M.T.)



Abuso del diritto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 106/2013 del 30 luglio 2013

Presidente: Sacchi, Estensore: Taddei

Intitolazione:

Imposta di registro – Avviso di accertamento – Elusione – Abuso del diritto – Deduzioni.

Massima:

La funzione e la struttura dell'imposta di registro è caratterizzata da occasionalità ed unicità; ai fini dell'applicazione del tributo s'impone di prediligere la sostanza rispetto alla forma dando preminenza alla causa reale che ha portato all'operazione rispetto ai negozi giuridici utilizzati. Tale principio s'incardina su un più generale divieto di abuso del diritto che preclude al contribuente la realizzazione di operazioni che, pur non contrastanti alcuna norma, abbiano il solo fine dell'ottenimento di vantaggi fiscali. Ne consegue che nel caso di alienazione e successivo acquisto di una porzione decimale di un immobile, non sufficiente a soddisfare un uso abitativo, con godimento delle agevolazioni fiscali prima casa, quale imposta di registro al 4%, in mancanza di ragioni economicamente apprezzabili e dimostrabili dal contribuente, assume un carattere meramente elusivo. (C.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Piccola proprietà contadina

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 116/2013 dell'1 agosto 2013

Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi

Intitolazione:

REGISTRO – Agevolazioni fiscali – Piccola proprietà contadina – Data acquisto terreno – Possesso requisiti fiscali – Possesso requisiti previdenziali - Certificato idoneità agevolazioni – Mancata presentazione – Perdita agevolazioni – Esclusione.

Massima:

La mancata presentazione entro tre anni del certificato definitivo di idoneità alle agevolazioni della piccola proprietà contadina non pregiudica le agevolazioni fiscali delle quale si è goduto al momento dell'atto d'acquisto a condizione che l'acquirente fosse già al momento dell'atto coltivatore diretto dal punto di vista fiscale e previdenziale *(nel caso di specie, il contribuente aveva effettuato l'acquisto di un terreno non edificabile in data 12 novembre 2003, godendo delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, senza presentare entro tre anni il certificato definitivo di idoneità da parte dell'Ufficio settore agricoltura della Provincia di competenza, anche se al momento del rogito erano in possesso dei requisiti di coltivatori diretto e di essere iscritto al servizio per i contributi agricoli unificati. Pertanto l'amministrazione recuperava la differenza).* (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 604/1954, art. 3.



Riqualificazione atto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 81/2013 del 2 agosto 2013

Presidente e Estensore: Izzi

Intitolazione:

REGISTRO, IPO-CATASTALI – COSTITUZIONE SOCIETÀ – CONFERIMENTO RAMO AZIENDA – Successiva cessione partecipazioni – Riqualificazione atto – Cessione azienda – Ottimizzazione organizzazione societaria – Rileva - Valide ragioni economiche – Sussistenza – Natura intrinseca atto – Rileva – Elementi extratestuali norma – Esclusione – Imposte dirette – Conferimento azienda – Successiva cessione partecipazioni – Esclusione natura antielusiva – Rileva – Imposta registro – Ragionevole applicabilità – Rileva – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la pretesa circa le maggiori imposte di registro e ipo-catastali conseguenti alla riqualificazione quale cessione d'azienda della costituzione di società con conferimento d'azienda e successiva cessione delle partecipazioni in quanto, rilevando le valide ragioni economiche di carattere organizzativo, la natura intrinseca dell'atto non permette la deduzione di elementi extratestuali non previsti dalla norma e comunque, per ragionevole applicabilità della norma inerente la determinazione delle imposte dirette, è da escludersi la natura elusiva delle partecipazioni acquisite successivamente al conferimento d'azienda (*nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di distinti avvisi di liquidazione e irrogazione delle maggiori imposte di registro ed ipo-catastali per complessivi € 360.122,00 ed € 94.692,00 per la riqualificazione unitaria quali atti di cessione d'azienda di quelli effettivamente posti in essere come cessione di quote societarie successivamente alla preventiva costituzione della società con conferimento d'azienda. Tuttavia l'ente impositore, che pure aveva tralasciato l'effettività delle ragioni di carattere organizzativo/societario sottostanti, non aveva nemmeno effettuato la disamina della lettera della norma riguardante l'imposta di registro, che propriamente si riferisce alla natura intrinseca dell'atto (escludendo così la presenza di elementi extratestuali) come pure la lettera della norma riguardante le imposte dirette (ragionevolmente applicabile), che esclude espressamente la natura antielusiva della cessione delle partecipazioni ricevute a seguito di conferimento d'azienda).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 1 e 20; d.P.R. 917/1986, art. 176 comma 3; d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Atti formati per corrispondenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 105/2013 del 26 agosto 2013

Presidente: Sacchi, Estensore: Noschese

Intitolazione:

**ATTI DI GARANZIA A FAVORE DI TERZI FORMATI PER CORRISPONDENZA –
REGISTRAZIONE IN CASO D’USO.**

Massima:

Sono soggetti a registrazione nel solo “caso d’uso” gli atti formati mediante corrispondenza e, tra gli altri, le garanzie reali e personali in favore di terzi se non altrimenti richiesto dalla legge. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, Tariffa Parte I, art 6; Tariffa Parte II, art. 1.



Agevolazioni “prima casa”

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 162/2013 del 2 settembre 2013

Presidente: Oldi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI – “PRIMA CASA” – Superficie – Locali di altezza di m. 2,50 – Computabilità – Verifica superficie unità immobiliare - Sopralluogo – Non necessità – Dati catastali – Sufficienza.

Massima:

L'art. 5 del d.m. 2 agosto 1969 contempla tra le abitazioni di lusso “e case composte da uno o più piani consistenti un unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta. Ai fini della detta disciplina, deve considerarsi superficie computabile quella dell'intero complesso costruttivo, ivi compresi i locali con altezze nette di m. 2,50, misura inferiore a quella richiesta per il requisito dell'abitabilità. Inoltre, per la verifica delle caratteristiche di lusso riguardanti non le finiture interne ma la superficie dell'unità immobiliare, non è necessario l'esperimento del sopralluogo, risultando sufficiente a tal fine la verifica dei dati catastali.
(E.M.)

Riferimenti normativi: d.m. 2/8/1969, art. 5.



Elusione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 146/2013 del 9 settembre 2013

Presidente e Estensore: Pizzo

Intitolazione:

CESSIONE D'AZIENDA – CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA E CESSIONE DI PARTECIPAZIONE TOTALITARIA – Elusione – Comune intenzione delle parti – Sussiste.

Massima:

In tema di cessione d'azienda, laddove essa venga perfezionata, sotto il profilo formale, attraverso il conferimento di ramo d'azienda e la cessione della partecipazione totalitaria, copiosa giurisprudenza ritiene che, in tale concatenazione di atti, se compiuti in un breve lasso di tempo e avendo riguardo ai concreti effetti giuridici ed economici conseguiti, si possa ravvisare l'intento elusivo finalizzato ad un indebito risparmio d'imposta. L'Amministrazione finanziaria deve privilegiare, ai fini del prelievo fiscale, gli effetti sostanziali dei negozi posti in essere dalle parti contraenti, indipendentemente dalla forma apparente degli atti, alla luce anche del disposto dell'art. 1362 cod.civ., che impone di indagare sulla "comune intenzione delle parti", a prescindere dal senso letterale delle parole. L'imposta, quindi, deve essere applicata sulla base dell'effetto reale conseguente al collegamento funzionale di più atti, ferma restando la libertà contrattuale di cui all'art. 1322 cod.civ. L'ufficio deve, pertanto, ai fini dell'applicazione delle imposte d'atto, individuare l'intrinseca natura e gli effetti degli atti presentati alla registrazione, anche nella loro concatenazione, a prescindere dal loro titolo e dalla loro forma apparente. (E.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; c.c., art. 1362.



Preliminare di compravendita

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 94/2013 dell'11 settembre 2013

Presidente: Di Blasi, Estensore: Sciarini

Intitolazione:

REGISTRO – Compravendita immobile – Ubicazione stato estero – Preliminare compravendita – Omessa registrazione – Non rileva – Vigenza disciplina speciale – Sussiste – Assolvimento imposta proporzionale – Esclusione – Atto definitivo compravendita – Assoggettamento imposta fissa – Contratto preliminare – Eventuale pagamento imposta proporzionale – Successiva impossibilità detrazione – Rileva – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento dell'imposta di registro proporzionale per la mancata registrazione del preliminare di compravendita riguardante un immobile ubicato in uno stato estero in quanto, in virtù della vigenza della disciplina speciale che comporta l'assoggettamento dell'atto di compravendita con imposta fissa, l'imposta proporzionale eventualmente corrisposta sul preliminare non risulterebbe poi scomputabile da quella dovuta sul contratto definitivo (*nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2007 di un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro dovuta, unitamente a sanzioni ed interessi, per 51.934,68 euro con riferimento alla caparra confirmatoria di 4.450.000,00 euro corrisposta per l'acquisto di un immobile ubicato in Lussemburgo. L'ente impositore, che contestava la mancata registrazione del preliminare, non aveva però considerato che, nel caso di immobile ubicato in uno stato estero, l'imposta di registro risulta dovuta in misura fissa determinando, in caso di precedente assolvimento dell'imposta proporzionale per il contratto preliminare in ragione dello 0,50%, la successiva impossibilità di detrazione dell'imposta di registro così corrisposta da quella dovuta - in misura fissa - alla stipula del contratto definitivo*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 10 Tariffa Parte I.



Torna all'indice

Base imponibile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 112/2013 dell'11 settembre 2013

Presidente e Estensore: Fabrizi

Intitolazione:

**Imposta di registro - Nuda proprietà immobile - Contratto di cessione –
Mantenimento del padre – Natura aleatoria – Base imponibile – Illegittimità
avviso di liquidazione – Sussiste.**

Massima:

La base imponibile per i contratti che importano l'assunzione di un'obbligazione di fare (e naturalmente anche di dare e fare) in corrispettivo della cessione di un bene è costituita dal valore del bene ceduto che, in linea generale, consiste nel valore di mercato, senza alcuna distinzione tra contratti aleatori e contratti non aleatori. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: l. 266/2005, art. 7, comma 497; d.P.R. 131/1986, art. 43 comma 1 lett. c).



Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 114/2013 del 13 settembre 2013

Presidente: Pizzo, Estensore: Repossi

Intitolazione:

TRUST – Finalità liquidatorie – Facoltà concesse al Trustee – Applicabilità dell'imposta del registro in misura fissa.

Massima:

Il Trust ha finalità liquidatorie del patrimonio conferito ed al Trustee è concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale. Quest'ultimo, però, non vede incrementarsi il proprio patrimonio personale e, quindi, non si arricchisce: al trasferimento della cosa non segue il trasferimento di ricchezza. Conseguentemente, non ravvisando alcun vincolo di destinazione e non ottenendo il Trustee alcun accrescimento definitivo del suo patrimonio, non è applicabile l'imposta delle donazioni e l'applicazione dell'imposta di registro deve essere effettuata in misura fissa. (R.d'A.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2645; d.P.R. 131/1986.



Valore dell'avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 105/2013 del 19 settembre 2013

Presidente: Sacchi, Estensore: Guida

Intitolazione:

CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA – DETERMINAZIONE DELL'AVVIAMENTO – Utilizzo esclusivo di dati matematico-statistici – Non sufficiente – Esame di ulteriori elementi di valutazione – Necessità – Sussiste.

Massima:

In caso di cessione del ramo d'azienda, il valore dell'avviamento dell'azienda ceduta non può essere determinato dall'Ufficio, esclusivamente, sulla base di dati matematico - statistici, in quanto tali coefficienti devono essere supportati da ulteriori elementi di valutazione che consentano di correlare il maggior valore accertato agli importi effettivamente non dichiarati e/o fatturati dalla società cedente. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.



Cessione ramo d'azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 151/2013 del 19 settembre 2013

Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA – Redazione prima perizia – Cessione ramo d'azienda – Verifica fiscale - Discrasia valore peritato-valore inventariato – Redazione seconda perizia - Redazione verifica durante – Assenza motivazione riduzione corrispettivo – Valore probatorio corrispettivo plusvalenza – Primo valore peritato – Consegue.

Massima:

In caso di cessione di ramo d'azienda, è la prima perizia che rivela l'importo della cessione perché è stata redatta il giorno prima in cui il Consiglio di amministrazione ha deliberato la cessione, se c'è discrasia tra valore peritato e valore inventariato e se la seconda perizia è stata redatta ad operazioni di verifica già iniziate e non motiva le ragioni qualitative e quantitative della riduzione del corrispettivo peritato (*nel caso di specie, una società per azioni cedeva un ramo d'azienda, dopo aver deliberato nel verbale del Consiglio di Amministrazione un corrispettivo pari a 22milioni di euro determinato sulla base di una prima perizia redatta il giorno prima della riunione. Per contro, nell'inventario esibito all'organo ispettivo la valutazione era scesa a 16 milioni. Seguiva poi una seconda perizia, ad operazioni di verifica già iniziate, in cui il valore veniva ridotto a 17 milioni e senza che fossero spiegate le ragioni della riduzione del margine operativo lordo in margine effettivo di redditività, l'incidenza del calo dei consumi ed in generale l'influenza delle variabili economiche endogene ed esogene dei processi produttivi e dei mercati di sbocco ed assorbimento di produzione, stante la relazione di mera sintesi contenuta nei verbali del consiglio di amministrazione, senza alcun riferimento algoritmico*). (F.B.)



Atti giudiziari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 135/2013 del 20 settembre 2013

Presidente: Chiaro, Estensore: Gatti

Intitolazione:

REGISTRO – Atti giudiziari – Decreto Ingiuntivo – Fideiussioni – Debitore principale – Principio dell’alternatività – Art. 8 Tariffa Parte Prima – Sussiste.

Massima:

Il contratto di fideiussione subisce l'imposizione IVA e perciò, data l'alternatività tra l'Iva e l'imposta di Registro, vale quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lett. b), nota II della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, in applicazione del quale, se le somme pagate in virtù della fideiussione sono state sottoposte ad IVA, ne consegue che la registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto in rivalsa sul debitore principale, deve scontare soltanto l'imposta di registro in misura fissa (Conf. Cass. 9390/2007 e 2718/2008). (s.c.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 40 e 8 comma 1 lett. b) nota II, Tariffa parte I.



Interpretazione degli atti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 140/2013 del 25 settembre 2013

Presidente: Arbasino, Estensore: Colavolpe

Intitolazione:

ABUSO DEL DIRITTO – POTERE DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI DA PARTE DELL’A.F. – Onere dell’ufficio di provare l’anomalia delle operazioni contestate – Conseguente onere del contribuente di dimostrare le valide ragioni economiche delle operazioni contestate - Sussistono.

Massima:

Posto che l’utilizzo di forme contrattuali (e/o organizzative dell’impresa) che consentono di minimizzare il carico fiscale rientrano nelle scelte imprenditoriali e, dunque, nella libertà di iniziativa economica, in presenza di complesse operazioni societarie (e/o strategie di gruppo di imprese), spetta all’Amministrazione fornire per prima la prova in positivo del presupposto del recupero fiscale, consistente nel far risaltare (mediante la ridefinizione e/o riqualificazione delle contestate operazioni secondo schemi usuali e leciti), le singolarità e/o anormalità che fanno ritenere quelle operazioni prive di un reale contenuto economico diverso dall’ottenere un mero risparmio d’imposta. Compete, invece, al contribuente fornire la controprova opponendo al Fisco specifiche e plausibili spiegazioni dell’esistenza di valide ragioni economiche (alternative o concorrenti), a connotato quindi non marginale e non puramente teorico, che legittimino quel genere di operazioni. (s.c.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Riscossione dell'imposta e soggetti obbligati

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 117/2013 del 27 settembre 2013

Presidente e Estensore: Dello Russo

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI - Notaio rogante - Coobbligato solidale - Notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta - Legittimità - Pagamento - Conseguenze - Definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli interessati - Fondamento.

Massima:

In tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto ed ha richiesto la registrazione, essendo il notaio, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, obbligato al pagamento dell'imposta in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, ed avendo l'Amministrazione la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri; il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, e quindi possono al più far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente. (M.F.)



Omologa di concordato preventivo con cessione dei beni al terzo assuntore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 129/2013 del 9 ottobre 2013

Presidente: Malaspina, Estensore: Ingino

Intitolazione:

CONCORDATO PREVENTIVO – DECRETO DI OMOLOGA – TRAFERIMENTO DEI BENI AL TERZO ASSUNTORE – Imposta proporzionale – Legittimità – Ricorso avverso l’avviso di liquidazione – Rappresentante legale della società – Difetto di legittimazione – Non sussiste.

Massima:

Nel caso di omologa di concordato con cessione dei beni al terzo assuntore gli effetti traslativi sono immediati (a differenza di quanto accade nella procedura di concordato con cessione dei beni o in quella con garanzia) per cui l’atto deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale in base a quanto stabilito dall’art. 8 lett. a) della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, che prevede l’applicazione dell’imposta di registro con le stesse aliquote stabilite per i corrispondenti atti per i provvedimenti giudiziari “recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità di diporto ovvero su altri beni o diritti”. Il ricorso avverso l’avviso di liquidazione di imposta di registro proposto da società in concordato preventivo è legittimamente sottoscritto dal rappresentante legale e non dal Commissario Giudiziale. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, Tariffa Parte I, art. 8 lett. a).



Alternatività Iva-Registro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 118/2013 del 17 ottobre 2013

Presidente: Tucci, Estensore: Preda

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – Decreto Ingiuntivo su polizza fideiussoria – Alternatività IVA imposta di registro – Connessione con rapporto sottostante – Rileva.

Massima:

Il decreto ingiuntivo ottenuto dall'assicuratore per il recupero delle somme versate al debitore principale in forza di un contratto di fideiussione stipulato a garanzia di prestazioni soggette ad Iva, deve essere assoggetto all'imposta di registro in misura fissa, in virtù del principio di alternatività Iva-imposta di Registro (ex art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 in combinato disposto con l'art. 8, comma 1, lett. b), parte prima, nota II, della Tariffa allegata) quando il rapporto sottostante il decreto ingiuntivo è relativo ad una fattispecie soggetta ad Iva. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40.



Cessione di ramo aziendale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 117/2013 del 18 ottobre 2013

Presidente: Punzo, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA – DETERMINAZIONE DELL’ALIQUTA APPLICABILE – Valore complessivo – Aliquota più elevata – Singoli beni – Contratto.

Massima:

In caso di cessione di ramo d’azienda, ai fini dell’imposta di registro, per l’applicazione ai singoli beni di una distinta aliquota d’imposta, è ininfluyente che nel contratto di vendita vengano specificate le modalità di formazione del prezzo relativamente alla specifica categoria di beni. Nessuna norma del Testo Unico dell’imposta di Registro, del resto, richiede che nel contratto di cessione di azienda si dia specifica illustrazione dell’iter formativo del prezzo, ai fini della individuazione dei criteri giuridici di liquidazione del *quantum* dovuto. (M.LaM.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 23.



Interpretazione degli atti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 145/2013 del 18 ottobre 2013

Presidente: Buono, Estensore: Stella

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE ART. 20 D.P.R. 131/1986 –
Riqualificazione di operazioni distinte come unitarie – Interpretazione degli
atti.**

Massima:

L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 è norma di interpretazione degli atti sottoposti a imposta di registro. Nell'attività interpretativa devono essere seguiti gli ordinari criteri ermeneutici, con esclusione degli elementi desumibili *aliunde*. Al fine di riqualificare come unitari i singoli atti, l'Ufficio deve dimostrare la presenza di un'unica causa negoziale che li accomuni; in assenza di ciò, è illegittima la riqualificazione effettuata. (R.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Conferimento in Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 151/2013 del 30 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Centurelli

Intitolazione:

CONFERIMENTO IN TRUST – Natura traslativa – Non sussiste – Imposta di registro – Proporzionalità – Non sussiste.

Massima:

Il presupposto dell'applicazione dell'imposta di successione ad un negozio fiduciario è correlato all'effetto traslativo del bene che consegue a quel negozio. In assenza di tale effetto traslativo, l'atto avrà un contenuto neutro che non potrà che scontare l'imposta di registro e ipocatastale in misura fissa. Ne consegue, dunque, la non assoggettabilità ad imposta proporzionale dell'atto istitutivo di trust il quale produce il mero conferimento di taluni beni, senza determinare alcuna modifica per quanto concerne l'intestazione (*che rimane in capo al disponente*) e senza operare il trasferimento al beneficiario (*che si verifica solo al completamento del programma predisposto*). (N.C.)

Riferimenti normativi: l. 286/2006, art. 47.



Valore immobile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 128/2013 del 6 novembre 2013

Presidente: Pezza, Estensore: Preda

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – BASE IMPONIBILE - VALORE IMMOBILE – Ulteriori elementi di valutazione - Prezzo di successiva cessione avvenuta a breve termine – Legittimità – Sussiste.

Massima:

La valutazione dell'immobile basata sul prezzo di vendita dello stesso avvenuta a pochi giorni di distanza dalla precedente vendita è legittima in quanto basata sulla facoltà prevista dalla seconda parte dell'art. 51 d.P.R. 131/1986 di determinare il valore dei beni sulla base di “*ogni altro elemento di valutazione*”. (E.L.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 3.



Valore dell'avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 182/2013 del 13 novembre 2013

Presidente: Pizzo, Estensore: Ceruti

Intitolazione:

CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA – VALORE DELL'AVVIAMENTO – Metodo valutativo.

Massima:

Ai fini della determinazione del valore dell'avviamento di un ramo d'azienda, non può ritenersi valido e corretto l'utilizzo del metodo valutativo previsto dall'art. 2, comma 4 d.P.R. 460/1996, al di fuori dei casi di attuazione della procedura di accertamento con adesione per cui è previsto. Tale criterio risulta astratto, generale e non idoneo a fondare una legittima rettifica dell'avviamento, rispetto ad una valutazione operata dall'azienda, basata su criteri aziendalistici corretti e corredata da perizie allegate, provenienti da periti di indubbia serietà. E' necessario, per una corretta valutazione dell'avviamento, esaminare la situazione aziendale, le caratteristiche della stessa e le variabili che, se correttamente esaminate, portano ad una valutazione la più possibile vicina alla realtà. (E.A.)



Cessione di immobile e cessione ramo di azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 149/2013 del 14 novembre 2013

Presidente: Lamanna A., Estensore: Gesualdi

Intitolazione:

Avviso di rettifica – Cessione contestuale di immobile ed azienda – Stessa operazione economica – Sussistenza.

Massima:

Configurano due momenti appartenenti alla stessa operazione economica (cessione di ramo di azienda) e sono quindi entrambi assoggettabili ad imposta proporzionale e non fissa, l'atto di cessione di immobile e di cessione di ramo di azienda, compiuti a breve intervallo temporale, con la creazione di due nuove società nello stesso giorno e senza alcuna valida ragione economica che le supporti, in modo che il risparmio di imposta è l'elemento predominante dell'operazione. (V.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Art. 20 d.P.R. 131/1986

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 142/2013 del 19 novembre 2013

Presidente: Pizzo, Estensore: Preda

Intitolazione:

APPLICAZIONE ART. 20 DEL D.P.R. n. 131/1986 – Conferimento d’azienda e cessione delle partecipazioni – Collegamento funzionale degli atti – Rileva – Riqualficazione dei due negozi in cessione di ramo d’azienda – Legittima.

Massima:

In caso di conferimento del ramo d’azienda e cessione della partecipazione ad una terza società, l’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, in qualità di norma antielusiva, legittima l’Ufficio a riqualficare i predetti atti in cessione indiretta di ramo d’azienda; in assenza di valide ragioni economiche sottese alle predette operazioni, tali negozi devono considerarsi strutturalmente e funzionalmente collegati tra di loro perché rientranti in un unico progetto elusivo. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Art. 20 d.P.R. 131/1986

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 150/2013 del 2 dicembre 2013

Presidente: Silocchi, Estensore: Bonavolontà

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Elusione fiscale – Riqualficazione di cessione di partecipazione in cessione di ramo d’azienda – Cessionario fondo d’investimento lussemburghese –Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 – Sussistenza valide ragioni economiche.

Massima:

L’acquisto di una partecipazione in una società operante nel settore del fotovoltaico da parte di un fondo di investimento lussemburghese non può essere riqualficato come acquisto di ramo d’azienda, con conseguente assoggettamento più oneroso ai fini dell’imposta di registro. Le valide ragioni economiche sottese alla compravendita della partecipazione, in luogo del ramo d’azienda, trovano ragione nel fatto che:

- a. una SICAR lussemburghese non può investire in beni ed aziende, ma solo in strumenti partecipativi di rischio;
- b. gli investimenti nel settore del fotovoltaico consentono, a differenza della cessione di azienda, di far rimanere, dal punto di vista soggettivo, tutti i suddetti rapporti in capo alla società con una più fluida ed efficiente circolazione del progetto imprenditoriale e dei capitali;
- c. le banche finanziano i progetti imprenditoriali segregati in un veicolo societario in quanto riescono a garantirsi, anche attraverso il pegno sulle azioni, la restituzione dei prestiti erogati, diversamente dalla cessione d’azienda;
- d. la compravendita di partecipazioni consente, a differenza della cessione d’azienda, di limitare il rischio dell’operazione all’importo investito per l’acquisizione. (L.Vi.)



Riqualificazione dell'atto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 277/2013 del 3 dicembre 2013

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

REGISTRO – Costituzione nuova società x – Socio fondatore – Preesistenti società y e z – Società holding partecipazione - Liberazione quote sottoscritte - Conferimento azienda – Società y - Successiva cessione quote x – Non rileva – Società z – Successiva cessione quote x – Non rileva - Elusione obblighi fiscali – Non rileva – Vantaggi fiscali conseguiti – Esclusione - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima in capo ai soci fondatori la riqualificazione quale cessione d'azienda dell'operazione di cessione delle quote della nuova società costituita attraverso il conferimento dell'azienda di cui risultavano entrambe proprietarie pro quota qualora, essendo esse holding di partecipazione, sarebbero state nell'impossibilità di poterla gestire direttamente *(nel caso di specie le contribuenti, quali socie pro quota di una società titolare di azienda diventata poi oggetto di conferimento a liberazione delle quote sottoscritte di una nuova società fondata dalle medesime e la stessa società conferente l'azienda, risultavano destinatarie di un avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro per l'anno d'imposta 2007. L'ente impositore aveva infatti riqualificato l'atto di cessione delle quote quale cessione d'azienda senza però considerare che entrambe le società titolari della partecipazione nella società diventata poi conferente dell'azienda risultavano holding di partecipazione e come tali impossibilitate a gestire direttamente un'azienda industriale)*. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 282/2013 del 3 dicembre 2013
Presidente: Fondrieschi, Estensore: Zangrossi

Intitolazione:

REGISTRO – Cessione di ramo d’azienda – Comparazione di cessioni diverse – Valore dell’avviamento desunto dal volume d’affari – Illegittimità dell’avviso di liquidazione – Sussiste.

Massima:

Il volume d’affari di per sè non significa redditività positiva, nè è corretto ritenere la redditività proporzionale al volume d’affari. E’ perciò illegittimo l’avviso di liquidazione con cui l’ufficio procede alla determinazione del valore di avviamento sulla base delle dichiarazioni contenute negli atti di cessione d’azienda e riferiti alla cessione di precedenti rami e relativo valore d’avviamento, ossia comparando rami diversi sulla base del dichiarato volume d’affari. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 4.



Agevolazione fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 118/2013 del 9 dicembre 2013

Presidente: Marini, Estensore: Fasano

Intitolazione:

REGISTRO – AGEVOLAZIONE FISCALE – Acquisto prima casa – Residenza familiare – Comunione legale dei beni – Residenza anagrafica di uno dei coniugi – Non rileva.

Massima:

In tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, non assumendo importanza, al contrario, la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune. Si prescinde, pertanto, dal fatto che l'acquisto del bene sia stato effettuato separatamente o, viceversa, congiuntamente, ai sensi dell'art. 177 Cod. Civ. (B.N.)

Riferimenti normativi: d.l. 12/1985, art. 2 comma 1; c.c., art. 177.



Valore venale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 123/2013 del 12 luglio 2013

Presidente e Estensore: Galizzi

Intitolazione:

REGISTRO – RETTIFICA VALORE - TERRENO – Valore venale – Momento dell’acquisto – Irrilevante successiva edificabilità.

Massima:

Ai fini della rettifica del valore di un terreno, il valore venale va valutato con riferimento al momento dell’atto di vendita e secondo la destinazione urbanistica al momento vigente. Non legittima una maggior pretesa impositiva il fatto che successivamente al trasferimento della proprietà il terreno abbia perso la sua originaria destinazione agricola divenendo edificabile.
(E.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.



Decreto di omologazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 148/2013 del 19 agosto 2013

Presidente: Locatelli, Estensore: Bersotti

Intitolazione:

REGISTRO - FALLIMENTO – DECRETO DI OMOLOGAZIONE – Terzo assuntore.

Massima:

In caso di fallimento, il decreto di omologazione del concordato con accollo dei debiti e cessione dell'attivo fallimentare al terzo assuntore è assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale, in quanto ha natura di atto immediatamente traslativo della proprietà dei beni e della titolarità dei diritti facenti parte della massa fallimentare. L'aliquota proporzionale deve però essere applicata all'attivo trasferito e non, come nel caso in oggetto, al maggiore tra attivo e passivo fallimentare. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: l.f., art. 124 comma 2 lett. c); d.P.R. 131/1986, art. 8 lett. a).



Decreto di omologazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 151/2013 del 4 settembre 2013

Presidente: Tibaldi, Estensore: Della Vecchia

Intitolazione:

FALLIMENTO – DECRETO DI OMOLOGAZIONE – IMPOSTA DI REGISTRO.

Massima:

In caso di fallimento, il decreto di omologazione è sempre soggetto ad imposta di registro in misura fissa. Difatti la tassazione in misura fissa deve essere applicata a prescindere dagli effetti giuridici che scaturiscono dall'omologazione; questo perché, trattandosi di un'imposta d'atto, si deve ritenere che la tassazione si cristallizzi al momento del perfezionamento dello stesso (Conf. Cass. 19141/2010 e 17584/2012). (M.Mo.)

Riferimenti normativi: l.f., art. 124 comma 2 lett. c); d.P.R. 131/1986, art. 8 lett. a) della Tariffa.



Piccola proprietà contadina

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 170/2013 del 10 dicembre 2013

Presidente: Gaballo, Estensore: Cappelluzzo

Intitolazione:

BENEFICI FISCALI – PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA – Obbligo di presentazione nel triennio del certificato rilasciato dall’Ispettorato agrario - Mancata presentazione – Revoca delle agevolazioni - Legittimità.

Massima:

Le agevolazioni fiscali previste per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina prevedono l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, anziché proporzionale, a condizione che l’acquirente, in sede di atto di compravendita, dichiari di essere coltivatore diretto e di dedicare abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra; di effettuare l’acquisto per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina; e di non aver venduto nel biennio precedente fondi rustici di superficie superiore ad un ettaro. Per godere dell’agevolazione, è altresì necessario produrre, entro tre anni dalla data del rogito, all’Ufficio del Registro, ovvero all’Agenzia delle Entrate, il certificato dell’Ispettorato provinciale agrario attestante la sussistenza dei predetti tre requisiti. La mancata presentazione del suddetto certificato legittima la revoca dei benefici fiscali concessi al momento del rogito e non vale a scusare la mancata presentazione la presunta ignoranza della doverosità dell’adempimento (*stante anche la specifica clausola contenuta nell’atto notarile di vendita*). (E.M.)



Cessione immobile in costruzione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 178/2013 del 16 dicembre 2013

Presidente: Galizzi, Estensore: Diana

Intitolazione:

**IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE – CESSIONE DI BENE IMMOBILE IN COSTRUZIONE
A SOCIETÀ DI LEASING – Bene strumentale – Imposizione proporzionale.**

Massima:

Nel caso di cessione a società di leasing, l'immobile, anche se in costruzione e non finito, diviene immediatamente e pienamente strumentale all'attività economica dell'acquirente. Ne consegue l'applicazione della disciplina (ordinaria) prevista per gli immobili strumentali, anche se soggetti ad IVA: imposta ipotecaria con l'aliquota del 3% e imposta catastale con aliquota dell'1%. (E.M.)



Valori OMI

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 61/2013 del 23 agosto 2013

Presidente: Chiaro, Estensore: Vitali

Intitolazione:

REGISTRO, IPO-CATASTALE – Vendita terreni edificabili – Rideterminazione valore – Scostamento corrispettivi dichiarati – Valore normale – Lieve entità - Elemento presuntivo semplice – Rileva – Valori OMI – Elemento presuntivo semplice – Rileva – Ente impositore - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la pretesa conseguente alla rideterminazione del valore di vendita di terreni edificabili qualora non sia stato assolto l'onere probatorio circa la congruità del nuovo valore, considerando che lo scostamento tra corrispettivi dichiarati e valore normale risulta di lieve entità e che i valori OMI costituiscono comunque elemento presuntivo semplice (*nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un avviso di rettifica e liquidazione di maggiori imposte di registro e ipo-catastali a seguito della rideterminazione del valore di vendita effettuata dall'ente impositore. Questi non aveva però considerato che lo scostamento risultava di lieve entità e che, dato il valore di presunzione semplice dei valori OMI, non era stato compiutamente assolto l'onere probatorio circa la correttezza dei valori rideterminati*).
(F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 3; c.c., artt. 2697 e 2729.



Conferimento ramo d'azienda

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 74/2013 del 9 settembre 2013

Presidente: Febbraro, Estensore: Avagliano

Intitolazione:

REGISTRO – CONFERIMENTO RAMO AZIENDA – Operazione elusiva - Contraddittorio preventivo ex art. 37bis d.P.R. n. 600/1973 – Applicabilità– Non sussiste – Trasferimento di immobili e contratti di locazione – Azienda - Non sussiste.

Massima:

Non essendo l'elusione posta a fondamento dell'atto emesso dall'Agenzia delle Entrate non è fondata l'eccezione circa la violazione dell'art. 37bis d.P.R. n. 600/1973 circa il mancato esperimento del contraddittorio preventivo. Perché vi sia cessione di ramo di azienda occorrono due elementi: che i beni ceduti abbiano l'attitudine anche solo potenziale all'esercizio dell'impresa e che le parti intendano considerare i beni ceduti quale azienda. La cessione di immobili e contratti di locazione operata nel caso di specie senza alcun trasferimento di quell'organizzazione aziendale necessaria alla gestione degli immobili impedisce di qualificare il trasferimento quale conferimento di ramo di azienda. (E.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Immobile di lusso

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 62/2013 del 19 luglio 2013

Presidente: Nocerino, Estensore: Bossi

Intitolazione:

REGISTRO, IPO-CATASTALE – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – Abitazione tipo agricolo – Compiuta ristrutturazione - Ampia metratura - Presunzione immobile lusso – Insufficienza probatoria – Illegittimità revoca agevolazioni – Consegue.

Massima:

E' illegittima la revoca delle agevolazioni prima casa qualora non sia provato che l'immobile, ancorché di ampia metratura, possieda caratteristiche di lusso a seguito di una ristrutturazione (nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2010 di un avviso di rettifica e liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute a seguito della revoca delle agevolazioni prima casa. L'ente impositore infatti presumeva, senza provare alcunché, che l'immobile oggetto dell'acquisto possedeva caratteristiche di lusso per l'ampia metratura pari a mq. 270 senza considerare che si trattava di un'abitazione di tipo agricolo soggetta a successiva ristrutturazione). (F.B.)



Trust

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. I, sentenza n. 100/2013 del 25 luglio 2013

Presidente: Matacchioni, Estensore: Preda

Intitolazione:

IPO-CATASTALI – CONIUGI DISPONENTI – CONFERIMENTO IMMOBILI – Costituzione trust - Costituzione vincoli – Assenza effetti traslativi – Imposta fissa – Consegue.

Massima:

L'atto di conferimento di beni immobili in un trust non può essere assimilato ad un atto di successione e donazione perché non deriva alcun trasferimento della proprietà degli immobili ma soltanto una segregazione degli immobili al trust di cui uno dei disponenti si identifica con il *trustee* nonché i beni dovevano assolvere alla funzione del trust per un tempo non predeterminato essendo la vita di entrambi i coniugi un elemento del tutto incerto (*nel caso di specie, due coniugi, disponenti, costituivano un trust, conferendo dei beni immobili, allo scopo di soddisfare i bisogni della famiglia. Il trustee era il marito, ed i beneficiari finali del residuo i tre figli, ovvero i propri discendenti. Il trust sarebbe cessato trascorso dieci anni dalla scomparsa dell'ultimo dei disponenti. L'amministrazione recuperava la differenza tra imposta ipo-catastali proporzionali ed imposta fissa, in quanto il conferimento degli immobili ai figli avrebbe prefigurato un atto assimilabile alla donazione od alla successione*). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2645-ter; d.lgs. 347/1990, artt. 2 comma 2 e 10 comma 2.



Dotazione partecipazioni S.r.l.

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 101/2013 del 2 agosto 2013

Presidente: Nocerino, Estensore: Sciarpa

Intitolazione:

REGISTRO – COSTITUZIONE TRUST – DOTAZIONE PARTECIPAZIONI SRL – Riqualficazione atto giuridico - Atto assimilabile donazione – Esclusione – Oggetto avviso liquidazione – Imposta principale – Esclusione – Imposta complementare – Consegue – Responsabilità atto notaio – Esclusione.

Massima:

La dotazione di partecipazioni di una srl ad un trust, riqualficata dall'amministrazione quale atto di donazione, comporta il recupero dell'imposta complementare anziché dell'imposta principale, con esclusione della responsabilità del notaio *(nel caso di specie, una contribuente aveva conferito all'interno di un dotazione di un trust l'intera partecipazione delle quote di una srl. Tale atto veniva qualificato dall'amministrazione quale atto di donazione, e recuperava l'imposta principale nei confronti del notaio)*. (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 42 comma 1 e 57 commi 1 e 2.



Atto di proroga di un trust

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 102/2013 del 2 agosto 2013

Presidente: Nocerino, Estensore: Sciarpa

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IPOTECARIA – CATASTALE – Trust – Atto di proroga – Tassazione fissa – Applicabilità – Sussiste.

Massima:

L'atto di proroga di un Trust, non modificando la titolarità del soggetto cui i beni sono stati attribuiti e non essendo una rinnovazione del Trust stesso, dovendosi assimilare solo quest'ultima ipotesi a quella della costituzione ex novo del vincolo, non ha effetti traslativi e non possiede altro effetto che quello di procrastinare la validità nel tempo di un vincolo già esistente al momento della costituzione del Trust. Pertanto la tassazione ai fini ipotecari e catastali non è proporzionale ma fissa. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Avviamento

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 122/2013 del 31 ottobre 2013

Presidente: Matacchioni, Estensore: Furiosi

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE - REGISTRO - Avviso di liquidazione - Cessione d'azienda - Determinazione del valore di avviamento - Criterio di cui all'art. 2, comma 4, d.P.R. n. 460/1996 - Inutilizzabilità.

Massima:

Il disposto dell'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460/1996 non può essere utilizzato dall'Amministrazione finanziaria quale criterio di determinazione del valore di avviamento di un'azienda ceduta, dal momento che l'art. 2 citato è norma abrogata, a suo tempo dettata per lo specifico istituto dell'accertamento con adesione, per cui attualmente inutilizzabile. Al fine di determinare il valore dei beni o dei diritti, ai fini della liquidazione dell'imposta di registro su atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse ai sensi dell'art. 51 d.P.R. n. 131/1986, il criterio, in mancanza di una norma specifica, non può essere astratto ed automatico. Occorre invece far riferimento a negozi relativi a fattispecie similari, contemporanei ed aventi le medesime caratteristiche di quello in esame. Diversamente, l'unica via per dimostrare che vi è stata una dichiarazione infedele del valore dell'avviamento è indicare la presenza di altri elementi probatori come documenti rinvenuti, indagini bancarie o altro. (A.I.a.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51; d.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4.



Conferimento di bene immobile in Trust

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 139/2013 del 15 novembre 2013

Presidente: Alioto, Estensore: Preda

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – Conferimento di ben immobile in Trust - Determinazione valore imponibile – Rendita catastale moltiplicata per coefficienti ex art. 1, comma 497 l. 266/2005 – Inapplicabilità.

Massima:

Ai fini della corretta determinazione del valore imponibile dei beni immobili ex art. 52 d.P.R. 131/1986, la rivalutazione della rendita catastale moltiplicata per i coefficienti previsti ai sensi dell' art. 1, comma 497, legge 266/2005, modificato dall'art. 2, comma 309, legge 266/2006, opera solo nelle vendite tra persone fisiche di immobili abitativi. Tale normativa non può pertanto trovare applicazione nel caso in cui il nudo proprietario non ponga in essere un negozio di compravendita ma si limiti unicamente, in qualità di disponente e Trustee, a segregare un appartamento mediante costituzione di un vincolo di destinazione futura a favore dei beneficiari del Trust. (P.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 52; l. 266/2005, art. 1 comma 497.



Vendita terreno agricolo

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 155/2013 del 26 luglio 2013

Presidente: Pipponzi, Estensore: Zanotti

Intitolazione:

REGISTRO, IPO-CATASTALE – Vendita terreno agricolo – Rideterminazione valore – Caratteristiche terreni - Sommara descrizione – Transazioni similari – Riferimento singolo atto comparativo – Descrizione beni – Omessa indicazione – Criteri di stima – Omessa indicazione – Presupposti di fatto – Omessa indicazione – Ragioni giuridiche – Omessa indicazione – Difetto motivazione – Sussiste – Prezzo acquisto originario – Prezzo rivendita – Differenza riscontrata – Congruità importo incassato – Rileva – Illegittimità pretesa rideterminata – Consegue.

Massima:

E' illegittima la pretesa conseguente alla rideterminazione del prezzo di compravendita di un terreno agricolo qualora, a motivo della congruità dell'importo incassato dal venditore rispetto al prezzo precedentemente pagato in fase di acquisto, l'ente impositore non abbia dimostrato la fondatezza della pretesa attraverso un'adeguata motivazione dell'atto impositivo in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche riferite a transazioni similari e/o ai criteri di stima utilizzati (*nel caso di specie, la contribuente, quale soggetto venditore di appezzamenti di terreno agricolo, risultava destinataria di due distinti avvisi di rettifica e liquidazione per maggiori imposta di registro, ipotecaria e catastale conseguenti alla rideterminazione del valore complessivo di compravendita da € 1.100.000,00 ad € 1.509.150,00. L'ente impositore, nel fondare la propria pretesa, non motivava adeguatamente circa la determinazione del predetto valore né facendo riferimento a transazioni equivalenti e neppure ai criteri di stima utilizzati. Tale valore, rideterminato arbitrariamente dall'ente impositore, risultava così superiore del 39% rispetto al prezzo pagato dalla contribuente all'acquisto rispetto ad un maggior valore del 16% lucrato dalla contribuente all'atto della rivendita, oggettivamente più congruo rispetto a quello oggetto d'accertamento*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 43 comma 1 e 51 comma 1.



Torna all'indice

Trasferimento area edificabile, agevolazioni

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 164/2013 del 12 agosto 2013

Presidente: Latagliata, Estensore: Cantoni

Intitolazione:

**REGISTRO – AGEVOLAZIONE FISCALE – TRASFERIMENTO AREA EDIFICABILE –
Condizione soggettiva *sub-acquirente* – Non rileva.**

Massima:

Per usufruire dell'agevolazione fiscale sull'imposta di registro, l'imposta catastale e l'imposta ipotecaria di cui all'art. 33 comma 3 della l. n. 388/2000, è sufficiente che ricorrano le condizioni oggettive previste dalla normativa, ossia che l'area oggetto di trasferimento sia inserita in piani urbanistici particolareggiati comunque denominati regolarmente approvati, e che questa sia edificata nel termine di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento. La norma non prevede alcuna ulteriore condizione di natura soggettiva, riguardante cioè il soggetto che deve realizzare l'edificazione. In nessun modo si può desumere dalla norma che il legislatore abbia voluto vincolare il beneficio fiscale non solo all'oggetto della compravendita ma anche al soggetto che la effettua obbligandolo alla utilizzazione urbanistica, pena la perdita del beneficio fiscale ottenuto. Nessun rilievo riveste dunque la circostanza che l'utilizzazione edificatoria del lotto compravenduto sia stata compiuta dal primo acquirente ovvero dal *sub-acquirente*. (G.Be.)

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 33 comma 3.



Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 166/2013 del 12 agosto 2013

Presidente e Estensore: Latagliata

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI FISCALI – PRIMA CASA – Acquisto comune pro indiviso – Assoggettamento IVA - Mancata decorrenza quinquennio – Vendita quota parte – Cessione altro comproprietario – Successivo riacquisto prima casa – Prima compravendita – Credito IVA – Dichiarazione reddituale – Avvenuta indicazione – Fatture emesse costruttore – Intestazione altro contraente – Non rileva – Elementi identificativi - Mancata indicazione atto pubblico – Non rileva – Credito IVA - Spettanza detrazione Irpef – Sussiste – Iscrizione ruolo – Illegittimità – Consegue.

Massima:

E' legittima la detrazione ai fini IRPEF del credito IVA maturato pro-quota per l'acquisto in comune pro indiviso di una prima casa ancorché, prima del decorso del quinquennio, uno degli acquirenti ceda la propria quota all'altro comproprietario e provveda poi al riacquisto di altra prima casa con fattura e relativa corresponsione di IVA, non rilevando a tal fine né l'intestazione delle fatture della prima compravendita unicamente all'altro comproprietario e neppure la mancata indicazione nell'atto di compravendita degli elementi identificativi (*nel caso di specie, la contribuente, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2008 di un ruolo che, a seguito di liquidazione automatizzata, ricuperava l'importo della detrazione operata nella dichiarazione reddituale per € 2.269,24 riferiti all'IVA del 4% corrisposta a seguito di acquisto di prima casa, successivamente rivenduta prima del decorso del quinquennio. La contribuente aveva effettuato in data 5 agosto 2004 l'acquisto in comune pro indiviso con altro contribuente di una prima casa per la quale erano stati complessivamente corrisposti € 113.462,00 oltre IVA per € 4.538,48. In data 12 maggio 2008 ella, pur non essendo ancora compiuto il quinquennio di possesso della prima casa, vendeva la propria quota all'altro comproprietario ed acquistava una nuova prima casa per la quale corrispondeva nuovamente l'IVA per complessivi € 3.728,00. Al fine poi di potere ricuperare il credito pro quota di IVA, pari ad € 2.269,24 riferito al primo acquisto, lo esponeva al rigo G1 della propria dichiarazione reddituale presentata per l'anno d'imposta 2008 e lo utilizzava così in detrazione. Tuttavia l'ente impositore, a seguito di attività liquidatoria, lo disconosceva invocando la mancata indicazione del suo nominativo, unitamente a quello dell'altro comproprietario, nella fattura emessa dal costruttore per il primo acquisto di prima casa e anche la mancata indicazione degli elementi identificativi nell'atto di compravendita).* (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.



Torna all'indice

Avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 267/2013 del 3 luglio 2013

Presidente: D'Orsi, Estensore: Di Benedetto

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – TRASFERIMENTO D'AZIENDA – Avviamento – Tariffario di categoria - Presunzioni semplicissime – Onere della prova.

Massima:

L'avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro relativamente all'avviamento indicato nell'atto di trasferimento d'azienda emesso dall'Agenzia delle Entrate è illegittimo per carenza di motivazione laddove l'unico elemento posto alla base della valutazione dell'Ufficio è il tariffario di categoria contenuto nel listino del Collegio Agenti Affari in Mediazione di Milano. L'utilizzo di tali indici numerici per procedere alla rettifica dell'imposta deve essere necessariamente confortato da idoneo supporto probatorio con riferimento al caso concreto. (I.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 460/1996, art. 2.



Valutazione immobile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 136/2013 del 9 luglio 2013

Presidente: De Lillo, Estensore: Arista

Intitolazione:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE – IMPOSTA DI REGISTRO – RETTIFICA DEL VALORE DELL'IMMOBILE – ONERE DELLA PROVA – ELEMENTI PROBATORI.

Massima:

L'Ufficio, ai fini dell'imposta di registro, non può fondare la rettifica del valore dell'immobile dichiarato in un atto di compravendita registrato, basandosi solamente sulle valutazioni pubblicate da riviste di settore. Per contro, le perizie giurate presentate dal contribuente che attestano il valore dell'immobile oggetto di rettifica costituiscono un elemento di valutazione oggettivo e imprescindibile. (N.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51.



Interpretazione degli atti negoziali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 231/2013 del 18 luglio 2013

Presidente e Estensore: Bichi

Intitolazione:

APPLICAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NEGOZIALI - CAUSA REALE DEL NEGOZIO - Interpretazione dell'accordo negoziale - Esigenze antielusive - Intrinseca natura - Preminenza della sostanza sulla forma - Sussiste.

Massima:

Relativamente all'interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986, è necessario attribuire preminenza all'intrinseca natura e agli effetti giuridici degli stessi, con la conseguenza che l'interpretazione dell'accordo negoziale deve far riferimento alla causa reale e alla complessiva operazione economica voluta dalle parti. (v.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Obbligazione solidale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 346/2013 del 24 luglio 2013

Presidente e Estensore: Ortolani

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – OBBLIGAZIONE SOLIDALE – Ipotesi – Impugnazione dell’Avviso da parte di un coobbligato – Definitività della pretesa erariale – Non sussiste – Pagamento di un terzo dell’imposta accertata da parte dell’altro coobbligato – Consegue.

Massima:

L’imposta di registro è un’imposta d’atto, dovuta in solido dal venditore e dall’acquirente, su un valore identico per entrambe le parti; da ciò ne discende che laddove uno dei due coobbligati abbia proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione emesso, la parte rimasta inattiva sarà tenuta al pagamento di un terzo della maggiore imposta accertata, e non dell’intero importo contestato, stante la non definitività della pretesa erariale in pendenza di giudizio. (c.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 57.



Torna all'indice

Riqualificazione ex art. 20 d.P.R. 131/1986

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 230/2013 dell'8 agosto 2013

Presidente: Davigo, Estensore: Ventura

Intitolazione:

**CONFERIMENTO DI AZIENDA – CESSIONE DI PARTECIPAZIONE – UNITARIETÀ DELLA CAUSA -
Riqualificazione ex art. 20 d.P.R. 131/1986 – Legittimità - Art. 37bis d.P.R. 600/1973 –
Inapplicabilità – Natura dell'imposta di registro – Complementare.**

Massima:

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 20 del d.P.R. 131/1986, oggetto dell'imposta di registro, formalmente individuata dall'art. 1 negli atti presentati per la registrazione, sono gli effetti giuridici ivi rilevati. Prevale quindi la loro natura intrinseca ed i loro effetti giuridici sul titolo e sulla forma apparente. L'art. 20 del d.P.R. 131/1986, nel disporre che il tributo sia applicato secondo "*l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti*", è norma di natura anti-elusiva, finalizzata al disconoscimento dei vantaggi tributari conseguiti per mezzo dell'abuso del diritto. Tale principio trova la sua fonte, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario italiano e correttamente evocato nel caso in esame atteso il rapido susseguirsi delle operazioni, realizzate tra società partecipate in parte od integralmente, di:

- a) costituzione di società *ad hoc* con socio unico;
- b) aumento del capitale sociale mediante conferimento del ramo di azienda;
- c) cessione della partecipazione.

La mancanza di una concreta dimostrazione circa la sussistenza di ragioni economiche apprezzabili diverse dalla mera aspettativa dei benefici fiscali costituisce prova della strumentale realizzazione in termini abusivi dell'operazione. L'art. 37bis del d.P.R. 600/1973 trova applicazione nell'ambito delle imposte dirette e dell'attività accertativa ad esse rivolta: non opera, dunque, per l'imposta di registro laddove l'imposta complementare richiesta scaturisce non da un accertamento ma da un avviso di liquidazione a seguito della riqualificazione degli atti, ferma restando la base imponibile. L'individuazione dei valori dei singoli cespiti che concorrono a formare il compendio aziendale (*nel caso di specie attraverso una perizia di parte*) legittima la richiesta di applicazione di distinte aliquote e non quella unica più onerosa, dovuta solo sui terreni, illegittimamente richiesta dall'Agenzia delle Entrate sull'intero compendio (Conf. Cass. 2713/2002, 13218/2007 e 5319/2013). (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 1 e 20; d.P.R. 600/1973, art. 37bis.



Valutazione dell'avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 202/2013 del 9 settembre 2013

Presidente: Natola, Estensore: Ruggiero

Intitolazione:

CESSIONE DI AZIENDA – RETTIFICA DEL VALORE DI AVVIAMENTO – Esclusione del badwill dai fattori di valutazione – Illegittimità - Sussiste.

Massima:

Il valore estimativo di un avviamento deve basarsi su elementi certi che tengano conto della realtà aziendale non risultando adeguati metodi di valutazione standard e discrezionali. E' da ritenersi arbitraria e ingiustificata l'esclusione del badwill quale elemento di rettifica del capitale economico, in presenza di ramo aziendale improduttivo ed in costante perdita. L'Ufficio non può proporre rettifiche fondate sull'applicazione di formule astratte confutando l'esito di una perizia asseverata sostenuto da elementi certi, ivi compreso l'avviamento negativo. (A.Mi.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.



Riqualificazione degli atti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 286/2013 del 13 settembre 2013

Presidente: D'Orsi, Estensore: Pilello

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – Cessione di partecipazione società – Cessione d'azienda – Riqualificazione – Norma antielusiva generale – Libertà d'impresa.

Massima:

L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 non è una norma antielusiva generale e circoscrive il potere dell'Ufficio alla valutazione dei soli effetti giuridici effettivamente perseguiti con la stipula del singolo atto presentato alla registrazione. Ne consegue che nella ricostruzione della natura giuridica di una operazione di ristrutturazione aziendale che coinvolge la cessione di una partecipazione in una società che possiede una azienda, l'Ufficio non può andare oltre la qualificazione civilistica degli effetti giuridici desumibili da una analisi complessiva della medesima operazione, avendo riguardo anche della libertà dell'impresa di assumere scelte strategiche ritenute più convenienti dal punto di vista del diritto civile e tributario. (I.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Immobile in leasing

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 299/2013 del 16 settembre 2013

Presidente: D'Orsi, Estensore: Pilello

Intitolazione:

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – Immobile in leasing – Riscatto – Valore di scambio – Valore venale – Prezzo di riscatto.

Massima:

Con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali applicabili in sede di riscatto dell'immobile in leasing, si deve ritenere che la base imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 2, d.P.R. 131/1986, cui espressamente rinvia il d.lgs. 347/1990, è costituita dal valore venale in comune commercio e può essere individuata nel prezzo di riscatto del bene aumentato dei canoni e depurato dalla componente finanziaria. In tale ammontare si può infatti ravvisare l'effettivo valore di scambio attribuibile all'immobile tenuto conto dei vincoli contrattuali che gravano su di esso. (I.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51.



Pertinenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 332/2013 del 16 settembre 2013

Presidente: Maniàci, Estensore: Cazzaniga

Intitolazione:

REGISTRO – Agevolazioni prima casa – Lastrico solare - Pertinenza dell'immobile.

Massima:

Il lastrico solare unito all'appartamento di proprietà usufruisce delle agevolazioni fiscali sulla prima casa essendo pertinenza (Conf. Cass. 6259/2013). (A.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 nota IIbis della Tariffa.



Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 236/2013 del 19 settembre 2013

Presidente: Ingrasci, Estensore: Grassi

Intitolazione:

Agevolazioni prima casa – Coniugi.

Massima:

Il diritto del coniuge, in regime di comunione legale, di fruire delle agevolazioni richieste dall'altro coniuge resosi acquirente di un immobile ad uso abitazione principale, non viene meno neppure se il primo è sprovvisto dei requisiti di legge. (F.A.)



Conferimento aziendale ex art. 58 Testo Unico Bancario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 363/2013 del 19 settembre 2013

Presidente: Deodato, Estensore: Seregni

Intitolazione:

CONFERIMENTO AZIENDALE EX ART. 58 Testo Unico Bancario – Retrocessione di attività finanziarie costituite da “derivati” – Operazione soggetta ad iva – Imposta di registro – È dovuta in misura fissa – Retrocessione di crediti – Scambio di corrispondenza – Imposta di registro – È dovuta in caso d’uso.

Massima:

Nell’ambito del conferimento di ramo di azienda ex art. 58 Testo Unico Bancario da istituto bancario a società di leasing, l’atto con il quale vengono retrocesse le attività finanziarie costituenti “derivati”, la cui gestione è riservata agli istituti di credito, rientra nel campo di applicazione dell’Iva, seppur qualificato quale operazione esente ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 4 del d.P.R. 633/1972, è soggetto ad imposta di registro in misura fissa in virtù del principio di alternatività fissato dall’art. 40 del d.P.R. 131/1986; l’atto di (retro)cessione di crediti, non corrispondenti, all’esito di una “Due Diligence”, a prefissati requisiti, concluso con scambio di corrispondenza commerciale, è soggetto ad imposta di registro solo “in caso d’uso” ai sensi dell’art. 1 lett. a) parte II della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 4; d.P.R. 131/1986, art. 40.



Riqualificazione degli atti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 241/2013 del 24 settembre 2013

Presidente: Bichi, Estensore: Ruggiero

Intitolazione:

CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA - CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE - UNITARIETÀ DELL'OPERAZIONE - Riqualificazione dell'operazione - Effetto giuridico finale - Intento elusivo - Sussiste.

Massima:

La complessa operazione di conferimento di ramo d'azienda seguita dalla cessione delle partecipazioni deve essere riqualificata ai fini dell'imposta di registro in cessione di ramo d'azienda, dato l'intento elusivo che la caratterizza. A riprova di ciò, soccorrono vari elementi fattuali, quali la contestualità dei negozi giuridici posti in essere, l'assenza di una valida motivazione economica degli stessi, il breve intervallo temporale intercorso tra l'uno e l'altro.
(V.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Acquisto prima casa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 287/2013 del 25 settembre 2013

Presidente: Ingrassi, Estensore: Ercolani

Intitolazione:

REGISTRO – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – Agevolazioni acquisto prima casa – Mancato acquisto altra casa anno successivo – Revoca agevolazione prima casa - Consegue.

Massima:

Nel caso di decadenza del c.d. “beneficio prima casa”, il termine triennale entro cui l’Ufficio deve esercitare, sotto pena di decadenza, il potere accertativo non decorre dalla data di registrazione dell’atto di vendita dell’immobile, bensì dal momento perfezionativo della fattispecie inerente la decadenza medesima. A tal riguardo, si rileva come il momento perfezionativo della decadenza coincida con lo spirare del termine annuale, successivo alla vendita, entro cui il contribuente è chiamato, per non decadere dal beneficio, all’acquisto di altro immobile con i benefici “prima casa”, senza che tale riacquisto sia avvenuto. (s.c.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 76 comma 2.



Eventi successivi alla registrazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 296/2013 del 30 settembre 2013

Presidente: Gilardi, Estensore: Scarabelli

Intitolazione:

REGISTRO – EVENTI SUCCESSIVI ALLA REGISTRAZIONE – AVVERAMENTO CONDIZIONE SOSPENSIVA - Obbligo di denuncia – Sussiste sempre – Omissione – Sanzionabile ex art. 74 d.P.R. n. 131/1986.

Massima:

Con riguardo all'imposta di registro, l'art. 19 d.P.R. n. 131/1986 individua - ai fini dell'obbligo di denuncia ivi previsto - una categoria generale di eventi successivi alla registrazione, modificativi degli effetti giuridici. Nell'ambito di tale categoria generale, l'art. 19 individua due sottocategorie: quella che si riferisce alla condizione sospensiva e quella, residua ed indeterminata, di tutti quegli eventi che comportano un'ulteriore liquidazione di imposta. L'ulteriore liquidazione di imposta viene riferita dalla menzionata disposizione solo alla seconda categoria residuale e non anche alla "categoria della condizione sospensiva", per la quale deve ritenersi, quindi, sussistente l'obbligo di denuncia, indipendentemente dal fatto che l'avveramento della condizione comporti o meno un'ulteriore liquidazione di imposta. Pertanto, la mancata denuncia dell'avveramento della condizione (seppur detto evento non comporti un'ulteriore liquidazione di imposta) è comunque sanzionabile ex art. 74, d.P.R. n. 131/1986. (B.I.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 19 e 74.



Valore dell'avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 297/2013 del 30 settembre 2013

Presidente: Maiga, Estensore: Fagnoni

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO - CESSIONE DI AZIENDA – AVVIAMENTO – Listini C.A.A.M. –
Valore indiziario.**

Massima:

La rettifica del valore dell'avviamento dell'azienda ceduta non può prescindere dall'apprezzamento dei suoi beni materiali ed immateriali, effettuato in relazione all'ubicazione, alla produttività ed ai rischi dell'impresa; il listino prezzi C.A.A.M. ha solo valore indiziario, e non può essere adottato quale criterio esclusivo di valutazione. (P.D.)



Valore di avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 264/2013 dell'1 ottobre 2013

Presidente: Cappabianca, Estensore: Franco

Intitolazione:

AVVIAMENTO - RIDETERMINAZIONE – RAMO DI AZIENDA – Calcolo matematico – Avviso di accertamento – Motivazione insufficiente – Illegittimità.

Massima:

In tema di rideterminazione del valore di avviamento di un ramo d'azienda compravenduto è illegittimo l'avviso di accertamento, per insufficienza di motivazione, basato esclusivamente su un mero calcolo matematico, e che propone, quindi, la valutazione dell'avviamento con calcoli di natura statistica attraverso i quali si tenta artificiosamente di ricostruire la potenzialità di reddito del ramo d'azienda. Tale metodologia non è idonea a monitorare in maniera circostanziata valori impositivi congruamente accreditabili all'avviamento. (M.L.M.)



Contratto preliminare

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 258/2013 del 7 ottobre 2013

Presidente: D'Andrea, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

CONTRATTO PRELIMINARE - REGISTRAZIONE – IMPOSTA – Scomputabilità dall'imposta principale – Sostituzione del contraente – Irrilevanza.

Massima:

L'imposta proporzionale corrisposta ai sensi degli artt. 9 e 10 della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 in sede di registrazione di contratto preliminare costituisce credito scomputabile dall'imposta principale dovuta in sede di registrazione del contratto definitivo (l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto, così l'art. 10 richiamato), a nulla quindi rilevando la circostanza che all'originario acquirente sia subentrato un terzo. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, tariffa Parte I, artt. 9 e 10.



Valore dell'avviamento dichiarato in atti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 321/2013 del 7 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Centurelli

Intitolazione:

AVVISO DI RETTIFICA – ACCERTAMENTO DEL VALORE D'AVVIAMENTO DEL RAMO D'AZIENDA CEDUTO – Andamento negativo dell'attività della società venditrice – Maggior valore – Non sussiste.

Massima:

Il risultato economico negativo di una società venditrice nelle annualità antecedenti la cessione del ramo d'azienda ed il ricorso al concordato preventivo della medesima società (poi dichiarata fallita), documentati in atti e suffragati da una perizia redatta da professionista incaricato dal Tribunale fallimentare, giustificano l'inesistenza di un valore d'avviamento del ramo d'azienda ceduto. Per contro, è illegittimo l'operato dell'Ufficio che, al fine di evidenziare l'esistenza di un avviamento, ha valorizzato i (soli) ricavi. (N.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.



Imposta catastale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 360/2013 del 21 novembre 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: Bersani

Intitolazione:

IMPOSTA CATASTALE – Atto di permuta – Duplice voltura catastale - Obbligo di pagamento per ogni voltura – Sussiste.

Massima:

Nel caso di permuta immobiliare che, pur costituendo un unico negozio giuridico, ha dato luogo a due volture catastali, una per ciascun immobile trasferito, l'imposta catastale è dovuta per ogni singola voltura catastale. Se è vero che la permuta immobiliare, in quanto unico evento giuridico dà luogo ad un'unica formalità, per la quale è dovuta l'imposta ipotecaria e catastale calcolata su una base imponibile pari al valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, a diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento all'imposta catastale, la quale è chiaramente collegata alla diversa formalità dello volture catastali. Il negozio giuridico della permuta immobiliare, pertanto, dando luogo a distinte volture catastali, una per ciascun immobile, è sottoposto ad autonoma tassazione per ogni immobile trasferito. (L.Sc.)



Rettifica valore vendita fallimentare

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 404/2013 del 22 novembre 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: Covi

Intitolazione:

REGISTRO - ACCERTAMENTO - ACQUISTO DA FALLIMENTO – RETTIFICA VALORE.

Massima:

La vendita di un bene in sede fallimentare, debitamente autorizzata dal Giudice Delegato, non può considerarsi alla stregua di un normale negozio di compravendita, bensì va inquadrata nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata, quale di fatto è quella fallimentare. Ciò impedisce la rettifica del valore dichiarato, dovendosi presumere, in modo assoluto, che per l'interesse pubblico sottostante, nonché per il controllo dell'autorità giudiziaria preposta, non sussista alcun intento di natura evasiva, né, tantomeno, quello di danneggiare la categoria dei creditori da soddisfarsi con il ricavo della vendita. (F.C.)



Rideterminazione valore compravendita

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 352/2013 del 2 dicembre 2013

Presidente: La Mattina, Estensore: Brillo

Intitolazione:

REGISTRO, IPO-CATASTALI – Terreno non edificabile – Avvenuta cessione – Ente impositore – Analogia comparativa - Rideterminazione valore compravendita – Atti analoghi – Mero richiamo – Contenuto integrale – Omessa allegazione accertamento – Rileva – Contenuto essenziale – Omessa allegazione accertamento – Rileva – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima la pretesa riferita alle maggiori imposte di registro e ipo-catastali inerenti la compravendita di un terreno non edificabile effettuata per rideterminazione del valore di compravendita sulla base di atti analoghi, per i quali l'ente impositore non provveda poi all'allegazione del loro contenuto essenziale e/o integrale nell'avviso di accertamento (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2010 di un avviso di rettifica e liquidazione a seguito della rideterminazione del valore di compravendita di un terreno non edificabile da questa acquistato. L'ente impositore, che aveva basato la propria rettifica su atti di compravendita analoghi, non aveva però provveduto alla loro allegazione all'atto impositivo e neppure alla riproduzione, sempre nell'avviso di accertamento, del loro contenuto essenziale). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52 comma 2-bis.



Torna all'indice

Valore dell'avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 381/2013 del 4 dicembre 2013

Presidente: Caimmi, Estensore: Contini

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – Valore di avviamento - Metodo di valutazione reddituale con durata definita - Legittimità astratta - Necessità di valutare anche la proiezione dell'azienda nel futuro, in concreto – Sussiste.

Massima:

Ancorché in astratto possa ritenersi congruo il valore di avviamento di un'azienda, determinato dall'Ufficio sulla base del metodo di valutazione reddituale con durata definita, prendendo come riferimento i redditi conseguiti dal cedente nelle gestioni precedenti a quello in cui è avvenuto il trasferimento, in quanto si tratta di uno dei diversi criteri individuati dalla dottrina economico-aziendale e dalla prassi professionale per la valutazione della detta posta, in concreto, occorre tener conto anche dell'entità del mutuo stipulato dall'acquirente in epoca prossima alla cessione dell'azienda, nonché del contratto di locazione, della situazione del mercato e del tasso di interesse normale di remunerazione del rischio di impresa. (L.Sc.)



Cessione di quote di società

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 343/2013 dell'11 dicembre 2013

Presidente: D'Andrea, Estensore: Napoleone

Intitolazione:

CESSIONE DI QUOTE DI SOCIETÀ – DA UN VENDITORE A DUE ACQUIRENTI – LEGAME COMUNE – Occasionale contestualità – Atti distinti – Tassazioni autonome – Consegue.

Massima:

Le disposizioni di cessione di quote di srl da un venditore a due acquirenti ancorché contenute in un unico atto notarile sono soggette ciascuna ad autonoma tassazione --nel caso in esame a tassa fissa-- in quanto rette da cause distinte e non necessariamente derivanti per loro intrinseca natura le une dalle altre e ciò diversamente dai casi in cui le disposizioni siano invece legate da un nesso di reciproca interdipendenza tale da rendere derivanti le une dalle altre realizzandosi così un atto complesso da assoggettare ad unica tassazione come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21.



Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 273/2013 del 10 ottobre 2013

Presidente: Rabai, Estensore: Guidi

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE - REGISTRO - Agevolazioni “prima casa” - Immobile accatastato come magazzino – Successivo mutamento della destinazione – Non rileva.

Massima:

L'acquisto di un immobile accatastato come magazzino e che l'acquirente intenda trasformare in abitazione non fa sorgere il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali “*prima casa*” previste dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, in quanto, ai fini dell'agevolazione rileva il classamento dell'immobile al momento della stipula dell'atto, mentre non è comunque sufficiente, la produzione della sola denuncia di inizio attività di manutenzione straordinaria volta al cambio di destinazione del locale da accessorio ad abitativo, non seguito da alcun documento idoneo a provare l'effettiva trasformazione dell'immobile da magazzino a casa ad abitazione. (N.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 nota IIbis, Tariffa Parte I.



Solidarietà

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 292/2013 del 24 dicembre 2013

Presidente: Rabai, Estensore: Guidi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO DI LIQUIDAZIONE – SOGGETTI PASSIVI – Atti dell'autorità giudiziaria – Decreto ingiuntivo – Giudizio monitorio – Giudizio ordinario - Soccombenza virtuale.

Massima:

Nella fase monitoria di un giudizio che abbia ad oggetto un decreto ingiuntivo, l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro ricade sulla sola parte richiedente. Diversamente nel giudizio ordinario avviato con la notifica del decreto ingiuntivo all'ingiunto possono verificarsi due evenienze:

- a) che il decreto non venga opposto, ed allora acquisterà la stessa natura della sentenza di condanna e, se esecutivo, dovrà essere assoggettato all'imposta proporzionale di registro;
- b) che il decreto venga opposto, ed in tal caso l'iniziale obbligo limitato al richiedente vedrà aggiungersi la coobbligazione solidale dell'ingiunto posto che quest'ultimo e il richiedente saranno parti in causa.

L'obbligazione solidale dell'ingiunto è, invece, esclusa, con conseguente soccombenza virtuale del resistente, laddove sia provata la circostanza che il decreto ingiuntivo non sia stato notificato. (A.Fo.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986.



Accollo ingente debito

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 107/2013 del 28 agosto 2013

Presidente: Novara, Estensore: Boschetto

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Cessione rami azienda – Società cedente – Ingente debito – Accollo cessionario – Componente prezzo compravendita – Onere probatorio – Omesso assolvimento - Imposta registro - Determinazione base imponibile – Mancato riconoscimento – Illegittimità maggiore pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento della maggiore imposta di registro conseguente alla vendita di due rami d'azienda qualora, ancorché sia stato accollato al cessionario un ingente debito della cedente, non risulti provato che il pagamento di tale passività sia stato pattuito quale parziale corrispettivo di compravendita non essendo così possibile considerarlo in aumento della base predetta imponibile (*nel caso di specie, il contribuente quale soggetto cessionario, risultava destinatario di un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro conseguente all'acquisto di due rami d'azienda avvenuto nell'anno d'imposta 2009. L'ente impositore invocava l'aumento della base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in quanto, un debito di 490mila euro contratto dalla cedente, risultava essere stato poi accollato alla contribuente cessionaria. Tuttavia lo stesso ente impositore non aveva provato che il predetto importo costituisse parziale corrispettivo del prezzo di compravendita pattuito*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 43 comma 2 e 51 comma 3.



RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA



Torna all'indice

Incentivo all'esodo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 108/2013 dell'11 luglio 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: Strati

Intitolazione:

CREDITO IRPEF – INCENTIVO ALL'ESODO PER LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO - Diritto al rimborso delle ritenute versate dal sostituto di imposta- Termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 - Decorre dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 16.01.2008.

Massima:

Qualora il contribuente presenti l'istanza di rimborso oltre il termine di 48 mesi dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 16.01.2008, deve dichiararsi la decadenza dal diritto al rimborso delle somme versate dal sostituto di imposta a titolo di ritenuta IRPEF operata sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo. Ed infatti, il termine di decadenza dall'azione di rimborso fissato in 48 mesi dall'art. 38 d.P.R. 602/1973 decorre dal momento in cui può essere fatto valere il diritto e cioè dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 16.01.2008, che fa seguito alla sentenza emessa nella causa C -207/2004 (Vergani) in tema di parità di trattamento, tra individui di sesso diverso, delle agevolazioni in ordine alla corresponsione di somme a titolo di incentivo all'esodo, dovendosi applicare, come limite alla retroattività dei relativi effetti, il principio di certezza del diritto e dunque di intangibilità dei rapporti esauriti. Non trova applicazione, invece, il principio del c.d. "overruling", in quanto la Corte di Giustizia U E con l'ordinanza suindicata non ha offerto una diversa interpretazione di una norma di legge interna fino ad allora consolidata, su cui il contribuente aveva fatto affidamento, come è il caso dell'interpretazione di una norma di diritto sostanziale o processuale effettuata dalla Corte di Cassazione nella sua funzione di nomofilachia, ma ha inciso sulla disciplina dettata dalla disposizione interna di cui all'art.17 comma 4bis del TUIR per averla ritenuta illegittima rispetto alla normativa comunitaria in ordine alla parità dei sessi. (K.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art.38.



Torna all'indice

Termine per la domanda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 116/2013 dell'11 luglio 2013

Presidente: Chiaro, Estensore: Gatti

Intitolazione:

RIMBORSO – TERMINE PER LA DOMANDA – Decorso – Momento in cui sorge il presupposto della richiesta.

Massima:

Il momento dal quale decorre il termine di 48 mesi per presentare la domanda di rimborso è quello nel quale sorge il presupposto per la richiesta medesima, nel caso di specie, il momento in cui è stata emanata la sentenza della Corte di Giustizia europea. (F.A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Incentivo all'esodo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 114/2013 dell'11 settembre 2013

Presidente e Estensore: Fabrizi

Intitolazione:

Silenzio rifiuto - Incentivo all'esodo - Tassazione con aliquota ridotta alla metà – Superamento 50 anni uomini – Prescrizione - Diritto al rimborso – Non sussiste.

Massima:

L'applicazione di una norma di diritto comunitario, con riferimento a un rapporto giuridico sorto nella vigenza della norma di diritto nazionale che osta nei confronti della norma comunitaria, trova il suo limite nel consolidamento del rapporto giuridico esauritosi con il decorso di un termine di decadenza o di prescrizione maturato prima della pronuncia interpretativa della stessa Corte. (F.Ins.)



Cristallizzazione credito

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 114/2013 del 25 settembre 2013

Presidente: Venditti, Estensore: Monaldo

Intitolazione:

Diniego parziale rimborso - Perdite da riportare non presenti in dichiarazione – Cristallizzazione credito - Compensazione – Istanza di rimborso residuo - Diritto al rimborso – Sussiste.

Massima:

Qualora il contribuente abbia presentato la dichiarazione annuale, ai fini della imposta sui redditi, esponendo un credito di rimborso, la A.F. è comunque tenuta a provvedere sulla richiesta di rimborso nei medesimi termini di decadenza stabiliti per procedere all'accertamento in rettifica. Diversamente, decorso il termine predetto senza che sia stato adottato alcun provvedimento da parte dell'Ufficio, il diritto al rimborso esposto nella dichiarazione si cristallizza nell'*an* e nel *quantum*, ed il contribuente potrà agire in giudizio a tutela del proprio credito nell'ordinario termine di prescrizione dei diritti, rimanendo preclusa alla A.F. ogni contestazione dei fatti che hanno originato la pretesa di rimborso, salve le eccezioni volte a fare valere gli eventuali fatti sopravvenuti impeditivi, modificativi od estintivi del credito. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 36bis, 37 e 38; d.P.R. 602/1973, art. 41; c.c., art. 1283; c.p.c., art. 132, d.lgs. 546/1992, art. 36.



Giudizio di ottemperanza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 123/2013 del 17 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Tucci

Intitolazione:

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – Interpretazione e attuazione della sentenza passata in giudicato – Rileva – Valutazione del merito della controversia – Non sussiste.

Massima:

Il giudizio di ottemperanza previsto all'art. 70 del d.lgs. 546/1992 si sostanzia in una mera integrazione e attuazione di una sentenza passata in giudicato e, pertanto, deve rimanere circoscritto entro i confini invalicabili della stessa; da ciò ne discende che nel predetto processo le parti non potranno sollevare, nuovamente, questioni attinenti il merito della controversia ormai definita. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 70.



Credito Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 131/2013 del 12 novembre 2013

Presidente: Punzo, Estensore: Preda

Intitolazione:

IVA - RIMBORSO - MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO - Mancata compilazione del quadro RX – Omessa presentazione del modello VR – Irrilevanza – Controllo formale – Non eseguito – Credito consolidato – Diritto al rimborso – Sussiste.

Massima:

La mancata indicazione nel quadro “RX” del Modello Unico della richiesta del rimborso o della compensazione del credito Iva esposto, e la omessa presentazione del quadro “VR” non determinano la perdita del diritto al rimborso del credito non contestato in sede di controllo formale se la società cessata ha esposto il credito nel bilancio finale di liquidazione. (A.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 30, 38bis e 54bis.



Cassetto fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 141/2013 del 15 novembre 2013

Presidente: Cusumano, Estensore: Ramondetta

Intitolazione:

RIMBORSO IMPOSTE – DESTINATARIO DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO – Credito d'imposta – Cassetto fiscale – Pagamento da parte dell'Agente della riscossione – Superamento delle risorse disponibili – Rifiuto di rimborso – Richiesta di rimborso all'ente debitore.

Massima:

Il “cassetto fiscale” è stato istituito per semplificare i rapporti contribuente-amministrazione ed è gestito dall'Agente della riscossione. Questi ha, altresì, il compito di provvedere ai rimborsi nei limiti, tuttavia, delle somme disponibili. Ove queste non siano sufficienti, spetta all'ente debitore provvedere al rimborso del credito, con la conseguenza che è nei suoi confronti che deve essere proposta istanza da parte del contribuente. (D.C.)

Riferimenti normativi: l. 413/1991, art. 78; d.m. 567/1993, art. 20 comma 5; l. 388/2000, art. 34.



Credito Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 66, sentenza n. 237/2013 del 2 dicembre 2013
Presidente e Estensore: Evangelista

Intitolazione:

IVA – Cessazione attività – Credito IVA – Dichiarazione fiscale – Modello VR – Omessa presentazione – Non rileva – Quadro RX4 – Avvenuta compilazione – Manifestazione volontà – Rileva - Istanza rimborso IVA - Termine decadenziale biennale – Non rileva – Termine prescrizione – Ordinario decennale – Rileva – Illegittimità diniego rimborso – Consegue.

Massima:

E' illegittimo il diniego opposto dall'ente impositore avverso l'istanza di rimborso presentata a seguito di cessazione di attività non rilevando la mancata presentazione del Modello VR qualora sia stato correttamente compilato il Quadro RX4 riferito all'ultima dichiarazione IVA presentata che, valendo come manifestazione di volontà del contribuente, consente l'esercizio del diritto al rimborso nel termine ordinario decennale (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario di un diniego per una istanza di rimborso IVA relativa all'anno d'imposta 2005 presentata successivamente alla cessazione della propria attività. L'ente impositore, che invocava a proprio favore lo spirare del termine decadenziale biennale per mancata compilazione del Modello VR, non aveva considerato che l'avvenuta compilazione del Quadro RX4 nell'ultima dichiarazione IVA presentata costituiva una manifestazione di volontà del contribuente, in grado di consentire l'esercizio del diritto al rimborso nel termine di dieci anni). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis comma 1.



Termine

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 147/2013 del 18 dicembre 2013

Presidente: Punzo, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

RIMBORSO – ART. 38 D.P.R. 602/1973 – Termine di decorrenza.

Massima:

Il dies a quo di decorrenza del termine per richiedere il rimborso delle imposte dirette versate in eccesso, in ipotesi di contrasto tra una norma nazionale ed una comunitaria, è il giorno dall'avvenuta pubblicazione del provvedimento della Corte di Giustizia che ha dichiarato l'incompatibilità della norma interna rispetto a quella comunitaria. (C.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 143/2013 del 19 dicembre 2013

Presidente e Estensore: Dello Russo

Intitolazione:

DICHIARAZIONE ANNUALE - Rettifica ed emenda da parte del contribuente per errori in proprio danno - Dichiarazione integrativa - Termini di decadenza ex art. 2, comma 8 bis d.P.R. n. 322/1998 - Richiesta di rimborso - Autonomia rispetto alla dichiarazione integrativa - Fondamento – Conseguenze.

Massima:

In tema di imposte sui redditi il contribuente, in base all'art. 2, comma 8bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come introdotto dall'art. 2 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, la quale, agli effetti dei termini di decadenza e stante la mancanza di modifiche allo specifico e autonomo regime delle restituzioni, non interferisce sull'effettivo esercizio del diritto al rimborso, atteso che l'ultimo inciso della disposizione citata, nel prevedere come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, correla al rispetto di detto limite temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante. Ne consegue che l'istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo. (M.F.)



Rimborso del costo delle fideiussioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 163/2013 del 19 dicembre 2013

Presidente e Estensore: Tucci

Intitolazione:

RIMBORSO DEL COSTO DELLE FIDEIUSSIONI – Art. 8, comma 4, dello Statuto dei Diritti del Contribuente – Ambito di applicazione – Rimborso Iva – Rientra.

Massima:

L'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 4, dello Statuto dei Diritti del Contribuente, quale norma regolatrice dell'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di restituire il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione o la rateizzazione di un pagamento laddove sia definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o dovuta in misura minore, deve estendersi anche alle garanzie prestate dal contribuente per ottenere i rimborsi Iva richiesti nell'ambito della procedura delineata dagli artt. 30 e 38bis del d.P.R. n. 633/1972. (M.M.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art 8 comma 4; d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38bis.



Rinuncia alla rivalutazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 166/2013 del 19 dicembre 2013
Presidente: Tizzi; Estensore: Vicini

Intitolazione:

RIMBORSI – RIVALUTAZIONE TERRENI – Perizia di stima errata – Rinuncia alla rivalutazione – Diniego rimborso rata versata – Indebito arricchimento – Sussiste.

Massima:

Qualora il contribuente abbia versato la prima rata in relazione alla rivalutazione dei terreni ex d.l. 203/2005 sulla scorta di una perizia errata, sussiste il diritto al rimborso. La rinuncia alla procedura di rivalutazione delle aree comporta che il pagamento effettuato sia privo di causa e rappresenta per l'Erario un indebito arricchimento. (R.S.)



Termini di decadenza

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 126/2013 del 27 novembre 2013

Presidente: Febbraro, Estensore: Ortore

Intitolazione:

RIMBORSO - Art. 38, d.P.R. n. 602/1973 - Termini di decadenza - Decorrenza.

Massima:

L'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, che fissa i termini di decadenza per presentare istanza di rimborso di tributi indebitamente versati, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all'"an" o al "quantum" del tributo. Il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'"an" e del "quantum" dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti (Conf. Cass. 13478/2008 e 24058/2011). (A.La.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Rimborso maggiori imposte pagate

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 66/2013 del 31 luglio 2013

Presidente e Estensore: Guarneri

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Frode in commercio – Delitto non colposo – Rileva - Costi da reato – Recupero tassazione – Amministratore delegato reo - Successivo decesso – Non luogo procedere – Rileva – Maggiori imposte pagate – Diritto rimborso – Consegue.

Massima:

E' legittimo il rimborso riguardante le maggiori imposte pagate a seguito della ripresa a tassazione di costi sostenuti per l'effettuazione della "frode in commercio" qualora, successivamente all'emissione dell'atto impositivo, consegua il decesso dell'amministratore unico imputato quale reo e il P.M. disponga il non luogo a procedere (*nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2006 di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione i costi da reato per la perpetrazione di una "frode in commercio". In data 19 aprile 2012, successivamente alla notifica dell'atto impositivo che conteneva la predetta pretesa, interveniva il decesso dell'amministratore unico "reo" e pertanto, a seguito di dichiarazione di non luogo a procedere da parte del P.M., insorgeva in capo alla contribuente il diritto alla restituzione delle maggiori imposte corrisposte*). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.p., art. 515; l. 537/1993, art. 14 comma 4bis.



Rimborso maggiori interessi

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 151/2013 del 25 luglio 2013

Presidente: Pipponzi, Estensore: De Biase

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI FISCALI – Azienda speciale – Decorrenza costituzione – Regime fiscale agevolato – Primo triennio – Sentenza Corte Giustizia – Qualificazione aiuto di stato - Obbligo restituzione – Rileva - Conteggio interessi dovuti – Sentenza Corte Giustizia UE – Data precedente – Conteggio interesse semplice - Data successiva – Conteggio interesse composto – Eccedenza interesse composto corrisposto – Diritto restituzione – Rileva – Illegittimità diniego.

Massima:

E' illegittimo il provvedimento di diniego per la restituzione dei maggiori interessi corrisposti, originariamente conteggiati con il metodo composto anziché semplice, da parte del soggetto che ha restituito gli aiuti di stato indebitamente fruiti qualora la decisione che disponeva il recupero delle predette somme fosse anteriore alla norma applicativa regolatrice (nel caso di specie, la contribuente, quale azienda speciale per territorio, energia e ambiente, risultava destinataria nell'anno d'imposta 2012 di un provvedimento di diniego per un'istanza di rimborso riguardante l'importo di € 239.486,49. Il predetto importo era relativo ad interessi per importi percepiti come agevolazioni fiscali che, in quanto qualificati successivamente al percepimento come aiuti di stato, erano stati poi oggetto di restituzione all'ente erogante unitamente ad interessi conteggiati con il metodo composto. Tuttavia, a motivo di una pronuncia giurisprudenziale del 8 maggio 2003 che chiariva le modalità per il conteggio degli interessi dovuti sugli aiuti di stato illegittimamente percepiti, la contribuente, che aveva comunque provveduto al rimborso prima di quella data, richiedeva a rimborso la differenza tra gli interessi originariamente conteggiati con il metodo composto e quelli invece effettivamente dovuti, da conteggiarsi correttamente con il metodo semplice). (F.B.)



Incentivo all'esodo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 291/2013 del 12 luglio 2013

Presidente: Centurelli, Estensore: Visonà

Intitolazione:

**INCENTIVO ALL'ESODO – TASSAZIONE DIFFERENZIATA TRA DONNE E UOMINI –
Termine per la proposizione dell'istanza di rimborso.**

Massima:

In tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto. Tale principio trova piena applicazione anche nel caso in cui il diritto al rimborso dipenda da una sentenza che abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'assoggettamento a tributo del reddito in relazione al quale è stato effettuato il versamento diretto, con la conseguenza che detta sentenza spiega effetti, secondo i principi generali, soltanto in riferimento ai rapporti pendenti e non anche ai rapporti esauriti, quale deve considerarsi quello in ordine al quale sia decorso il suddetto termine di decadenza. (N.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Termine di decadenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 44, sentenza n. 200/2013 del 29 luglio 2013

Presidente: Natola, Estensore: Dolci

Intitolazione:

ISTANZA DI RIMBORSO – TERMINE DI DECADENZA.

Massima:

Il termine di decadenza di quarantotto mesi, ex art. 38 del d.P.R. 602/1973, opera per tutti i versamenti diretti e decorre dalla data del pagamento del tributo in tutti i casi di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria. Il termine decadenziale decorre dal versamento del saldo, nella sola ipotesi in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza nel versamento degli acconti (Conf. Cass. 13478/2008). (A.Mi.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Decadenza rimborso IRPEF

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 156/2013 del 3 luglio 2013

Presidente: Rabai, Estensore: Guidi

Intitolazione:

RIMBORSO IRPEF – Termine di decadenza – 48 Mesi – Decorrenza dalla data in cui il diritto sorge

Massima:

Il termine decadenziale di 48 mesi per proporre validamente l'istanza di rimborso per la maggiore Irpef sulle somme percepite a titolo di indennità all'esodo decorre dalla data in cui tale diritto è sorto, ovvero, dalla data di pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Giustizia numero 16 del 16 gennaio 2008, con cui è stato sancito. (G.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 37 e 38.



RISCOSSIONE E MISURE

CAUTELARI



Torna all'indice

Fermo amministrativo su automezzi aziendali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 131/2013 del 4 luglio 2013

Presidente: Zevola, Estensore: Chiametti

Intitolazione:

RISCOSSIONE – Carichi tributari ruolo – Mancato pagamento – Beni strumentali – Automezzi aziendali – Effettivo utilizzo – Rileva - Concessionario riscossione – Fattore capitale/lavoro – Preventiva disamina – Omessa istruttoria – Produzione reddito – Effettivo detrimento - Fermo amministrativo – Illegittimità – Consegue.

Massima:

E' illegittimo il fermo amministrativo disposto per ruoli non pagati da parte del Concessionario della riscossione su automezzi strumentali all'attività aziendale qualora, a motivo della mancata verifica della prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro, sussista il pregiudizio della capacità di produzione del reddito (nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria, per ruoli non pagati relativi agli anni d'imposta dal 1993 al 2001, di un preavviso di fermo amministrativo, che informava della prossima provvedimento su automezzi aziendali. Tuttavia il Concessionario della riscossione, nel rendere definitivo tale provvedimento, non aveva effettuato la preventiva disamina circa la prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro e non aveva neppure considerato che, a siffatta misura cautelare, sarebbe conseguita l'inevitabile capacità di produrre reddito per il pagamento dei ruoli tributari pendenti). (F.B.)



Notifica cartella

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 84/2013 del 10 luglio 2013

Presidente: Pizzo, Estensore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

NOTIFICA AGLI EREDI – Ruolo intestato al de cuius – Conoscenza, da parte dell’Agenzia, delle generalità degli eredi - Notifica presso ultimo domicilio del de cuius – Nullità notifica - Sanabilità.

Massima:

La notifica del ruolo intestato al contribuente deceduto può essere indirizzata collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto, sempreché gli stessi non abbiano reso note le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale ovvero che l’ufficio non fosse comunque a conoscenza del decesso. Pertanto la notifica del ruolo intestato ancora al de cuius presso l’ultimo domicilio di quest’ultimo, senza l’indicazione dei nominativi degli eredi, sebbene all’ufficio fossero noti da tempo le generalità e il domicilio degli stessi avendo loro presentato la dichiarazione di successione e registrato l’atto di divisione del compendio ereditario, è causa di nullità della notifica stessa e non di inesistenza della notifica. In tal caso, dunque, può trovare applicazione il principio secondo il quale la nullità della notifica degli atti di riscossione è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., atteso il richiamo alla disciplina ordinaria delle notifiche contenuto nell’art. 60, d.P.R. n. 600/1973, e comunque per eadem ratio. (B.I.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; c.p.c., art. 156.



Torna all’indice

Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 100/2013 dell'11 luglio 2013

Presidente e Estensore: Luglio

Intitolazione:

MISURE CAUTELARI – ISCRIZIONE IPOTECARIA – GARANZIA – Cartella – Notificazione – Sufficienza – Atto preordinato all'esecuzione forzata – Avviso di intimazione – Espropriazione forzata - Strumentalità.

Massima:

L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77, d.P.R. 602/1973 integra una misura cautelare intesa a far sì che il debitore moroso non sfugga ai propri obblighi e non costituisca un atto dell'esecuzione. L'ipoteca non è un atto esecutivo ma misura cautelare di garanzia, e necessita della sola notifica della cartella, mentre l'avviso di intimazione è funzionale all'inizio dell'espropriazione forzata che si ha con il pignoramento. L'iscrizione ipotecaria ha quindi natura cautelare e di garanzia e non può essere considerata atto iniziale dell'espropriazione forzata, rappresentando un atto ad essa preordinato e strumentale. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77.



Notifica a mezzo raccomandata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 110/2013 del 15 luglio 2013

Presidente e Estensore: De Ruggiero

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA A MEZZO RACCOMANDATA – Predisposizione della relazione di notifica – Necessità – Non sussiste – Nullità della notifica per raggiungimento dello scopo – Non sussiste.

Massima:

È legittima, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, la notifica della cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento senza la necessità che sia redatta alcuna relata di notifica. In ogni caso, l'eventuale nullità della notifica nell'ipotesi di mancata predisposizione della relata di notifica, deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla tempestiva e rituale opposizione proposta dal contribuente (Conf. Cass. n. 15948/10). (N.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; c.p.c., art. 156.



Sentenza di Cassazione con rinvio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n.109/2013 del 19 luglio 2013

Presidente: Lamanna, Estensore: Repossi

Intitolazione:

Sentenza di cassazione con rinvio – Mancata riassunzione - Iscrizione a ruolo – Legittima.

Massima:

E' legittima l'iscrizione a ruolo degli importi richiesti con atto di accertamento che si sia reso definitivo per mancata riassunzione del giudizio di merito dopo una sentenza di cassazione con rinvio. Tale conclusione non contrasta con il principio della parità processuale prevista dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione. (R. d'A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 63; c.p.c., art. 383; Cost. art. 111.



Variatione indirizzo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 73/2013 del 24 luglio 2013

Presidente: Di Blasi, Estensore: Fasano

Intitolazione:

RISCOSSIONE – Società contribuente – Fusione per incorporazione – Avvenuta estinzione – Non sussiste - Variazione indirizzo – Mancata integrazione – Nuovo indirizzo – Precedente indirizzo incorporante – Rileva – Ente impositore – Ricezione variazione dati – Rileva – Concessionario riscossione - Messo notificatore – Acquisizione informazioni – Contribuente sconosciuto – Registro imprese – Omessa verifica - Deposito plico – Casa comunale – Cartella esattoriale - Illegittimità notifica - Consegue.

Massima:

E' nulla la notifica della cartella esattoriale effettuata dal messo notificatore incaricato dal Concessionario della riscossione che, dopo avere acquisito sommarie informazioni in loco, provveda a depositare il plico presso la casa comunale senza considerare che la società contribuente destinataria si era fusa per incorporazione in altra società con contestuale trasferimento del proprio recapito presso l'incorporante e aveva preventivamente comunicato all'ente impositore tale variazione (nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria di un'intimazione di pagamento relativa ad una cartella esattoriale che era stata notificata presso il precedente recapito. A motivo dell'avvenuta incorporazione presso altra società, la società contribuente, non risultando integrata l'estinzione, aveva continuato la propria attività presso il recapito dell'incorporante. Il messo notificatore tuttavia, senza neppure avere consultato il registro imprese e/o contattato l'ente impositore, che aveva nel frattempo ricevuto la variazione dei dati, provvedeva a egualmente depositare il plico presso la casa comunale invocando poi la compiuta giacenza). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 60 comma 3.



Torna all'indice

Omissione avviso bonario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 108/2013 del 29 luglio 2013

Presidente e Estensore: Borgonovo

Intitolazione:

RISCOSSIONE – ISCRIZIONE A RUOLO – Avviso bonario – Omissione – Nullità – Non sussiste.

Massima:

Con riguardo all'attività di riscossione, la mancata comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo non comporta nullità dell'iscrizione stessa e degli atti successivi, rappresentando per vero una mera irregolarità, inidonea ad inficiare l'efficacia dell'atto. (M.T.)



Notifica cartella pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 152/2013 del 30 luglio 2013

Presidente e Estensore: Celletti

Intitolazione:

NOTIFICA – OBBLIGO CONSERVAZIONE RELATA – ESIBIZIONE ORIGINALE – Semplici fotocopie – Violazione obbligo conservazione originali – Sussiste.

Massima:

L'art. 26, comma 5, d.P.R. 602/1973 impone al Concessionario del servizio di riscossione di *“conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento”* come pure *“di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione”*: per l'effetto, laddove il Concessionario intenda provare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento al contribuente non può limitarsi, secondo il principio dell'art. 2697 cod. civ., ad esibire le semplici fotocopie delle relate di notifica perché ciò dimostrerebbe la palese violazione dell'obbligo di conservazione imposto dal citato art. 26. L'ordinamento tributario, infatti, non assicura all'Amministrazione finanziaria né al Concessionario alcuna presunzione o privilegio di veridicità circa i fatti ed elementi che possano emergere dai documenti da essi prodotti od esibiti per il semplice fatto che i documenti provengano da tali soggetti. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 111/2013 del 13 settembre 2013

Presidente: Martorelli, Estensore: Cordola

Intitolazione:

ISCRIZIONE IPOTECARIA – PERSONA FISICA – SOCIETÀ DI PERSONE – Bene sottoposto ad ipoteca – Fondo patrimoniale – Nucleo familiare – Illegittimità.

Massima:

In caso di avvenuta iscrizione ipotecaria in danno di una persona fisica, anche se il debito fiscale aveva avuto origine nell'ambito di una società di persone, laddove il bene sottoposto ad ipoteca, peraltro costituito in fondo patrimoniale, non sia di appartenenza della società, ma destinato ai bisogni del nucleo familiare, deve ritenersi che il bene non sia esecutivamente aggredibile. In ogni caso, il bene essendo costituito in fondo patrimoniale, non poteva che essere sottoposto ad esecuzione se non per debiti di natura familiare, e non - come nel caso in esame - per debiti legati all'attività imprenditoriale della società debitrice. Infatti, il debito fiscale a carico della società non può trovare causa se non nell'ambito aziendale e non anche nell'ambito familiare. (M.C.G.)



Estratti di ruolo e notifica della cartella

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 113/2013 del 13 settembre 2013

Presidente: Pizzo, Estensore: Repossi

Intitolazione:

I - ESTRATTI DI RUOLO – Effetti propri della cartella di pagamento.

II - REGOLARITA' DELLA NOTIFICA – Sufficiente la sola esibizione dell'avviso di ricevimento delle Poste.

Massima:

I - Gli estratti di ruolo prodotti in giudizio, sostituiscono ad ogni effetto la cartella di pagamento e le copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, se non espressamente disconosciute, fanno piena prova.

II - La notifica della cartella di pagamento a mezzo posta degli Agenti della riscossione, è una forma di notificazione alternativa ma regolata, la quale non prevede alcuna compilazione della relata di notifica, se non l'esibizione dell'avviso di ricevimento che viene reso dalle Poste.
(R.d'A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 19 e 26.



Cancellazione dal Registro delle imprese società cedente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38. Sentenza n. 152/2013 del 25 settembre 2013

Presidente e Estensore: Lamanna

Intitolazione:

RISCOSSIONE – Cessione azienda – Società capitali cedente – Registro imprese - Avvenuta cancellazione – Compiuta estinzione – Sussiste - Debiti fiscali pregressi – Titolo impositivo – Illegittima formazione - Soggetto cessionario azienda – Obbligato solidale – Notifica ruolo – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittimo il ruolo formato nei confronti del cessionario per debiti fiscali riguardanti l'azienda oggetto di trasferimento qualora nei confronti della società di capitali cedente sia intervenuta l'estinzione attraverso la cancellazione depositata presso il Registro Imprese (nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2001 di un ruolo notificatole quale debitore solidale della società di capitali dalla quale aveva acquistato l'azienda. L'ente impositore, nella formazione del ruolo, non aveva infatti considerato che l'intervenuta estinzione della società cedente attraverso la cancellazione registrato presso il Registro imprese aveva determinato l'illegittima formazione del ruolo nei confronti dell'obbligato principale e la conseguente illegittima formazione del ruolo anche nei confronti del contribuente quale obbligato solidale). (F.B.)



Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 118/2013 dell'1 ottobre 2013

Presidente: Paganini, Estensore: Grigo

Intitolazione:

Iscrizione ipotecaria - Mancata intimazione ad adempiere - Illegittimità – Sussiste.

Massima:

L'atto di intimazione ex art. 50 del D.P.R. 602/1973 rappresenta una garanzia per il cittadino, il quale può essere posto nella condizione di evitare che il concessionario proceda ad iscrivere ipoteca su beni immobili con le pesanti ricadute che tale atto comporta, stante la sua conclamata invasività nella sfera dei rapporti patrimoniali del cittadino. La prova dell'esistenza del credito e della regolarità delle notifiche spetta al concessionario quale ente che procede all'iscrizione ipotecaria attivando la conseguente procedura (Conf. Cass. 2053/2006 e 4077/2010). (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77; d.lgs. 546/1992, art 19 comma 1; l. 212/2000, art 1.



Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 63, sentenza n. 239/2013 del 28 ottobre 2013

Presidente: Fondrieschi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

RISCOSSIONE – Iscrizione ipotecaria – Cartella non definitiva – Esperibilità della misura cautelare – Sussiste.

Massima:

L'iscrizione d'ipoteca è atto precedente alla fase di esecuzione e rappresenta un mero strumento cautelare, esperibile dal Concessionario, per la garanzia del credito. Di conseguenza, è irrilevante la circostanza che la cartella posta a base della suddetta iscrizione, non sia divenuta definitiva. Inoltre, data la sua natura, l'iscrizione di ipoteca non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente il semplice richiamo al credito oggetto della garanzia. (A.L.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77.



Notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 141/2013 del 12 novembre 2013

Presidente: D'Agostino, Estensore: Gatti

Intitolazione:

NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO – Notifica a mezzo posta da parte di Equitalia – Legittimità – Sussiste – Obbligo per il concessionario di conservazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata – Sussiste.

Massima:

La notifica della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento può essere effettuata direttamente dall'Agente della Riscossione sebbene la nuova formulazione dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973 (modificato dal d.Lgs. 46/1999, art. 12) non preveda più l'espressione "da parte dell'esattore"; l'intervenuta modifica legislativa al predetto articolo è volta a consentire che la notifica a mezzo posta avvenga senza specifiche e ulteriori condizioni (diversamente da quanto previsto al primo capoverso del predetto articolo). In tal caso al concessionario della riscossione viene fatto obbligo di conservare per cinque anni l'avviso di ricevimento della raccomandata, quale prova dell'avvenuta notifica secondo le suddette modalità Conf. Cass. 15948/2010 e 8321/2013). (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; d.lgs. 46/1999, art. 12.



Credito di imposta da dichiarazione omessa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 157/2013 del 19 novembre 2013

Presidente: Liguoro, Estensore: Repossi

Intitolazione:

Credito di imposta da dichiarazione omessa – Compensazione – Esclusione – Iscrizione a ruolo imposta a debito – Legittimità.

Massima:

In caso di credito di imposta scaturente da una dichiarazione omessa, non è ammessa la compensazione nel Modello Unico dell'anno successivo ed è quindi legittima la cartella esattoriale relativa all'iscrizione a ruolo dell'imposta a debito. (v.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37.



Rateizzazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 137/2013 del 5 dicembre 2013

Presidente: D'Addea, Estensore: Guida

Intitolazione:

RATEIZZAZIONE - POLIZZA FIDEIUSSORIA – FIDEIUSSIONE BANCARIA – Somme superiori a 50.000 euro – Procedure definitive – Favor rei.

Massima:

Con il d.l. 201/2011, convertito nella l. 214/2011, è stato soppresso l'obbligo di prestare polizza fideiussoria o fideiussione bancaria in caso di rateizzazione, da parte del contribuente, di somme superiori a 50.000 euro. In base alla disciplina previgente, se le somme complessivamente dovute per le rate successive alla prima, superavano l'importo di 50.000 euro, il contribuente era tenuto a prestare polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. In difetto di qualsiasi specifica previsione, trova piena applicazione la disciplina del *favor rei*, con la conseguenza che le nuove disposizioni dovranno essere riconosciute per tutte le violazioni pregresse, con la sola salvezza dei provvedimenti sanzionatori divenuti definitivi alla data del 6 luglio 2011. (M.C.G.)



Debito di imposta estero

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 225/2013 del 31 dicembre 2013

Presidente e Estensore: Celletti

Intitolazione:

DEBITO DI IMPOSTA ESTERO – IMPUGNAZIONE CARTELLA PAGAMENTO – GIURISDIZIONE – Luogo in cui si chiede la riscossione – Sussiste – Notifica atto presupposto – Mancanza – Illegittimità cartella pagamento – Sussiste.

Massima:

Gli artt. 5 e 6 d.lgs. 69/2003, in attuazione della Direttiva n. 2001/44/CE (relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti tributari) delineano una precisa ripartizione di giurisdizione, affidando, da un lato, alle Autorità del luogo in cui si è verificato il presupposto impositivo il compito di accertare la sussistenza o meno del debito tributario disciplinato dalla legge straniera e, dall'altro, all'Autorità giudiziaria del luogo in cui si chiede la riscossione del credito il contenzioso ad essa relativo (*nella fattispecie, trattandosi di contenzioso su cartella di pagamento emessa dall'Autorità fiscale italiana la giurisdizione appartiene certamente al Giudice tributario nazionale*). La mancata notifica dell'atto presupposto (*la domanda di recupero tributario dell'Autorità fiscale danese*) lede il diritto di difesa del contribuente che non è messo in grado di verificare e contestare le ragioni della pretesa impositiva e la circostanza che il contribuente si sarebbe potuto attivare per conoscere i termini della pretesa fiscale danese non "assolve" l'Agenzia delle entrate dall'omessa allegazione dell'atto presupposto con conseguente illegittimità della cartella di pagamento. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 69/2003, artt. 5 e 6; d.P.R. 602/1973, art. 26.



Crediti tributari insorti in Stati esteri

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 226/2013 del 31 dicembre 2013

Presidente e Estensore: Celletti

Intitolazione:

RISCOSSIONE – Stati esteri - Crediti tributari - Assistenza reciproca – Luogo presupposto impositivo – Attività accertativa – Rileva – Luogo riscossione – Attività contenziosa – Rileva – Stato estero – Insorgenza credito tributario – Contribuente italiano – Atto impositivo stato estero – Mancata conoscenza - Ente impositore italiano – Notifica ruolo – Atto impositivo stato estero – Omessa allegazione – Difetto motivazione – Sussiste – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittimo il ruolo reso esecutivo in Italia per un credito insorto presso uno stato estero con il quale vige un accordo di reciproca assistenza qualora, fermo restando che per l'attività accertativa è competente lo stato in cui si è manifestato il presupposto impositivo e che per la successiva attività contenziosa è competente lo stato a cui è deputata l'attività di riscossione, consti la preventiva mancata conoscenza dell'atto impositivo formato nello stato estero e il contribuente italiano non lo abbia comunque ricevuto in allegato (anche per relationem) al ruolo notificatogli dall'ente impositore attraverso la cartella di pagamento (*nel caso di specie il contribuente, in qualità di società di diritto italiano appartenente ad un gruppo multinazionale, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2009 di un ruolo notificato per un debito IVA vantato dall'Autorità fiscale danese. Tuttavia l'ente impositore italiano, pur risultando competente nell'ambito degli accordi di reciproca assistenza fra stati per l'attività di riscossione e l'eventuale attività contenziosa, ometteva di allegare al ruolo notificato con la cartella di pagamento, l'atto impositivo formato nello stato estero. Il contribuente italiano lamentava inoltre di non avere avuto alcuna conoscenza preventiva dell'atto impositivo medesimo formato nello stato estero*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992 art. 2; d.lgs. 69/2003, artt. 5 e 6.



Torna all'indice

Sequestro conservativo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 143/2013 del 31 luglio 2013

Presidente e Estensore: Grasso

Intitolazione:

RISCOSSIONE – Processo verbale constatazione – Presunte operazioni inesistenti – Iva detratta - Presunta indebita detrazione – Importo elevato – Richiesta sequestro conservativo – Fumus boni iuris – Sussiste – Periculum in mora – Credito erariale – Rischio perdita – Onere probatorio – Omesso assolvimento – Rigetto istanza cautelare – Consegue – Illegittimità.

Massima:

Non può essere disposto il sequestro conservativo nei confronti del contribuente per il quale, nonostante risulti provato il fumus boni iuris costituito dalla presenza di Iva detratta per presunte operazioni inesistenti, l'ente impositore non abbia adeguatamente provato il pericolo di perdita del credito astrattamente vantato (*nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria, a seguito di un PVC emesso dalla Guardia di Finanza per presunte operazioni inesistenti, di una richiesta di sequestro conservativo sui propri beni, che l'ente impositore non riusciva ad ottenere in quanto, nonostante la presenza del fumus boni iuris, non provava compiutamente la sussistenza del periculum in mora*). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697; d.lgs. 472/1997, art. 22.



Iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 144/2013 del 19 agosto 2013

Presidente e Estensore: Buonanno

Intitolazione:

RISCOSSIONE – Ricorso introduttivo – Istanza sospensione – Avvenuto accoglimento – Iscrizione ruolo terzo – Titolo provvisorio – Successivo accoglimento parziale – Sgravio ente impositore – Non rileva – Illegittimità iscrizione terzo – Sussiste.

Massima:

E' illegittima l'iscrizione a ruolo del terzo in pendenza di giudizio qualora sia stata accolta l'istanza di sospensione non rilevando neppure il successivo sgravio disposto dall'ente impositore per il parziale accoglimento del ricorso introduttivo (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria di un'iscrizione a ruolo riguardante un avviso di accertamento riguardante l'anno d'imposta 2006, nonostante l'accoglimento dell'istanza di sospensione. L'ente impositore tuttavia sosteneva la propria buona fede facendo riferimento all'avvenuto sgravio a seguito del parziale accoglimento del ricorso introduttivo). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 15.



Cartella di pagamento e iscrizione a ruolo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 124/2013 del 24 settembre 2013

Presidente: Fischetti, Estensore: Rustico

Intitolazione:

**VIZI PROPRI DELLA CARTELLA – IMPUGNABILITÀ – DOPPIA IMPOSIZIONE –
Competenza temporale – Cartella di pagamento emessa a seguito di pronuncia
giudiziale.**

Massima:

La cartella di pagamento è atto impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto da cui sorge il debito tributario, eccettuati i casi in cui solo attraverso la cartella il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva. Tale eccezione non può valere quando il debito sia fondato su provvedimenti giudiziari, i quali devono essere impugnati con gli specifici strumenti previsti dalle norme procedurali (*nella specie, il contribuente risultava soccombente con sentenza non ancora passata in giudicato, sicché chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento in quanto il tributo così richiesto si duplicava rispetto a quanto già corrisposto nel periodo per errore di imputazione temporale dei costi*). (L.D.N.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 3.



Credito d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 171/2013 del 1 ottobre 2013

Presidente e Estensore: De Petris

Intitolazione:

RISCOSSIONE – Riacquisto prima casa – Atto compravendita – Credito imposta originariamente maturato – Utilizzo frazionato compensazione – Imposta registro e IRPEF – Rileva - Iscrizione ruolo – IRPEF presunta indebitamente compensata – Illegittimità recupero – Consegue.

Massima:

E' illegittima l'iscrizione a ruolo in base a liquidazione automatizzata per il recupero parziale del credito maturato per l'imposta di registro corrisposta a seguito dell'acquisto della prima casa, qualora una parte venga utilizzata in compensazione, oltre che per l'assolvimento delle imposte indirette dovute all'atto del riacquisto della prima casa, anche per il pagamento dell'IRPEF, ben potendo darsi il suo utilizzo frazionato (nel caso di specie, i ricorrenti in qualità di coniugi risultavano destinatari per l'anno d'imposta 2008 di un ruolo emesso per l'indebito utilizzo in compensazione ai fini della corresponsione dell'IRPEF della parte residua del credito d'imposta maturato a seguito dell'acquisto della prima casa poi venduta. I contribuenti avevano infatti tempestivamente provveduto al riacquisto della prima casa, utilizzando il credito per l'imposta assolta all'atto dell'acquisto originario per il pagamento delle imposte di registro e ipo-catastali dovute all'atto del riacquisto della prima casa e destinando la differenza in compensazione delle imposte personali IRPEF dovute in base al modello 730. L'ente impositore, con riferimento a quest'ultima compensazione, contestava l'indebito utilizzo invocando l'impossibilità di frazionare il predetto credito con riferimento a una pluralità di imposte dovute). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 36-ter; l. 448/1998, art. 7 comma 2.



Torna all'indice

Dichiarazione “in bianco”

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 5, sentenza n. 71 del 12 agosto 2013

Presidente e Estensore: Maddalo

Intitolazione:

RISCOSSIONE – Dichiarazione “in bianco” – Atto negoziale dispositivo – Esclusione – Esternazione scienza giudizio – Rileva - Validità presentazione – Rileva – Successiva integrazione – Oggettiva ammissibilità – Comportamento meramente dilatorio – Eventuale sanzionabilità – Rileva – Illegittimità ruolo – Consegue.

Massima:

E' illegittimo il ruolo emesso a seguito della dichiarazione presentata “in bianco” e successivamente integrata in quanto, escludendo la natura di atto negoziale dispositivo, resta sempre una mera esternazione di scienza e di giudizio, ben potendo essere successivamente alla presentazione emendata e valendo ai fini sanzionatori del comportamento dilatorio la possibile sanzionabilità (*nel caso di specie il contribuente risultava destinatario per l'anno d'imposta 2009 di un ruolo per la mancata considerazione, successivamente alla presentazione di una dichiarazione “in bianco”, della dichiarazione integrativa successivamente presentata, in quanto l'ente impositore aveva praticamente considerato la prima dichiarazione (“in bianco”) come omessa*). (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10 comma 1.



Credito Iva disconosciuto

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 8, sentenza n. 80/2013 del 7 ottobre 2013

Presidente: Pianta, Estensore: Alessi

Intitolazione:

RISCOSSIONE – OMESSA DICHIARAZIONE – CREDITO IVA – Omesso riconoscimento – Avviso accertamento – Omessa preventiva formazione – Debito conseguente – Illegittima iscrizione ruolo – Consegue.

Massima:

E' illegittima l'iscrizione a ruolo del credito IVA disconosciuto in conseguenza dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale qualora, successivamente all'attività liquidatoria effettuata, non sia stato formato alcun avviso di accertamento (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2007 di un ruolo di € 12.763,00 riguardante un credito IVA per il quale veniva negato il riconoscimento a seguito della mancata presentazione della dichiarazione annuale. L'ente impositore tuttavia, che pure aveva effettuato la necessaria attività liquidatoria, non aveva formato alcun avviso di accertamento prima di conferire esecutività al ruolo). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54-bis; d.P.R. 600/1973, art. 36bis.



Società estinta

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 74/2013 del 22 ottobre 2013

Presidente: Chiaro, Estensore: Vitali

Intitolazione:

**RISCOSSIONE— SOCIETÀ ESTINTA — Responsabilità solidale soci e liquidatore —
Crediti liquidi ed esigibili — Responsabilità— Sussiste.**

Massima:

La cancellazione di una società dal registro delle imprese non comporta il venir meno della possibilità di riscuotere i crediti vantati dall'erario. Ai sensi dell'art. 2495 e dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 la cancellazione di una società dal registro imprese a seguito della sua estinzione comporta un fenomeno successorio tale per cui le obbligazioni si trasferiscono ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto ottenuto a seguito della liquidazione o illimitatamente se questo era la loro responsabilità in vigenza della società. (E.C.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.P.R. 602/1973, art. 36.



Termine di decadenza

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 129/2013 del 27 novembre 2013

Presidente: Febbraro, Estensore: Ortore

Intitolazione:

Registro – Avviso di liquidazione definitivo – Notifica cartella di pagamento - Termine di decadenza decennale – Sussiste.

Massima:

Il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive nel termine decennale. In caso di avviso di liquidazione definitivo l'Ufficio deve notificare la relativa cartella di pagamento entro e non oltre il termine di dieci anni dalla definitività dell'avviso di liquidazione. (E.L.C.)



Causale generica

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 103/2013 del 3 dicembre 2013

Presidente e Estensore: Chiaro

Intitolazione:

**CARTELLA DI PAGAMENTO – CAUSALE CON DICITURE GENERICHE – NULLITÀ –
SUSSISTE.**

Massima:

Alla luce del generale principio di tutela del contribuente che impone l'obbligo di adeguata motivazione degli atti amministrativi, è nulla la cartella di pagamento che contenga una causale generica e del tutto diversa da quella effettiva. (v.M.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.



Destinatario irreperibile

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 79/2013 del 12 agosto 2013

Presidente: Vacchiano, Estensore: Bottoni

Intitolazione:

NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO – IRREPERIBILITÀ RELATIVA – Applicabilità art. 140 c.p.c – Procedura di notifica – Ammissibilità – Sussiste.

Massima:

In caso di irreperibilità relativa del destinatario di una cartella di pagamento, è valida ed efficace la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. La modalità ivi indicata prevede il deposito di copia dell'atto nella casa comunale del luogo in cui deve avvenire la notifica, l'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta del destinatario, l'invio attraverso raccomandata con avviso di ricevimento dell'avviso di avvenuto deposito e il ricevimento della stessa. (R.Ca.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 140.



Controllo automatizzato

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 118/2013 del 13 dicembre 2013

Presidente e Estensore: Deantoni

Intitolazione:

CONTROLLO AUTOMATIZZATO – Mancato invio della comunicazione – Legittimità della cartella di pagamento – Sussiste.

Massima:

È legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, prevista dal d.P.R. n. 600/1973, art. 36bis comma 3, nonché dal d.P.R. n. 633/1972, art. 34bis comma 3, sia perché ciascuna norma non prevede alcuna sanzione in caso di inosservanza, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento. (N.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.36bis comma 3; d.P.R. 633/1972, art. 34bis comma 3.



Fondo patrimoniale

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 89/2013 del 25 luglio 2013

Presidente e Estensore: De Giorgio

Intitolazione:

RISCOSSIONE – ISCRIZIONE IPOTECARIA – FONDO PATRIMONIALE – Ambito di applicazione art. 170 c.c. – Irrilevanza fonte obbligazione – Debito tributario – Ammissibilità – Onere probatorio.

Massima:

Le condizioni previste dall'art. 170 c.c. (debito contratto per bisogni familiari o mancata conoscenza da parte del creditore dell'estraneità ai bisogni della famiglia dello scopo dell'obbligazione), la cui sussistenza consente l'esecuzione sui i beni costituiti in fondo patrimoniale, devono ricorrere anche per operare l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.P.R. 602/1973. L'operatività di tali condizioni anche per i crediti tributari non viene meno per la circostanza che si tratta di obbligazione di fonte legale: l'iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale, infatti, dipende esclusivamente dalla relazione sussistente tra il fatto generatore del debito ed i bisogni della famiglia e non nella fonte - legale o contrattuale – del credito garantito. Per contestare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, anche per i crediti tributari, spetta al debitore (*rectius*: al contribuente) l'onere di provare l'estraneità ai bisogni familiari dello scopo per cui è stato contratto il debito tributario e la conoscenza del creditore di tale circostanza. (M.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77; c.c., art. 170.



Notificazioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 273/2013 dell'1 luglio 2013

Presidente: Verniero, Estensore: Brillo

Intitolazione:

RISCOSSIONE – Notifica della cartella in mani di addetto alla ricezione.

Massima:

È regolare la notifica della cartella di pagamento in mani del portiere/addetto alla ricezione come risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata. In presenza di addetto alla ricezione di raccomandate non è necessario esperire alcuna ricerca e/o attuare ulteriori modalità suppletive di conferma di notifica dell'atto regolarmente notificato. (N.C.)



Sospensione giudiziale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 215/2013 del 3 luglio 2013

Presidente: Bichi, Estensore: Donvito

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO - SOSPENSIONE GIUDIZIALE - INTERESSI MATURATI MEDIO TEMPORE - Legittimità della cartella di pagamento - Iscrizione a ruolo - Interessi in pendenza di sospensione giudiziale - Sussiste.

Massima:

Va considerata legittima la cartella di pagamento che reca l'iscrizione a ruolo degli interessi maturati in pendenza di sospensione giudiziale, a seguito dell'accertamento in via definitiva della debenza dell'imposta. Gli interessi, una volta venuto meno il motivo della sospensione, sono calcolati a partire dal momento in cui la sospensione era stata disposta, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c.. (v.s.)

Riferimenti normativi: c.c. 1282.



Torna all'indice

Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 170/2013 del 4 luglio 2013

Presidente: Deodato, Estensore: Moro

Intitolazione:

RISCOSSIONE – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – Iscrizione ipotecaria – Atto di esecuzione forzata – Escluso - Legittimità.

Massima:

E' legittima l'iscrizione ipotecaria notificata al socio di società, senza preventiva intimazione di pagamento ai sensi dell' art. 50, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973 in quanto l'intimazione non è riferibile alla disciplina dell'iscrizione ipotecaria non trattandosi di atto di esecuzione forzata.

(M.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 602/1973, art. 50 comma 2.



Notifica per mezzo del servizio postale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 302/2013 del 9 luglio 2013

Presidente: Giucastro, Estensore: Frigeni

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA - Persona giuridica – Persone legittimate a ricevere l'atto – Ordine preferenziale – Omessa certificazione delle ricerche e del mancato rinvenimento – Notifica a mani del portiere – Nullità.

Massima:

È nulla la notificazione a mani del portiere quando la relazione dell'incaricato della notifica non contenga l'indicazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 145 cpc che ne stabilisce tassativamente la successione preferenziale. (G.Ta.)



Domicilio del contribuente

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 237/2013 del 23 luglio 2013

Presidente: Brecciaroli, Estensore: Di Nunzio

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO - Notificazione eseguita ex art. 140 c.p.c. senza la preventiva ricerca del corretto domicilio del contribuente - Illegittimità - Sussiste - Illegittimità dell'avviso di intimazione - Consegue.

Massima:

La cartella di pagamento non può ritenersi ritualmente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. qualora non siano stati preventivamente eseguiti i dovuti accertamenti sul corretto domicilio del contribuente. In assenza di prova della rituale notificazione della cartella di pagamento, l'avviso di intimazione, che in tale atto trovi il suo presupposto giuridico, deve essere dichiarato nullo. (L.Sc.)



Motivazione della cartella

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 272/2013 del 9 settembre 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: De Rosa

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO - Motivazione - Generico riferimento a sentenza, senza indicarne gli estremi - Illegittimità – Sussiste.

Massima:

La cartella di pagamento che sia motivata con il generico riferimento ad una sentenza, senza indicazione dell'Organo giudiziario che ha emesso la decisione, deve ritenersi affetta da illegittimità per carente motivazione. (L.Se.)



Istanza di rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 260/2013 del 18 settembre 2013

Presidente e Estensore: Tucci

Intitolazione:

RISCOSSIONE – ART. 38 del d.P.R. n. 602/1973 – Presupposto – Versamento spontaneo – Versamento conseguente alla notifica di una cartella di pagamento non impugnata – procedura ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 – Non ammissibile.

Massima:

Deve essere respinto il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto formatosi in relazione ad un'istanza di rimborso di una somma versata dal contribuente non spontaneamente ma a seguito dell'avvenuta notifica di una cartella pagamento non impugnata nei termini di legge (Conf. Cass. 12009/2006 e 672/2007). (c.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Notificazione della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 267/2013 dell'1 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Tucci

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA A MEZZO POSTA – Ipotesi – Italiani iscritti all'AIRE – Applicazione art. 142 c.p.c. – Sussiste – Mancata applicazione – Inesistenza della notifica – Consegue.

Massima:

La notifica di una cartella di pagamento ad un cittadino italiano iscritto regolarmente all'AIRE deve avvenire presso il suo indirizzo estero, in base alla procedura prevista dall'art. 142 c.p.c., dagli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e 60 del d.P.R. n. 600/1973, a pena di inesistenza della notifica stessa e di illegittimità della cartella di pagamento. (M.M.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 142; d.P.R. 602/1973, art. 26; d.P.R. 600/1973, art. 60.



Responsabilità del liquidatore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 379/2013 del 7 ottobre 2013

Presidente: Deodato, Estensore: Martinelli

Intitolazione:

RESPONSABILITA' DEL LIQUIDATORE – RESPONSABILITA' PER OBBLIGAZIONE PROPRIA - Condizioni – Ruoli riscuotibili – Mancato soddisfacimento degli stessi mediante i proventi della liquidazione – Rilevano – Estinzione della società – Rileva – Illegittimità della conseguente attività accertatrice – Consegue.

Massima:

L'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore è attivabile dall'Ufficio alla duplice condizione che i ruoli in cui sono iscritti i tributi della società, sorti durante e prima il periodo di liquidazione, siano riscuotibili e che vi sia legale certezza del mancato soddisfacimento dei medesimi con i proventi risultanti dalla liquidazione stessa, così come prescritto all'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973; a carico del liquidatore, dunque, non si configura alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari ma, soltanto, un'obbligazione propria ex lege (artt. 1176 e 1218 c.c.) che, una volta intervenuta la cancellazione e la conseguente estinzione della società, si estingue, rendendo, pertanto, illegittima l'attività accertatrice dell'Amministrazione finanziaria verso il liquidatore. (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 36; c.c., artt. 1176 e 1218.



Notifica a mezzo posta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 278/2013 del 17 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Tucci

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICAZIONE – Notifica a mezzo posta da parte di Equitalia – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, modificato ex artt. 12 del d.lgs. n. 46/1999 e 1 del d.lgs. n. 193/2001, la notifica della cartella di pagamento può essere effettuata direttamente dal concessionario per la riscossione a mezzo posta senza affidamento a soggetti terzi abilitati, e senza che debba formarsi alcuna relata di notifica, in quanto al concessionario per la riscossione viene fatto obbligo di conservare per cinque anni l'avviso di ricevimento quale unica prova dell'avvenuta notifica a mezzo servizio postale (Conf. Cass. 8231/2013). (c.s.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; d.lgs. 46/1999, art. 12; d.lgs. 193/2001, art. 1.



Termine per la notifica della cartella

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 351/2013 del 6 novembre 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: Covi

Intitolazione:

APPLICAZIONE DEL TERMINE ORDINARIO DECENNALE PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA.

Massima:

Il termine di prescrizione ordinario di 10 anni riguarda solo il caso in cui l'atto accertativo sia stato impugnato e che sia poi stato confermato con sentenza divenuta definitiva. Ciò in quanto in presenza di un contenzioso e di un conseguente giudicato, il titolo della pretesa tributaria non è più l'atto accertativo, bensì la sentenza definitiva, che viene ad avere successiva esecuzione e che è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale. (L.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25 comma 1.



Notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 370/2013 dell'8 novembre 2013

Presidente: Verniero, Estensore: Di Gennaro

Intitolazione:

NOTIFICA – A MEZZO RACCOMANDATA – LEGITTIMITA' – Sussiste.

Massima:

Secondo il disposto dell'art. 26, comma 1, secondo e terzo alinea, del d.P.R. 602/1973, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio (da parte dell'esattore) di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate nel comma successivo. In tale ipotesi la legge non prevede pertanto la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto dell'art. 26 citato, penultimo comma, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (Conf. Cass. 14327/2009). (n.c.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Notifica cartella

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 374/2013 del 12 novembre 2013

Presidente: Vaglio, Estensore: Vignoli

Intitolazione:

RISCOSSIONE – Società di capitali - Variazione sede legale – Notifica cartelle esattoriali – Presunta irreperibilità – Deposito casa comunale – Decorrenza quinquennio – Istanza accesso – Concessionario della riscossione – Mancata conservazione relate – Illegittimità cartelle di pagamento – Consegue.

Massima:

E' nulla la cartella di pagamento per la quale l'Agente della Riscossione, con riferimento ad una società di capitali che ha variato la sede legale, abbia poi provveduto al deposito presso la casa comunale dei plichi per presunta irreperibilità, senza poi provare successivamente l'avvenuta notifica anche qualora siano trascorsi più di cinque anni e non sussista alcun obbligo di conservazione delle relate di notifica (*nel caso di specie la contribuente, società di capitali che aveva variato la propria sede legale dal febbraio 2007, veniva a conoscenza dalla propria banca circa l'esistenza di cartelle di pagamento non pagate. Il Concessionario della Riscossione le aveva infatti notificate presso la Casa comunale per presunta irreperibilità della destinataria, senza poi provare la notifica per mancata conservazione della relata di notifica per decorso del quinquennio*). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 26 comma 4; c.p.c., art. 140.



Mancata notifica avviso bonario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 642/2013 del 14 novembre 2013

Presidente: Ingrassi, Estensore: Del Vecchio

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – AVVISO BONARIO – Mancata previa notifica – Nullità cartella – Non sussiste.

Massima:

L'inottemperanza all'obbligo di informativa stabilito negli artt. 36bis d.P.R. 600/1973 e 54bis d.P.R. 633/1972, nonché nell'art. 2 del d.lgs. 462/1997, non comporta la nullità dei provvedimenti emessi in sua violazione, non comminando le norme sopra citate alcuna espressa sanzione nell'ipotesi di mancata notifica di un avviso preliminare. In tali ipotesi, benché non siano preceduti da un avviso bonario, l'iscrizione a ruolo e l'atto riscossivo emesso mantengono la loro validità. Quest'ultimo assume però anche la veste della "comunicazione" prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 462/1997. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; d.P.R. 633/1972, 54bis; d.lgs. 462/1997, art. 2.



Art. 36bis del d.P.R. 600/1973

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 385/2013 del 18 novembre 2013

Presidente: Centurelli, Estensore: Di Gennaro

Intitolazione:

CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE – PROCEDURA EX ART. 36-BIS DEL D.P.R. N. 600/73 – PRESENZA DI QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE – LEGITTIMITA’ – Non sussiste.

Massima:

La cartella di pagamento che si fonda sul disconoscimento del credito IVA rinveniente dall'anno d'imposta precedente (rispetto a quello cui il controllo automatizzato della dichiarazione si riferisce) non costituisce una mera correzione di errori di calcolo e/o indicazioni fatte dal contribuente in dichiarazione ma rappresenta una interpretazione della fondatezza o meno del suddetto credito IVA. Si tratta, in altre parole, di una valutazione effettuabile soltanto attraverso un avviso di accertamento in quanto la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta ex artt. 36bis del d.P.R. 600/1973 e 54bis del d.P.R. 633/1972, è ammissibile, e può evitare l'attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Con tali modalità non possono invece risolversi questioni giuridiche o esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione stessa senza previamente contestare al contribuente il relativo accertamento con il prescritto avviso (Conf. Cass. 544/1997, 14070/2011 e 5318/2012). (n.c.)



Mancata comunicazione di irregolarità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 648/2013 del 20 novembre 2013

Presidente: Ingrassi, Estensore: Lamanna

Intitolazione:

MANCATO RAVVEDIMENTO ACCONTI IRES – CARTELLA DI PAGAMENTO – COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ – Mancata notifica – Violazione diritto di difesa – Non sussiste.

Massima:

Qualora la liquidazione dell'imposta compiuta in sede di dichiarazione sia corretta, l'Ufficio non è obbligato a comunicare l'emersione di un errore nel pagamento del tributo. La sentenza n. 17393/2013 della Corte di Cassazione esclude la necessità di inviare, da parte dell'Ufficio, la comunicazione di irregolarità per omessi versamenti di imposta in presenza di controlli della dichiarazione, laddove da quest'ultimi non emergano difformità sull'imposta calcolata. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; d.lgs. 462/1997, art. 2.



Notifica a mezzo posta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 351/2013 del 26 novembre 2013

Presidente e Estensore: Bichi

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA A MEZZO POSTA - Notifica effettuata direttamente dal Concessionario.

Massima:

E' legittima la notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente dal Concessionario a mezzo posta e non attraverso i soggetti abilitati di cui all'art. 26 d.P.R. 602/1973. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Torna all'indice

Notifica della cartella

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 418/2013 del 13 dicembre 2013

Presidente: D'Orsi, Estensore: Covi

Intitolazione:

Cartella di pagamento – Notificazione a mezzo del servizio postale – Validità – Sussiste.

Massima:

La notifica della cartella può avvenire legittimamente con invio di raccomandata a.r. direttamente da parte del concessionario della riscossione, in quanto non è necessaria la redazione della relazione di notifica, valendo per essa l'avviso di ricevimento con data di recapito del plico e la sottoscrizione del destinatario. In capo all'esattore sussiste l'onere di conservare l'avviso di ricevimento al fine di esibirlo su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. (F.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1972, art. 26.



Nullità del ruolo

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 274/2013 del 30 luglio 2013

Presidente: Manfra, Estensore: Pargoletti

Intitolazione:

RISCOSSIONE – NOTIFICA ACCERTAMENTO - PROPOSIZIONE ACCERTAMENTO ADESIONE – Presunta tardività - Mancata convocazione contribuente – Ruolo titolo definitivo – Tempestività istanza adesione – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Illegittimità ruolo – Consegue.

Massima:

E' nullo il ruolo riferito ad un avviso di accertamento, originariamente emesso per la ripresa a tassazione di quote di ammortamento e altri costi relativi ad auto acquistata attraverso una presunta frode carosello, qualora all'istanza di accertamento con adesione tempestivamente presentata, in quanto erroneamente reputata tardiva, non abbia fatto seguito la regolare convocazione della ricorrente (nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2006 di un ruolo, reso esecutivo dall'ente impositore a seguito di una presunta definitività relativa ad avviso di accertamento riguardante il recupero a tassazione di costi relativi ad un'auto acquistata attraverso una presunta frode carosello. L'ente impositore infatti, avendo reputato tardiva l'istanza di accertamento con adesione presentata entro i 60 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento da parte della contribuente, aveva conferito esecutività al ruolo. Tuttavia la contribuente, successivamente alla notifica del ruolo, era riuscita a provare la tempestività della propria proposizione della predetta istanza di accertamento con adesione). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 6 comma 3; d.P.R. 602/1973, art. 14 comma 1 lett. b).



Iscrizione a ruolo parziale

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 275/2013 del 14 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Rabai

Intitolazione:

RISCOSSIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO – Parziale accoglimento – Rideterminazione della pretesa - Iscrizione a ruolo parziale – Calcolo sulla pretesa originaria – Legittimità.

Massima:

È corretta l'iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio per i due terzi delle somme accertate anche nel caso in cui la sentenza della Commissione provinciale, oggetto di successivo appello, abbia rideterminato le imposte. L'art. 68 del d.lgs. 546/1992, infatti, statuisce che il tributo oggetto del giudizio deve essere pagato per l'ammontare risultante dalla sentenza e comunque non oltre i due terzi se la stessa accoglie parzialmente il ricorso. L'art. 68 citato, dunque, va inteso nel senso che, anche in caso di parziale accoglimento del ricorso, l'iscrizione a ruolo deve essere pari ai due terzi del quantum accertato e non del deciso. (N.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 68.



Fermo amministrativo

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 108/2013 del 28 agosto 2013

Presidente: Novara, Estensore: Donzelli

Intitolazione:

FERMO AMMINISTRATIVO – Cartella di pagamento – Irregolarità della notifica – Mancato pagamento - Atto presupposto – Inesistenza – Sussiste.

Massima:

L'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, causata dalla irregolarità della notifica della medesima, quale atto presupposto, determina la decadenza dell'Agente della riscossione dalla propria azione di recupero dei crediti erariali e, per l'effetto, l'annullabilità del preavviso del fermo amministrativo impugnato. (M.Sa.)



Notifica della cartella

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 119/2013 del 6 settembre 2013

Presidente: Fazio, Estensore: Surano

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – Nullità/inesistenza della notifica mediante il servizio postale – Mancata prova da parte dell’Agente della riscossione – Annullabilità dell’atto – Sussiste.

Massima:

La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso. La notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste specificatamente dalla legge o dal portiere dello stabile, dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. Secondo l’espresso dato normativo è necessario accertare di volta in volta che la notifica sia stata curata dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati a procedere alla notifica mediante il servizio postale. Non è sufficiente la produzione dell’interrogazione del sito della Posta, da cui si evince meramente che il plico menzionato è stato consegnato al centro postale competente (Conf. Cass. 24975/2006, 11708/2011 e 1091/2013). (M.Sa.)



SUCCESSIONE E DONAZIONE



[Torna all'indice](#)

Cessione di beni culturali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 67, sentenza n. 214/2013 del 26 luglio 2013

Presidente: Palestra, Estensore: Locatelli

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – IMPOSTA DI SUCCESSIONE – CESSIONE DI BENI CULTURALI – Regime di sospensione – Sussiste.

Massima:

Opera il regime di sospensione del pagamento dell'imposta, con conseguente inefficacia della cartella di pagamento notificata, nel caso di cessione allo Stato di beni culturali per far fronte al versamento della stessa. La sospensione opera sino all'eventuale non accettazione del bene culturale (comunque già oggetto di valutazione e quantificazione dall'Archivio di Stato) da parte del Ministero dei Beni Culturali. (A.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 39.



Atto di dotazione trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 186/2013 del 18 dicembre 2013

Presidente: Servetti, Estensore: Fucci

Intitolazione:

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE – Atto di dotazione Trust – Beni vincolati – Identità tra disponente e beneficiario – Mancanza del presupposto dell'imposta.

Massima:

In caso di atto di dotazione del trust, l'identità tra soggetto disponente e beneficiario esclude che la sussistenza di un vincolo di destinazione sui beni conferiti sia idonea a realizzare il trasferimento della proprietà degli stessi e, pertanto, l'imposta di successione e donazione non può trovare applicazione. (G.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 56.



Attivo ereditario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 259/2013 del 16 luglio 2013

Presidente: Raimondi, Estensore: Barbata

Intitolazione:

ATTIVO EREDITARIO - DENARO, GIOIELLI E MOBILIA - Presunzione - Importo pari al 10 per cento - Base di calcolo.

Massima:

In materia di imposta sulle successioni e donazioni, con riferimento alla presunzione di esistenza di denaro, gioielli e mobilia di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 346/1990, l'importo del 10 per cento indicato dalla predetta norma non deve essere applicato all'intero attivo ereditario, ma alla singola quota tassabile, al netto della franchigia. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 9 comma 2.



Accettazione con beneficio d'inventario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 245/2013 del 24 settembre 2013

Presidente: Bichi, Estensore: Mazzotta

Intitolazione:

ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - BENEFICIO D'INVENTARIO - QUANTIFICAZIONE DEL TRIBUTO - Limitazione di responsabilità - Sussiste.

Massima:

L'erede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario può legittimamente opporre all'Amministrazione finanziaria la limitazione di responsabilità di cui all'art. 507 c.c.. L'Amministrazione è tenuta pertanto ad attendere la conclusione della procedura liquidatoria per la quantificazione dell'imposta di successione, potendo quindi agire nei confronti dell'erede solo nei limiti del patrimonio pervenutogli. Tale principio si applica anche alle imposte catastali e ipotecarie, che possono essere riscosse nei confronti dell'erede solo a seguito della deduzione delle passività inerenti. (v.s.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 507; d.lgs. 346/1990, art. 5.



Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 392/2013 del 6 novembre 2013

Presidente e Estensore: D'Orsi

Intitolazione:

TRUST – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Trust autoistituito – Presupposto impositivo – Insussistenza.

Massima:

L'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.l. 262/2006, è dovuta sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione, ma anche sulla costituzione di vincoli di destinazione, ai quali sono riconducibili tutti i negozi giuridici in virtù dei quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di uno specifico interesse, attraverso la loro segregazione rispetto al patrimonio del disponente e la limitazione della disponibilità dei medesimi. Pur rientrando l'istituto del trust a pieno titolo in tale disposizione, ciò non vale per il caso di un "trust auto istituito" nel quale, non essendovi alcun trasferimento di beni ad altri soggetti, non si verifica il presupposto impositivo di un effettivo arricchimento e di una maggiore capacità contributiva in capo ai beneficiari del trust stesso. (I.A.)

Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 47 comma 2.



VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI



Torna all'indice

Riferibilità delle sanzioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 81/2013 dell'8 luglio 2013

Presidente: Di Blasi, Estensore: Sciarini

Intitolazione:

SANZIONI – Società – Scopo della costituzione – Operazioni fraudolente - Nullità ex art. 1344 c.c. – Amministratori – Riferibilità delle sanzioni.

Massima:

L'art. 7, d.l. n. 269/2003, che stabilisce l'esclusiva riferibilità alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, non trova applicazione nei riguardi dell'amministratore di una società qualora, dalle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, non contestate dal predetto amministratore, emerga che detta società è stata costituita con l'unico scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti, e che il predetto amministratore ha avuto un ruolo di "regista" delle operazioni tale da poter essere qualificato come autore materiale delle operazioni da cui originano le violazioni contestate. Nel caso in cui una società di capitali venga costituita con il solo ed unico scopo di porre in essere operazioni fraudolente, si è in presenza di un contratto in frode alla legge che, come tale, è nullo ai sensi dell'art. 1344 c.c., con conseguente applicazione delle norme che si intendevano fraudolentemente eludere. (B.I.)

Riferimenti normativi: d.l. 269/2003, art. 7; c.c., art. 1344.



Operazioni elusive

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 150/2013 del 18 novembre 2013

Presidente: Proietto, Estensore: Gatti

Intitolazione:

OPERAZIONI ELUSIVE – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER INFEDELE DICHIARAZIONE – Legittima – Presupposto – Difformità tra i dati dichiarati e accertati – Rileva.

Massima:

Ogni qualvolta il disconoscimento del vantaggio fiscale conseguente al compimento di un'operazione elusiva porti, ai sensi dell'art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973, all'accertamento di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato, l'Ufficio è tenuto ad applicare le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione; difatti l'art. 1 del d.lgs. n. 471/1997 non prevede quale criterio scriminante per l'applicazione delle sanzioni la violazione o l'elusione o l'aggiramento della norma, ma l'esclusiva difformità delle voci di reddito evidenziate nella dichiarazione rispetto a quelle accertate dall'Ufficio (Conf. Cass. 25537/2011). (M.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis; d.lgs. 471/1997, art. 1.



Amministrazione controllata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 162/2013 del 20 novembre 2013

Presidente: Paganini, Estensore: Ramondetta

Intitolazione:

Amministrazione controllata – Par condicio creditorum - Applicabilità sanzioni – Non sussiste.

Massima:

L'ammissione alla procedura di amministrazione controllata, comportando una moratoria generale dei debiti d'impresa, incide sull'adempimento delle relative obbligazioni, anche di quelle assunte nella veste di contribuente. Onde l'impossibilità di comminare sanzioni per il mancato assolvimento degli impegni con l'Erario, in tema di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: l.f., artt. 168 comma 1 e 188 comma 1.



Cumulo giuridico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 141/2013 del 22 novembre 2013

Presidente: Martorelli, Estensore: Cordola

Intitolazione:

SANZIONE - CUMULO GIURIDICO - VERSAMENTO DELLE RITENUTE - Infedele dichiarazione - Tardivo pagamento - Violazione più grave.

Massima:

Il mancato pagamento di quanto dovuto a saldo per il versamento delle ritenute operate non realizza una pluralità di azioni, bensì un'unica azione (*rectius*: omissione), dalla quale deriva la infedele dichiarazione e, quindi, il tardivo pagamento. Si versa nell'ipotesi del cumulo giuridico, così come mutuato dal principio espresso dall'art. 81 c.p. con la conseguente applicazione della pena prevista per la violazione più grave. Infatti, con l'entrata in vigore dell'art. 12, d.lgs. n. 472/1997, la sanzione va applicata una sola volta in misura ridotta in luogo di quella derivante dalla materiale sommatoria delle sanzioni relative ai singoli illeciti (c.d. cumulo materiale). Nel caso in cui siano state commesse più violazioni, sarà unica la sanzione applicabile. Peraltro, la sanzione amministrativa per infedele dichiarazione è da ritenersi assorbente relativamente a quella per tardivo versamento, in considerazione del fatto che l'infedele dichiarazione non può che essere conseguenza dell'omesso versamento delle ritenute. In una simile evenienza, dunque, l'Ufficio avrebbe dovuto contestare con un unico atto le due violazioni e applicare la sanzione per l'illecito più grave. (MC.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 12; c.p., art. 81.



Principio di legalità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 207/2013 dell'11 dicembre 2013

Presidente e Estensore: Celletti

Intitolazione:

SANZIONI – APPLICAZIONE ANALOGICA – Principio di legalità – Fattispecie diverse – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Il principio di legalità, disciplinato in tema di sanzioni per violazione di norme tributarie dall'art. 3 d.lgs. 472/1997, comporta il divieto di estensione analogica della disposizione sanzionatoria oltre i casi considerati. Ne consegue che la posizione del contribuente, il quale abbia chiesto e ottenuto un rimborso di imposta a lui non spettante, non può essere assimilata, sul piano delle conseguenze sanzionatorie, a quella del contribuente che abbia omesso o ritardato il pagamento dell'imposta medesima: applicare, infatti, alla prima ipotesi la sanzione espressamente prevista per la seconda, significherebbe estendere in via analogica una norma sanzionatoria, il che non è possibile per il principio di legalità, senza alcuna possibilità di sostenere il contrario solo perché nella norma tributaria (art. 3 citato) non compare l'avverbio "espressamente" che si legge in quella penale (art. 1 cod. pen.). (M.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 3.



Calcolo delle sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 342/2013 del 24 ottobre 2013

Presidente: D'Orsi, Estensore: Del Vecchio

Intitolazione:

SANZIONI – CALCOLO INTERESSI - Errore – Sanzione applicabile solo su interessi.

Massima:

Nel caso in cui sia stata utilizzata la procedura di versamento dell'imposta nei trenta giorni successivi alla scadenza (art. 17 comma 2 del d.P.R. 435/2001), e sia stato commesso un errore nel calcolo degli interessi da versare, la sanzione applicabile deve essere calcolata sull'importo degli interessi e non su quello dell'intera imposta. (c.c.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 435/2001, artt. 37 e 17 comma 2; l. 212/2000, , art. 1 comma 10.



Consulente infedele

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 379/2013 del 19 dicembre 2013

Presidente: Natola, Estensore: Fusaro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Consulente infedele - Omessa presentazione dichiarazione – Determinazione induttiva reddito – Rileva - Contribuente – Denuncia commercialista autorità giudiziaria – Rileva – Violazione sanzionata – Mera condotta terzo – Rileva – Illegittimità irrogazione sanzioni – Consegue.

Massima:

E' illegittima l'irrogazione delle sanzioni con riferimento ad un avviso di accertamento emesso sulla base del metodo induttivo per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi dovuta al commercialista infedele qualora il fatto sia stato denunciato all'autorità giudiziaria in quanto riferito unicamente alla condotta del terzo (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 2007 di un avviso di accertamento, emesso sulla base del metodo induttivo per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi dovuta alla condotta infedele del commercialista. L'ente impositore aveva però ugualmente irrogato le sanzioni nonostante la contribuente avesse denunciato il fatto all'Autorità giudiziaria, a riprova della riferibilità al terzo della condotta astrattamente sanzionabile). (F.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, artt. 6 comma 3; c.c., art. 2697.



Paesi black list

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 155/2013 dell'11 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Novik

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – PAESI BLACK LIST – Società italiana – Progressi rapporti commerciali – Onere probatorio contribuente – Effettività attività – Reale interesse commerciale – Avvenuta esecuzione operazioni - Compiuto assolvimento - Violazione tributaria – Fatto contestato – Lieve disvalore – Assenza pericolosità – Assenza danno erario - Irrogazione sanzione proporzionale – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittima l'irrogazione della sanzione proporzionale nei confronti del contribuente che, pur avendo intrattenuto rapporti commerciali con soggetti residenti in paesi black list, riesca a dimostrare l'effettività della propria attività, il reale interesse commerciale e l'avvenuta esecuzione delle operazioni, dovendosi valutare in caso di violazione tributaria il disvalore recato dal fatto contestato e la possibile pericolosità sociale (nel caso di specie la contribuente risultava destinataria per gli anni d'imposta 2007 e 2008 di distinti atti di irrogazione sanzioni. L'ente impositore aveva infatti irrogato la sanzione proporzionale del 10% conteggiato sul valore degli acquisti per avere il contribuente in questione avuto rapporti commerciali con soggetti residenti in paesi black list. Tuttavia, nell'irrogare la sanzione proporzionale, lo stesso ente impositore riconosceva l'effettività delle operazioni poste in essere e comunque l'assenza di danno nei suoi confronti). (F.B.)



VARIA



Torna all'indice

Emendabilità della dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 110/2013 del 4 luglio 2013

Presidente: Servetti, Estensore: Fucci

Intitolazione:

DICHIARAZIONE FISCALE - Errore di fatto o di diritto nella compilazione - Conseguente assoggettamento del contribuente a maggiori oneri - Emendabilità della dichiarazione - Sussiste.

Massima:

La dichiarazione dei redditi è, in via generale, emendabile di qualsiasi errore di fatto o di diritto, anche se lo stesso non è direttamente rilevabile dalla medesima dichiarazione, in quanto non è possibile assoggettare il contribuente ad oneri più gravosi rispetto a quelli che per legge devono restare a suo carico, in conformità con i principi della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) *(nello specifico è stato ritenuto possibile per il contribuente impugnare una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 600/1973 sul presupposto dell'esistenza di un errore dallo stesso commesso nella compilazione della dichiarazione, nonostante il contribuente non avesse provveduto ad emendare la dichiarazione nei termini di cui all'art. 2, commi 8 e 8 bis del d.P.R. 322/1998).* (U.I.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 commi 8 e 8bis.



Diritti camerali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 88/2013 del 24 luglio 2013

Presidente e Estensore: Barbaini

Intitolazione:

DIRITTI CAMERALI – Procedura concorsuale - Amministrazione Straordinaria – Requisito prevalente – Conservazione patrimonio aziendale – Rileva – Natura amministrativa – Rileva – Similitudine Liquidazione Coatta Amministrativa – Esclusione – Norma esenzione – Divieto estensione analogica – Sussiste – Debenza tributo camerale – Consegue.

Massima:

L'impresa in Amministrazione Straordinaria, rilevando il prevalente requisito della conservazione del patrimonio aziendale e la tipica natura amministrativa, non gode delle agevolazioni spettanti alle imprese in Liquidazione Coatta Amministrativa e pertanto, sussistendo il divieto di applicazione analogica delle norme tributarie, è obbligata al pagamento del diritto camerale a favore della Camera di Commercio *(nel caso di specie la contribuente, impresa assoggettata dal 13 marzo 1997 alla procedura di Amministrazione Straordinaria, risultava destinataria di un ruolo riguardante il mancato pagamento del diritto camerale dovuto alla Camera di Commercio per l'anno d'imposta 2006. La contribuente, che pure invocava l'assimilazione dell'Amministrazione Straordinaria alla Liquidazione Coatta Amministrativa, non considerava però che, laddove pure fosse stata possibile un'assimilazione tra le due procedure concorsuali, non poteva essere esentata dal pagamento del tributo camerale a motivo del divieto di applicazione analogica delle norme tributarie).* (F.B.)

Riferimenti normativi: l. 95/1979, art. 1.



Torna all'indice

Emendabilità, ritrattabilità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 159/2013 del 30 luglio 2013

Presidente: Celletti, Estensore: Bonavolontà

Intitolazione:

DICHIARAZIONE TRIBUTARIA – CORREZIONE IN SEDE CONTENZIOSA – IMPUGNAZIONE CARTELLA PAGAMENTO – Sempre rettificabile/emendabile – Legittimità impugnazione - Sussiste.

Massima:

La dichiarazione dei redditi è sempre ritrattabile, anche in sede contenziosa con l'impugnazione della cartella di pagamento, per correggere sia gli errori propri del contribuente (in qualità di sostituto) sia per correggere gli errori commessi dal sostituto di imposta nel versamento delle ritenute. (M.D.)

Riferimenti normativi: Cost., art. 53; d.P.R. 602/1973, art. 25.



Area fabbricabile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 65, sentenza n. 105/2013 del 19 settembre 2013
Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Intitolazione:

NOZIONE DI “AREA FABBRICABILE” – Area in “affitto agrario” – È tale.

Massima:

Il concetto di “area fabbricabile” ai fini dell’art. 2, d.lgs. 504/1992 deve essere ricostruito alla luce dello strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerate aree fabbricabili i terreni che, pur suscettibili di utilizzazione edificatoria, siano posseduti e condotti dai soggetti indicati nell’art. 9, comma 1 (coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale). Tale condizione non sussiste per le aree soggette a contratto di affitto agrario. (R.S.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 2 comma 1 lett. b); d.l. 233/2006, art. 36.



Emendabilità della dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 121/2013 del 24 settembre 2013

Presidente: De Ruggiero, Estensore: Piombo

Intitolazione:

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – EMENDABILITA’ – Anche in sede contenziosa – Sussiste.

Massima:

La dichiarazione dei redditi, quale mera dichiarazione di scienza, è emendabile e ritrattabile dal contribuente se, per effetto di errore di fatto o di diritto commesso nella relativa redazione, possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, dovrebbero restare a suo carico. Il diritto del contribuente di emendare la dichiarazione dei redditi è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria. Tale principio non trova ostacolo nel disposto dell’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322/1998, laddove l’errore nella predisposizione della dichiarazione abbia natura meramente formale (Conf. Cass. 2626/2011 e 5852/2012). (N.c.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38; d.P.R. 322/1998, art. 2, comma 8.



Fondi di investimento immobiliari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 125/2013 del 27 settembre 2013

Presidente e Estensore: Silocchi

Intitolazione:

ATTRIBUZIONE DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA – Fondi di investimento immobiliari – Esercizio di attività commerciale in forma associata – Sindacato di merito sulle valutazioni di Banca d'Italia – Non sussiste trasformazione del fondo in soggetto d'imposta.

Massima:

E' illegittima l'attribuzione di codice fiscale e numero di partita Iva ad un fondo di investimento immobiliare nell'assunto che quest'ultimo svolga attività di impresa commerciale in forma associata. Diversamente da una società immobiliare, il fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo giuridicamente separato sia da quello di ogni partecipante, sia da quello della società di gestione del risparmio. In capo ai partecipanti al fondo non sono rinvenibili le situazioni proprie della comproprietà, in quanto gli stessi non hanno la possibilità di godere e disporre dei beni e, di conseguenza, non sono comproprietari e/o proprietari pro-quota del patrimonio del fondo. Pertanto, l'attribuzione al fondo immobiliare del codice fiscale, che si risolve in un sindacato di merito sulle valutazioni di Banca d'Italia – in evidente spregio del sistema di competenze istituzionali delineato dal legislatore – non produce effetti giuridici esterni, quali la trasformazione in soggetto d'imposta tenuto ad adempimenti di natura tributaria (Conf. Cass. 16605/2010). (L.vi.)

Riferimenti normativi: d.l. 70/2011, art. 8 comma 9.



Torna all'indice

Dichiarazione integrativa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Bs, Sez. 64, sentenza n. 195/2013 dell'1 ottobre 2013
Presidente e Estensore: Brigoni

Intitolazione:

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – PRESENTAZIONE – Termine decadenziale – Decorrenza – Ripetizione indebito – Istanza di rimborso.

Massima:

La dichiarazione dei redditi del contribuente può essere emendata con dichiarazione integrativa nel rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 2, comma 8bis del d.P.R. n. 322/1998 (cioè, non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo), e non (diversamente da quanto ritenuto dal contribuente) senza alcun limite temporale. Il contribuente, decaduti i termini per rettificare la dichiarazione, conserva il diritto alla ripetizione delle somme ritenute indebitamente versate con la presentazione di un'apposita istanza di rimborso. (E.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8bis.



Dichiarazione integrativa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 160/2013 del 2 ottobre 2013

Presidente: Arbasino, Estensore: Gatti

Intitolazione:

**DICHIARAZIONE REDDITI – Dichiarazione integrativa oltre i termini – Legittimità
– Sussiste.**

Massima:

La dichiarazione dei redditi è emendabile, a mezzo di dichiarazione integrativa, anche oltre il termine dell'anno di presentazione della dichiarazione principale ovvero anche in sede contenziosa al fine di opporsi alla maggior pretesa dell'Amministrazione Finanziaria (Conf. Cass. 2226/2011). (c.c.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Residenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 221/2013 del 27 dicembre 2013

Presidente: Di Blasi, Estensore: Luciani

Intitolazione:

**RESIDENZA – INTERESSI DI TIPO FAMILIARE, AFFETTIVO E ECONOMICO –
Presunzione residenza – Sussiste.**

Massima:

Il contribuente cancellato dall'anagrafe dei cittadini residenti e che abbia trasferito la residenza all'estero, si considerata comunque fiscalmente residente in Italia ove mantenga relazione ed interessi di tipo familiare/affettivo ed economico con il territorio dello Stato *(nella fattispecie, la contribuente aveva in Italia il centro principale dei suoi interessi economici e affettivi perché il nucleo familiare era in Italia - il figlio di 5 anni viveva in Italia ed ivi frequentava la scuola - aveva quivi a disposizione un'autovettura, era intestataria di utenza telefonica fissa Telecom con gestore TIM, era proprietaria di un appartamento, risultava dante/avente causa in numerosi atti registrati - quali compravendita di fabbricati, azioni, mutuo etc. - dall'esame degli estratti conto bancari, inoltre, è emerso che venivano addebitate mensilmente numerose operazioni di spesa quali prelevamenti da sportelli bancomat, pagamenti tramite circuito POS in vari esercizi commerciali italiani, emissione assegni bancari incassati presso istituti bancari in Italia, addebito Telepass: tutti tali riscontri riprovano evidentemente che la contribuente permaneva nel territorio dello Stato con continuità e non occasionalmente e che, pertanto, deve essere considerata quivi fiscalmente residente, con conseguente obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi).*
(M.D.)



Motivazione degli atti tributari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 226/2013 del 31 dicembre 2013

Presidente e Estensore: Celletti

Intitolazione:

Atti tributari - Obbligo motivazione – Motivazione per relationem – Mancata allegazione atto richiamato – Violazione del diritto di difesa del contribuente – Nullità atto.

Massima:

L'obbligo di motivazione degli atti tributari, così come sancito dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, può essere adempiuto anche *per relationem*. Tuttavia, gli atti o i documenti, richiamati nella motivazione, devono essere allegati all'atto notificato. Ne deriva che, qualora l'Amministrazione finanziaria ometta di allegare l'atto richiamato, si intende violato il diritto di difesa del contribuente, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo potrebbe attivarsi per conoscere le ragioni della pretesa fiscale. Pertanto, l'atto motivato sulla base di documenti richiamati ma non allegati, è da ritenersi nullo per carenza di motivazione. (G.G.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.



Imposta unica sui giochi

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 166/2013 del 24 settembre 2013

Presidente: Locatelli, Estensore: Lancia

Intitolazione:

I - GIOCHI SCOMMESSE - Accertamento AAMS – Attività gestione scommesse – Soggetto contribuente italiano – Contratto con società estera – Applicabilità legge straniera – Esclusione – Accettazione scommessa – Successiva trasmissione gestore estero – Luogo conclusione contratto – Italia – Rileva - Attività raccolta scommesse – Successiva elaborazione dati - Qualifica imprenditore commerciale – Sussiste – Periodi imposta accertati – Vigenza normativa – Adeguata ragionevolezza – Sussiste - Contrasto valori protetti – Esclusione – Pretesa decorrenza retroattiva – Non sussiste – Legittimità pretesa – Consegue.

II - PREU – Soggetto italiano - Attività raccolta trasmissione dati – Rilascio ricevuta accettazione - Bookmaker straniero – Mancata accettazione – Attività gestione gioco – Consegue – Debenza PREU – Consegue.

Massima:

I - E' legittima la pretesa riferita all'imposta unica sui giochi e sulle scommesse qualora, sussistendo l'accettazione della scommessa in Italia, il contratto sia assoggettato alla normativa interna e rilevi, ai fini della successiva applicabilità, sia la qualifica di imprenditore commerciale del soggetto gestore che l'adeguata ragionevolezza e la mancanza di contrasto ai valori protetti della possibile introduzione retroattiva della norma impositiva (*nel caso di specie il contribuente quale gestore di una sala scommesse, risultava destinatario di un avviso di accertamento ai fini dell'Imposta unica sui giochi e le scommesse emesso dall'AAMS per gli anni d'imposta 2011 e 2012. Il contribuente, che sosteneva la non debenza dell'imposta a motivo dell'inapplicabilità della normativa italiana, non considerava che all'accettazione in Italia della scommessa effettuata dall'utenza, conseguiva l'applicabilità della normativa interna in quanto il contratto era da intendersi concluso in Italia. Inoltre, non potevano ritenersi sussistenti né l'assenza della qualifica di imprenditore commerciale, a motivo dell'invocata assimilazione dell'attività di raccolta alla mera elaborazione dati e neppure l'eventuale introduzione retroattiva della norma impositiva, che se pure accertata non sarebbe risultata lesiva dei valori costituzionalmente protetti e comunque era connotata da adeguata ragionevolezza*).

II - E' soggetto al PREU anche l'attività di trasmissione telematica per conto di altri bookmaker se manca la prova dell'avvenuta accettazione da parte del bookmaker straniero (*nel caso di specie, l'amministrazione dei monopoli contestava il PREU sul presupposto che il soggetto avesse gestito delle scommesse in quanto effettuava la trasmissione dati delle scommesse. Le ricevute rilasciate si limitavano a riportare l'accettazione della trasmissione telematica, senza che vi fosse anche la relativa accettazione da parte del bookmaker estero*). (F.B.)



Attività gestione scommesse

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 15, sentenza n. 75/2013 del 20 settembre 2013

Presidente e Estensore: Bitonte

Intitolazione:

PREU - Accertamento AAMS – Attività gestione scommesse – Imposta unica - Soggetto contribuente - Qualifica imprenditore commerciale – Prova contraria – Onere probatorio – Mancato assolvimento - Assunzione rischio imprenditoriale – Sussiste – Mera raccolta scommesse – Esclusione - Periodi imposta accertati – Vigenza normativa tributaria – Sussiste – Legittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' legittima la pretesa riferita all'imposta unica sui giochi e sulle scommesse qualora il soggetto contribuente, che pur invochi lo svolgimento di mera attività di raccolta, non provi di non essere imprenditore commerciale ed per i periodi accertati risulti la vigenza della norma impositiva (nel caso di specie il contribuente quale gestore di una sala scommesse, risultava destinatario di un avviso di accertamento ai fini dell'Imposta unica sui giochi e le scommesse emesso dall'AAMS per il periodo dal 26 settembre 2011 al 1 marzo 2012. Il contribuente, che sosteneva la non debenza dell'imposta a motivo della mera attività di raccolta svolta, non provava in alcun modo la non sussistenza della proprio qualità di imprenditore commerciale e inoltre neppure considerava l'effettiva vigenza della normativa riguardante la predetta imposta unica). (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2697 e 1326 comma 1; d.lgs. 504/1998, artt. 1 e 3.



Aiuti di Stato

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 151/2013 del 25 luglio 2013

Presidente: Pipponzi, Estensore: De Biase

Intitolazione:

RECUPERO AIUTI DI STATO – Diniego di rimborso del credito derivante dal computo degli interessi maturati con il sistema su base “semplice” – Legittimità – Non sussiste.

Massima:

In tema di recupero di aiuti di Stato, il criterio di determinazione degli interessi su base composta, previsto dall'art. 11 comma 2 del Regolamento CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, secondo cui gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi, si applica, in luogo di quello a tasso semplice, solo in relazione alle decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del citato atto normativo comunitario e limitatamente al periodo intercorrente tra la notifica della decisione della Commissione ed il recupero effettivo. Pertanto, è legittimo il ricorso avverso il diniego di rimborso del credito che deriverebbe dal computo secondo il sistema su base “semplice” (*nel caso di specie, la decisione di recupero delle somme a suo tempo erogate a favore della ricorrente era datata 2/6/2002*) (Conf. Cass. 10419/2012). (G.Ma.)



Società fiduciaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 381/2013 del 7 ottobre 2013

Presidente: Deodato, Estensore: Martinelli

Intitolazione:

SOCIETA' FIDUCIARIA – Amministrazione e intestazione dei beni del fiduciante – Sussiste – Irrilevanza fiscale – Consegue – Illegittimità della pretesa erariale – Sussiste.

Massima:

È illegittima la pretesa fiscale avanzata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti della società fiduciaria in merito al pagamento delle imposte accertate in capo al fiduciante, in quanto, in virtù del mandato fiduciario, alla fiduciaria è attribuita la sola intestazione e amministrazione delle quote affidate dal fiduciante, il quale rimane titolare del pieno possesso dei valori mobiliari intestati; per tale ragione, tenuto conto che la fiduciaria è considerata fiscalmente trasparente, nei confronti del Fisco rileva soltanto il fiduciante. (M.M.)

Riferimenti normativi: l. 1966/1939, art.1.



Ispezione documentazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 207/2013 del 9 ottobre 2013

Presidente e Estensore: Maniàci

Intitolazione:

ISPEZIONE DOCUMENTAZIONE - Documentazione e corrispondenza – Segreto d'ufficio – Provvedimento autorizzazione – Motivazione carente - Illegittimità – Sussiste.

Massima:

La motivazione con specifico riferimento alla sussistenza di indizi o sospetti di irregolarità che devono assumersi ad imprescindibile presupposto per «perforare» il segreto professionale opposto dalla parte, e normativamente previsto, non solo nell'interesse (privato) del professionista, ma ben anche nell'interesse (pubblico) alla riservatezza dei rapporti con la clientela, nel più lato senso ricollegabile anche alla garanzia costituzionale sulla inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza, è requisito essenziale ed indispensabile per poter verificare, in sede di sindacato giurisdizionale, se la potestà inquirente e la deroga al vincolo di segretezza che presiede al rapporto professionale, fatta propria dal provvedimento autorizzativo del P.M., sia stata esercitata in modo legittimo ovvero con modalità potenzialmente lesive di diritti costituzionalmente garantiti: in difetto, il provvedimento autorizzativo e tutti gli atti interferenti che ne sono conseguiti vanno annullati. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 52 comma2 e 62; d.P.R. 600/1973, art. 33 comma 1.



Scudo Fiscale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 465/2013 del 28 novembre 2013

Presidente e Estensore: Ortolani

Intitolazione:

SCUDO FISCALE – Somme rimpatriate e redditi non dichiarati – Prova della corrispondenza – Non sussiste – Limite quantitativo – Rileva.

Massima:

La normativa sullo scudo fiscale non impone al contribuente l'onere di provare che le somme rimpatriate corrispondano ai redditi non dichiarati; infatti, l'art. 13bis del d.l. n. 78/2009, stabilendo che gli imponibili scudati devono essere rappresentati dalle somme o da altre attività costituite all'estero, fa riferimento ad una dimensione quantitativa, e non qualitativa, e dunque gli importi scudati dovranno essere solo superiori ai redditi non dichiarati al fine di rendere inefficace l'azione accertativa. (c.s.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 13bis.



Diritto annuale (Camera di commercio)

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 380/2013 del 18 dicembre 2013

Presidente: Napodano, Estensore: Garofalo

Intitolazione:

DIRITTO ANNUALE – RISCOSSIONE – Termine quinquennale – Art. 20, d.lgs. n. 472/1997 – Applicabilità per analogia.

Massima:

In assenza di un specifico termine di prescrizione e/o di decadenza per la riscossione del diritto fisso della Camera di Commercio, si deve applicare, in via analogica, l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, con riferimento al termine previsto per le sanzioni dovute per omesso versamento dei diritti camerali, che prevede il termine, a pena di decadenza, del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione e il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla notificazione dell'atto di irrogazione.
(B.I.)

Riferimenti normativi: l. 580/1993, art. 18; d.lgs. 472/1997, art. 20.



Diritti camerali

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. I, sentenza n. 31/2013 del 25 settembre 2013

Presidente: Cerracchio, Estensore: Folini

Intitolazione:

**DIRITTI CAMERALI – Registro imprese – Costituzione società - Iscrizione società
– Società inattiva – Diritto camerale – Obbligo pagamento – Consegue.**

Massima:

Le società iscritte alla CCIAA pagano il diritto camerale anche se inattive in quanto esso rappresenta il corrispettivo dovuto per l'iscrizione (nel caso di specie, la società contribuente, che si era costituita in data 17 maggio 2005 e si era iscritta al Registro delle imprese in data 1 giugno 2005, impugnava l'iscrizione a ruolo contenente i diritti camerali annuali per gli anni 2008 e 2009 in quanto la stessa società risultava inattiva). (F.B.)



POSTFAZIONE

Conosciamo tutti il ruolo della giurisprudenza nella vita del diritto. Basti pensare all'importanza del precedente, non solo nei sistemi di common law, ma anche nei sistemi di civil law, come il nostro, e, in particolare, nel settore del diritto tributario.

La giurisprudenza non appartiene al catalogo codificato delle fonti del diritto ma è anch'essa – come direbbe Rodolfo Sacco – un formante. E' la massima espressione del "diritto vivente". E' il diritto giurisprudenziale.

Il riferimento ai precedenti caratterizza sia l'argomentazione giuridica di cui sono intessuti gli atti difensivi dei litiganti, sia l'elaborazione scientifica.

Il precedente attiene ad una lite determinata, concreta; la regola iuris che, enunciata ed applicata in una sentenza, attiene a quella determinata lite. Può essere evocata come precedente solo se staccata dal caso particolare, e trasmutata in "massima", valevole per ogni possibile caso che presenti tratti comuni con quello specificamente giudicato.

Quando si parla di precedente ci si dovrebbe riferire ai provvedimenti giurisdizionali nella loro interezza. Ma le raccolte di sentenze (o di ordinanze o di decreti), senza estrazione di massime, sarebbero faticosamente utilizzabili.

Di qui l'importanza e l'utilità delle massime (e dei massimari e repertori), oltre che delle moderne banche dati elettroniche (che stanno rendendo obsoleti i testi cartacei).

Le massime sono applicazione di norme, ma sono norme anch'esse. Sono, potremmo dire, un ponte di collegamento tra norma, generale e astratta, della legge, e caso concreto. Sono la norma del caso concreto.

Non sono un riassunto della motivazione della sentenza, ma il principio di diritto, implicito o esplicitamente enunciato, con cui il giudice ha deciso la controversia.

Sarebbe un errore pensare che la giurisprudenza di legittimità abbia un'importanza assoluta ed esclusiva. Non è minore il valore della giurisprudenza di merito, tanto più che la prima si sviluppa quasi soltanto sul

piano dell'interpretazione delle norme, ma è la seconda che si pone, per così dire, a contatto diretto con la res litigiosa.

Le sentenze della Cassazione sono massimate da un organo della stessa Cassazione. Esistono dunque, come sappiamo, massime ufficiali, accanto a quelle predisposte (non sempre con adeguata accuratezza) dalle redazioni delle riviste e delle banche dati.

Per la giurisprudenza tributaria di merito, conosciuta sino a qualche tempo fa solo sporadicamente attraverso le riviste specialistiche, i massimari regionali (come questo) svolgono una funzione essenziale, simile a quella del Massimario ufficiale della Corte di Cassazione.

Chi scorre il contenuto di questo massimario, che raccoglie in gran numero le massime delle commissioni tributarie lombarde, è subito indotto ad alcune riflessioni.

La prima è che i problemi nuovi del diritto tributario sono affrontati, in prima battuta, dalla giurisprudenza di merito. Sono le commissioni provinciali per prime, seguite poi dalle commissioni regionali, che debbono risolvere i problemi interpretativi "vergini", cioè senza precedenti di giurisprudenza (e risolverli senza contributi dottrinali).

La raccolta delle massime, specie quando risolvono problemi nuovi, è preziosa non solo per gli operatori del diritto tributario (funzionari, professionisti, ecc.), ma anche per i giudici della Corte di Cassazione, che si trovano sovente a dover risolvere i problemi interpretativi (ed a far opera di nomofilachia) dopo che le commissioni di merito hanno già, con poche o numerose pronunce, vagliato e valutato le ragioni e gli argomenti a favore o contro una data risposta interpretativa, insieme con la varia casistica cui una norma può risultare applicabile.

Occorre aggiungere che la giurisprudenza di merito è degna d'attenzione non solo quando affronta per prima i nuovi problemi interpretativi, ma anche dopo che su di un problema si è pronunciata la Corte Suprema.


Dopo che la Cassazione ha svolto la sua opera nomofilattica le questioni ritornano, per così dire, alle commissioni di merito, che assumono le massime della Cassazione come guida per la risoluzione di casi che presentano tratti simili a quelli già risolti.

La giurisprudenza di merito è dunque campo di verifica delle soluzioni adottate dalla Cassazione. Ed è la giurisprudenza di merito che, applicando le massime della Cassazione, può confermare “sul terreno” e collaudare la validità di quelle massime ed anche fornire ragioni e spunti per ripensamenti e revirement.

Lo studio della giurisprudenza è essenziale per l’elaborazione scientifica, che non si deve alimentare di questioni inventate, ma di casi concreti.

Il diritto non è una scienza astratta, non vive tra le nuvole, ma è scienza orientata alla prassi. L’esegesi delle norme si nutre di riferimenti a casi concreti, deve rappresentarsi i fatti, a cui la norma dev’essere applicata. E solo la giurisprudenza di merito, non quella di legittimità, illumina compiutamente i fatti. La giurisprudenza di merito è essenziale per l’esegesi, ed è solo sulla base di un’esegesi così “incarnata” che lo studioso può formulare dei principi ed elaborare un sistema. Fare, così, valido studio scientifico del diritto tributario.

Un’ultima considerazione riguarda, specificamente, questo massimario, che, essendo espressione della vita tributaria della regione economicamente più avanzata d’Italia, si segnala agli operatori e agli studiosi per la novità delle questioni trattate, specie se con tratti di internazionalità, e per essere un’alta, significativa, testimonianza della qualità della giurisprudenza di merito e del progresso della cultura giusttributaria in Italia.



(Francesco Tesaurò)

Presidente del Comitato scientifico

I REDATTORI DELLE MASSIME

dott.	<i>Edoardo Agus</i>	E.A.	avv.	<i>Umberto Iannarilli</i>	U.I.
prof.	<i>Francesco Albertini</i>	F.A.	avv.	<i>Barbara Innocenzi</i>	B.I.
avv.	<i>Ilaria Azzariti</i>	I.A.	prof.	<i>Filippo Insinga</i>	F.Ins.
prof. dott.	<i>Marco Barassi</i>	M.B.	dott.	<i>Andrea Lazzaron</i>	A.La.
avv.	<i>Laura Barbieri</i>	L.B.	avv.	<i>Manfredi La Mantia</i>	M.LaM.
dott.ssa	<i>Chiara Benciolini</i>	C.Be.	dott.ssa	<i>Elena Lo Cascio</i>	E.L.C.
dott.	<i>Giorgio Beretta</i>	G.Be.	dott.	<i>Roberto Longaretti</i>	R.L.
dott.ssa	<i>Maria Antonietta Biscozzi</i>	M.A.B.	avv.	<i>Giuseppe Francesco Lovetere</i>	G.F.L.
prof. avv.	<i>Gianluigi Bizoli</i>	G.B.	avv.	<i>Antonella Lucarelli</i>	A.L.
avv.	<i>Nicola Boella</i>	N.B.	avv.	<i>Paola Lumini</i>	P.L.
dott.	<i>Ferruccio Bogetti</i>	F.B.	avv.	<i>Matteo Lorenzo Manfredi</i>	M.L.M.
avv.	<i>Lia Bonamini</i>	L.Bo.	avv.	<i>Michele Maranò</i>	M.M.
avv.	<i>Giovanni Brentegani</i>	G.Br.	avv.	<i>Chiara Marchi</i>	C.M.
dott.ssa	<i>Isabella Bricchetti</i>	I.Br.	dott.ssa	<i>Valeria Marino</i>	V.M.
dott.	<i>Andrea Brignoli</i>	A.B.	avv.	<i>Emanuele Masia</i>	E.M.
avv.	<i>Fabrizio Bulgarelli</i>	F.Bu.	avv.	<i>Pietro Mastellone</i>	P.M.
dott.	<i>Iacopo Buriani</i>	I.Bu.	dott.	<i>Gianluca Mazzoni</i>	G.Ma.
dott.	<i>Christian Callegari</i>	C.Ca.	dott.ssa	<i>Anna Miccolo</i>	A.Mi.
dott.	<i>Luca Cappelli</i>	L.Ca.	dott.	<i>Gianmario Monaldo</i>	G.Mo.
avv.	<i>Stefano Carmini</i>	S.C.	avv.	<i>Angela Monti</i>	A.M.
avv.	<i>Roberto Carotenuto</i>	R.Car.	dott.	<i>Marcello Moretti</i>	M.Mo.
dott.	<i>Tommaso Carroli</i>	T.C.	dott.	<i>Filippo Nicolò</i>	F.N.
avv.	<i>Nicola Caso</i>	N.C.	avv.	<i>Barbara Nigro</i>	B.N.
dott.	<i>Riccardo Castagna</i>	R.Ca.	avv.	<i>Davide Orto</i>	D.O.
dott.ssa	<i>Samantha Castagni</i>	S.C.	avv.	<i>Antonino Palmeri</i>	A.P.
avv.	<i>Raffaele Castaldo</i>	R.C.	dott.	<i>Edoardo Palumbo</i>	E.Pa.
avv.	<i>Enrico Ceriana</i>	E.C.	dott.	<i>Giacomo Parlangeli</i>	G.P.
dott.ssa	<i>Valeria Chang</i>	V.C.	dott.	<i>Andrea Pettine</i>	A.Pe.
avv.	<i>Diego Conte</i>	D.C.	avv.	<i>Eufemia Piancazzi</i>	E.P.
avv.	<i>Christoff Filippo Cordiali</i>	C.F.C.	avv.	<i>Nicolavito Poliseno</i>	N.P.
dott.	<i>Fabiano Corna</i>	F.C.	dott.ssa	<i>Maria Prisco</i>	M.P.
avv.	<i>Claudio Cosa</i>	C.C.	dott.ssa	<i>Erica Qualizza</i>	E.Q.
avv.	<i>Giuseppe Croce</i>	G.C.	avv.	<i>Alessandro Raguso</i>	A.R.
dott.	<i>Andrea Daglio</i>	A.D.	dott.	<i>Onofrio Raimondi</i>	O.R.
dott.	<i>Nicola Daina</i>	N.D.	avv.	<i>Daniele Russetti</i>	D.R.
dott.ssa	<i>Paola Dalmiglio</i>	P.D.	avv.	<i>Luca Sabbì</i>	L.S.
avv.	<i>Raffaella d'Anna</i>	R.d'A.	dott.	<i>Maurizio Sacchi</i>	M.Sa.
dott.	<i>Leonardo Delpiano</i>	L.D.	dott.	<i>Nicola Sartori</i>	N.S.
avv.	<i>Fabiola Del Torchio</i>	F.D.T.	avv.	<i>Roberto Scalia</i>	R.S.
avv.	<i>Luca Di Nunzio</i>	L.D.N.	avv.	<i>Katia Scarpa</i>	K.S.
avv.	<i>Michele Doglio</i>	M.D.	avv.	<i>Luigi Scarpa</i>	L.Sc.
avv.	<i>Matteo Faggioli</i>	M.F.	avv.	<i>Raffaele Sgambato</i>	R.Sg.
avv.	<i>Matteo Fanni</i>	M.Fa.	dott.ssa	<i>Carla Sgobba</i>	C.S.
dott.	<i>Gianluca Fantini</i>	G.Fa.	dott.ssa	<i>Virginia Stanziani</i>	V.S.
dott.	<i>Marco Fasola</i>	M.Fas.	avv.	<i>Maddalena Tamburini</i>	M.T.
avv.	<i>Andrea Ferrari</i>	A.F.	rag.	<i>Giancarlo Tattoli</i>	G.Ta.
avv.	<i>Valeria Fontana</i>	V.F.	avv.	<i>Ramona Tombini</i>	R.T.
avv.	<i>Alessandro Foti</i>	A.Fo.	dott.	<i>Tomas Tonarelli</i>	T.T.
prof. avv.	<i>Alberto Maria Gaffuri</i>	A.M.G.	avv.	<i>Gianmarco Tortora</i>	G.T.
avv.	<i>Giuseppe Giannone</i>	G.Gi.	avv.	<i>Marianna Vacca</i>	M.V.
avv.	<i>Mario Giannotta</i>	M.G.	avv.	<i>Alessandro Vannini</i>	A.V.
avv.	<i>Gianluca Gigantino</i>	G.G.	avv.	<i>Luigi Vele</i>	L.V.
avv.	<i>Valeria Gioffrè</i>	V.G.	dott.	<i>Marco Vento</i>	M.Ve.
prof. avv.	<i>Mariacarla Giorgetti</i>	MC.G.	dott.	<i>Luca Vitale</i>	L.Vi.
sig.	<i>Mauro Gliatta</i>	M.Gl.	avv.	<i>Daniela Zamboni</i>	D.Z.



REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

PC Pentium™ compatibile
256 Mb di memoria RAM
Microsoft™ Windows™ XP

Risoluzione consigliata 1024x768
Lettore DVD-ROM
Adobe® Reader 6


CONTENUTO DEL DVD

E-book Massimario 1° semestre 2014
E-book Massimario 2° semestre 2013
E-book Massimario 1° semestre 2013
E-book Massimario 2° semestre 2012
E-book Massimario 1° semestre 2012
E-book Massimario 2° semestre 2011
E-book Massimario 1° semestre 2011
E-book Massimario 2010
Carta dei Servizi Ctr Lombardia 2015

© **Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia**
Edizione 2015

I contenuti dell'allegato dvd sono oggetto di proprietà intellettuale.

Guida breve per la navigazione degli e-book:

Per ogni semestre sono fornite due versioni del massimario: “Full” e “Mobile”.
Per entrambe le versioni, sia l'indice analitico che l'indice per argomenti sono assistiti da appositi link per accedere, con un semplice click del tasto sinistro sulla voce corrispondente, direttamente alla massima o all'argomento preferito.
Ogni massima, in fondo alla pagina, contiene: a sinistra il pulsante di ritorno all'indice con un solo click del tasto sinistro su:  e a destra (solo per la versione “Full”) il link d'apertura della relativa sentenza (in copia anastatica integrale) con un doppio click del tasto sinistro sul simbolo del fermaglio.
Tutte le massime e le relative sentenze sono anche disponibili on-line al sito: “www.def.finanze.it” usando la relativa funzione di ricerca.

N.B.: Per sfogliare l'e-book è sufficiente un qualsiasi lettore PDF (l'ultima versione di Adobe Reader è gratuitamente disponibile all'URL: <http://get.adobe.com/it/reader/>).

